

287.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI
E DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE		PAG.	PAG.
	PAG.		
Congedi	17667	GUIDI	17684, 17687, 17702 17741, 17744, 17748, 17753 17754, 17756, 17775, 17777
Disegni di legge:		MANCO	17743, 17753, 17761, 17772 17773, 17775, 17777, 17779 17780, 17781, 17783, 17785
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	17702, 17760 17779	MUSOTTO	17674, 17767, 17772
(<i>Presentazione</i>)	17756	PADULA, <i>Relatore</i>	17672, 17733, 17748 17754, 17757, 17758, 17759, 17770, 17776 17777, 17779, 17780, 17782, 17783, 17784
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	17779	PELLEGRINO	17746, 17747, 17769 17773, 17774, 17781, 17783
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	17672 17678, 17682, 17725, 17735, 17741 17750, 17757, 17759, 17771, 17776 17777, 17779, 17780, 17782, 17784
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474)	17667, 17701	REGGIANI	17717
PRESIDENTE	17667	RIZ	17742, 17751, 17766 17771, 17772, 17775, 17777
AMADEI LEONETTO	17682, 17683, 17745	ROBERTI	17729
ANDREOTTI	17773	SABADINI	17753, 17768, 17772, 17783, 17784
ANSELMI TINA	17776, 17777, 17778	SANTAGATI	17692
BIANCO	17741	VASSALLI	17763, 17771
BIONDI	17721, 17738, 17742, 17763 17775, 17777, 17778, 17781, 17783	ZANIBELLI	17785
BORGI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	17757, 17758	ZAPPA	17778
BOZZI	17667, 17773	Proposte di legge:	
BRIZIOLI	17746, 17767	(<i>Deferimento a Commissione</i>)	17702, 17760
CASTELLI	17679, 17726	(<i>Svolgimento</i>)	17667
CATALDO	17782	Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>):	
COCCIA	17745, 17754, 17765, 17772	PRESIDENTE	17785
CUTTITTA	17698	BIAMONTE	17785
DE POLI	17769	FERRARI AGGRADI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	17785
FORTUNA	17772	Votazione segreta	17751, 17754
GESSI NIVES	17779	Ordine del giorno della seduta di domani	17785
GIOMO	17689		
GRANZOTTO	17710, 17742, 17747 17751, 17754, 17765, 17772		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 maggio 1970.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Azimonti, Bemporad, Boffardi Ines, Bucalossi, Cattanei, Magliano, Mitterdorfer, Origlia e Sangalli.

(I congedi sono concessi).

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

ESPOSTO, OGNIBENE, DI MARINO, BONIFAZI, GIANNINI, LA BELLA e LIZZERO: « Esonero dall'imposta di fabbricazione per i gas incondensabili liquidi impiegati in agricoltura » (843);

ESPOSTO, OGNIBENE, DI MARINO, BONIFAZI, GIANNINI, LA BELLA e LIZZERO: « Facilitazioni creditizie per la costruzione di serre mobili o fisse in plastica o vetro » (844);

BONOMI, TRUZZI, LOBIANCO, ARMANI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, CRISTOFORI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, PREARO, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEO, LATTANZIO e TANTALO: « Provvidenze in favore della ortofloricoltura » (64);

BOFFARDI INES: « Norme per l'assistenza sanitaria ai cittadini ultrasessantacinquenni, titolari della pensione sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153 » (2379);

PUCCI DI BARSENTO, BONEA, DURAND DE LA PENNE, FERIOLI, CAMBA, CAPUA e DE LORENZO FERRUCCIO: « Concessione ai titolari della pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, del diritto dell'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera e protesica » (1747);

ZANIBELLI, ORLANDI, BIAGGI, BALDANI GUERRA, MERENDA e GUNNELLA: « Norme integra-

tive della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (2389).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto ».

È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'Assemblea Costituente, quando si discusse il tema dell'amnistia, l'onorevole Giovanni Leone propose che nella Costituzione medesima non si facesse menzione di questo istituto, e successivamente l'onorevole Codacci Pisanelli propose che l'istituto venisse, sì, inserito nella Carta, ma che fosse richiesta per l'approvazione di una amnistia una maggioranza qualificata, la stessa che si richiede per l'approvazione di leggi costituzionali.

Qual era l'animo che muoveva questi nostri colleghi nel lontano — ahimé! — 1946-47? Era in essi la preoccupazione che si facesse abuso di questo istituto, che il potere trasmodasse in prepotere.

Io personalmente credo che sarebbe stato un errore, e forse sarebbe stato anche inutile, estromettere dalla Costituzione la menzione dell'istituto dell'amnistia, il quale avrebbe potuto essere sempre utilizzato mediante una legge ordinaria. Ma la verità è che l'istituto dell'amnistia è un istituto al quale bisognerebbe ricorrere in misura veramente eccezionale, in momenti di gravi agitazioni sociali, come una sorta di valvola di sicurezza alla quale si fa ricorso con scopi di pacificazione, di riconciliazione, in momenti di convulsioni o di lacerazioni sociali.

Viceversa è avvenuto nel nostro paese, che la retorica ufficiale chiama la culla o la madre del diritto (da quella culla probabilmente il diritto non si è mosso mai: è rimasto sempre in fasce), è avvenuto, dicevo, che nel volgere di 25 anni siano stati emanati, credo, 40 o 50

(non conosco esattamente le statistiche) provvedimenti di amnistia o di indulto; fenomeno che credo non si riscontri in nessun paese del mondo, certamente non in Europa.

E non è a dire che negli altri paesi europei in questo corso di tempo non si siano svolti tumulti, lacerazioni, guerre, agitazioni e contrasti. Gli è, in verità, che in Italia c'è questa tendenza ad abusare del potere. Se avessimo tempo, potremmo vedere le ragioni di questo largo uso dell'amnistia. Ne voglio indicare qui due, che non sono, a ben vedere, l'una distinta dall'altra, ma sono aspetti complementari di uno stesso fenomeno.

Il primo aspetto è l'anacronismo di talune norme penali, la loro particolare struttura, l'eccessiva rigidità del sistema delle pene, che viene ad urtare con la realtà. Un secondo fenomeno, che, ripeto, non è a sé ma è complementare ed in qualche misura conseguenziale rispetto al primo, è il grande lavoro del quale sono oberati gli uffici giudiziari anche in materia penale. Vi è adesso un tentativo di depenalizzazione, ma non è, nemmeno quello, vasto e, in ogni caso, non è completo.

Queste due spinte determinano un eccessivo ricorso all'amnistia e avrebbero anche una loro legittimità, se talvolta — troppo spesso, vorrei dire — non intervenissero fattori di carattere politico, sui quali fra breve ci soffermeremo, con particolare riferimento a questo provvedimento di amnistia.

Dicevo che nel volgere di venticinque anni si sono avuti 40 o 50 provvedimenti di amnistia. Ma, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non era mai avvenuto nel nostro paese il fatto che oggi è avvenuto, che è di una gravità politica e, più che politica, morale, eccezionale: cioè, che per costituire un Governo di coalizione (noi in Italia siamo costretti, vorrei dire condannati, ai Governi di coalizione, o come formazione governativa vera e propria, o come maggioranza parlamentare) si sia reso necessario varare un provvedimento di amnistia, cioè che si sia determinata una connessione tra la costituzione del Governo e fatti delinquenziali. Questo non si era mai verificato. È una pagina nuova della storia d'Italia, e — diciamolo pure — non è una bella pagina.

Uno degli elementi più importanti (non dico l'unico) che hanno reso possibile la formazione del Governo che sta dinanzi a noi (in questo momento rappresentato nella persona del ministro guardasigilli) è stata proprio la concessione dell'amnistia. Questo è un fatto grave, un fatto nuovo, amaramente nuovo.

Noi sappiamo come sono andate le cose. È stato il partito socialista italiano a prendere l'iniziativa per primo e ad imporre, come una delle condizioni, appunto, per la ricostituzione del centro-sinistra, la concessione dell'amnistia per i fatti del cosiddetto « autunno caldo ». Questa è la vera ragione politica del provvedimento in esame.

Se leggiamo la relazione governativa, vi troviamo una giustificazione gracile e fuggitiva. Si dice, in apertura: « Nel presentare al Parlamento il Governo di centro-sinistra, il Presidente del Consiglio ebbe a dire: " Fugato ogni equivoco circa presunti disegni repressivi dei pubblici poteri, e come convenuto negli accordi tra i partiti della maggioranza, il Governo presenterà un disegno di legge di delega per la concessione di amnistia e di indulto, il quale, nella sua unicità, si riferirà sia ai fatti commessi per causa e in occasione delle agitazioni sindacali, sia a reati comuni " ».

Questa, per chi conosce la cronaca e, si potrebbe dire, anche la storia della vicenda politica che ha condotto a questo disegno di legge di amnistia, è — me lo consenta l'onorevole ministro guardasigilli — una menzogna e anche un'ipocrisia. Ognuno, ascoltando queste parolette, nello stesso tempo sente una voce misteriosa che dice: non ci credete, le cose stanno in maniera completamente diversa, addirittura opposta !

Questa amnistia era nata per i fatti del cosiddetto « autunno caldo »; poi lungo la strada si è allargata, ma — come dire ? — la madre di questa creatura resta l'iniziativa socialista. È una creatura che immediatamente si è sviluppata, ma è quella creatura che è cresciuta, non è un'altra. Questo è un fatto politico gravissimo, che imprime su questo Governo un particolare marchio: ne fa il Governo dell'amnistia, il Governo che per ricostituire le sparse e disarticolate membra della coalizione, ha bisogno di aprire ad alcuni le porte del carcere o di chiuderle di fronte ad altri. Questa è la verità, ed è una triste verità.

Ma vorrei dire che ancora più triste o — non stabiliamo delle gerarchie — ugualmente triste, è la « pezza » che si è creduto di poter mettere su questo provvedimento per iniziativa del partito socialdemocratico, anzi dei socialisti unitari; i socialisti unitari, che oggi hanno assunto il ruolo di protestatari istituzionali — vi è il ruolo dei protestatari e il ruolo dei predicatori: i protestatari sono i socialisti unitari, i predicatori sono i repubblicani; gli altri poi fanno il Governo e governano: male, ma governano — di fronte a questa ama-

ra realtà hanno cercato di reagire. Ma come hanno reagito? Con una pezza a colore: si sono accorti che c'era una macchia, come ho detto in Commissione, e hanno creduto di poterla eliminare.

Il risultato qual è stato? Che la macchia si è estesa anziché essere eliminata. Cosicché abbiamo un provvedimento di amnistia che invece di restare circoscritto ai fatti dell'autunno caldo, secondo la sua primitiva logica, che era abnorme ma che era pur sempre una logica, si è esteso ad una serie molto più vasta di vicende penali; e siccome l'abisso chiama l'abisso, lungo il percorso le maglie del provvedimento si sono andate via via allargando: e non sappiamo ancora se questo processo si è arrestato, se siamo giunti a mettere un punto fermo o invece semplicemente una virgola. Quindi menzogne, quindi ipocrisie, segno della debolezza di questo Governo.

Vedete, onorevoli colleghi, dobbiamo constatare — io ho seguito quasi tutte le sedute della Commissione, che poi mi pare siano state soltanto due, perché c'è grande desiderio in questa fase elettorale di fare presto certamente; quanto a fare bene, io avanzo molte riserve — che in molti colleghi, anche della maggioranza, questo provvedimento desta molta amarezza. Lo stesso onorevole ministro non ha celato le sue riserve, e probabilmente non ha detto tutto quello che pensa: c'è una ovvia moderazione nelle opinioni espresse da parte di un uomo di Governo, ed è naturale e anche doveroso che sia così. Ognuno ha la bocca amara per questo provvedimento; ma siccome le cose in Italia, da un certo tempo a questa parte, debbono andare in una certa maniera, e si dice una cosa mentre poi se ne fa una completamente opposta, ecco che anche il provvedimento di amnistia viene varato: lo si critica, si dice che è — mi scuso per l'espressione non troppo parlamentare ma abbastanza significativa — una schifezza politica e giuridica, tuttavia lo si fa perché il partito socialista, che è determinante in questa coalizione, vuole questo provvedimento.

C'è chi predica, chi protesta, chi bofonchia, ma ci sono poi forze che sono veramente determinanti e che in questa vicenda dell'« amnistia », come nelle altre vicende politiche, condizionano l'attività governativa.

Questo episodio dell'amnistia è indicativo della situazione di questo Governo, della struttura e delle forze che in esso incidono effettivamente. Quindi la giustificazione ufficiale è alquanto ipocrita, mentre è vera quella sottostante: la giustificazione politica. La

giustificazione ufficiale ci richiama all'Italia che, come nel periodo monarchico, ad ogni ricorrenza dava vita ad un'amnistia. Adesso c'è il ventennale della Costituzione, c'è il ventennale della fondazione della Repubblica, c'è il venticinquennale della Liberazione, tutti eventi storici di massimo rispetto, c'è Porta Pia; il cosiddetto centenario — in realtà non sono cento ma novantanove anni — della breccia di Porta Pia. Così, da una breccia all'altra, dalla breccia di Porta Pia alla breccia nella legalità, nella giustizia eguale per tutti, l'Italia procede secondo una concezione anti-tetica a quella che dovrebbe essere propria di uno Stato democratico e repubblicano.

L'amnistia poteva avere una logica nelle monarchie; era una sopravvivenza storica delle monarchie assolute, era una esplicazione del potere di grazia che spettava al sovrano: difatti così era nello Statuto albertino che, se non ricordo male, parlava soltanto della grazia. L'amnistia fu un'applicazione estensiva di questo concetto di grazia, che si trasformò da fatto individuale a clemenza collettiva. Essa trovava la sua logica applicazione in quei periodi nei quali la grazia di Dio si mescolava con la volontà della nazione, com'era detto nel preambolo dello Statuto albertino. Ma oggi, in regime di democrazia, se anche vogliamo mantenere in vita l'istituto dell'amnistia, ne dobbiamo fare un uso ristrettissimo. Così, ahimè, non è!

Ora, scendendo a qualche considerazione di carattere più particolare, vorrei sottolineare che questo provvedimento turba alcuni principi fondamentali. È un provvedimento per i fatti dell'autunno caldo. Ma, a prescindere dal fatto che, come vedremo fra poco, il concetto di stagione per il centro-sinistra diventa un concetto alquanto opinabile, perché l'« autunno » comprende in realtà anche l'inverno, si estende sino alla primavera e quasi alle soglie dell'estate, così che tutto diventa artificiosamente « autunno », e che anche il metro termico adottato: caldo, bollente, meno caldo, è alquanto opinabile, a prescindere da tutto questo, se prendiamo il provvedimento per quello che è veramente, in base alla giustificazione politica ad esso sottostante (giustificazione che è malamente coperta da quelle quattro righe di relazione ministeriale, fuggitive, quasi timide e paurose), c'è da chiedersi: contro chi è diretto questo provvedimento? Se è diretto contro la repressione, questa repressione chi l'ha fatta o chi l'ha tentata?

Io non credo che in Italia ci sia una struttura tale da consentire una repressione. Mi

dispiacerebbe se ci fosse questa repressione. Per carità! Sono infatti per un ordinamento civile, democratico; per la libera concorrenza delle idee, degli incontri e degli scontri, per un ordinamento vivace, aperto, duttile, che è vita. Ma in Italia chi è capace di attuare una repressione? Quali sono gli organi capaci di questo? Non si sa amministrare nemmeno normalmente, figuriamoci se si ha la capacità di reprimere.

Ma, ammesso che ci sia in alcuni organi questa tendenza, abnorme e illegale, alla repressione, di quali organi si tratterebbe? Degli organi di polizia, che sono chiamati a denunciare i fatti nei quali si potrebbe riscontrare un illecito penale, e degli organi giudiziari. Quindi, data l'impostazione politica propria di questo provvedimento, che è di « amnistia contro i fatti dell'autunno caldo », siamo di fronte ad un'amnistia punitiva degli organi di polizia e degli organi di giustizia.

Tale è la logica di questo provvedimento. Questa è la logica politica; ed è un fatto di una gravità enorme. Ripeto: una motivazione politica che non è cancellata dalle quattro parollette di proemio alla relazione.

Inoltre, onorevoli colleghi, nella prima parte dell'articolo 1 è compreso un inciso che secondo me è di enorme gravità. L'articolo 1 dice: « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politica, » (questo è l'inciso sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione) « a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche ». Lasciamo da parte le agitazioni studentesche. La norma prevede e incasella nella legge l'ipotesi che vi possano essere agitazioni o manifestazioni sindacali anche con finalità politiche, il che, dal punto di vista sociale e costituzionale, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale e di quella di Cassazione, è una contraddizione, perché tra agitazioni sindacali e agitazioni con finalità politiche vi è divorzio assoluto: di questo divorzio forse si può parlare trovando qualche consenso anche da parte dei colleghi della democrazia cristiana.

I sindacati svolgono una funzione di tutela degli interessi professionali di categoria, di interessi settoriali. Certo, c'è una politica sindacale, ma è tutt'altra cosa, cioè una politica volta al raggiungimento di finalità sindacali. Non vi può essere una contaminazione tra la funzione sindacale e quella politica; e non soltanto voi riconoscete questa contaminazione, ma la legalizzate in una norma di legge.

Questa è, secondo me, cosa assai grave, che può avere ripercussioni in settori che sono al di là di quelli della sfera di applicazione della legge che stiamo discutendo.

Vorrei fare qualche altra considerazione su questo punto. Probabilmente voi non vi accorgete di offendere la stessa funzione del sindacalismo, la stessa attività sindacale. Noi riconosciamo (e come potremmo negarlo?) che i sindacati si debbono agitare (è la loro funzione), debbono sapere tutelare i loro interessi, gli interessi collettivi, con manifestazioni lecite, civili, democratiche. Ma nel momento in cui voi considerate che l'azione sindacale possa determinare una lacerazione sociale tale da dover provocare l'intervento riparatore della legge, voi offendete la funzione sindacale, poiché concepite il sindacalismo come un sindacalismo che deve compiere illeciti penali per raggiungere i suoi scopi. Ma questo non è più sindacalismo! Difatti, in un primo momento da parte delle organizzazioni sindacali e dei partiti (che sono autonomi, come tutti sappiamo, dalle organizzazioni sindacali, per una di quelle menzogne e ipocrisie che dominano il nostro paese) questa amnistia era stata rifiutata, in quanto offendeva il sindacalismo e faceva dell'azione sindacale una sorta di lacerazione sociale che era in contrasto con la funzione sindacale. Questo è un altro fatto estremamente grave.

Si è detto che a giustificare questo provvedimento starebbe il fatto che esistono in Italia norme fascistiche (fors'anche prefascistiche) che sono in contrasto con la nuova Costituzione e in ogni caso sono in contrasto con la coscienza democratica e con la realtà che è innanzi ai nostri occhi. E noi liberali condividiamo largamente la constatazione dell'esistenza di queste norme. Ce ne sono molte e noi abbiamo più volte detto — e oggi ripetiamo — che occorre una revisione del codice penale, della legislazione penale, soprattutto del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Una operazione di tal genere, però, non deve essere compiuta esclusivamente dalla Corte costituzionale, la quale per giunta ha, o dovrebbe avere, un ambito di esame limitato alla legittimità costituzionale, lasciando fuori ogni valutazione di merito e di opportunità politica. È ovvio che una norma può essere legittima costituzionalmente ma essere diventata inopportuna nel merito, richiedendo quindi una sua modifica o sostituzione.

Noi vi diciamo dunque che c'è una larga parte del codice penale e della legislazione penale in genere (anche al di fuori del codice) che va ripensata, che va riscritta. C'è, ad esem-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

pio, il sistema delle pene — anche al di fuori delle norme penali fascistiche — che va ripensato modernamente, forse con minore rigidità, lasciando al giudice una discrezionalità, che resti sempre nell'ambito della legge e abbia, quindi, confini ben precisi; senza cioè che il giudice divenga creatore del diritto, ma in modo che di fronte alla mutevolezza delle situazioni politiche possa disporre di strumenti più idonei ad adeguare la norma alla mutevolezza dei casi.

Ci sono dunque queste norme. E di che cosa dobbiamo rammaricarci? Che su questi argomenti siamo tutti d'accordo, ma che poi non si fa niente. E se guardiamo alle iniziative che al riguardo sono state prese, dobbiamo riconoscere che si tratta di iniziative timide. Non voglio qui ricordare tutte le proposte di iniziativa del Governo su questo tema; ma devo dire che soprattutto in otto anni di centro-sinistra non è stato mosso un passo nella direzione prima indicata.

D'altra parte, dette queste cose, se noi potessimo esaminare (Dio me ne guardi! io non lo farò) una per una le disposizioni penali che sono coperte dall'articolo 1 (cosiddetta amnistia particolare), vedremmo che di queste norme ce ne potrà essere qualcheduna che va riveduta — si potrà rivedere la pena — ma la massima parte di esse va mantenuta. Quindi, quella considerazione secondo la quale l'amnistia si giustificerebbe anche perché costituisce un modo per cancellare norme inadeguate, anzitutto non è vera in fatto, e poi sarebbe un assurdo. Una volta si diceva che c'erano troppi processi e bisognava passar la spugna, adesso si è detto in Commissione che ci sono le norme che non dovrebbero più avere carattere penale: ma allora veramente noi creiamo una disuguaglianza fra i cittadini, una discriminazione! Io lascio alla Corte costituzionale e al suo presidente di discettare se vi sia una differenza in diritto o in fatto (son cose bellissime dal punto di vista giuridico), ma come uomo politico, se anche constatato che c'è una disuguaglianza di fatto, tanto mi basta per dire che è una cosa alla quale non si può accedere e contro la quale bisogna fermamente reagire e protestare.

E allora, onorevoli colleghi, visto sotto questi vari profili, questo provvedimento è dal punto di vista politico veramente il segno della debolezza, il segno (non voglio usare parole forti) della capitolazione di fronte a certe forze politiche.

Gli altri — ripeto ancora — predicano (e lei, onorevole ministro, anche come appartenente ad un determinato partito è tra i predicatori)

e protestano. Ma con le prediche e con le proteste, restando nella stessa compagine, non si fa la storia. Sono gli altri che comandano. La politica è realizzazione di fatti. E, come le ho detto in Commissione, onorevole ministro (glielo ripeto perché so che non le fa piacere; ma ogni tanto un piccolo dispiacere bisogna pur darlo agli avversari), lei è il firmatario di parecchi provvedimenti di amnistia e...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non di parecchi: di due.

BOZZI. Va bene, ma questa amnistia — e lei nel suo animo onesto lo riconosce — è la più grave di tutte, per la sua causa politica, per il momento in cui viene e perché significa in sostanza che si possono fare le agitazioni sindacali portando le armi, che si possono fare le agitazioni sindacali usando violenza. Saranno esagerati i casi di denunce, io non ho elementi per affermarlo o per negarlo; voglio anche ammettere che ci siano delle esagerazioni (probabilmente sarebbero state messe a posto dalla imparzialità del magistrato). Ma, comunque, così affermiamo che ci può essere un sindacalismo concepito in questi termini. Ed è un fatto grave, anche perché si tratta di fenomeni che non è facile circoscrivere: voi stessi avete dilatato talmente il concetto delle stagioni per cui dall'autunno siamo passati alla primavera!

Su questo aspetto vorrei soffermarmi un momento. Ho il sospetto — dico sospetto con molta cautela — che portando la data di applicazione dell'amnistia fino al 6 aprile, si ponga in essere un provvedimento che se non è viziato di illegittimità, è inopportuno costituzionalmente e in ogni caso è inopportuno dal punto di vista politico (faccio tre gradazioni). Non mi preoccupo della questione di illegittimità costituzionale: la Corte costituzionale, nelle due sentenze che conosciamo, ha fatto un po' un ragionamento a fisarmonica. Purtroppo si trovava anche di fronte ad una situazione nella quale annullare per illegittimità quella legge avrebbe provocato una specie di rivoluzione, per cui altre considerazioni (vorrei dire altamente politiche), che pure quel consesso deve fare perché è una giustizia a sé, l'hanno indotta a quelle motivazioni. La prima sentenza è scarsamente motivata; la seconda è forse peggiore, perché ha cercato di dare una giustificazione giuridica con argomenti che, per il mio gusto di giurista, non sono molto soddisfacenti.

Ma lasciamo stare la questione di illegittimità costituzionale: se la vedrà la Corte co-

stituzionale, se la questione sarà portata dinanzi ad essa. C'è una questione di opportunità costituzionale e di opportunità politica.

Qual è la ragione del secondo comma dell'articolo 79? L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Non è una questione formale, perché con essa si è voluta evitare la speculazione delinquenziale. Questo è il fatto che politicamente conta, non la data formale della proposta legislativa, la quale può essere (come è in questo caso) un fatto ricettivo, un fatto di pura e semplice registrazione di una volontà politica espressa già in precedenza.

In questo caso che cosa è avvenuto? C'è stata, mi pare nel febbraio 1970, un'iniziativa del partito socialista; ci furono poi ampie discussioni di Governo cui seguì un accordo formale. Si disse: è stato raggiunto l'accordo per concedere l'amnistia più vasta, quindi in sostanza per recepire la proposta socialista con qualche adattamento tecnico che nulla toglieva al nucleo sostanziale, aggiungendo qualche altra cosa. È vero che la proposta socialista all'ultima ora non è andata avanti e non ho capito se sia stata ritirata formalmente o assorbita...

PRESIDENTE. È stata formalmente ritirata, onorevole Bozzi.

BOZZI. Sì, ma è stata formalmente ritirata dopo essere stata messa all'ordine del giorno e, come ho detto all'inizio, guardando alla realtà delle cose, questo disegno di legge del Governo è la derivazione della proposta socialista; e non si tratta soltanto di una derivazione cronologica, ma di una derivazione logica e contenutistica, per usare una frase che detesto. Cioè, nella sostanza, la massima parte del disegno di legge è costituita dalla proposta socialista.

PADULA, Relatore. Si potrebbe allora dire che deriva dal provvedimento del 1968, perché il testo dell'articolo 1 è identico a quello del 1968. Se lei fa un paragone di carattere testuale, il testo del 1968 è lo stesso.

BOZZI. Onorevole relatore, non ha senso la sua interruzione. Quella del 1968 è un capitolo chiuso. Ogni cosa può trovare un addentellato: *cave a consequentiariis!* Se ci si mette su questa linea, in Italia non si fanno più amnistie! Siccome il codice penale è quello che è e i reati sono quelli che sono, troveremo una preclusione continua nell'artico-

lo 79 della Costituzione. Quello quindi è un capitolo chiuso; ora se ne apre uno nuovo: c'è una nuova esigenza politica e per essa una nuova iniziativa. Guardiamo a questa vicenda senza andare troppo indietro.

Perciò ho delle forti preoccupazioni e questo è un ulteriore argomento che alimenta tali preoccupazioni. Noi siamo contro questo provvedimento di amnistia per ragioni politiche; ma se lo volete fare, se ne volete assumere la responsabilità, fate per lo meno una creatura che resista e non addossatevi anche quest'altra responsabilità di avere in qualche misura alimentato la speculazione su questo fatto, il che sarebbe veramente gravissimo. Voi dilatate enormemente la portata del provvedimento: mi pare che la proposta originaria parlasse del 31 dicembre 1969, mentre voi avete già aggiunto gennaio, febbraio, marzo e anche un pezzettino di aprile. È veramente una cosa che non so se trovi precedenti: può darsi che in Italia si trovino precedenti per tutto, ma questa vicenda appare veramente assai strana!

Il fatto era notorio, almeno per quanto riguarda le linee generali. Che poi ci sia stato qualche aggiustamento tecnico, qualche particolare dilatazione questo appartiene appunto al particolare, al complementare. Il grosso però era ben noto, il grosso era già fin dal principio costituito dai fatti dell'«autunno caldo», fino al punto che sono state fatte persino le statistiche dei reati per i quali erano avvenute le denunce. Di fronte a queste gravi preoccupazioni vorrei proprio invitare il Governo a rimeditare la situazione.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Onorevole Bozzi, non credo che ella in questo momento voglia fare una polemica proprio con me: ella sta dicendo delle cose che io ho già detto in Commissione.

BOZZI. Sono lieto di avere l'appoggio del Governo e mi auguro che questa volta il ministro guardasigilli abbia la forza politica per far valere questo suo punto di vista in modo da non continuare nel ruolo del protestatario che non raggiunge mai nessuno scopo con le proteste che fa. Questo sarebbe veramente, me lo consenta onorevole ministro, un ruolo molto malinconico per il partito al quale ella appartiene e che io rispetto soprattutto per le sue tradizioni; un ruolo veramente succedaneo nel quale non so fino a che punto si possa resistere.

Dette queste cose, senza soffermarmi sui singoli articoli che esamineremo più tardi, se

ne avremo il tempo e se non marceremo con ritmo bersaglieresco, ci sono in questo disegno di legge delle novità anche dal punto di vista giuridico, delle cose stranissime. Mi soffermo su un solo punto: quello dell'articolo 314. Mi dispiace che non sia in questo momento presente l'onorevole Vassalli. È vero che siamo qui in questo momento in pochi intimi (si potrebbe dire in famiglia); ma vale lo stesso la pena di osservare che nell'articolo 2 (mi riferisco al disegno originario) lettera c) è detto che l'amnistia è concessa « per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale (si tratta del peculato) quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione ».

Questo punto è stato introdotto dal Governo e credo che si tratti di una cosa nuova. Noi sappiamo bene, per altro, che vi sono stati anche dei convegni giuridici su questo tema e che vi sono state delle proposte legislative per rivedere la figura del peculato. Ma qui abbiamo che l'amnistia, per questa ipotesi specifica, si può applicare dopo il processo, il che è una cosa che già avviene ma non in via normale. Di regola tutte le amnistie fanno riferimento ad articoli di codice, alle aggravanti, alle attenuanti, ecc.; ma per ipotesi predeterminate e ben chiare. Qui invece si dice: « Voi potete amnistiare il peculato per distrazione qualora risulti che... ». Come si fa ad accertare il « qualora »? Ci vuole un processo e questo è un fatto un po' fuori della norma. Avviene anche per altri casi, come ad esempio per la degradazione del titolo del reato: si parte con un'ipotesi non prevista nell'amnistia, e si degrada il reato all'ipotesi compresa. Sono casi che si verificano: ma siamo nel campo dell'individuazione secondo una o altra delle fattispecie già previste dal codice. Qui, questa ipotesi del peculato per distrazione che rientra nella amnistia non è prevista dal codice!

In sostanza, per non creare disparità di fatto — per rendere omaggio al presidente Sandulli, estensore di quella sentenza — dovremmo modificare il codice penale: ci saranno infatti reati di questo genere che si verificheranno successivamente. Perché li ammettiamo fino al 6 aprile, e non li ammettiamo stabilmente come ipotesi differenziata nel codice penale? Ma è giustificato ammetterle come ipotesi stabili?

Entro adesso nel merito del problema; sarò brevissimo, perché tra l'altro non ho una conoscenza molto profonda del diritto penale.

Cercherò di occuparmi del problema per quel poco che ne posso capire. Innanzi tutto ci si deve chiedere che cosa sia la distrazione; distrazione è destinare il denaro, la cosa mobile ad un fine diverso — distrarlo, come dice la parola — rispetto al fine per il quale il pubblico funzionario è competente, che è quello fissato dalla legge, dalla norma, dal regolamento, dalle regole di buona amministrazione, quello che, secondo la Costituzione, va individuato in relazione ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione. Si tratta o di regole scritte in una norma positiva, o di questo complesso di norme che si estraggono dall'ordinamento giuridico particolare, settoriale della pubblica amministrazione; norme che sono quelle — per ripetere l'espressione della Costituzione — che garantiscono il buon andamento dell'amministrazione, l'imparzialità dell'amministrazione stessa.

Cosa sono queste finalità non estranee? Badate che questa è un'espressione di una finezza straordinaria. Non si dice « coincidenti », né si dice « per finalità della pubblica amministrazione »; no, non devono essere pertinenti, ma devono essere non estranee. Vedete allora che il campo della discrezionalità è ai confini con l'arbitrio; dove finisce il non estraneo alla pubblica amministrazione, in un periodo storico, poi, in cui la pubblica amministrazione mette le mani dappertutto, ed il confine tra il privato e il pubblico è diventato una zona grigia? Vedete quale finezza ci sia in quella frase; e vedete anche in quale difficoltà mettete il giudice, che è un uomo. Ed io poi, anche se non sono un penalista, devo chiedermi una cosa: il profitto proprio o di altri, ci vuole o no? Ci vuole sempre.

Com'è concepibile che uno realizzi dalla distrazione il profitto proprio o altrui, ma per finalità non estranee alla pubblica amministrazione? Certo, sembra difficile, ma non lo è. Sono proprio i casi, signor ministro, onorevoli colleghi, di più elegante — per così dire — di più sottile malversazione che si possano operare nei tempi in cui viviamo. È il caso — faccio degli esempi — dell'amministratore che dovendo fare opere pubbliche, e quindi per finalità non estranee all'amministrazione, le faccia in un numero eccessivo, per ingraziarsi, ad esempio, l'elettorato o un amico. Certo si tratta di una finalità non estranea alla pubblica amministrazione perché le opere pubbliche bisogna farle; ma magari se ne fanno in numero eccessivo. Faccio un'ipo-

tesi che è già stata presa in considerazione dalla Corte di cassazione; non l'invento certo io. Ecco quindi l'esempio; ecco la malversazione più sottile, più elegante dal punto di vista dell'illecito. Io le opere pubbliche le devo fare, ma le faccio alla vigilia elettorale, secondo un criterio per il quale tutto sembra essere a posto, ma per il quale un certo amico ne trae vantaggio. Oppure, dovendo fare beneficenza — e di questi enti ce ne sono molti — la faccio in abbondanza.

MUSOTTO. Questo non ha rilievo dal punto di vista penale. (*Interruzione del deputato Biondi*).

BOZZI. A mio avviso, il punto è molto discutibile. Ho visto una sentenza della Cassazione che dice il contrario. Comunque, per tornare all'argomento di prima: o queste sono le forme più sottili e subdole di malversazione, e noi chiudiamo gli occhi dinanzi a questo fenomeno degenerativo; o se voi ritenete (e io ho molte riserve su questo dubbio) che il fatto non costituisca reato, allora non vi è bisogno di amnistia e dobbiamo avere il coraggio di prendere la massima della Corte di cassazione per farne una norma del codice penale; e poiché l'abrogazione della norma penale ha valore retroattivo, cancella anche i fatti pendenti. In tal modo non creiamo queste discriminazioni, queste storture del « non estranei a... »!

Come vedete, onorevoli colleghi, questa amnistia (e potrei soffermarmi su altri aspetti) è veramente una stortura giuridica (facendo sorgere dubbi di carattere costituzionale) e soprattutto è una stortura politica. È il segno di un principio che va dilagando, onorevole ministro, e che dovrebbe preoccupare tutti i democratici perché si concreta nella sopraffazione della forza e nell'annullamento della legge.

Diciamo che le leggi sono vecchie? Siamo qui per rifarle, per modificarle! Credete che sarebbe molto difficile rivedere il codice penale? È un campo arato! Diceva anche il mio amico e collega onorevole Vassalli: mettiamoci intorno a un tavolino, su 20-30 disposizioni del codice penale saremo immediatamente tutti d'accordo sulla abrogazione o la revisione di 15; sulle altre vi potrà essere un dissenso, troveremo un punto di incontro. No, noi stiamo inerti, manteniamo l'ordinamento vecchio: questi rinnovatori del centro-sinistra, questi programmatori istituzionali lasciano tutto stagnante! E che cosa fanno? L'amnistia!

Quello che ci preoccupa, la ragione di fondo per la quale noi votiamo contro è questa; non per i poveri diavoli che potranno uscire, ma per il principio che il provvedimento reca in sé e che voi convalidate, cioè della sopraffazione della forza, dell'annullamento della legge, della distrazione (non quella del peculato) della funzione del sindacato in una società moderna e civile. Voi non vi accorgete (e i sindacati avrebbero dovuto continuare nella loro protesta iniziale) che in tal modo bollate anche il sindacalismo, poiché ammettete che esso possa determinare una lacerazione sociale, che possa essere realizzato con la violenza.

Per tutti questi motivi, ripeto, i deputati liberali voteranno contro. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Musotto. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, dopo l'ampio e approfondito intervento del collega Vassalli, io mi limiterò a trattare soltanto alcuni aspetti del provvedimento al nostro esame.

Vorrei soprattutto occuparmi del problema della estensione dell'amnistia in relazione allo scopo o alla finalità che l'amnistia stessa si propone di conseguire. Sussiste indubbiamente una correlazione tra finalità ed estensione o finalità e contenuto, nel senso che lo scopo dell'amnistia può essere utilizzato al fine di determinare il suo contenuto, come il contenuto dell'amnistia può essere utilizzato al fine di individuarne lo scopo. Sono, quindi, due concetti correlativi: dallo scopo si arriva al contenuto e dal contenuto si perviene allo scopo.

In sostanza, qui siamo di fronte a un tipo di amnistia che si articola in una amnistia particolare e in un'amnistia generale. Il problema dello scopo o della finalità non si pone, in verità, per l'amnistia generale; si pone invece con particolare evidenza nell'ipotesi dell'amnistia particolare o speciale, come sarebbe preferibile chiamarla. L'amnistia generale, in fondo, è sempre un provvedimento determinato da opportunità politica e in definitiva risponde ad esigenze particolari che si riallacciano e si riconducono sempre a criteri di natura politica, mentre l'amnistia speciale persegue una finalità tutta sua particolare in quanto si riallaccia a casi tutti speciali, a situazioni perfettamente determinate e perciò si presenta in termini assolutamente diversi rispetto all'amnistia di natura generale. Perciò, nessun problema per ciò che concerne la finalità dell'amnistia generale, mentre il proble-

ma della finalità si pone per l'amnistia particolare al fine di determinare esattamente l'ambito di applicazione dell'amnistia stessa.

Si è parlato in questa sede della frequenza dei provvedimenti di amnistia. In verità, io ritengo che l'amnistia sia uno strumento validissimo nelle mani dello Stato (e io parlo dell'amnistia generale, perché nei confronti dell'amnistia speciale il problema della frequenza non si può in alcun modo porre, essendo l'amnistia speciale giustificata da situazioni del tutto eccezionali).

Dicevo, dunque, che l'amnistia, a mio avviso, è uno strumento validissimo nelle mani dello Stato, perché in fondo l'amnistia generale è una operazione di recupero che fa leva particolarmente sul sentimento di autonomia rieducazione di chi delinque.

Sono convinto che chi commette un delitto opera sempre in una situazione di anormalità psicologica; non è mai un uomo normale dal punto di vista psicologico. Quindi, attraverso l'istituto dell'amnistia, attraverso quest'atto di clemenza e di comprensione si potrà pervenire al recupero sociale di chi ha commesso un delitto. L'amnistia non è mai un atto di debolezza, è sempre un'operazione che ha profonde ripercussioni benefiche, anche perché un provvedimento di amnistia viene sempre adottato con cautela e prevede esclusioni di natura oggettiva e di natura soggettiva, tali da escluderne la applicazione nei confronti di recidivi, in determinate ipotesi, nei confronti di delinquenti abituali, di delinquenti professionali e di delinquenti per tendenza: in sostanza, non si applica nei confronti di soggetti che hanno manifestato una particolare pericolosità sociale. L'operazione dell'amnistia, quindi, deve essere considerata valida ai fini del recupero sociale di chi commette un delitto. È evidente che io parlo di uso dell'amnistia. Né, d'altra parte, si può porre una distinzione fra regimi monarchici e regimi democratici.

Che l'amnistia sia istituto assolutamente estraneo ai regimi democratici è tesi assolutamente infondata, perché anzi essi hanno bisogno di questo validissimo strumento di comprensione al fine di spingere tutti i soggetti nell'ambito di una vita sociale ordinata. Nessuna preoccupazione, quindi, nessun allarme per il ricorso all'amnistia, sempre che, naturalmente, si tratti di uso e non di abuso di questo istituto.

Il problema che dianzi mi ponevo riguarda, dunque, esclusivamente l'amnistia speciale: è per essa che occorre domandarsi quali

ne siano le finalità, in relazione a quali esigenze essa sia stata ipotizzata, quali scopi il provvedimento intenda perseguire.

Sotto questo profilo l'amnistia non è un fatto arbitrario. Tutto ciò che avviene nella vita dell'uomo, nelle vicende politiche particolarmente e nella storia in generale, non è mai casuale. Perché abbiamo avvertito l'esigenza di intervenire con un provvedimento di amnistia in questa particolare situazione storica? Che cosa si era verificato, per giustificare questo intervento? Si è trattato di avvenimenti del tutto particolari, come tali riconosciuti anche dall'onorevole Bozzi, senza che per altro egli ne abbia tratto le necessarie conseguenze. È avvenuto cioè che, ad un certo momento della nostra vita nazionale, si sono formati nella coscienza sociale nuovi principi, nuovi orientamenti che fanno apparire determinate disposizioni del codice penale come assolutamente non più rispondenti a questa coscienza. Si è così verificato un netto contrasto tra norma giuridica e coscienza sociale.

Ora come è possibile procedere all'applicazione di norme giuridiche che risalgono ad un altro momento storico, quando esse sono ormai uscite fuori dalla coscienza politica e sociale? Lo stesso onorevole Bozzi, del resto, ha riconosciuto che in fondo certe norme non possono più trovare applicazione; ma se così è, il problema consiste nel trovare una soluzione a questa frattura che si è venuta a determinare tra norma giuridica e coscienza sociale, evitando che in occasione di determinati fatti si continuino ad applicare norme che non hanno più alcuna risonanza nell'attuale situazione storica e che si attagliano ad una concezione politica del tutto diversa e superata.

È fuori discussione che ogni diritto, ogni ordinamento giuridico, nasce sotto la spinta di determinate esigenze sociali proprie di un certo momento storico. Una situazione sociale e un momento storico diverso esprimono invece norme del tutto diverse.

Ebbene, l'onorevole Vassalli ha ricordato ben 71 imputazioni che si riferiscono ad ipotesi non più considerate delittuose dalla nostra coscienza giuridica e che tutti concordiamo nel ritenere collegate a norme non più meritevoli di applicazione. Ora, come potremmo noi continuare a condannare in virtù di quelle norme? Sarebbe atto di giustizia imputare ai cittadini atti e comportamenti che la nostra coscienza sociale e politica non ritiene più meritevoli di sanzione? Continuare ad applicare norme ormai superate sarebbe veramente un atto di profonda ingiustizia!

Una soluzione deve dunque essere trovata ed essa non può essere rimessa alla discrezionalità del giudice. Non può essere il magistrato a stabilire se determinate norme giuridiche sono ancora vive o meno nella nostra coscienza sociale. In uno Stato di diritto ciò non è consentito: il giudice non può abrogare le norme vigenti e crearne altre. Una volta accertata la violazione di determinate norme giuridiche, il giudice deve necessariamente procedere.

In fondo, in uno Stato di diritto il giudice ha l'obbligo giuridico di procedere una volta che sia stata accertata una determinata violazione della legge. L'unico strumento valido per intervenire positivamente era quello dell'amnistia.

Perché allora la polemica? A qualsiasi gruppo politico si appartenga, nessuno mai potrà affermare che una norma giuridica che non è più viva ed attuale debba essere applicata; che la norma giuridica che è uscita dalla coscienza politica di un dato regime debba ancora avere validità. Non avevamo altro modo di intervenire; ci trovavamo in una situazione obbligata, dovevamo ricorrere necessariamente ed esclusivamente al provvedimento di amnistia.

Ma l'onorevole Vassalli ha ricordato che vi sono anche altre ipotesi, cioè ipotesi di delitti comuni per i quali il problema si pone in termini diversi. Si tratta, difatti, di delitti comuni commessi in una determinata situazione oggettiva, cioè commessi a causa di agitazioni, di manifestazioni studentesche o sindacali. Qui il disagio deriva dal fatto che noi consideriamo legittime le finalità per le quali si sono fatte le lotte sindacali. In verità, è perfettamente inutile sollecitare ed incoraggiare gli operai a lottare per una più diretta partecipazione alla vita politica e per una più attiva partecipazione alla vita della fabbrica, se poi si interviene reprimendo, con l'applicazione delle sanzioni di natura penale, allorché si sono verificate, nel corso delle agitazioni e manifestazioni, infrazioni alla legge penale. In questo modo l'applicazione della sanzione penale diviene un atto di profonda ingiustizia.

Nella prima ipotesi si poteva procedere con la abrogazione o con la revisione, ma in questa particolare ipotesi non sorge un problema di abrogazione e di revisione e non avevamo altra via d'uscita.

In fondo l'amnistia si qualifica in un modo particolare, si dice che è agganciata a determinate situazioni. Perciò l'abbiamo indicata come amnistia speciale e non settoriale, pro-

prio perché rimane sempre generalizzata in quanto si rivolge a tutti coloro i quali si comportano in un determinato modo, in una situazione perfettamente e oggettivamente delimitata.

Non avevamo quindi altre soluzioni o altre vie d'uscita; l'abrogazione non poteva servire in questo caso ed abbiamo pertanto fatto ricorso a questo strumento dell'amnistia che ci ha permesso di intervenire positivamente. Infatti la nostra coscienza e il nostro senso di giustizia ci imponevano di intervenire e noi abbiamo adottato l'unica soluzione.

Si parla spesso di carenze e di inerzia del potere legislativo; con questa premessa si tende a qualificare l'amnistia da un lato come un atto di graziosa clemenza e, dall'altro lato, come un atto riparatorio.

Dico subito che io non la considero né un atto di clemenza né un atto riparatorio. In effetti, dati i presupposti da cui sono partito, è evidente che di tutto si può parlare tranne che di clemenza: è una esigenza, direi, piuttosto che un atto di clemenza. E nemmeno si tratta di un atto riparatorio, perché questo presupporrebbe una colpa da attribuire a qualcuno, colpa che generalmente si attribuisce al potere legislativo.

Non è che io voglia qui spezzare una lancia in favore del potere legislativo, ma bisogna rendersi conto che in periodi, come questo, di profonde trasformazioni, il potere legislativo non è in grado di trasferire immediatamente tutto ciò che avviene nella vita sociale nell'ordinamento giuridico; è sempre in ritardo.

Si dice che il diritto è produzione della vita sociale, ma sotto alcuni aspetti questa definizione non mi sembra esatta. Il diritto, come ho detto, non è un fatto meccanico, per cui ogni qual volta si determina una situazione di fatto nella vita sociale, contestualmente si crea la norma giuridica.

Il diritto è un complesso di norme giuridiche, e prima sorge la norma e poi il diritto, non già prima il diritto e poi la norma: tutto il diritto deriva dalla norma giuridica.

Ecco dunque perché non direi che si tratta di un atto riparatore, perché non si può dire che vi sia inerzia da parte del potere legislativo. Il potere legislativo cerca in verità di adeguarsi quanto più possibile ad un ritmo velocissimo, cerca di superare questa particolare frattura tra realtà sociale e ordinamento giuridico, pur tuttavia è sempre in ritardo perché il ritmo con cui si trasforma la realtà sociale è assai più veloce dell'*iter* legislativo.

Evidentemente nei regimi democratici questo *iter* legislativo è molto complesso e non possiamo disconoscerlo; nei regimi democratici vi è la certezza e la garanzia che ciò che è nell'ordinamento giuridico è già vivo nella realtà sociale e nella realtà politica. Ma a ciò si perviene attraverso un lungo e complesso processo.

Non un atto riparatore, dunque, ma una esigenza, una necessità di provvedere: provvedere sia nell'ipotesi di imputazioni che si riferiscono a norme superate, sia nell'ipotesi di delitti comuni commessi in una particolare situazione oggettiva.

Onorevoli colleghi, perché mi sono particolarmente soffermato su questo problema della finalità del provvedimento di amnistia? Perché, in fondo, voglio utilizzare questa finalità per determinare l'ambito di applicazione dell'amnistia, che naturalmente deve corrispondere alle finalità della legge. Vi deve essere, quindi, un'identità tra finalità e formulazione, nel senso che la formulazione deve esprimere compiutamente le finalità della legge, appunto per la reciprocità che abbiamo posto tra il concetto di fine e il concetto di contenuto.

Vediamo prima la formulazione della norma. La norma, in quanto si tratta di amnistia di natura speciale, stabilisce che sono amnistiati i delitti commessi « a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche »; pone, quindi, un limite oggettivo e nello stesso tempo qualifica le agitazioni e le manifestazioni, che debbono essere studentesche o sindacali. È sorto, però, un problema, che si ricollega ad altro, analogo, sorto allorché si discusse l'amnistia del 1968: direi, tuttavia, che oggi il problema non si pone, dato che la legge parla espressamente di « agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche », mentre nel provvedimento del 1968 si parlava di « manifestazioni studentesche e sindacali ». Si chiari subito allora che era fuori discussione che l'« e » congiuntiva era sorta per errore, in quanto originariamente, accanto alle manifestazioni sindacali e studentesche, erano indicate anche le manifestazioni politiche; eliminata questa ultima citazione, erano rimaste soltanto le manifestazioni sindacali e studentesche, prima separate nella dizione da una virgola e poi congiunte da una « e ». Si trattava, quindi, di un mero errore materiale. Ricordo che nel corso della discussione si disse che nessuno avrebbe mai pensato che dovesse trattarsi di delitti commessi nel corso di manifestazioni sindacali « e » studentesche.

Ora, il problema non si pone, perché nel progetto di legge in discussione vi è una « o » disgiuntiva, per cui deve trattarsi di « manifestazioni sindacali o studentesche ». Il problema, semmai, si pone a proposito dell'espressione: « a causa e in occasione ». Si è discusso se nella fattispecie vi sia una disgiunzione tra i due concetti oppure una congiunzione. In verità, ritengo che il problema non abbia nessuna rilevanza giuridica, perché in definitiva il concetto di causa è meno ampio di quello di occasione; quindi, se si fosse parlato solo di occasione, nell'occasione sarebbe stato implicito anche il concetto di causa, per cui se va amnistiato il delitto commesso « in occasione », deve essere amnistiato anche quello commesso « a causa ». Ma, poiché si è partiti dal concetto di causa, che non ha la stessa ampiezza del concetto di occasione, si è avvertita l'esigenza di porre accanto al concetto di causa anche quello di occasione. Infatti, se si fosse parlato solo di causa, si sarebbe operata una restrizione dell'ambito di applicazione della norma, perché « a causa » significa che gli atti compiuti debbono avere la loro genesi in una determinata manifestazione sindacale o studentesca, che costituisce appunto la causa determinante dell'atto criminoso. Pertanto, considerata l'esigenza di non amnistiare soltanto i delitti commessi « a causa » di manifestazioni sindacali o studentesche, si è fatto ricorso al concetto di « occasione ».

In definitiva in questo modo si allarga, perché quando si dice « in occasione » significa che basta aver trovato il pretesto, che è sufficiente una connessione anche di ordine temporale, non eziologico o causale. In fondo sarebbe stato lo stesso che dire: « in relazione » perché è sufficiente un collegamento qualsiasi, sia di natura causale, sia di natura temporale; e nel concetto di « relazione » entrerebbero e il concetto di causa e il concetto di occasione. Però quale valore pratico ha questa discussione? Se lasciamo: « a causa e in occasione » non succede proprio nulla; né è assolutamente indispensabile procedere alla disgiunzione, dire cioè: « a causa o in occasione »: quando si pone il concetto di occasione, che è più vasto, accanto a quello di causa, il problema si può dire completamente risolto.

Ma il problema centrale che sorge è quello della estensione, vale a dire della qualificazione di queste manifestazioni. In sostanza, a che cosa deve applicarsi la legge? All'articolo 1 è detto: alle manifestazioni, e queste manifestazioni si qualificano come studentesche o sindacali. Nessuna questione sorge per

ciò che concerne la qualifica di manifestazioni studentesche; il problema sorge, invece, per quel che riguarda le manifestazioni sindacali. Qui vi è una situazione particolare. Se noi interpretiamo l'espressione « sindacali » in termine lato, forse potremmo arrivare alla conclusione che non sussiste una frattura tra la finalità del provvedimento e l'estensione del provvedimento stesso. Se invece noi restringiamo il concetto di « sindacali », così come ha fatto la Corte di cassazione, perverremmo all'accertamento di una profonda frattura, di una profonda sfasatura tra quella che è la finalità e quella che è invece l'estensione della norma. In definitiva, il legislatore usando determinate espressioni, ha strozzato, ha mortificato, ha in parte neutralizzato il suo intendimento iniziale.

Infatti, mentre durante i lavori preparatori del provvedimento del 1968 nel dibattito davanti al Senato si disse che doveva intendersi come « sindacale » qualsiasi attività inerente a problemi del lavoro, successivamente questa indicazione è caduta e la Corte di cassazione, la giurisprudenza, hanno interpretato il concetto di « sindacale » nel senso più ristretto; ha detto infatti la Corte di cassazione che il termine « sindacale » deve essere usato quando vi sia un contrasto, un conflitto tra datore di lavoro e lavoratori: quindi non più manifestazioni attinenti al lavoro in generale, ma manifestazioni che implicino un conflitto tra datore di lavoro e lavoratori. Alorché si esce da questo schema non si può più parlare di manifestazioni sindacali.

In verità questa è una interpretazione molto restrittiva che non consente di raggiungere le finalità che il provvedimento si prefigge. Nel nostro codice, per esempio, agli articoli 502, 503, 504, 505, ecc., si parla di reati sindacali, e tra questi non si comprendono soltanto gli scioperi di natura contrattuale, ma anche gli scioperi di protesta, gli scioperi di pressione o di coazione (e gli scioperi di solidarietà), mentre a seguire l'interpretazione della Corte di cassazione tutte queste particolari ipotesi non entrerebbero nel provvedimento di amnistia.

Ora noi avvertiamo l'ingiustizia di questo. Non è possibile operare un'esclusione che urta con le finalità del provvedimento di amnistia. Se l'aggettivo « sindacale » è riferito soltanto ai conflitti e ai contrasti tra datore di lavoro e lavoratore si corre il rischio di adottare soluzioni che verrebbero a determinare gravi ingiustizie nei confronti di particolari zone del nostro paese.

Ad esempio, nel sud, dove non c'è la FIAT, dove non c'è la Pirelli, dove non ci sono le grandi industrie e dove le manifestazioni operaie sono da ricollegarsi quasi sempre a problemi sull'occupazione più che a vertenze sindacali, come si fa ad escludere tali ipotesi? L'esclusione non risponderebbe sicuramente alle finalità che hanno ispirato il provvedimento.

Questo discorso mi è servito come presupposto per la presentazione di un emendamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Nella legge è anche scritto « anche per finalità politiche ».

MUSOTTO. Se noi potessimo procedere all'allargamento della disposizione facendo ricorso all'espressione « anche con finalità politiche », il mio discorso sarebbe inutile. Ma non si può perché le parole « anche con finalità politiche », inserite in una situazione oggettiva perfettamente determinata perdono significato e valore.

Che vuol dire difatti « anche con finalità politiche »? Vuol dire: con qualsiasi finalità. Quindi l'espressione è perfettamente inutile e non si può sicuramente utilizzare per procedere all'allargamento da noi proposto.

Questa la necessità che chiariremo meglio in sede di emendamento allorché indicheremo più esattamente quali sono le manifestazioni o agitazioni che devono essere prese in considerazione.

Un ultimo rilievo devo fare per ciò che concerne un problema particolare. Si è voluto qui considerare, con una procedura tutta particolare, l'ipotesi dell'articolo 314 del codice penale per includerla nel provvedimento di amnistia. L'ipotesi è quella del pubblico ufficiale che procede alla distrazione di una cosa mobile (anche denaro) della pubblica amministrazione per una finalità che non sia estranea alla pubblica amministrazione. Anche in questo caso, quindi, si applica l'amnistia.

La cosa mi ha lasciato vivamente perplesso da questo punto di vista: un provvedimento che in fondo estende l'amnistia a una ipotesi, così come è formulata, specifica; che reato non è, che cosa amnistia? Se non è reato perché applicare l'amnistia? Così come è formulata l'ipotesi, la fattispecie, cioè la distrazione che non realizzi un vantaggio, un profitto per colui che la opera, per il pubblico ufficiale, ma si risolva nell'interesse stesso della pubblica amministra-

zione o anche, se non nell'interesse della pubblica amministrazione, almeno non in un danno per la pubblica amministrazione, perché una finalità pubblica aveva e a una finalità pubblica è destinata, non costituisce reato.

Si può fare un esempio: un sindaco il quale utilizza i fondi dei cantieri per procedere a delle riparazioni al cimitero. Attualmente in questo caso non sorge problema perché non sussiste il peculato, in quanto mancherebbe la distrazione. Infatti la Corte di cassazione, con la giurisprudenza in materia, è pervenuta di recente a questa soluzione, mentre prima, anche in questa ipotesi, considerava sussistente il delitto di peculato; attraverso un lavoro lento da parte della dottrina si è pervenuti a questa conclusione: allorché la distrazione è diretta per la realizzazione di una finalità pubblica, allora non esiste peculato.

La Corte di cassazione, quindi, in questa ultima fase si è orientata in questo senso e vi sono moltissime sentenze in cui viene proclamato sempre lo stesso principio, cioè che allorché la distrazione è diretta al soddisfacimento di esigenze di natura pubblica, il delitto di peculato non sussiste.

Ed è logico che sia così, perché ciò che viene meno in questa ipotesi è la distrazione. Il codice non parla di distrazione semplice, ma di distrazione a favore proprio o di altri. In altri termini, non esiste un concetto generico di distrazione, bensì un concetto che ha una indicazione precisa. Per il nostro codice l'appropriarsi o il distrarre hanno un significato identico: chi si appropria di una somma della pubblica amministrazione la distrae e viceversa chi la distrae se ne appropria. Infatti tutta la dottrina ha sempre riportato il peculato ad una delle due ipotesi.

Io ho sempre sostenuto che l'ipotesi tipica sia quella dell'appropriazione; altri hanno sostenuto invece che l'ipotesi tipica sia quella del peculato per distrazione a profitto proprio o altrui, di cui l'appropriazione sarebbe una specificazione. Vi è comunque, ripeto, identità tra le due espressioni. Ed è pertanto perfettamente inutile amnistiare un reato che non sussiste. Di qui la mia perplessità. Infatti, dal momento che la Cassazione ha sancito che questa ipotesi di delitto non sussiste, questa amnistia potrebbe indurre a far pensare esattamente il contrario.

Tuttavia, dopo un maggiore approfondimento, mi sono reso conto che questa amnistia è possibile, a patto che venga chiarito questo problema essenziale, ossia che non si vuole

affermare che queste ipotesi costituiscono reato ma soltanto, poiché vi è stato un particolare contrasto nella giurisprudenza e poiché essa inizialmente si era orientata in senso completamente diverso, attraverso la concessione dell'amnistia confermare la tendenza così chiaramente manifestatasi.

Questa situazione mi ha indotto a presentare un emendamento concernente l'articolo 324 del codice penale. Si è verificato un ampliamento particolare, ossia si ritiene sussistente il reato di interesse privato in atti di ufficio anche quando non vi è profitto del pubblico ufficiale né danno per la pubblica amministrazione. Questo è stato l'orientamento che si è seguito: si è eliminato il concetto del danno, quello del profitto, quello di un conflitto tra l'interesse del pubblico ufficiale e quello della pubblica amministrazione e si è prodotta una dilatazione particolare del concetto dell'interesse privato in atti di ufficio. Questa esigenza che ci ha fatti intervenire per il peculato può essere fatta valere per l'interesse privato in atti di ufficio allorché non vi sia un profitto del pubblico ufficiale e non si sia realizzato un danno per la pubblica amministrazione. Ma chiarirò meglio questi concetti in sede di emendamenti.

Sono certo, pertanto, che adottando questo provvedimento di amnistia noi ubbidiamo ad una profonda esigenza di giustizia. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera sta esaminando con apprezzabile rapidità il disegno di legge governativo, e non voglio rallentare il ritmo garibaldino con cui, profittando anche dei tempi solitamente morti, si stanno varando importanti provvedimenti legislativi. Conterrò, quindi, il mio intervento in rigorosi limiti di tempo, anche per non appesantire quella liturgia che stiamo recitando quasi... in privato.

Vorrei però premettere all'esame vero e proprio del disegno di legge alcune valutazioni di portata generale, che farò — come già l'onorevole Vassalli — esprimendo con franchezza, senza eufemismi né circonlocuzioni, alcuni seri motivi di preoccupazione e di perplessità.

Il gruppo della democrazia cristiana, come è ovvio, darà il suo assenso alla proposta governativa. Voteremo con la convinzione di compiere un atto politicamente responsabile

e doveroso ma con moderato slancio, senza riecheggiare le posizioni liricamente entusiaste che abbiamo sentito nell'intervento dell'onorevole Musotto.

Il nostro atteggiamento non è la conseguenza (come ritiene l'onorevole Bozzi) del fatto che ci apprestiamo ad un atto politicamente necessitato dalla volontà di altre forze politiche o dalle contingenze esterne. È vero che la collaborazione governativa implica spesso soluzioni compromissorie; ma i motivi della nostra preoccupazione di fronte a questo specifico provvedimento stanno a monte; sono ben più seri e profondi.

Noi non consideriamo l'amnistia, né la generale né la speciale (ce lo consenta l'onorevole Vassalli), la soluzione catartica dei problemi o una conquista di cui si possa menar vanto. La riteniamo un rimedio, un espediente al quale talora è necessario ricorrere, ma che non perde, per la sua indispensabilità contingente, la natura di ripiego. Se fosse concesso a politici responsabili evadere nel limbo delle astrazioni meramente culturali o delle valutazioni metastoriche, sarebbe interessante portare alle ultime conseguenze le acute osservazioni del professor Vassalli, che si è fermato a metà strada nella critica dell'istituto. Il discorso andrebbe però troppo lontano ed io voglio limitarmi all'essenziale.

È vero, onorevole Vassalli, che l'amnistia speciale è giustificata talvolta da contingenze eccezionali e rappresenta una più lieve ferita ai principi di eguaglianza dei cittadini, che ella ha difeso con la consueta eleganza giuridica, non è possibile però porre in dubbio che l'amnistia sia sempre una reviviscenza o (se preferiamo un linguaggio di tipo freudiano) una sublimazione del privilegio del principe. Essa ha coerenza sistematica in un ordinamento giuridico ispirato all'arcaico principio dell'*adveniente principe magistratus cessat*. Possiamo ancora ritenerla giustificata nelle democrazie *octroyées* dell'800, là ove la concezione della costituzione come munificenza elargizione del principe al popolo poteva rendere giuridicamente legittimo il porre in non cale — sia pur episodicamente — il principio della distinzione dei poteri.

Mi pare però che l'istituto assuma sempre, e non solo quando è amnistia generale, aspetti anomali in una Costituzione, come l'italiana, che attribuisce interamente la sovranità al popolo, il quale la esercita nelle forme previste dall'ordinamento giuridico teoricamente vincolanti per tutti i poteri dello Stato.

Non è senza significato che alla Costituente si sia posto — e con insistenza — il problema della compatibilità dell'istituto dell'amnistia con la forma repubblicana dello Stato. Un illustre costituente, oggi senatore a vita, nella seduta del 29 gennaio 1947 definiva l'amnistia « un istituto che non risponde più né al sistema della legge né alla coscienza civile », ed aggiungeva: « Se una legge non corrisponde più alla coscienza sociale, vi è una formula di intervento più diretta dell'amnistia, ed è la legge abrogativa. Se ci sono altri fini, come il desiderio di pacificare gli spiriti, risponde meglio l'istituto dell'indulto ». E, in sede di replica, precisava ancor più drasticamente: « Non è corretto stabilire che si possa in un determinato momento, sia pure per legge, togliere il carattere di reato ad un fatto che al momento in cui venne commesso aveva tale carattere ».

All'onorevole Leone (perché di lui si tratta) replicava il ministro guardasigilli dell'epoca con un'argomentazione del tutto pragmatica e che non eccelleva certo nell'impostazione ideologica; respingeva su di un piano politico le argomentazioni dopo averle definite « teoricamente corrette ».

È interessante rileggere le espressioni dell'onorevole Togliatti: « In Italia si è abituati a ricevere l'amnistia. È un fatto che in Italia, quando si è in carcere, si attende l'amnistia. Sarebbe politicamente un errore togliere alla Repubblica tale attributo di sovranità perché » (cito testualmente Togliatti) « ... durante la campagna contro la Repubblica a Napoli, il motivo dominante era questo: perché volete mandare via il re? Chi vi darà l'amnistia? Il Presidente della Repubblica non potrà ». Togliatti difendeva l'amnistia con l'aneddotica partenopea e aggiungeva argomentazioni che non avrebbero scandalizzato il ministro di un Borbone illuminato. Diceva: « In Italia si è costretti a volte a prendere misure di carattere punitivo abbastanza severe per ottenere determinati risultati politici e amministrativi. È quindi giocoforza, dopo alcuni anni, la concessione di un'amnistia in favore di chi abbia scontato abbastanza severamente la pena ».

Confesso che la tesi dell'elargizione di una amnistia a chi abbia scontato la pena suona alquanto originale. Più corretta giuridicamente, rispetto alle enunciazioni di Togliatti, la posizione dell'onorevole Mastroianni che richiamava circostanze durante le quali « sia necessario a scopo preventivo comminare pene eccessive per reati anche di scarsa importanza » ed affermava che in tali

casi « non basta il condono, ma è necessario eliminare completamente la pena ».

Sorge il dubbio, leggendo queste dichiarazioni di Togliatti e di Mastroianni che sono, in sostanza, la teorizzazione del metodo del bastone e della carota, che né l'uno né l'altro abbiano mai appreso la lezione di Tocqueville, secondo cui « l'autorità non procede da misure arbitrarie ma da un'azione condotta in nome del popolo e con il consenso del popolo ».

Ad ogni modo — ed io spero proprio non per la difesa fattane in quei modi, in quelle forme, in quei termini dal guardasigilli dell'epoca — l'amnistia è entrata nel nostro ordinamento giuridico, sia pure nella formula alquanto eteroclita dell'articolo 79 della Costituzione, che configura una delega legislativa al Capo dello Stato. Sono arrivati poi i giuristi, con le loro sottili disquisizioni a spiegarci che, in realtà, questa delega non è una delega ma, piuttosto, la rimozione di un vincolo costituzionalmente stabilito all'esercizio da parte del Capo dello Stato di un potere che gli è proprio, e che diviene un dovere nel momento in cui la volontà del corpo legislativo rimuove, con la delega, il limite costituzionale.

Esaminando queste acute acrobazie intellettuali, io ho sempre la tentazione di fare due osservazioni: la prima è sarcastica; riesco finalmente a capire i critici d'arte i quali parlano di vocazione istintuale del popolo italiano all'arte barocca; la seconda è meno ironica ma altrettanto polemica: se abbiamo bisogno di esegesi così eleganti e raffinate non per armonizzare l'istituto al sistema ma per spiegarne la natura e l'essenza, certo vi è qualche cosa che non quadra, non tutto è armonico nel complesso dell'ordinamento costituzionale.

Tuttavia, per opportunità politica e per mancanza di coraggio da parte dei Costituenti (che non hanno saputo compiere il salto qualitativo della sua abrogazione) o per le esigenze concrete, politicamente rilevanti, della società italiana negli anni '40, l'amnistia è entrata nella Costituzione; non vi è quindi motivo alcuno perché noi ci asteniamo dall'usare questo strumento nel momento in cui esso appaia politicamente utile ed opportuno. Non possiamo però ignorare — e mi associo all'onorevole Vassalli, accettando pure l'impostazione dell'onorevole Bozzi — che vi è una tendenza eccessiva ad invocare l'opportunità o lo stato di necessità.

Stiamo esaurendo la quarta decina nella enumerazione dei provvedimenti di amni-

stia susseguirsi nell'Italia democratica; continuiamo, in pratica, nel malvezzo del regime dittatoriale, stigmatizzato alla Costituente, quando l'onorevole Codacci Pisanelli chiedeva, per evitare abusi, che l'amnistia potesse essere promulgata solo con legge costituzionale. L'illustre giurista, nella seduta del 21 ottobre 1947, giudicava strana la mentalità italiana. « Nel momento in cui un delitto — diceva — è compiuto, non ci si accontenterebbe delle pene gravi inflitte; si vorrebbero pene ancora più gravi. Trascorso un anno o poco più si arriva ad una indulgenza eccessiva. Così le sanzioni previste dalla legge finiscono per non raggiungere i propri fini. Tutti coloro i quali commettono delitti sanno bene che quando viene loro inflitta una pena, per quanto grave, ci sarà sempre un accomodamento, in quanto in una occasione qualsiasi si arriverà, prima o poi, all'amnistia ».

Per evitare questo, Codacci Pisanelli proponeva che « l'amministrazione della giustizia non fosse lasciata ai volubili umori di gruppi che in certi momenti vogliono eccedere in sanzioni, per tendere poi ad eccessive indulgenze », e la voleva regolamentare con norma costituzionale. Accoglieva, in pratica, la tesi dell'onorevole Paolo Rossi, il quale negava « ogni fondamento giuridico al criterio della indispensabilità di stabilire in determinati momenti storici pene sproporzionate alla violazione di legge », e denunciava una pericolosa spinta psicologica: « Si stabiliscono delle pene gravi, perché si sa che ogni due o tre anni vi sarà un'amnistia. Qualora si stabilissero invece pene modeste per tutti, e si applicassero con certezza, non vi sarebbe bisogno di amnistia e si otterrebbero maggiori risultati ». Per questi motivi l'onorevole Rossi esprimeva il timore che mantenendo l'amnistia si sarebbe continuato con il metodo del fascismo, oscillante fra leggi scellerate e triennali sanatorie penali.

L'onorevole Molé, a nome dei difensori dell'amnistia, cercò di tranquillizzare gli oppositori, assicurando che nessuno desiderava l'abuso, e che perciò il rimedio dell'amnistia sarebbe rimasto eccezionale. Muove certo al sorriso sostenere oggi che il rimedio sia stato adoperato come eccezionale. I timori espressi alla Costituente sono stati confermati e largamente superati dalla realtà.

Nella società veterotestamentaria v'era la tradizione degli anni sabatici e degli anni giubilari, nei quali si rimetteva la pena ed il debito. Tra poco sarà difficile trovare un anno di vita della Repubblica democratica

che non sia sabatico o giubilare. Si può dire che nel nostro ordinamento giuridico esista una norma non scritta, ma più vincolante delle leggi scritte come la legge cosmica del noto frammento di Eraclito. Questa norma statuisce che chi compie un reato di competenza pretoria non subisce le conseguenze dell'illecito se riesce a protrarre il giudizio per i tre gradi di giurisdizione, perché in tale ipotesi arriva certamente la periodica amnistia.

Quando noi ci troviamo ad approvare un ennesimo provvedimento, reagiamo con apparente decisione a questo malvezzo; promettiamo che la legge che stiamo per emanare è la definitiva, sarà l'ultima... fino alla prossima. Anche questa volta ho sentito ripetere le stesse promesse, proferite, temo, con scarsa volontà politica. Io mi auguro ed auspico un impegno del Governo a non assumere, per alcun motivo o con alcuna giustificazione, l'iniziativa della presentazione di altri provvedimenti di amnistia per tutta la durata della presente legislatura.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Castelli, ella sa che nel 1966 il Governo era contrario all'amnistia, che fu imposta dal Parlamento, arrivando quasi a rivendicare che la legge di delegazione fosse una prerogativa esclusiva del Parlamento, sottratta persino all'iniziativa legislativa del Governo.

CASTELLI. Onorevole rappresentante del Governo, so questo, ma so anche quanto risulta dagli atti che stiamo esaminando in questa sede e cioè che questa volta vi è una iniziativa governativa. È indubbio che l'iniziativa sia, in una certa misura, elemento di pressione sulla libera volontà dei parlamentari. Non mi pare quindi illegittimo esprimere l'auspicio che iniziative del genere non siano più assunte dal Governo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con lei.

CASTELLI. Ella sa, onorevole Reale, che in questo momento non polemizzo col ministro guardasigilli: ci siamo già scambiati opinioni sull'argomento. Mi rivolgo al Governo nella sua globalità. Dobbiamo dare una garanzia alla pubblica opinione, composta in larghissima maggioranza di cittadini che vivono nella legalità, rispettano la legge e non riescono a rendersi conto dell'abuso del frequente ricorso ad uno strumento che dovreb-

be essere, per la sua natura di rimedio e di ripiego, del tutto eccezionale.

Forse noi non ce ne accorgiamo, ma la gente comune non riesce a comprendere perché non facciamo seguire atti coerenti alle enunciazioni che siamo adusi ripetere. Diceva Chesterton che il politico si abitua spesso al suono della incongruità e questa diviene una musica capace di addormentarlo. Nell'atmosfera rarefatta delle nostre elucubrazioni astratte corriamo il pericolo di perdere i contatti con la realtà concreta, con la volontà effettiva dei non addetti ai lavori, con i titolari della sovranità a noi delegata, i quali conservano orecchio capace di cogliere le contraddizioni fra le dichiarazioni di volontà e i comportamenti concreti.

È logico quindi formulare l'esortazione ad un impegno politicamente serio e qualificante che dia assicurazione di maggiore coerenza.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. In ogni caso un tale impegno sarà da me assunto con entusiasmo.

CASTELLI. La ringrazio, onorevole ministro.

AMADEI LEONETTO. La verità è che siamo dovuti ricorrere a molte amnistie poiché non ne abbiamo mai fatto una come si deve.

CASTELLI. Attendiamo, onorevole Amadei, che lei ci proponga « l'amnistia come si deve »; ha la possibilità di assumere idonee iniziative.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora i fatti nuovi dovrebbero essere esclusi, dovremmo riparare alle omissioni delle amnistie precedenti.

AMADEI LEONETTO. Onorevole ministro, il discorso è lungo.

CASTELLI. Con le premesse formulate e pur con gravi perplessità sull'istituto dell'amnistia in sé e sull'abuso che se ne fa continuamente, noi accettiamo l'impostazione del disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame. Condividiamo ambedue le finalità poste in evidenza nella relazione governativa. Apprezziamo la volontà di eliminare, con una amnistia speciale, i residui e le conseguenze delle agitazioni dell'ottobre caldo, che hanno significato un passo importante nel processo di maturazione democratica e civile del nostro

paese, sia pure con eccessi e forzature pressoché inevitabili in ogni fase di trasformazione rapida della società. Aderiamo al proposito di solennizzare il venticinquennale della Liberazione, il centenario di Roma capitale e dell'unità d'Italia con un atto di pacificazione che dimostri comprensione nei confronti di chi ha delinquito con atti di limitata gravità e tali da non escludere la sua recuperabilità sociale.

Oltre tutto, questo provvedimento di legge ha a monte una giustificazione, finora sorvolata, che per noi ha valore fondamentale: la mancata riforma del codice penale; sotto un duplice profilo: la eliminazione di norme incompatibili con lo spirito se non con la lettera della Costituzione repubblicana; la modifica del sistema dei termini edittali particolarmente elevati, ovvì in uno Stato totalitario, assurdi in un ordinamento democratico dove la graduazione della condanna deve essere determinata non da criteri di repressione ma dalla considerazione della personalità del reo e delle finalità rieducative della pena.

AMADEI LEONETTO. Ecco una delle ragioni per le quali ricorriamo all'amnistia.

CASTELLI. Onorevole Amadei, l'antica sapienza cinese ci insegna che bisogna aspettare il tramonto prima di giudicare se una giornata sia buona o cattiva. Io la pregherei di attendere la fine del mio discorso per esprimere un giudizio globale.

AMADEI LEONETTO. Ma io mi stavo dichiarando d'accordo su questi concetti.

CASTELLI. Poiché mi ero accorto che ella era poco soddisfatta della prima parte, volevo invitarla ad attendere che svolgessi integralmente il mio intervento.

AMADEI LEONETTO. La prima parte è criticabile, dal mio punto di vista; ma sono d'accordo con questo suo ultimo concetto.

CASTELLI. Probabilmente sarà d'accordo anche su altre valutazioni se attende pazientemente che io continui nell'esame di questo provvedimento.

La permanenza, a 25 anni dalla Liberazione, di un codice penale che è sostanzialmente quello ereditato dal ventennio, ha delle conseguenze gravi constatabili ogni giorno. Sono puniti fatti, che era logico fossero considerati delitti in regime totalitario, ma che oggi

ripugna alla coscienza sociale qualificare come reati. La sussistenza di norme, il cui spirito è del tutto superato, consente le più contraddittorie interpretazioni giurisprudenziali.

Sappiamo tutti da quali contrasti sia oggi dilaniata la magistratura e quali conseguenze — dobbiamo dirlo senza falsi pudori — implichi sul piano concreto dell'esercizio dell'azione penale la diversa impostazione ideologica dei giudici. Si possono indicare episodi ad iosa. Vi è chi presta adesione, talvolta avventurosa, a teoriche di interpretazione evolutiva del diritto e pretende farsi esclusivo corifeo della volontà del corpo sociale, sostituendo, in pratica, all'arbitrio responsabilizzato del legislatore, periodicamente chiamato a rispondere davanti ai titolari della sovranità, della sua aderenza alla volontà popolare, con lo arbitrio irresponsabile del magistrato, vincolato solo dalla legge da lui interpretata e quindi da se stesso.

Vi sono, per contrasto, altri magistrati (legati ad una visione intellettualistica e conservatrice della norma) i quali si limitano ad una interpretazione sillogistica del combinato disposto degli articoli del codice penale, dimenticando, spesso e volentieri, le radicali modifiche apportate ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dalla Carta costituzionale, anche con quelle norme che, con troppa facilità e troppo comodamente, si vogliono definire meramente precettive.

Ed allora noi vediamo una violazione dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che è una evidente iniquità giuridica. Magistrati pronunciano decisioni in nome di uno spirito della Costituzione, soggettivamente interpretato in conformità a particolari propensioni ideologiche, ed altri magistrati emanano sentenze nella lettera e, purtroppo, nello spirito del codice Rocco.

Ci ha insegnato Ahrens che il colmo dell'iniquità sta nel giudicare in modo difforme situazioni identiche. È quello che si verifica ogni giorno nel nostro paese. E non è sufficiente il vaglio della suprema Corte, destinato a teoricamente garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale. Basta finire davanti ad una sezione piuttosto che all'altra per avere giudizi radicalmente difformi; e talora vediamo la Cassazione respingere con tenacia, magari con ostinazione, eccezioni di incostituzionalità, che la Corte costituzionale accoglie appena riesce ad esaminare le norme.

Sono questi i fatti che ci preoccupano; e, almeno nello specifico settore, una riforma del codice penale avrebbe potuto ovviare ad

alcune di queste discrasie. La riforma però è ancora in fase arretrata davanti al Senato, ed io devo limitarmi in questa sede ad auspicare le sia dedicata una solerte, premurosa cura, analoga almeno a quella concessa ad altre proposte, pure fondamentali, approvate in breve spazio di tempo, perché c'era la volontà politica di vararle. Se la riforma fosse stata tempestivamente elaborata, probabilmente oggi non avremmo avuto alcuna necessità dell'amnistia; certamente noi avremmo detto di no, come gruppo, all'amnistia.

La responsabilità della mancata riforma è vasta ed ampiamente diffusa. Noi maggioranza abbiamo la nostra e abbiamo il coraggio politico di ammetterlo. Non pensiamo però vi siano gruppi legittimati a lanciare la prima pietra. Non abbiamo ricevuto spinte, impulsi o sollecitazioni politicamente valide da altra parte. Contestiamo all'opposizione, e particolarmente all'opposizione comunista, il diritto di mettere in stato di accusa la maggioranza. Recenti episodi svoltisi in Commissione giustizia della Camera hanno fatto persino dubitare dell'esistenza nei settori dell'estrema di una effettiva volontà politica di aggiornare le norme penali. Vi era una modesta, limitata proposta dell'onorevole Alessi, che mirava a rimuovere alcune autentiche iniquità a danno dei più poveri, dei più deboli, degli incapaci a difendersi, modificando l'istituto della recidiva, ancora strutturato con mentalità da Stato repressivo. Pur essendo stata approvata all'unanimità dal Senato nella scorsa legislatura, questa norma non riesce ad ottenere l'assenso del gruppo comunista per passare in sede legislativa ed essere rapidamente approvata.

GUIDI. Ella, onorevole Castelli, sta facendo un'affermazione inesatta, perché il suo gruppo ha aderito al rinvio della discussione di quella proposta di legge. Quando fu deciso il rinvio era presente anche il ministro Reale.

CASTELLI. Era presente il ministro ed ero presente anch'io. Per evitare una pronunzia che, senza la solidarietà dei gruppi, sarebbe stata inutile, abbiamo consentito ad un rinvio, perché il gruppo comunista aveva palesato la sua non disponibilità, in quel momento, ad accettare il passaggio della proposta di legge in sede legislativa. Per verificare l'esattezza di quanto affermo, del resto, basta rileggere gli *Atti parlamentari*.

GUIDI. Andremo a vedere i resoconti.

CASTELLI. Mi pare che a questo punto possa sorgere il dubbio (e mi auguro possa essere fugato dall'onorevole Guidi, il quale parlerà dopo di me e avrà quindi modo di chiarire il suo pensiero al riguardo) che, allo stato attuale delle cose, non sia sgradita ad alcune parti dello schieramento politico la dilazione della riforma organica del codice penale, che permetta di invocare periodicamente il rimedio dell'amnistia, dopo averlo reso inevitabile.

Basti accennare, per brevità, ad un caso. L'attuale normativa dell'articolo 610 del codice penale consente ad alcune procure della Repubblica, lige alla linea Rocco, di promuovere l'azione penale contro scioperanti, i quali ricorrono ad un normale picchettaggio, o contro manifestanti, che procedano ad un *sit in* non represso nei paesi di autentica democrazia (evidentemente l'Unione Sovietica non rientra nel novero).

Non è impossibile una modifica dell'articolo, che distingua rigorosamente il legittimo esercizio delle libertà sindacali dall'azione teppistica di chi, con la violenza, attenta all'altrui libertà di lavoro.

Lasciando immutata la norma del codice Rocco, arriviamo allo stato di necessità odierno, quando, per evitare ingiuste incriminazioni a lavoratori che su un piano etico e morale non possono essere considerati colpevoli di alcunché di illecito, dobbiamo fatalmente spazzare la spugna su episodi di autentico squadrismo.

Certo oggi, 19 maggio, non è possibile varare a tamburo battente una riforma, sia pure limitata, del codice penale, e noi, coscienti di ciò, aderiamo con convinzione alla proposta di amnistia che però, lo riconfermiamo, è un modesto surrogato ed espediente.

Vogliamo però riaffermare (per non ridurre a manifestazione velleitaria il proposito di evitare il futuro ricorso ad ulteriori frequenti amnistie) la necessità inderogabile di accelerare l'adeguamento definitivo della norma penale alle mutate situazioni sociali.

Su questo terreno siamo pronti ad un confronto con i comunisti. A voi, colleghi comunisti, scegliere se assistere passivamente, rallentandolo in pratica, allo sforzo di effettiva riforma delle strutture giuridiche per riservarvi la carta da giocare, a tempo opportuno, dell'amnistia; o se accettare, invece, un discorso costruttivo. Noi siamo a vostra disposizione.

Impostando il problema della riforma, intendiamo dimostrare anche quanto sia fabulatoria e romanzesca l'affermazione di coloro

i quali collegano il presente provvedimento ad una presunta, immaginaria repressione, che sarebbe avvenuta o sarebbe in corso nel nostro paese.

Ho sotto gli occhi la circolare di un ministro guardasigilli che merita un'attenta lettura e non reca la firma né del ministro Reale né del ministro Gava. « Questo Ministero — recita la circolare — è pienamente convinto dell'assoluta necessità che l'energica azione intrapresa dalla polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico debba essere validamente affiancata e appoggiata dall'autorità giudiziaria; si rivolge alle signorie loro illustrissime invitandole a voler impartire ai dipendenti uffici le opportune direttive affinché contro le persone denunciate si proceda con la massima sollecitudine e con estremo rigore. Le istruttorie ed i relativi giudizi dovranno essere espletati con assoluta urgenza onde assicurare una pronta ed esemplare repressione. A tal uopo, ove il personale giudiziario destinato alla trattazione degli affari penali non sia ritenuto sufficiente a corrispondere a queste esigenze contingenti, si dovrà provvedere a integrarlo con magistrati addetti al ramo civile, anche in pregiudizio dell'attività giurisdizionale e, se ciò non bastasse, i capi degli uffici giudiziari dovranno segnalare la deficienza di personale a questo Ministero per gli opportuni provvedimenti. Si raccomanda infine di procedere in tutti i casi in cui la legge lo consenta con istruttoria sommaria o con giudizio per direttissima e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria militare qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234. Si resta in attesa di urgente assicurazione ».

La firma, se debbo credere alla pubblicazione curata dalla Commissione nazionale per le ricerche sociali di Milano, e finora non smentita da alcuno, è quella dell'onorevole Palmiro Togliatti.

Non accettiamo dai tardi epigoni di questa impostazione, da chi ha espresso solo delle sommesse riserve sulla repressione cecoslovacca, lezioni di democrazia. Vorremmo chiedere chi reprime oggi nel nostro paese. Il Governo, che presenta una proposta di amnistia ampia, vasta, realmente pacificatrice? Il Parlamento, il quale non ha dei poteri esecutivi o di repressione e che, ad ogni modo, voterà certamente la proposta di amnistia? La magistratura, che, come voi stessi, comunisti, dite, è lacerata da contrasti interni e da lotte ideologiche, è frantumata in correnti, condizionata dalle più diverse impostazioni?

Oppure la repressione è un comodo specchietto per allodole, serve per forzare propagandisticamente la situazione, per apparire come i propugnatori di un provvedimento che, per i motivi esposti e pure senza alcun entusiasmo, noi avremmo varato indipendentemente da ogni vostra richiesta?

Ma allora, se volete dimostrare la vostra idoneità a un discorso serio e costruttivo, lasciamo stare le contrapposizioni manichee, sempre sterili e improduttive, e vediamo come possiamo eventualmente migliorare, nel breve spazio di tempo concessoci, questo progetto di legge.

La Commissione giustizia della Camera l'ha esaminato con impegno, con diligenza, con capacità, ma troppo rapidamente ed ha lasciato aperti alcuni punti, che meritano un ulteriore approfondimento e che io vorrei rapidamente richiamare all'Assemblea. Possiamo essere d'accordo tutti, o quasi, nel ritenere opportuna e logica la distinzione, contenuta nel disegno di legge governativo, fra amnistia speciale, per reati sindacali, e amnistia generale, per ogni altra specie di delitto o di contravvenzione.

È certo apprezzabile, al di là di ogni problema di eleganza giuridica e di rigore sistematico, l'ordine con cui sono stati presentati gli articoli disciplinanti l'amnistia speciale e quella generale. Non riusciamo a comprendere, o comprendiamo troppo bene, onorevole Reggiani, le sue contrarie insistenze. È evidente come l'ordine degli articoli abbia un valore e un significato che va oltre l'ambito della tecnica giuridica. Abbiamo dichiarato a chiare lettere e riconfermiamo in questa sede, se le è gradito, che noi respingiamo l'impostazione del partito comunista, il quale dichiara di incentrare la sua attenzione esclusivamente sull'amnistia speciale. Non accettiamo neppure le affermazioni odierne dell'onorevole Musotto. Per noi sono rilevanti ambedue le iniziative di pacificazione e condono. Non possiamo però ammettere che, nella ricerca di titoli di priorità tra i tronconi dell'ex partito socialista, si tenti di anteporre il perdono ai truffatori e ai ricettatori al provvedimento di amnistia nei confronti di lavoratori che, in molti casi, hanno esercitato un diritto e si sono trovati imputati per l'arretratezza della nostra legislazione.

Non accettiamo neppure le tesi affiorate in Commissione sulla parificazione del « tetto » delle due forme di amnistia e cioè il pratico assorbimento dell'amnistia speciale in quella generale. Le situazioni sono diverse, difformi, e sarebbe profondamente immorale il parifi-

carle. Non è possibile porre sullo stesso piano l'incestuoso, il ricettatore e il lavoratore che, in un momento di esasperazione, ha ingiuriato e minacciato una guardia giurata. È quindi opportuno resti la distinzione.

Nell'ambito dell'amnistia speciale ci sono alcuni aspetti da chiarire. Abbiamo respinto in Commissione — e respingeremo in aula se saranno ripresentati — gli emendamenti che tendono a estendere in misura eccessiva l'ambito di applicazione, amnistiando praticamente ogni forma di delitto politico, commesso anche individualmente.

Non sfugge, però, alla nostra sensibilità l'esistenza di casi meritevoli di attenta considerazione e non coperti dall'attuale dizione del disegno di legge. Penso soprattutto agli episodi di manifestazioni di terremotati, analoghe a quelle, per il disastro del Vajont, che abbiamo compreso in un precedente provvedimento, e alla situazione degli altoatesini.

Io temo — esprimo un'opinione personale — che dovremo però dare una soluzione diversa alle due ipotesi. Per quanto riguarda i terremotati e, per analogia, i partecipanti ad eventuali manifestazioni contro la disoccupazione o per il problema della casa, una formula capace di comprendere le situazioni degne di considerazione, escludendone altre immeritevoli di tutela, può facilmente essere trovata. Gli emendamenti Padula e Vassalli, ritirati in Commissione, per una ulteriore rielaborazione prima della discussione in aula, possono offrire un terreno d'intesa.

Diversa è la posizione dei cosiddetti terroristi altoatesini. Noi non riteniamo — e neppure l'onorevole Riz l'ha richiesto — di usare clemenza per i delinquenti comuni che a Cima Vallona hanno sparso, con efferata crudeltà, sangue innocente di militari italiani.

Pensiamo però che nel momento in cui un problema, in altra epoca scottante ed incandescente, come quello dell'Alto Adige, pare avviato a soluzione, per la comprensione del Parlamento e del Governo italiano, ma anche per il senso di responsabilità degli italiani di lingua tedesca e latina, sia doverosa la magnanimità nei confronti di chi ha commesso reati, spinto da fini non ignobili, lottando, sia pure in modo deplorabile, per i suoi ideali e senza eccedere in delitti efferati.

È, però, estremamente difficile tradurre in termini giuridici, con una norma fatalmente destinata ad avere portata generale, l'ansia di conciliazione da tutti sentita. E allora pongo un quesito: se non sia il caso di esprimere un auspicio perché un largo esercizio del potere di grazia possa restituire alle loro case

coloro i quali hanno violato in modo non grave le leggi della convivenza civile, nell'illusione, comprensibile se non giustificabile, di tutelare, con metodi condannabili, i diritti della loro gente.

L'Italia che, salvo la parentesi fascista, quando non erano oppressi solo i tedeschi o gli slavi o i ladini, ma gli italiani tutti, non ha mai conculcato — lo dobbiamo ripetere — alcuna minoranza etnica, non deve avere oggi il timore di dimostrarsi generosa.

Cerco di procedere rapidamente e quindi passo senz'altro all'esame dell'amnistia generale, costretto, ancora una volta, ad un'osservazione polemica sul testo dell'articolo 2, ora 5, comma c), ampiamente controverso in quest'aula.

L'Unità di sabato, 16 maggio, con un titolo a quattro colonne, dopo aver annunciato « i quadrati della DC » intorno a persone che i comunisti, sacre vestali della Costituzione quando a loro interessa, dovrebbero considerare, secondo la presunzione costituzionale, innocenti, in quanto non sono state processate né tanto meno condannate, aggiunge: « il peculato resta nell'amnistia ».

Vorrei invitare i comunisti a interpretare pure, come è legittimo, i fatti, ma dopo averli esposti secondo verità.

Il peculato, in termini generali, non resta nell'amnistia, perché — ripeto — in termini generali non c'è mai stato. La lettera c) dell'articolo 5 non prevede l'amnistia per tutti i peculati di pubblico denaro.

CATALDO. Avete proposto in Commissione anche questo tipo di peculato da amnistiare.

CASTELLI. Onorevole Cataldo, ella ha fatto un'interruzione dopo avere inteso malamente quanto avevo affermato.

CATALDO. No, no, l'ho inteso bene.

CASTELLI. Non ho escluso che l'amnistia copra alcune forme di peculato: ho contestato e contesto che si possa sostenere che tutti i peculati siano coperti dall'amnistia, come quel titolo dell'*Unità*, effettistico, vuol dare a credere. Noi abbiamo voluto espressamente escludere dal provvedimento coloro che hanno approfittato di cariche pubbliche (e il partito comunista non è immune da questa piaga) per trarne vantaggio per sé o per il partito. (*Commenti all'estrema sinistra*).

GUIDI. Noi non vogliamo che vi sia l'amnistia per questi reati, mentre voi la volete!

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

CASTELLI. Non la vogliamo. Onorevole Guidi, ella probabilmente era distratto ed ha interrotto senza aver sentito esattamente la mia enunciazione.

GUIDI. No, ho sentito benissimo.

CASTELLI. Non ha ascoltato attentamente e le capita perciò di lasciare un iato logico, tra quanto afferma e quanto vorrebbe invece contestare.

GUIDI. Ella vorrebbe che il « peculato per distrazione » fosse incluso nell'amnistia.

CASTELLI. Se ha la pazienza di ascoltare quanto sto per esporre, ella, essendo iscritto a parlare dopo di me, avrà la possibilità di demolire tutte le mie argomentazioni. È nella posizione ideale per farlo; non vedo quindi perché debba preoccuparsi in questo momento.

PELLEGRINO. Sarà molto facile il farlo.

CASTELLI. Con la sua collaborazione, forse potrà diventare facilissimo.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, è intento generale dare sollecitudine alla discussione. Pertanto, la prego di non raccogliere le interruzioni e di continuare nel suo intervento.

CASTELLI. Cercherò senz'altro di aderire al suo invito, signor Presidente. Mi permetto, però, di osservare che il modo migliore per evitarmi di raccogliere le interruzioni è quello di non farle.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Castelli. Ma, quando viene fatta una interruzione, cerchiamo di proseguire senza spezzare il discorso.

CASTELLI. Mi sforzerò di accogliere il suo invito.

Con il comma c) dell'articolo 2 (ora articolo 5), noi amnistiamo chi, spesso dando esecuzione a delibere degli organi elettivi ritualmente approvate dall'autorità tutoria, ha emesso mandati per pagamenti ritenuti illegali e penalmente reprimibili da una interpretazione dell'articolo 314 del codice penale, che ha esasperato le teoriche del guardasigilli Rocco. Noi amnistiamo il sindaco, il quale, avendo chiesto un mutuo a pareggio

del bilancio ed un mutuo per la realizzazione di un'opera pubblica, vistisi arrivare per primi i fondi per la realizzazione dell'opera pubblica, li ha adoperati per pagare gli stipendi ai dipendenti, riservandosi di fronteggiare l'esborso per l'opera pubblica con i proventi del mutuo che doveva essere erogato prima, ed è giunto invece in ritardo.

Noi amnistiamo il presidente dell'ECA (il buon gusto ed il desiderio di rispettare la dignità della persona umana mi impongono di non fare nomi), il quale è sotto processo perché ha pagato, su un bilancio che non prevedeva la voce « spese di rappresentanza », 12 mila lire all'autista che ha trasportato il prefetto e l'ingegnere del genio civile in visita ai sinistrati.

Noi amnistiamo il presidente di una amministrazione provinciale che ha eseguito una delibera del consiglio provinciale, regolarmente approvata dagli organi tutori, con la quale, dopo la realizzazione di un'opera pubblica in economia e con notevole risparmio per l'ente, ha versato un premio in deroga non solo al direttore dei lavori, ma anche al ragioniere, che aveva seguito su un piano amministrativo la pratica.

Questi, onorevole Guidi, sono i peculatori, nostri e vostri, che noi difendiamo!

L'onorevole Vassalli, con la sua autorità di penalista, ha dichiarato di ritenere del tutto superflua la norma, in quanto andrebbe a coprire fatti che, a suo avviso e secondo l'attuale indirizzo della Cassazione (c'è una sentenza di 2 mesi fa), non possono in alcun modo essere considerati reati. In un primo momento, in Commissione, il gruppo della democrazia cristiana ed io personalmente avevamo preso atto della validità tecnico-giuridica dell'impostazione Vassalli ed avevamo rinunciato, perché non avevamo alcun grosso peculatore da difendere, al mantenimento dell'alinea. Eravamo colpiti dalle affermazioni dell'onorevole Vassalli, il quale ci diceva: voi, in fondo, fate il danno degli imputati; nel momento in cui la giurisprudenza, finalmente, si va convincendo che questi fatti non sono delitti, voi, amnistiandoli, date un'arma a quei procuratori della Repubblica che, con spirito persecutorio verso la classe amministrativa, si ribellano all'insegnamento della Cassazione e vogliono continuare a punire.

Successivamente sono venuti da noi coloro che avevano presenti gli aspetti umani del problema, che avevano assistito alla tragedia di persone, universalmente stimate, chiamate a rispondere davanti al tribunale, magari dopo anni dalla cessazione del mandato, sol perché,

in clima di faida elettorale, qualcuno aveva scritto delle lettere anonime e alcuni procuratori della Repubblica, con zelo realmente eccessivo, avevano proposto l'azione penale. Le controversie ideologiche in seno alla magistratura — che io non ho ancora capito se voi comunisti esaltate o deplorate — si riflettono spesso a livello di pratica giudiziale; vediamo quindi persone, le quali hanno commesso fatti, che secondo la Cassazione non sono reati, condannate in primo e secondo grado e costrette ad attendere 3, 5, 6 anni la proclamazione di innocenza. E allora abbiamo aderito alla impostazione dell'onorevole ministro, pur senza negare, su un piano teorico, la validità delle argomentazioni Vassalli; anche se non è corretto in termini giuridico-formali amnistiare un fatto forse non illecito penalmente, poiché stiamo adoperando uno strumento, come l'amnistia, che è un espediente, teniamo conto della sua natura di ripiego fino in fondo ed evitiamo a degli onesti i traumi ed i patemi di una serie di procedimenti penali. È esatta l'osservazione dell'onorevole Musotto sulla ineluttabilità di un procedimento penale. Ma non costringiamo chi, secondo la comune giurisprudenza e dottrina è innocente, a subire, per la impostazione persecutoria di alcuni magistrati, i tre gradi di giurisdizione e a restare 6 anni nella posizione di imputato, prima di ottenere la proclamazione di innocenza.

Perciò, onorevole Guidi — mi consenta di usare una espressione forte — non è corretto che il suo giornale alteri radicalmente i termini della questione e presenti la democrazia cristiana protesa alla difesa dei profittatori del pubblico denaro, mentre noi amnistiamo onesti amministratori del nostro, del vostro, di altri partiti, che non meritano l'imputazione per fatti non condannati dalla coscienza collettiva. Oso sperare, onorevole Guidi, poiché ho fiducia nella sua onestà intellettuale, che ella non vorrà anteporre le utilità elettorali alla correttezza giuridica e vorrà rinunciare ad avventate affermazioni. Il comma c) dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Commissione, esclude rigorosamente dall'amnistia chi abbia destinato fondi pubblici a profitto proprio, esclude cioè tutti coloro che hanno abusato dell'incarico amministrativo per vantaggiose speculazioni; comprende solo chi ha compiuto irregolarità amministrative senza pregiudizio sostanziale per l'ente amministrato. Questa è la verità che i titoli dell'*Unità* non riusciranno mai a mutare nei suoi termini reali.

Mi accorgo che il mio intervento, che volevo contenere in termini ristretti, si va ampliando, e allora, per mantenere gli impegni, mi limito ad una osservazione finale; essa è l'espressione di una perplessità largamente condivisa in quest'aula e che so profondamente radicata nella mente dell'onorevole guardasigilli.

La Commissione, a seguito del ritiro della proposta socialista, ha ritenuto di spostare il termine di efficacia del provvedimento di amnistia portandolo al 6 aprile. Io mi sono assentato dalla votazione perché, pur considerando comprensibile, su un piano umano, l'aspirazione a comprendere nel provvedimento di clemenza episodi verificatisi, soprattutto in Lucania, dopo il 31 dicembre 1969, condivido le preoccupazioni dell'onorevole Reale sulla legittimità costituzionale della decisione. È esatto, come sostiene l'onorevole Vassalli, che in precedenti leggi si è fatto riferimento alla proposta definitivamente approvata; in tali casi però si superava il limite temporale di altri provvedimenti del tutto eterogenei e distanziati nel tempo, rispetto alla proposta definitiva. Qui ci troviamo di fronte ad una proposta socialista, poi ritirata, e a un disegno di legge governativo da considerare, almeno per ciò che riguarda l'amnistia speciale, del tutto affini.

Ed è piuttosto stravagante, me lo consenta l'onorevole Manco, la sua opinione sulla possibilità che una interpretazione restrittiva della norma costituzionale apra la strada alla presentazione, a scopo sabotatorio, di proposte di amnistia, che evitino il varo di altre. È invece, a mio avviso, un modo eccessivamente disinvolto di superare il disposto costituzionale, ritenere che basti ritirare una proposta e sostituirla con un'altra posteriore per dilatare il termine di efficacia dell'amnistia. Questo si verifica nel caso di specie, la proposta socialista in quanto è stata iscritta all'ordine del giorno. In questo modo si disattende completamente la *ratio* della norma costituzionale, la quale vuole evitare il pericolo che la presentazione di una proposta di amnistia sia lo stimolo alla commissione di reati, nella certezza della impunità. Ed allora temo fortemente che l'autorità giudiziaria, se il Parlamento confermerà la decisione della Commissione, solleverà eccezione di incostituzionalità. Vi è la strada: quella dell'incidente di esecuzione e, credo, vi sarà chi la batterà. Ed allora, a quel momento, dovremo constatare di aver fatto un'opera non solo inane ma dannosa. Avremo dato degli affidamenti; avre-

mo fatto sorgere delle aspettative destinate ad essere deluse. Noi non abbiamo opposizioni di principio alla nuova data. Vorremmo, sul piano sentimentale, accettarla, ma non vogliamo essere accusati di avere illuso, nell'imminenza delle elezioni, alcune persone, sapendo che le promesse date sono vane. Esortiamo tutti, senza impostazioni aprioristiche, a meditare con senso di responsabilità la situazione, non trascinati da spinte emozionali, ma valutando, con fredda razionalità, quello che ci è concesso e quello che non ci è concesso fare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono grato della cortesia, accompagnata da interruzioni sempre apprezzate, con cui avete ascoltato le riflessioni che ho avuto l'onore di proporvi a nome del gruppo democratico cristiano. Vorrei, ricollegandomi a quanto ho già detto, concludere con una esortazione: approvando questa amnistia assumiamo l'impegno serio e non formale a non elargarne altre per tutta la durata della legislatura: è un atto di coraggio; ma affermava John Fitzgerald Kennedy che in politica non bisogna aver paura di avere coraggio. Non dobbiamo esitare ad affrontare riforme radicali della nostra legislazione, per poter vivere in quello Stato di diritto che insieme abbiamo sognato nella Resistenza, e che oggi non è ancora compiutamente realizzato. Riformiamo incisivamente, subito, a fondo il codice penale e non avremo più bisogno di ricorrere all'espedito, oggi ineluttabile, dell'amnistia. E la Repubblica, senza questo istituto arcaico e paternalistico, sarà realmente democratica. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già durante la discussione sulle comunicazioni del Governo noi liberali facemmo notare che il problema dell'amnistia si inserisce nel quadro dei rapporti tra la maggioranza e l'opposizione comunista. È quindi un problema meramente politico. Questa era una questione sollevata con grande clamore e tenacia dal partito comunista italiano in relazione alla sua affermazione circa un'azione repressiva che si sarebbe verificata in Italia alla fine dello scorso autunno. È chiaro che la conseguenza invocata, e cioè l'amnistia, sarebbe stata giusta e doverosa se la premessa fosse stata vera, ma tale non era e non è. Invece ecco che l'amnistia viene concessa, e per toglierle il carattere politico oltre che ai reati

dell'autunno caldo viene allargata ed estesa a un buon numero di reati comuni, il che, a nostro avviso, costituisce un rimedio peggiore del male.

Il carattere politico del provvedimento rimane infatti intatto, poiché sarebbe difficile immaginare che senza la spinta dell'estrema sinistra si sarebbe voluta concedere in quest'anno una amnistia — la diciannovesima — quando da ogni lato si afferma che in fatto di amnistie si è già largamente superato ogni ragionevole limite. Il provvedimento approvato il 30 aprile ultimo scorso dal Consiglio dei ministri nasce da un impegno programmatico dell'attuale Governo di centro-sinistra, assunto a seguito di una esplicita e quasi pregiudiziale richiesta avanzata dal partito socialista italiano.

Come è noto, infatti, la direzione centrale del partito socialista italiano, riunita il 9 gennaio 1970 in vista delle consultazioni del vertice quadripartito per la formazione del nuovo Governo organico di centro-sinistra, approvò all'unanimità la proposta dell'allora segretario del partito, onorevole De Martino, di richiedere al Governo, come prova di sensibilità sociale, la concessione di un'ampia amnistia per tutti i reati commessi da scioperanti e manifestanti nel corso delle agitazioni del cosiddetto « autunno caldo ».

La richiesta socialista veniva successivamente illustrata dall'*Avanti!* in un articolo del 19 gennaio del corrente anno, a firma Franco Simoncini, nel quale era contenuto un lungo elenco di norme del codice penale vigente che, a giudizio dell'autore, dovevano ritenersi assolutamente incompatibili con l'attuale ordinamento costituzionale e in ordine alle quali, oltre un provvedimento generalizzato ed indiscriminato di amnistia, si sollecitava un urgente e massiccio intervento del legislatore. Poco più tardi, il 3 febbraio del 1970, i deputati socialisti Giolitti, Musotto ed altri presentarono alla Camera una proposta di legge recante « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati commessi a causa e in occasione di agitazioni e movimenti sindacali e studenteschi ». Essendo ancora in corso le trattative per la formazione del Governo, si trattava evidentemente di una mossa politica del partito socialista italiano con la quale si cercava di forzare la mano agli altri partiti del centro-sinistra.

Comunque, al termine della lunga trattativa tra i quattro partiti, la richiesta del partito socialista italiano venne accolta e trasfusa come impegno programmatico per il costi-

tuendo Governo, nel documento finale approvato dai partiti stessi.

Ecco il passo del documento in cui è contenuto l'impegno per l'amnistia: « In riferimento alle esigenze emerse e fugato ogni equivoco circa un presunto disegno repressivo da parte dei pubblici poteri, si conviene sulla concessione di una amnistia con un atto unico di clemenza riferito sia ai fatti commessi in occasione delle agitazioni sindacali sia ai reati commessi avendo presente il tipo di amnistia concesso per il ventennale della Repubblica. Si conviene altresì di escludere dal provvedimento i reati di particolare gravità che colpiscono gravemente la coscienza sociale ».

Sostanzialmente negli stessi termini si espresse il Presidente del Consiglio, onorevole Rumor, nelle dichiarazioni programmatiche rese dinanzi al Parlamento all'atto della presentazione dell'attuale Governo di coalizione.

In tale occasione, per altro, l'onorevole Rumor aggiunse che il provvedimento nasceva da esigenze di pacificazione sociale e dalla considerazione delle storiche ricorrenze che si verificheranno in quest'anno, alludendo evidentemente al venticinquesimo anniversario della Liberazione e al primo centenario di Roma capitale. La proposta governativa poi è stata modificata, come tutti sappiamo, in senso peggiorativo dalla Commissione giustizia, in una gara di demagogia cui non è estranea l'influenza esercitata dalla prossima consultazione elettorale.

Siamo di fronte ad uno di quei provvedimenti che fanno presagire la bancarotta dello Stato, e ci spiace dover constatare che il ministro che deve sottoscrivere e sostenere questo atto appartenga ad un partito di tradizioni nobili, che da tempo si presenta come l'autentico campione della moralizzazione della vita pubblica italiana, della difesa dello Stato di diritto, della difesa dei valori essenziali di una Repubblica autenticamente democratica, come è il partito repubblicano italiano.

Sarebbe tempo di pensare alle conseguenze di tali provvedimenti, di pensare ai diritti delle parti lese, che sono il più delle volte sacrificati, ai danni materiali che subisce lo Stato, e, soprattutto, ai sentimenti di coloro che in questi ultimi tempi compiono, al servizio dello Stato, il dovere assai ingrato di tutelare l'ordine pubblico. Per un senso di ipocrita giustificazione si sente spesso parlare dell'amnistia come di un male necessario: lo abbiamo sentito anche questa mattina. Sembra strano che le forze politiche che oggi lo sostengono e si ergono a campioni del progresso e della giustizia non riconoscano nel-

l'amnistia la natura di arcaica iniquità che caratterizzava la cosiddetta « clemenza sovrana » dalla quale l'amnistia proviene. Tutti sono d'accordo nell'affermare che l'amnistia determina disparità di trattamento tra i cittadini. Si dice che vi sono leggi superate che rischiano di venir applicate malamente; e allora noi chiediamo se questo vi sembra veramente il rimedio. Direi, al contrario, che la amnistia finisce per rappresentare una conferma autorevole della validità di queste norme. Amnistia significa, in parole povere: « La legge c'è e resta, ma per questa volta ti perdono ».

Il problema delle leggi superate e non più consone alla realtà sociale odierna si risolve in un unico modo onesto e serio: abrogandole e sostituendole con altre più idonee e più congeniali ai tempi. Per far questo ci vuole una volontà politica, checché ne dica l'onorevole Leonetto Amadei, il quale afferma che per un problema di necessità ogni volta i socialisti sono costretti a concedere l'amnistia. Chiedo ai socialisti quella volontà politica perché le modificazioni del codice penale italiano che sono ormai necessarie siano portate in quest'aula da quel partito, che rappresenta una cospicua parte della maggioranza. Quello del ricorso all'espedito dell'amnistia non è un modo di risolvere il problema; è un tentativo di eluderlo, è un rinvio, è il solito rinvio a cui ci ha abituati in questi otto anni il centro-sinistra, non solo sui problemi della giustizia, ma anche su quelli della scuola e su vari altri problemi.

SANTAGATI. Almeno in questo è coerente !

GIOMO. Lo stesso si può dire per ciò che concerne l'utilità dell'amnistia. Ci si dice che con questo mezzo si alleggerisce l'arretrato giudiziario, cioè si dà un certo sollievo all'amministrazione giudiziaria. Ma anche su questo argomento conviene essere chiari. Il problema della lentezza della giustizia si risolve con riforme rapide e incisive, non con un provvedimento che in ogni caso rappresenta un modestissimo palliativo.

Leggiamo sui giornali - e un'eco vasta si è avuta anche in questa Camera - che le carceri sono in condizioni paurose e che il regolamento penitenziario è di ispirazione medioevale. Gli italiani non conoscono lo stato di degradazione morale e fisica in cui vivono i detenuti a causa dell'inadeguatezza dei luoghi e delle norme. Vecchie carceri borboniche e pontificie da un secolo sono intatte. Ma questi problemi gravi e scottanti si risolvono forse

con l'amnistia, facendo cioè uscire dalle carceri un certo numero di detenuti, i quali spesso purtroppo sono destinati a rientrarvi non molto tempo dopo? O non si dovrebbe piuttosto risolverlo abrogando il vecchio regolamento e consentendo un modo di vivere più dignitoso e civile? Certo a questa mia domanda non c'è che una risposta seria: e questa risposta seria si chiama riforma, non la ricorrente elargizione di amnistie! Un pontefice di altri tempi, un pontefice che non è più di moda (ho già avuto occasione di dirlo in questa aula), Pio XII, nel lontano 1953 diceva: « Niente è così necessario alla comunità nazionale e internazionale come l'idea salutare che il diritto è consacrato e difeso per se stesso e che, per conseguenza, colui che lo offende si espone al castigo e ne subisce gli effetti ». Come oggi il monito resta inalscoltato!

È strano che siano i socialisti, perduto ogni superstite senso dello Stato, a fare da padrini ad un tale provvedimento che è un atto di insipienza da tutti i punti di vista: insipienza politica, pratica, finanziaria, morale e giuridica. Il favore comunista invece per un atto di clemenza che sia il più vasto possibile ha ragioni ben chiare: è dovuto alla volontà di dimostrare l'ingiustizia sostanziale delle condanne comminate dagli organi giurisdizionali dello Stato. Ci troviamo di fronte ad un atto che vuole giustificare un assunto comunista che ci sentiamo ripetere in tutta la propaganda di quel partito: le condanne non perdonate sono arbitrii della società borghese che deve essere distrutta. Lo scopo è evidente: si deve portare sino in fondo il discredito verso lo Stato e verso la funzione suprema di esso, quella giudiziaria.

L'amnistia ha anche un carattere classista. Chi ha esperienza forense sa che la maggior parte di coloro che subiscono condanne, inevitabilmente, se si avesse la certezza che occorre scontare la pena, si guarderebbero bene dall'interporre appelli e ricorsi; ma poiché sperano nell'amnistia, tutti gli imputati, pur avendo torto marcio, speriscono tutti i gravami possibili contro pronunce sfavorevoli pur di guadagnare tempo in attesa della puntuale amnistia.

L'amnistia infine fa perdere decine e decine di miliardi allo Stato. Si tratta di tutte le multe e le ammende il cui gettito non viene incamerato dallo Stato e, soprattutto, di tutte le spese di giudizio relative alle decine di migliaia di processi finiti con l'amnistia. Pensiamo poi all'onere sopportato dallo Stato per colpa dei cittadini che hanno violato la legge, onere che ricade (guardate la grave ingiusti-

zia!) su quelli che la legge hanno osservato, ed allora tocchiamo con mano la grottesca iniquità del provvedimento e il suo carattere classista e reazionario.

Stupisce che ciò sfugga ai giacobini che popolano la scena politica italiana. Per esempio, un cittadino che abbia commesso una truffa nel 1957 e che non abbia presentato né appelli né ricorsi, a quest'ora ha già scontato la pena. Al contrario, l'imputato abbiente, in grado di sostenere le lunghe attese e le spese della lite, ha trovato modo di prolungare la conclusione attraverso appelli e ricorsi: per questo egli ha oggi come premio l'amnistia, l'amnistia voluta dalla sinistra italiana.

Vi è infine da considerare la sorte di coloro che hanno subito gravi lesioni negli incidenti stradali, e sono molti: essi hanno ottenuto la condanna del colpevole in primo e in secondo grado e non hanno raggiunto il risarcimento del danno per la tenacia delle compagnie assicuratrici, le quali portano le cause fino alla Cassazione proprio in attesa dell'amnistia. Io vi posso assicurare che in questi ultimi tempi tutte le società assicuratrici non pagano per il semplice motivo che attendono l'amnistia e sanno che non pagheranno. Ciò premia il desiderio del debitore di non pagare e castiga duramente il povero creditore che dopo anni e anni di lite vede annullati dall'amnistia i risultati positivi della sua azione in sede penale e si ritrova a dover ricominciare da capo in sede civile una vicenda giudiziaria che durerà anni ed anni e richiederà nuovi sforzi anche finanziari.

Dal punto di vista morale poi, chi pensasse di raggiungere attraverso l'amnistia la redenzione dei condannati, è contraddetto dal fatto che l'esperienza dei recenti provvedimenti di clemenza ha insegnato che a pochi mesi di distanza dal colpo di spugna la metà delle persone liberate torna in carcere.

La redenzione è un traguardo intimo ed individuale, esso matura nell'interno delle coscienze e non può avvenire per ordine del legislatore.

Con questo provvedimento raggiungiamo il fondo della demagogia sfrenata. Per talune parti politiche questo provvedimento è addirittura un vilipendio consapevole. Politicamente — ho avuto già occasione di dirlo in quest'aula — aveva ragione Cesare Beccaria quando diceva: « Il far valere agli uomini che si possono perdonare delitti e pene è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze

della forza che non emanazione della giustizia ».

Ma il fatto che più turba, e di cui la maggioranza estesa fino ai comunisti non si rende conto, è che è in gioco con l'amnistia il principio fondamentale giuridicamente e costituzionalmente costituito della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Faccio un esempio astratto, un esempio che ho già fatto qui durante la discussione per la fiducia al Governo: chi ha commesso un reato di furto semplice al di qua di un fiume che divide due province, poniamo all'inizio del 1966, a quest'ora è già stato condannato e ha già scontato la pena. Chi l'ha commesso dall'altra parte del fiume in una provincia in cui l'arreato giudiziario è ancora imponente, viene amnistiato senza nemmeno essere scomodato. Si ha con questo esempio astratto la prova evidente che l'Italia è un paese nel quale è cosa molto diversa commettere lo stesso reato cinquanta metri più ad est o cinquanta metri più ad ovest ed è poi cosa diversissima commetterlo prima o dopo la mezzanotte di un certo giorno che segna il limite di sicura impunità per una lunga serie di reati.

La giustizia diventa qualcosa di guidato dalla sorte per volontà della legge. L'impunità poi per tutti i reati commessi nel corso delle agitazioni sindacali è la consacrazione ufficiale — mi si perdoni — da parte della repubblica del principio fascista che in certi casi le botte sono sante, dovute e insindacabili.

Chi vi parla non è un uomo di legge, proviene dalla scuola e sente tutta l'amarrezza della profonda capacità diseducativa del provvedimento che sta per essere varato; un provvedimento alla vigilia di elezioni in un clima di demagogia sfrenata, che acceca il senso giuridico di molti uomini di legge che siedono in quest'aula, che crea un'atmosfera da « basso impero » in questa nostra giovane, fragile democrazia. Vi è inoltre una quadruplici interpretazione dell'amnistia. Ci siamo abituati ormai: anche questa mattina le molteplici interpretazioni della verità, pure su questo disegno di legge, da parte della maggioranza ci dimostrano quanto questa sia scollata e come anche questo provvedimento sia frutto di equivoci tra i partiti della maggioranza che governa (la democrazia cristiana e il partito socialista), della maggioranza che predica (i repubblicani) e della maggioranza che contesta (i socialdemocratici).

Noi liberali, quindi, che non possiamo seguire, prima di tutto per un profondo senso morale, le fasi della distruzione morale dello

Stato, diciamo no a questo provvedimento che ha il sapore delle concessioni arcaiche dei monarchi assoluti e non la forza politica di un riformismo moderno che tenti, nella giustizia e nella libertà, di rendere più umano il volto della nostra società.

Per questo, protestando, voteremo contro la diciannovesima amnistia concessa dalla Repubblica italiana. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non so se sia per una coincidenza o addirittura per predeterminazione che quando c'è lei, onorevole Reale, al dicastero della grazia e giustizia, ci capiti di occuparci di un provvedimento di clemenza. Non sappiamo se è lei che crea l'atmosfera dell'amnistia o è l'atmosfera dell'amnistia che crea i presupposti perché ella torni a fare il ministro di grazia e giustizia.

Comunque, al di là di questa battuta, che non vuole che essere molto augurale, perché in Italia le amnistie si fanno ormai ogni due o tre anni e perciò ella può tornare sempre a fare il ministro di grazia e giustizia, desidero occuparmi brevemente della genesi lontana di questa amnistia e un po' meno brevemente della genesi immediata, desidero esaminare cioè la causa remota e la causa immediata di questo provvedimento.

Senza riferirci alle disquisizioni circa il valore dell'amnistia, se sia un atto di clemenza regale, o se ci si trova in presenza della cosiddetta *abolitio criminis* o *abolitio legis* di cui discutemmo a lungo (non so se ella se ne ricorda, onorevole ministro) nella passata legislatura in occasione dell'amnistia del 1966, trovo un punto di partenza proprio nell'articolazione di un emendamento aggiuntivo all'amnistia del maggio 1966 (e anche questa sta diventando una tradizione, ché in genere le amnistie si concedono nel mese di maggio, forse quale fioretto mariano, per poi essere applicate immediatamente ai primi di giugno), emendamento presentato a firma congiunta di diversi deputati, ma la cui origine deve essere ricercata in un emendamento comunista, che venne approvato dalla Camera con votazione a scrutinio segreto, con uno scarto di 36 voti (208 favorevoli e 172 contrari); il che dimostra per lo meno quanto fosse contrastata quella votazione. L'emendamento in questione è di questo tenore: « Per i reati consumati da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi

o squadre di azione partigiana, oppure a formazioni anche non regolari, o da chiunque altro abbia cooperato con il movimento di liberazione nazionale, comunque determinati da movente o fine politico, o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali e militari, dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946 ».

Con questo emendamento, sul quale il relatore dell'epoca, l'onorevole Dell'Andro, aveva espresso parere contrario e sul quale ella invece, signor ministro, espresse parere favorevole — con la speciosa precisazione che questo emendamento non presentava i pericoli che presentava invece il precedente emendamento del comunista Greppi, mentre esso in effetti non faceva che ripetere nella sostanza, anche se cambiato nella forma, proprio l'emendamento Greppi —, noi abbiamo introdotto, nei provvedimenti di clemenza, la novità di una notazione politica a senso unico, di una notazione faziosa. È chiaro che quando un provvedimento di amnistia, che dovrebbe rappresentare un atto di clemenza, di generosità, un colpo di spugna, — come si suol dire — su un fatto delittuoso, incomincia a diventare discriminatorio ed a senso unico (per cui la clemenza viene orientata solo in un determinato senso politico, e vengono escluse altre formazioni o altri aspetti politici del provvedimento), ci siamo incanalati su una strada che avrebbe dovuto necessariamente portare i frutti, per me non dolci, di questa nuova amnistia. Questa potremmo indicare come la genesi remota dell'attuale provvedimento. Allora il nostro gruppo fu drasticamente contrario, proprio per il fatto che con questo emendamento non si faceva che accentuare il solco divisorio, e non si conseguiva certo quella pacificazione che, stando almeno alle enunciazioni teoriche, è stata sempre alla base di tutti i provvedimenti di clemenza approvati da questo Parlamento.

Abbiamo anche la genesi immediata, e non credo ci possano essere incertezze per quanto riguarda la ricerca della paternità. Sappiamo tutti chi è il vero padre effettivo di questa amnistia; non il padre putativo, intendiamoci, ma il padre reale. Il padre effettivo di questa amnistia è il partito comunista; il partito socialista è semmai il padre putativo, perché ha voluto assumersi una paternità che, come dimostrerò brevemente, ritengo non gli competeva. Il partito comunista aveva da tempo agitato il problema della repressione, ed aveva dichiarato in tutte le piazze, e ribadito in Parlamento, che ormai certi reati non sono più reati, perché se commessi nel nome di Marx e dei

sindacati rossi, il codice penale non ha più importanza.

Questa, del resto, è una teoria cara a Carlo Marx, che ne *Il Capitale* — come sappiamo — sostenne la tesi secondo cui la proprietà è un furto. Qui però andiamo ancora oltre, perché Carlo Marx almeno si limitava ad enucleare i nuovi reati; e i successori di Carlo Marx, invece, i marxisti attuali, e soprattutto i marxisti comunisti, presumono che i reati vengano aboliti non attraverso la forza dell'amnistia o della legge, ma attraverso la forza politica e sindacale dei loro raggruppamenti politici. I comunisti, quindi, hanno sostenuto che la repressione c'è. Qual è stato l'atteggiamento del Governo ?

Se facciamo una analisi sia pure sommaria delle quattro componenti politiche dell'attuale Governo Rumor, abbiamo netta la sensazione che l'interpretazione che essi danno a questo provvedimento è del tutto contrastante.

I democristiani negano che vi sia stata o vi sia ancora in atto la repressione e sostengono che invece tutto è proceduto normalmente e che soltanto per un atto di riconoscimento verso i lavoratori si possa consentire questa amnistia; aggiungendo, però, che oltre ai lavoratori bisogna darla a coloro che hanno delinquito in senso generico. In ciò vi è una profonda contraddizione e in questo senso do ragione ai comunisti. Non è possibile immaginare da un lato una posizione, direi, di favore per i lavoratori qualora essi siano considerati dei delinquenti; e se delinquenti non sono, hanno ragione i comunisti che non è possibile pensare che essi siano passibili di provvedimenti di clemenza ma dovrebbero essere considerati *legibus soluti*, liberati dal peso della norma, che diventa in questo senso proprio repressiva, ed essere lasciati liberamente circolare in questa felice Repubblica italiana.

L'atteggiamento dei socialisti è ancor più equivoco di quello dei democristiani perché i socialisti da un lato ammettono che non vi debba essere repressione, ma dall'altro lato finiscono con l'ammettere che ci sia stata repressione. E quindi dicono (l'ha detto l'onorevole Vassalli in termini espliciti sia in Commissione sia in aula) che essi accettano questo ennesimo compromesso soltanto per ragione politica e non per ragioni di principio. Essi dicono: se amnistia vi doveva essere, doveva riguardare soltanto i reati sindacali e politici, non doveva riguardare i reati comuni; se il PSI accetta l'amnistia per i reati comuni lo fa *oborto collo* per una su-

periore esigenza tattica di natura compromissoria.

Il suo partito, onorevole Reale, che cosa dice su questo provvedimento? Se dovessimo mettere a confronto, come fa Alighiero Noschese (adesso gli hanno proibito di fare le imitazioni degli uomini politici, non so quindi se potrà fare anche la sua un giorno) il Reale del 1966 e quello del 1970, saremmo nella irrealtà. Ella infatti nel 1966 assunse un contegno consequenziale alle tradizioni del suo partito: fu un assertore rigido, severo, almeno nelle parole, nei principi, nelle enunciazioni astratte, della dannosità, della pericolosità, forse della inutilità addirittura dell'amnistia. Ad ogni nostra spinta tendente a provocare un suo giudizio, ella disse: « no, questo non è un provvedimento del Governo, è una proposta di legge di iniziativa parlamentare ». E assunse un contegno rigidamente contrario alla proposta di legge stessa. Oggi no, ella fa parte del Governo e come ministro guardasigilli è proprio lei che a questa legge dà l'*imprimatur* e farà sì che essa arrivi in porto.

È strana la sua posizione di uomo di studi, di giurista, oltre che di uomo politico. Se ella infatti vuol difendere la tesi, sostenuta dai democristiani, della mancanza di repressione, consequenzialmente dovrebbe essere contrario a questo progetto di amnistia; a meno che ella, essendo favorevole, non sottaccia una adesione alla tesi comunista che la repressione vi è stata.

E veniamo al PSU. I rappresentanti di questo partito sono in una posizione ancor più criticabile. Hanno sbandierato ai quattro venti, sono stati i primi della classe nel dire che repressione non vi è mai stata, che non è possibile concepire che uno Stato o organi costituzionali altissimi dello Stato, come ad esempio la magistratura, possano svolgere funzione repressiva. I socialisti del PSU sono stati i portabandiera di questa affermazione che nega *in nuce* il concetto stesso della repressione, e poi hanno finito con l'accettare questo pateracchio giuridico e politico.

Io direi che sotto un profilo di parallelismo politico questo provvedimento dell'amnistia ha qualche cosa di analogo al preambolo Forlani, nel senso che ognuno se lo interpreta a modo suo. Sicché, quel che accadrà adesso approvando questa legge costituisce quasi la prefigurazione di quello che succederà in seno alle giunte regionali, quando poi i quattro partiti della maggioranza dovessero procedere all'applicazione del preambolo

lo Forlani: lo applicheranno nella stessa maniera in cui hanno, con questa legge, applicato il concetto dell'amnistia.

Possiamo affermare che praticamente si sta avverando quel che hanno voluto i comunisti e non solo — come diceva il collega Giomo — quel che hanno voluto i socialisti. I comunisti che cosa vogliono? L'impunità per i reati che hanno commesso la stragrande maggioranza dei loro iscritti; impunità che viene data attraverso l'amnistia così ampia e così particolareggiata per questo tipo di reati. È il salvacondotto che viene dato a coloro i quali ormai sanno di poter impunemente commettere reati gravissimi — quali, ad esempio, i reati di incendio e di devastazione — perché tanto sanno che poi un colpo di spugna benevolo cancellerà tutti gli effetti e tutte le conseguenze del delitto.

È inutile che il relatore democristiano, onorevole Padula, echeggiando la dichiarazione resa in questa stessa aula dal Presidente del Consiglio Rumor, al quale anch'io ho contestato la contraddittorietà della sua dichiarazione a proposito dell'amnistia, quando affermava che non vi era stata repressione e che il provvedimento si ispirava (ma vedremo poi il movente) a due grandi eventi, la Liberazione e il centenario di Roma capitale d'Italia; è inutile, dicevo, che il relatore Padula adesso ci abbia dichiarato, per iscritto e a voce, che si sono verificati soltanto 8.296 fatti delittuosi per un totale di 14.036 reati, perché questa dichiarazione dell'onorevole Padula aggrava la situazione dal punto di vista di chi sia contro la repressione.

PADULA, *Relatore*. Questi dati sono stati forniti dal ministro Restivo.

SANTAGATI. Aggrava la situazione, perché il provvedimento è sempre più settoriale. Noi infatti stiamo inserendo in un istituto giuridico — criticabile o non criticabile, da un certo lato accettabile e da un certo lato considerato ormai superato — un provvedimento che trae, come sappiamo tutti, le sue scaturigini dalla clemenza del *princeps*, e con il quale si introduce una nota discriminatoria o quanto meno settoriale. Siamo proprio in piena settorialità del diritto, perché non mi si dica — se è vera l'enunciazione dell'onorevole Padula — che 8.900 fatti delittuosi con 8.900 delinquenti (perché 14.000 sarebbero i reati, ma 8.900 i fatti delittuosi) possono comportare la necessità di una amnistia in una popolazione di 55 milioni di abitanti. Questa situazione si ispira ad un altro con-

celto medievale — visto che si è rievocato il medioevo — il concetto del potere di grazia. A un certo momento, allora, sarebbe stato più semplice delegare il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. A queste 8.000 persone si poteva appiccicare un cartellino con su scritto « persone gradite ai comunisti, persone sotto tutela delle associazioni rosse » e sarebbe stato sufficiente perché il Capo dello Stato venisse impegnato a concedere la grazia. Quindi, un problema di amnistia si sta trasformando in un problema di grazia. Il che è un'altra stortura giuridica; perché l'amnistia può non piacere, può non essere più al passo con i tempi, ma essa ha un'altra struttura e configurazione giuridica. È un provvedimento di benevolenza generale. Guai se non fosse così: contrasterebbe proprio con il potere di grazia, che la nostra Costituzione attribuisce anche al Presidente della Repubblica.

Quindi questa amnistia è, sotto tutti i punti di vista, equivoca, perché si basa sulla politica del doppio binario tanto cara a certi raggruppamenti politici che fanno parte anche della maggioranza, i quali cedono ancora una volta alla volontà dei comunisti; così come la indizione delle elezioni regionali è stata un atto di soggezione alla volontà politica dei comunisti che avevano chiesto di arrivare alle elezioni regionali e di non sciogliere le Camere. Ancora una volta, il Governo si piega alle richieste dei comunisti.

È inutile cercare oggi di coprire le vergogne dell'« autunno caldo » ricorrendo alla foglia di fico dell'amnistia generale. Questo provvedimento reca infatti in sé una contraddizione in termini: non è possibile che una amnistia si divida in due parti, una particolare e settoriale, una generale.

Questo stato di cose trae origine da quell'emendamento al provvedimento di amnistia votato, purtroppo, nel 1966 e che ho citato all'inizio del mio intervento. Ecco perché molte volte ci opponiamo su questioni di principio, consapevoli che basta fare un passo perché tutti gli altri seguano necessariamente: vale ancora una volta il vecchio detto che « il peggior passo è sempre quello dell'uscio ».

Dobbiamo intanto registrare che con assoluta chiarezza l'onorevole Vassalli (il quale, oltre ad essere socialista, è anche un giurista) ha dichiarato di non avere falsi pudori ed ha ammesso *apertis verbis* nel suo intervento in Commissione che l'unica vera amnistia che si deve concedere è quella relativa agli eventi dell'« autunno caldo »; l'amnistia generale, ha aggiunto, si è inserita successivamente, per

forza d'abitudine, in un provvedimento dovuto a precisi accordi ai quali anch'egli, sotto questo profilo, si sente legato e impegnato. Siamo dunque arrivati a questa amenità: che l'amnistia doveva essere particolare, limitarsi cioè ai reati commessi per motivi sindacali, sociali o collegati a spinte politiche; e che soltanto poi, per cercare di coonestare agli occhi dell'opinione pubblica un'eresia giuridica di tal fatta, è stata estesa ai delinquenti comuni.

Siamo giunti a questo paradosso: una volta i delinquenti comuni aspettavano con ansia questi provvedimenti di grazia, di comprensione, di indulgenza; oggi, invece, essi sono l'occasione per l'emanazione di atti di clemenza. Non è dunque privo di logica il fatto che nelle grandi carceri i delinquenti comuni si siano ribellati e abbiano fatto anche loro lo sciopero, perché, in fondo, si sentono colleghi degli altri e sostengono che bisogna subito arrivare all'amnistia in quanto ogni ritardo pregiudica sempre più i loro interessi di categoria. Anche i delinquenti comuni si considerano ormai appartenenti ad una categoria, quella dei delinquenti, e aspirano anche loro a far parte di una organizzazione sindacale, talché ritengono legittimo entrare in agitazione perché il provvedimento di clemenza tarda ad arrivare. Come i lavoratori scendono in sciopero per ottenere l'aumento dei salari, così i detenuti fanno lo sciopero perché l'amnistia ritarda.

Si potrebbe pensare che, in fondo, l'Italia sia un paese allegro, in cui queste storture lasciano ormai il tempo che trovano; ma la verità è che con questo provvedimento si fa violenza a tutta la nostra tradizione giuridica.

Si afferma che il codice Rocco è tutto da gettar via, ma questa affermazione non risponde affatto a verità. Indubbiamente vi sono alcuni articoli superati: quel codice risale al 1930 e qualsiasi legislazione penale, a quarant'anni di distanza, non può essere considerata totalmente valida.

Vi sono fenomeni sociali che oggi ripugnano in modo diverso alla coscienza sociale o addirittura non ripugnano per niente; vi sono fenomeni che allora nessuno pensava di punire e che oggi invece vanno puniti. È chiaro che il codice Rocco ha subito la normale usura, il logorio del tempo, come qualsiasi altra cosa umana. Ma dire che il codice Rocco è totalmente superato, che non ha più alcuna ontologica giustificazione, è un errore. È proprio col fare queste « leggine », queste amnistie incomplete ed imperfette — lo rilevava poc'anzi un socialista, l'onorevole Leonello Amadei, in una interruzione — che si esalta an-

cora di più la funzionalità e la validità del codice Rocco.

Faccio un esempio. Non vi era per niente bisogno della differenziazione tra l'articolo 1 e i successivi, tra l'amnistia particolare e l'amnistia generale. Bastava concedere una unica amnistia, che si rifacesse a una norma generale del codice Rocco, là dove tratta largamente delle attenuanti; bastava per esempio, come sono state contemplate una serie di attenuanti per reati comuni che adesso vedremo, che nel contesto dell'amnistia generale fossero accordate le attenuanti dell'articolo 62, n. 1, del codice penale, relative all'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Se qualche lavoratore in buona fede aveva commesso dei reati sotto la spinta morale e sociale, con questa attenuante poteva beneficiare dell'amnistia. Oppure si poteva fare riferimento alle attenuanti previste dall'articolo 62, n. 3, del codice penale, relative all'aver agito per la suggestione di una folla in tumulto, per cui molte persone che si fossero lasciate spingere da determinate pressioni avrebbero potuto godere del beneficio dell'amnistia e chi invece avesse dimostrato di essere un delinquente, sia pure in veste di lavoratore, avrebbe potuto godere dell'indulto come ogni delinquente comune.

Si è voluto, quindi, forzare la mano ed arrivare ad ogni costo alla doppia amnistia, forse perché oggi in Italia tutto è sotto il profilo della doppiezza: politica del doppio binario, politica della doppia amnistia. Noi ci accorgiamo che per giustificare tutta questa impostazione non bastano talune considerazioni poco rigorose nei confronti proprio del diritto nella sua accezione autonoma ed integrale. Ho sentito qui l'onorevole Castelli ribadire un concetto che per altro avevo già letto nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, ma che mi ha fatto sorridere dal punto di vista giuridico e che anzi credo farà rizzare i capelli dell'onorevole ministro Reale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.
Ho pochi capelli.

SANTAGATI. Quella parte di capelli che ancora le restano. Quando, onorevole ministro, si sente un deputato, che tra l'altro ha cognizioni giuridiche, affermare che l'amnistia è necessaria perché solo così si può smaltire un po' l'arretrato e si può ovviare alla presenza di alcune norme superate, dobbiamo pensare di essere degli artigiani del diritto, peggio ancora, dei braccianti agricoli del di-

ritto. Io non posso capire come l'onorevole Castelli arrivi a sostenere che l'amnistia è giustificata dalla mancata riforma di alcune norme del codice penale.

Francamente sono rimasto di stucco prima nel leggere e poi stamattina nell'ascoltare, in quest'aula, questa dichiarazione. Sarebbe come sostenere che, siccome gli ospedali non possono funzionare, tanto vale buttar fuori gli ammalati; così, siccome la giustizia in Italia è lenta, tanto vale eliminare i delinquenti dalle carceri e dalle aule giudiziarie.

È assurda una proposizione di questo genere, che semmai serve a ribadire quanto ho detto all'inizio, circa la grave violazione di principi generali del diritto che sta alla base di questo provvedimento così amorfo e così equivoco.

Ma siamo andati oltre. C'è qualcuno che sostiene che occorre provvedere attraverso la amnistia e i provvedimenti di clemenza, dal momento che queste norme giuridiche sono ormai superate. Sarebbe certo opportuno che provvedessero i magistrati avvalendosi della cosiddetta interpretazione evolutiva del diritto, ma soltanto pochi magistrati seguono tale interpretazione.

Ebbene, io contesto innanzitutto che il magistrato possa accedere alla cosiddetta interpretazione evolutiva del diritto. L'unica interpretazione ammessa, da parte del magistrato, è quella che scaturisce dal testo della norma, sia pure attraverso un procedimento analogico, laddove è possibile, non certo in materia penale.

Non è possibile arrivare all'interpretazione evolutiva, come sostengono alcuni giuristi cosiddetti progressisti — si sono avuti al riguardo anche dibattiti in convegni altamente qualificati — perché in tal caso si giustificerebbero davvero gli esempi paradossali che sono stati portati in questo campo.

In nome dell'interpretazione evolutiva, ad esempio, si potrebbe sostenere che l'aborto non è reato, costituendo un mezzo per impedire che aumenti il numero delle nascite così come l'uso delle pillole anticoncezionali.

Così potrebbe essere abolito come reato lo uxoricidio. In fondo cosa sarebbe l'uxoricidio? Un divorzio all'italiana. Sarebbe semplicemente la maniera di anticipare la separazione di un coniuge rispetto all'altro, sia pure in maniera grave e violenta.

Da questi esempi si evince che è assurdo mettere in mano ai magistrati uno strumento come l'interpretazione evolutiva, e poi non possiamo neanche lontanamente ipotizzare che oggi si sia ricorsi all'espedito dell'am-

nistia perché taluni reati non sono stati, con l'interpretazione evolutiva, direttamente aboliti dal magistrato.

Neghiamo, perciò, e contestiamo che si possa avere una interpretazione così grave del concetto giuridico di amnistia.

Dopo aver enunciato questi concetti generali, esporremo brevemente alcuni nostri punti di vista sul testo licenziato dalla Commissione, ribadendo sempre la tesi che siamo contrari a questo provvedimento di amnistia perché riteniamo che questa discriminazione, questa voluta differenziazione finisca col tramutare un provvedimento di grazia e di clemenza in una ulteriore sperequazione giuridica e sociale.

E non ci rendiamo conto del motivo per il quale non sono stati accolti i principi sostenuti dal collega Manco in Commissione, in virtù dei quali, quanto meno questo provvedimento — se proprio si doveva varare — fosse varato senza discriminazioni, con dei termini edittali unici ed univoci. Qui invece ci troviamo soltanto di fronte a criteri discriminatori, per cui si può dire che vi sono reati di serie A e reati di serie B; reati quindi amnistiabili, di serie A, fino a limiti molto più elevati, e reati di serie B amnistiabili entro limiti più ridotti.

Contestiamo e criticiamo anche il congegno che a quanto si dice, si è mosso sulla falsariga del provvedimento di clemenza del 1966, ma in effetti è ancora peggiore di quel provvedimento, già non molto buono.

Possiamo incidentalmente sottolineare, visto che si è voluto arrivare ad un provvedimento di clemenza, che è stato forse utile estendere l'amnistia anche ai reati tributari, in modo da non lasciare scoperto — considerato che l'atto di clemenza ha un fine perequativo — un ampio settore, in una materia nella quale indubbiamente la capacità a delinquere è di gran lunga inferiore a quella che può aversi nei reati comuni. Infatti, l'amnistia avrebbe dovuto basarsi soprattutto sulla pericolosità dei soggetti, sulla loro tendenza a delinquere, sulla differenziazione tra i vari fatti che formano poi la violazione della norma e quindi attentano alla sicurezza dello Stato e della collettività.

Tutto questo è stato molto superficialmente considerato in questo provvedimento. Non sto qui a parlare dei dettagli, ai quali scenderemo nel corso dell'esame particolare delle disposizioni. Noi auspichiamo che il provvedimento sia respinto; in via subordinata presenteremo emendamenti volti a migliorare le norme relative all'estensione dell'amnistia

alla materia tributaria, come pure per migliorare la cosiddetta amnistia generale.

Qualcosa, a questo riguardo, è stato già fatto. Per esempio, ho notato che è stato incluso nell'amnistia il reato di ricettazione, che sarebbe stato strano escludere una volta ammessa l'amnistia per i furti pluriaggravati.

Noi sappiamo, infatti, che basta commettere un furto con una aggravante semplice perché la pena vada da uno a sei anni; quando il furto è commesso con due o tre aggravanti, la pena va da tre a dieci anni. Sarebbe stato strano, quindi, amnistiare il furto pluriaggravato e non la ricettazione, reato per il quale la pena va da 15 giorni a 6 anni, di gran lunga inferiore, quindi, rispetto a quella comminata per il furto pluriaggravato.

Un altro particolare che ci lascia molto dubbiosi e perplessi riguarda l'estensione dell'amnistia al reato di peculato. È vero che alla lettera b) l'amnistia viene concessa anche per i delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, quasi a coonestare, con questa prima enunciazione, il comma successivo, ma è anche vero che non può sfuggire la gravità dell'estensione dell'amnistia al reato di peculato.

Questo è troppo. Il peculato è un reato che offende non soltanto la coscienza della collettività, ma anche gli interessi stessi della collettività. Chi è il peculatore? È colui che si appropria del pubblico denaro. Non vedo, quindi, perché si possa e si debba andare, nella fattispecie, al di là del condono, cioè perché il peculatore debba farla franca. Le speciose dichiarazioni che abbiamo sentito in quest'aula, secondo cui questi « poveri peculatori » sono da tanti anni in attesa di essere raggiunti dalla giustizia, soffrono da tanto tempo in questa attesa e meritano quindi un premio, il premio dell'amnistia, mi sembrano alquanto esagerate. Mi pare che a questo proposito si voglia uscire dagli alvei naturali entro cui un provvedimento di clemenza deve essere ricondotto. Noi siamo contrari all'estensione dell'amnistia a questo tipo di reati.

Con questa amnistia, inoltre, si è tanto generosi nei confronti dei responsabili di peculato e si è rigidi invece per ciò che concerne i reati di stampa. Noi sappiamo che i reati di stampa (ve lo dice uno che da più di 20 anni è iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti e pertanto conosce, sia pure in un campo ridotto, la professione giornalistica) nascono spesso da fatti occasionali, per avvenimenti la cui attendibilità non è stato possibile verificare. Sappiamo che molte volte, a causa dell'urgenza, non c'è nemmeno il tempo di

vagliare se una notizia sia attendibile o se la sua diffusione costituisce reato. Il direttore di un grande giornale non può sottrarsi al dovere di informare il pubblico dei suoi lettori, perché corre il rischio del cosiddetto « buco », cioè il rischio che il giornale concorrente pubblici quella notizia che egli ha invece messo da parte e non pubblicato.

Alcune settimane fa si è svolto all'EUR un convegno sul tema dei reati di stampa e nel corso di esso è stata vigorosamente ribadita l'esigenza di aggiornare le norme relative a questa materia, che sono ormai del tutto anacronistiche. Tengo a sottolineare questo aspetto del problema anche sotto una luce diversa, perché qui si fa il processo al codice Rocco, al fascismo, alla dittatura fascista, e si dimentica che c'è una legge sulla stampa che indubbiamente è di chiara marca antifascista (basta considerare la sua origine e la sua data: è stata approvata dalla Costituente ed è la legge del febbraio 1948), nella quale però troviamo norme che neppure il fascismo si sognò mai, dal punto di vista della severità, direi quasi dal punto di vista della persecutorietà, di emanare nei confronti del giornalismo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Solo che allora il giornalismo non c'era: questa è la piccola differenza.

SANTAGATI. Io non credo che i giornalisti siano nati, come Minerva dalla mente di Giove, dopo il 1945. Queste generalizzazioni, onorevole ministro, non fanno onore alla sua cultura e alla sua intelligenza. Sono giudizi approssimativi che possono magari trovare accoglimento in un comizio di piazza, ma non in una aula qualificata qual'è il Parlamento. I giornalisti c'erano anche allora, e ce n'erano taluni che credo abbiano fatto epoca. Basterebbe citare il padre di un nostro collega, Barzini.

Quindi è proprio strano che in questo provvedimento si usi tanta generosità verso i responsabili di peculato (forse perché i ladri ufficiali, i ladri pubblici piacciono tanto a questi governi: allora si capisce perché si fa loro tanto di cappello) e non si riesca a trovare una soluzione per i reati di stampa, che non sono raggiunti dall'amnistia. Noi su questo problema ci permetteremo di insistere e presenteremo una nostra proposta emendativa.

Penso che con queste notazioni di natura generale e soltanto per alcuni punti di natura particolare, io abbia assolto al compito che mi

ero prefisso; di motivare, insieme con gli altri colleghi del mio gruppo, la nostra netta presa di posizione negativa nei confronti di questa amnistia.

Noi formuliamo un altro augurio: che cessi questo malvezzo di regalare amnistie ad ogni piè sospinto (si dice che questa sia la diciannovesima amnistia dell'era repubblicana), che cessi questa persistente ingiuria che si fa agli operatori del diritto, ai magistrati. Chi come me esercita l'avvocatura può capire che cosa significhi per un magistrato, dopo che ha per anni condotto un'istruttoria, cercando di far cadere nelle maglie della giustizia i colpevoli e i violatori della legge, veder distrutti di colpo la propria fatica, la propria attività professionale, il proprio impegno, il proprio zelo, il proprio senso di attaccamento allo Stato con un colpo di spugna, con una cancellazione, una abolizione del reato. Ecco perché noi, che questo senso dello Stato abbiamo vivo, che questo senso dello Stato consideriamo innato nella nostra tradizione politica e sociale, insistiamo nel dire il nostro categorico « no » a questo ennesimo provvedimento di clemenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, pronuncerò solo un breve intervento per annunciare che la nostra parte è decisamente contraria a questo provvedimento di amnistia che viene elargito con eccessiva larghezza. L'amnistia comporta la cancellazione dei reati, è quindi un provvedimento importantissimo. Ne ricordo una che ebbe luogo alla fine della guerra 1915-18: l'amnistia concessa dal Governo Nitti.

Si giunse a questo assurdo — cancellare, cioè, tutti i reati commessi durante la guerra, compreso quello della diserzione — per cui i disertori, gente vile e spregevole, poterono tornare tranquillamente alle loro case senza subire i processi militari che meritavano. E siccome il reato di diserzione era stato cancellato, ebbero anche la dichiarazione nel loro foglio di congedo di aver servito la patria con fedeltà ed onore.

Vane reminiscenze di un vecchio combattente della grande guerra, che non riesce a giustificare questo inconsulto atto di clemenza che vi accingete a concedere a delinquenti che non lo meritano, come non lo meritavano gli autori di efferati omicidi bestialmente commessi, dopo la cosiddetta Liberazione, a dan-

no di centinaia di migliaia di fascisti e non fascisti !

L'amnistia è un provvedimento sovrano di clemenza che dovrebbe chiudere un periodo di guerra, di rivoluzione, di lotte sociali, per instaurare un periodo di serenità e di pacificazione. Ma quella che ho ricordato del 1915-1918 servì solo ad amareggiare tutti noi combattenti di quella guerra, poiché vedemmo posti sullo stesso piano morale i vili che avevano disertato il loro dovere e quelli che tale dovere avevano adempiuto, anche fino allo estremo sacrificio. L'amnistia concessa dopo la cosiddetta guerra di liberazione non raggiunse lo scopo di una pacificazione, perché di fascismo e di antifascismo si parla ancora, mentre sarebbe ora di finirla.

Ora ci troviamo di fronte ad un'altra amnistia, quella che vorrebbe concludere un autunno cosiddetto caldo. Abbiamo avuto una lunga stagione di scioperi, ma questa volta conditi con molte violenze, con atti deliberatamente delinquenziali. Infatti si tratta di infrazioni gravissime al codice penale. Ne parla lo stesso decreto di amnistia là dove annuncia che sono amnistiati i reati previsti dall'articolo 338. L'articolo 338 dice testualmente: « Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni ». Con un colpo di spugna allegro, tranquillo, l'articolo 1 cancella questa forma gravissima di reato.

Il provvedimento d'amnistia cita anche lo articolo 419 del codice penale che parla di devastazione e saccheggio. Recita testualmente: « Chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni ». È un grave errore concedere amnistia a questi scalmanati delinquenti, perché una cosa è lo sciopero, altra cosa è la devastazione. Lo sciopero — l'ho detto altre volte — è astensione collettiva dal lavoro, ma invadere l'officina della FIAT, distruggere tutta una catena di montaggio, è opera di devastazione. Il codice prevede per questi reati la pena della reclusione fino a 15 anni e voi (non noi perché non approveremo questo disegno di legge) li cancellate come se non fosse accaduto niente, dando a questi delinquenti che operano durante lo sciopero, la possibilità di ricominciare le loro devastazioni, sapendo

che presto o tardi arriverà un'altra amnistia che li metterà in circolazione !

Il disegno di legge in esame parla anche dell'articolo 423 del codice penale, relativo all'incendio, perché nelle manifestazioni del cosiddetto « autunno caldo » abbiamo avuto anche casi di incendio. Il citato articolo 423 del codice penale così recita: « Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da 3 a 7 anni ». Tutto questo per voi non conta niente, perché sarà cancellato con un piccolo colpo di spugna che vi apprestate a dare con il disegno di legge al nostro esame, nella ingenua illusione di stendere un manto di carità su quello che è successo nell'autunno caldo; e dimenticate, onorevoli colleghi della maggioranza che all'« autunno caldo » è seguita una primavera rovente, che è ancora in corso, tanto che avete avuto l'impudenza di spostare la data dell'amnistia dal 31 dicembre 1969 al 6 aprile 1970.

Avere spostato la data del 31 dicembre al 6 aprile è stato un atto di arbitrio inqualificabile che dimostra la estrema politicità di questo provvedimento. Non è possibile accettare la vostra amnistia su misura. Chi viola la legge, chi commette un reato, sia pure nel momento dello sciopero, o in occasione di agitazioni sociali, deve andare in galera perché il delitto comune non deve essere coperto da amnistia. Accettabilissimo lo sciopero per la rinnovazione di un contratto di lavoro, accettabilissimo lo sciopero per costringere il datore di lavoro, attraverso il mancato esercizio della sua attività e il minore reddito conseguente, a venire a trattative per quanto riguarda il contratto di lavoro, le paghe, gli orari, ecc.; ma da questo ad invadere la FIAT, distruggere una catena di lavorazione, prendere di petto gli impiegati, sputare loro in faccia e cacciarli a legnate fuori dal luogo di lavoro perché non hanno scioperato, a strappare le vesti alle donne e mandarle fuori nude, ci corre, perché si tratta di violenze in cui lo sciopero non c'entra più.

Devo aggiungere che la pacificazione che andate predicando non si raggiunge con l'amnistia, perché siamo oggi in un clima non di pacificazione o di tranquillità, ma di vera rivoluzione sociale e politica. Non capisco come persone benpensanti, che sono al Governo, non si accorgano del gravissimo pericolo che corre la libertà di noi tutti. L'aver ammesso i sindacati a discutere con il Governo su riforme di struttura che sono di esclusiva competenza del potere legislativo è stato un errore incommensurabile, che potrà avere effetti impreveduti. Nelle comunicazioni uffi-

ciali che si sono avute sulla riunione — ed ora se ne prevede un'altra — si è creduto di mettere una foglia di fico sull'atto di debolezza che si stava compiendo, affermando che si trattava di consultazioni. Sono state invece trattative che i sindacati conducono con arroganza, intensificando le agitazioni e gli scioperi, in un momento che dovrebbe invece segnare una tregua.

Siamo in un periodo di scioperi. Scioperano gli impiegati dello Stato, degli enti locali, della scuola, paralizzando l'attività amministrativa dello Stato. Scioperano i ferrovieri, scioperano — udite! — i vigili del fuoco. È mai concepibile che i vigili del fuoco, creati per far fronte a necessità e calamità che possono verificarsi improvvisamente, possano fare uno sciopero più lungo di quello che stanno preparando i ferrovieri? Un giornale di qualche giorno fa affermava che erano in sciopero nella Croce rossa gli addetti al pronto soccorso stradale e di soccorso cittadino, di trasporto urgente degli infermi.

Onorevoli colleghi, questi sono reati: chi è addetto ad un servizio di pubblica necessità non può scioperare. Mi rivolgo ai partiti della maggioranza, e soprattutto alla democrazia cristiana che ha retto il potere da quando l'Italia è diventata una Repubblica fondata sul lavoro. Il partito di maggioranza relativa è stato la democrazia cristiana, e dipende dalle sue scelte di questo ventennio l'azione politica e amministrativa di tutti i governi che si sono succeduti. La democrazia cristiana è colpevole in modo imperdonabile per non avere presentato alle Camere la legge che dovrebbe regolare la libertà di sciopero, che è legge di attuazione costituzionale, e non una legge qualsiasi; perché è vero che la Costituzione ha stabilito la libertà di sciopero, ma ha anche aggiunto che il diritto di sciopero deve esercitarsi nell'ambito della legge che lo regola.

Oggi della libertà di sciopero si abusa fino a questo assurdo: che ci sono operai della FIAT i quali fanno uno sciopero « selvaggio » (dice il giornale che ho sott'occhio) perché vogliono che la FIAT licenzi o sospenda dal lavoro un certo numero di operai — circa un terzo delle maestranze — che non hanno partecipato allo sciopero generale. Guardate a quale punto di aberrazione si può giungere attraverso le debolezze di tutti i governanti!

Oggi comincia lo sciopero dei tipografi, per cui per 7 giorni in Italia non avremo organi di informazione. Guardate, onorevoli colleghi, che le rivoluzioni si fanno così: si paralizzano i mezzi di informazione, la stampa

non esiste per 7 giorni, si fa un colpo di mano alla televisione e la rivoluzione, per quanto riguarda l'organizzazione, è fatta. Ci restano, se Dio vuole, le forze militari, che speriamo, qualora dovesse giungere il momento supremo, non aspettino più ordini dal ministro Restivo o chi per lui e possano intervenire direttamente, se andremo alla rivoluzione.

Ma della rivoluzione ci sono tutte le premesse. I comunisti stanno facendo la loro rivoluzione. Mi dispiace che voi comunisti la possiate fare così tranquillamente, senza neanche disturbarvi a scendere in strada, senza che nessuno paghi di persona. Perché quando si fa la rivoluzione a colpi di fucile o di cannone e con le barricate, si paga, e chi vince comanda perché ha vinto la battaglia; ma voi state andando al Governo, intelligentissimamente, attraverso la Confederazione generale del lavoro, la quale ha messo sotto la sua tutela due organizzazioni che io vorrei mettere senz'altro nel novero degli « utili idioti »: la Confederazione democristiana CISL e la UIL che fa capo agli onorevoli Preti, Tanassi e compagni, che sono tutti anticomunisti ma la cui Confederazione ubbidisce a quella comunista. Non c'è niente da dire: voi comunisti state conducendo un'azione accorta e redditizia. L'ha detto anche un supremo gerarca russo che in Italia si prevede che arriverete al potere attraverso gli scioperi. E tanto comodo giungere al potere senza neanche disturbarvi a fare una rivoluzione, e voi ci state arrivando! Io lo dico pubblicamente per scarico di coscienza, ma purtroppo questa è la verità: che siete sulla strada per giungere al potere senza alcuna fatica!

Oggi siamo a questo punto: nelle trattative fra Governo e sindacati, saranno i lavoratori a decidere. La settimana scorsa è stata varata in Parlamento la legge riguardante lo statuto dei lavoratori, e l'onorevole Donat Cattin, comunista di elezione, nel suo discorso che ha concluso il dibattito svoltosi in questa aula ha messo in rilievo che gli elementi positivi dello statuto consistono soprattutto nel riconoscimento del sindacato di fabbrica e del diritto di assemblea. Oggi cioè i *soviet* di fabbrica entrano in funzione, per approvare o no le trattative politiche dei sindacati con il Governo!

I sindacati hanno chiesto diverse cose, tutte di ordine politico: la casa, la sanità, i servizi pubblici, la riduzione delle imposte per i minimi salariali ecc. Io non discuto queste richieste: trovo che sono tutte giuste. Ma non è competenza del sindacato trattare col Governo per ottenere la casa. Il problema del-

la casa è cosa molto grande perché si possa risolvere con scioperi e minacce. In Russia il regime socialista si è occupato largamente del problema della casa, ma dopo 53 anni non è riuscito ancora a risolverlo, tant'è vero che ancora oggi ci sono famiglie costrette a vivere in uno stesso appartamento (coabitazione forzata). Ricordo che quando l'eroe (di fronte al quale mi inchino) Gagarin, sovietico, sorvolò per la prima volta lo spazio, al suo ritorno ebbe gli onori del trionfo — e li meritava — nella piazza rossa, una promozione per meriti eccezionali e l'iscrizione al partito comunista, il che dimostra che questo partito costituisce in Russia una vera aristocrazia. Ma la cosa che mi ha colpito di più è stata l'assegnazione a Gagarin di un alloggio di cinque stanze. Ciò vuol dire che la Russia considerava un premio al trasvolatore dello spazio la concessione di un alloggio.

Io di questo non faccio carico alla Russia; dico che il problema è tanto grave che anche la Russia, con i suoi grandi mezzi, le sue ricchezze favolose e la sua organizzazione prettamente sociale, non è riuscita a risolvere il problema della casa. Come non dire quindi che sono per lo meno degli aberrati, per non dire dei cretini, questi che oggi in Italia pretendono dal Governo la casa e subito? Ma subito come? Non si può certo in due giorni risolvere il problema! Non è possibile ragionare in questo modo e minacciare, come minacciano, il ricorso alla continuazione dello sciopero ad oltranza.

Leggo da un giornale che, dopo cinque ore di serrata discussione, le tre confederazioni dei lavoratori, sono giunte ad un compromesso, deliberando di impegnare le organizzazioni territoriali e di categoria a completare nei prossimi giorni il programma di lotte per le riforme già concordate, convocando da giovedì 21 maggio le assemblee di lavoratori in tutti i posti di lavoro per sottoporre alle loro valutazioni lo stato della trattativa col Governo e le conseguenti proposte di azioni idonee a garantire sia la continuità di azione, sia l'esigenza della sua eventuale intensificazione in rapporto all'andamento delle trattative.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, mi scusi, non l'ho finora interrotta, benché ella da circa mezz'ora sta parlando delle trattative tra Governo e sindacati. Mi permetto di ricordarle che stiamo discutendo il disegno di legge per la concessione dell'amnistia. La prego perciò di rientrare in argomento.

CUTTITTA. Signor Presidente, io chiedo senz'altro scusa se ho divagato: tuttavia ritengo che qui si tratta di un contesto che costituisce un unico argomento. Ritengo infatti che il Governo non possa trattare con i sindacati questioni di ordine politico sotto la minaccia di scioperi che stanno distruggendo l'economia italiana con gravissimo danno di tutti. E siccome l'amnistia di cui stiamo discutendo, in definitiva, premia quelli che hanno fatto scioperi e violenze, ho motivo di lamentarmi sia dell'amnistia sia delle trattative e di tutto ciò che concorre a creare questa atmosfera. Non credo perciò di essere poi tanto fuori strada.

Comunque ho finito il mio intervento e la tediò ancora per poco. Dirò solo che il Governo non dovrebbe, anzi non potrebbe, trattare con i rappresentanti di queste categorie perché secondo il codice penale attualmente vigente, noi siamo di fronte — per quanto mi ripugni usare parole grosse — ad una associazione a delinquere. E spiego subito perché: l'articolo 340 del tanto vituperato codice Rocco, che, dopo ben 22 anni di Repubblica fondata sul lavoro e di nostre stucchevoli elucubrazioni democratiche avverso le leggi della dittatura fascista, è tuttora vigente e stabilisce che chiunque cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

Se il Governo fosse un vero governo e non quella viscida pastafrolla che è, avrebbe tutto il diritto di prendere quelle tali persone, ad esempio, della Croce rossa italiana, che hanno detto di non volere trasportare nemmeno gli ammalati gravi o gravissimi perché dovevano scioperare, prenderle, denunciarle e spedirle in carcere *ipso facto*. Lo stesso diritto il Governo avrebbe con i ferrovieri, con i postelegrafonici, con tutti gli impiegati dello Stato. È tutta gente vincolata da un contratto di lavoro stabilito dal Parlamento, gente dunque che ha uno stato giuridico discusso e approvato dal Parlamento e che soltanto il Parlamento può cambiare. Perché contro tutti costoro non si applica la norma penale dell'articolo 340 del codice?

O forse non si tratta di servizi di pubblica necessità? Come si può consentire che gli ammalati siano abbandonati in casa e privati di qualsiasi assistenza perché gli impiegati della CRI debbono scioperare? Avete voi signori del Governo il diritto di omettere la denuncia di questi reati senza diventare voi

stessi colpevoli e complici di coloro che questi reati hanno commesso? Non esiste forse un articolo del codice penale che commina gravi sanzioni contro chi omette di denunciare un reato del quale sia venuto a conoscenza?

Articolo 504 del codice penale: « Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero ». Quando uno sciopero è commesso « con lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni ». Questi scioperanti, che fanno uno sciopero politico e non più economico, allo scopo di ottenere quelle tali riforme di struttura — che sono riforme di ordine politico, e che sono quindi di competenza del Parlamento — quando si servono dello sciopero dei servizi pubblici per costringere l'autorità dello Stato a cedere, per il solo fatto di avere minacciato e messo in atto tale sciopero, compiono un reato punibile con la pena della reclusione fino a due anni.

L'articolo 511 del codice penale recita: « Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori ». Conseguenza da ciò che sono delinquenti punibili con due anni di reclusione coloro che scioperano per coartare la pubblica autorità, e lo sono doppiamente quelli che tali scioperi promuovono e organizzano. E siccome detti promotori e organizzatori operano di concerto in numero superiore a tre persone, essi costituiscono una associazione a delinquere. Questa è la situazione. Il Governo di oggi tratta con persone che dovrebbero essere incarcerate, codice penale alla mano, come facenti parte di una associazione a delinquere.

E volete che si possa approvare un provvedimento di questo genere? Noi siamo pochi; daremo parere contrario, e lo facciamo a ragione veduta. Ma da questi banchi vogliamo lanciare un grido di allarme alla democrazia cristiana e ad altri partiti che si dicono democratici, per renderli edotti che siamo già in un periodo di rivoluzione e nulla si sta facendo per frenare questa corsa verso il caos, verso il disordine, verso l'assunzione di potere da parte del partito comunista.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla IX Commissione perma-

nente (Lavori pubblici) in sede legislativa, con il parere della V e della X Commissione:

« Modifica al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2510).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge:

Senatori POZZAR e TORELLI: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari » (*approvata dalla V Commissione del Senato*) (2138),

ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La XIV Commissione permanente (Sanità) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge:

MARIOTTI: « Norme per la sostituzione della dizione " arte ausiliaria sanitaria " con quella di " professione sanitaria ausiliaria " nei confronti dei tecnici di radiologia medica » (1939),

ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che chiunque abbia partecipato alla discussione di una serie di progetti di legge relativi all'amnistia, si sia sempre trovato di fronte al ripetersi di una giaculatoria, una specie di muro del pianto che depreca la approvazione di amnistie. È questo un atteggiamento che riafferma solennemente buoni propositi, per la riforma dei codici, e per la

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

struttura stessa della giustizia; direi che questo riconoscimento è concorde. L'abbiamo sentito in occasione dell'amnistia del 1968, del 1966, ed ancor prima.

Di fronte a codesto coro, di fronte anche a prese di posizioni quali quella dell'onorevole Castelli, che è arrivato quasi a giurare che non avrebbe mai più approvato un altro progetto di amnistia, invitando gli altri, direi, ad un impegno altrettanto solenne, è impossibile sottrarsi però ad una considerazione. Questi impegni relativi alla riforma del codice, dell'ordinamento giudiziario, della struttura stessa dell'apparato giudiziario, durano davvero lo spazio di un mattino, perché varata l'amnistia, soprattutto per la responsabilità dei gruppi dominanti, le cose restano come prima.

Se le cose non fossero mutate in Italia, se oggi non vi fosse una volontà vigorosa da parte delle masse popolari di rivendicare un mutamento delle strutture della giustizia, forse potrebbe giustificarsi, la constatazione amara che faceva stamane l'onorevole Vassalli quando diceva: da due anni sono in questa aula e non una norma del codice penale è stata modificata. Una constatazione malinconica, che però può essere corretta se guardiamo ai fatti, al movimento che vi è nel paese e che richiede un profondo mutamento in questa direzione.

Indubbiamente questo atteggiamento di riprovazione dell'amnistia, se guardiamo al fondo delle cose, ne nasconde anche un altro, ben preciso, per cui questo deprecare l'attuale stato della giustizia finisce poi nel risolversi in una conferma dei presunti orientamenti. Quando si depreca l'amnistia si finisce per dire, da parte di alcuni di voi, che si esagera nel senso di concedere la libertà ad una serie di processati o condannati. E si polemizza perfino con lo spirito che ha presieduto la istituzione dell'amnistia e del condono nella nostra Costituzione; si polemizza apertamente con il pensiero dell'onorevole Togliatti, con quanto egli ebbe occasione di affermare in quella circostanza.

Credo che quelle sue affermazioni siano ancora profondamente attuali ed esatte. È vero, nel nostro paese la condanna penale, per la misura e anche per un modo con cui è espiata, è qualcosa che è considerata dalla coscienza generale come una profonda ingiustizia. È questo il dato importante.

Quante volte la pubblica opinione talvolta non scopre, attraverso determinate vicende della cronaca, che ad esempio il furto di

mele, di ciliege, è punito in determinate circostanze con pena editale dai tre ai dieci anni! Quante volte non si scopre che reati che tutelano il patrimonio prevedono sanzioni gravissime, mentre quelli che devono tutelare l'integrità del cittadino, l'integrità della vita, hanno viceversa sanzioni assai modeste!

Sono osservazioni ovvie, e che oggi sono profondamente radicate nella coscienza della popolazione. Ecco perché si avverte che il provvedimento di amnistia e condono finisce per essere un provvedimento riparatore di una serie di ingiustizie, che sono insite nel congegno della stessa legge, nel nostro stesso apparato giudiziario. Ecco perché si è potuto fare anche quella specie di censimento relativo alle amnistie.

Forse i colleghi che hanno ascoltato il numero delle amnistie che sono state concesse dall'unità d'Italia ad oggi, avranno constatato che anche negli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia, anche nei primi anni del secolo, indubbiamente abbondanti, numerose furono le amnistie e che quindi non è un fenomeno collegato all'attuale situazione.

Questo deriva allora da una tradizionale impostazione, da un tradizionale orientamento delle strutture stesse dell'amministrazione giudiziaria, che devono essere profondamente modificate. Chi veramente vuole porre un punto fermo, dare quindi una diversa applicazione all'istituto dell'amnistia non può non prescindere da questo fatto. Direi che ormai non è tanto più ora di rinnovare affermazioni che ci trovano concordi, ma di passare sul serio, e in breve periodo di tempo, alla riforma dei codici e dello stesso ordinamento giudiziario.

Onorevoli colleghi, chi ha seguito questo dibattito avverte che il punto centrale della discussione lo si individua soprattutto in tema di reati politici e della causale stessa della amnistia politica. Credo che sia questo il punto essenziale, fondamentale — quello politico — che ci collega del resto al movimento di rivendicazioni, che oggi avanzano le grandi organizzazioni sindacali, un movimento che oggi si rende cosciente sempre più dell'esigenza di un rinnovamento dello Stato, anche nel settore della giustizia punitiva. Credo quindi che questo sia il discorso fondamentale. Di qui il tentativo vano di una serie di colleghi di negare la realtà stessa della repressione. Ritroviamo ancora una volta nella relazione che accompagna il progetto di delegazione per la concessione di amnistia e indulto la vana negazione contenuta nella frase del Presidente del Consiglio: «fugato

ogni equivoco circa presunti disegni repressivi dei pubblici poteri ».

A dire il vero, si è cercato di negare la realtà della repressione sotto un duplice profilo. Si è, in primo luogo, cercato di negare la esistenza della repressione. Ricordiamo le dichiarazioni dell'onorevole Restivo, il quale diceva che in definitiva il numero delle denunce era perfino inferiore o uguale a quello degli anni precedenti. Poi, siccome i fatti sono cocciuti e la realtà si impone — le 14 mila denunce, rigorosamente documentate da una grande organizzazione sindacale, ivi compresi i denunciati anche delle altre due, sono un fatto, una realtà — si è ripiegato nel dire che indubbiamente vi era una legittimazione nell'intervento repressivo, e che vi era quindi una ragione giustificatrice dello stesso.

Credo che l'onorevole Reale sia stato colui che ha tentato di prestare almeno una decente copertura a coloro che negano il fenomeno della repressione e non si limitano, come l'onorevole Castelli, a parlare di un fatto immaginario o presunto. L'onorevole Reale parte da un sillogismo. Afferma che, se vi fosse stata la repressione, non vi sarebbe una amnistia che elimina la repressione stessa. Certo, il sillogismo ha talvolta tutte le seduzioni ma anche tutti i rischi di certi sillogismi. Ricordiamo quello di don Ferrante che negava determinati fenomeni innegabilmente esistenti. Vana cosa è impegnarsi a dimostrare se un fenomeno esista o meno, quando la realtà stessa lo attesta, quando ci sono gli imputati, i denunciati, i denunciati.

Vi è anche un altro tentativo di negare la repressione, secondo l'argomento dell'onorevole Reale, quello di dire: come è possibile che vi sia stata una repressione? Se vi fosse stata una repressione, dovrebbe esservi la punizione di coloro che hanno guidato questa repressione, di coloro che l'hanno alimentata e determinata. Certo, questa considerazione potrebbe avere un valore se non avesse il torto di non tenere conto della concreta realtà politica. Noi siamo in effetti di fronte ad una situazione, per cui alcuni responsabili della repressione sono alla testa dello stesso Governo, l'hanno alimentata, la hanno sostenuta; alte personalità dello Stato hanno indirizzato messaggi; alcuni alti magistrati (si ricordino i discorsi di procuratori generali) sono intervenuti nello stesso senso.

È evidente quindi che non è possibile ipotizzare il caso che propone l'onorevole Reale. Vero è che siamo di fronte a una situazione per cui tutta una parte del movimento che

si collega all'«autunno caldo» è riuscita a condurre e a far pesare la lotta contro la repressione. Ha pesato indubbiamente in tale direzione la necessità dell'abrogazione delle leggi peggiori contenute nel codice penale; ha anche pesato su questo provvedimento. All'interno dello stesso Governo, invece, pur essendoci forze che hanno appoggiato questo provvedimento, ce ne sono altre che sono state da protagoniste al centro della lotta repressiva.

Certo, quando parliamo di repressione non sarebbe giusto riferirsi soltanto a quella giudiziaria; possiamo per altro affermare che oggi il fenomeno è evidente, non soltanto per la sua esistenza obiettiva, ma anche per le ragioni e le cause che lo qualificano come uno dei peggiori attacchi repressivi.

La consapevolezza dell'esistenza della repressione è presente nella coscienza di larghe masse popolari: uno dei fattori di tale coscienza è stato il potente e autodisciplinato movimento dei lavoratori, che ha isolato la provocazione, che ha sconfitto il padronato, ponendo in luce le vere responsabilità.

A far prendere coscienza del fenomeno repressivo ha certamente concorso anche il fatto che ci troviamo di fronte ad una realtà che ha rilevanza evidente non solo sul piano nazionale, ma anche sotto il profilo internazionale. Certo, si tratta di fenomeni che bisogna non confondere. Sappiamo perfettamente che i rapporti di forza possono anche modificare il modo stesso con cui si esprime la repressione; ma come non vedere che lo stesso fenomeno si verifica negli Stati Uniti, in Brasile, nella stessa Grecia, in una serie di paesi come il nostro, dove si cerca di imporre la legge dell'imperialismo, dell'autoritarismo e della conservazione?

Noi siamo consapevoli del diverso profilo dei fenomeni e avvertiamo che, se in Italia la repressione non ha potuto assumere quella fisionomia, ciò dipende dalla grande forza che hanno avuto le grandi organizzazioni democratiche e dal collegamento che si è stabilito con l'intero paese, ma come non vedere che ci troviamo di fronte ad un fenomeno di carattere generale, che ha le sue radici nella stessa America e ha le sue diramazioni in una serie di paesi subalterni al suo imperialismo?

Ma se la repressione ha assunto la dimensione e i caratteri che abbiamo indicato, è anche cresciuta la consapevolezza che ci troviamo di fronte ad un metodo di lotta politica che forse supererà anche l'attuale fase, col quale non dovremo soltanto fare i conti ma anche batterci, per spuntare le armi che oggi

vengono usate nei confronti delle masse popolari.

Un altro fattore che ha contribuito a far sì che vi fosse larga consapevolezza dell'esistenza di un fenomeno repressivo è costituito dal modo stesso con cui si sono mossi taluni gruppi della magistratura. La stessa magistratura è apparsa inevitabilmente divisa: vi è una parte che coraggiosamente si è battuta per l'attuazione della Costituzione, e un'altra che ha fatto di tutto perché della Carta costituzionale non si tenesse conto. Anzi, in questo ultimo periodo di tempo abbiamo assistito anche a tutta una sfrontata campagna persecutoria nei confronti di alcuni magistrati che coraggiosamente hanno affermato l'esigenza che la legge sia interpretata alla luce della stessa Costituzione.

Si profila qui un dissenso chiaro ed aperto. Abbiamo assistito a discorsi, come quello del procuratore generale di Firenze, Calamari, i quali hanno programmato, senza alcun velo, i punti essenziali di una politica della repressione.

Direi di più: taluni alti magistrati come il Calamari sono intervenuti apertamente, in occasione di processi, prima ancora che si celebrassero, per additare alla pubblica opinione l'esigenza di condannare. Sono perfino intervenuti mentre è in corso un processo per accertare le responsabilità dell'uccisione del Pardini, morto in seguito al lancio di una bomba lacrimogena ad opera di un componente di un reparto di polizia a Pisa, per dichiarare che quel procedimento doveva essere archiviato e che la polizia doveva considerarsi aprioristicamente non responsabile, prima ancora che venissero completate ed esperite le necessarie indagini.

Anche dal punto di vista dottrinale (ma, in verità, pseudodottrinale) si cerca di giustificare la stessa repressione. Che cos'altro è, infatti, la teoria aberrante dell'autonomia della norma, questa concezione assai singolare di un diritto che sopravviverebbe in ogni tempo e in ogni luogo? Davvero non riusciamo a trovare una giustificazione di questa concezione: nemmeno Kelsen avrebbe potuto sostenerla. Egli era consapevole che ogni norma, ogni legge, è sempre il frutto e il prodotto di una realtà politica, « assembleare », che non si può distaccare da un determinato contesto storico.

Non certo un positivista potrebbe dire simili cose. È evidente che ci troviamo di fronte al ciarpame giustificativo della cosiddetta dottrina Rocco che tende a puntellare l'applicazione di una norma fascista, che non tiene

conto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Noi diciamo con chiarezza che non chiediamo ai magistrati di giudicare secondo norme che non esistono; chiediamo loro di giudicare secondo le norme della stessa Costituzione, di rilevare le incongruenze nei confronti della stessa Costituzione, di sollevare, quando occorre, incidenti di incostituzionalità. Diciamo di più: noi non chiediamo soltanto al magistrato di giudicare secondo le esigenze della società, chiediamo qualcosa di più, che il popolo partecipi alla funzione giudiziaria come prescrive il dettato costituzionale, largamente inattuato, affinché il popolo stesso possa esprimere nella applicazione della legge le esigenze della società. Questa credo sia la via maestra indicata dalla Costituzione e che deve essere percorsa.

Ma non possiamo non rilevare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il fenomeno della repressione ha messo in luce non soltanto il richiamo in servizio di norme fasciste come norme che venivano considerate desuete, ma ha portato anche a una applicazione eccezionale della stessa legge. Abbiamo una serie di esempi che dimostrano come, nell'intento di realizzare un fine repressivo, si siano travolti persino principi che sono principi ormai di civiltà, acquisiti. Pensiamo al principio del concorso. Non vi è dubbio che ognuno di noi rabbrivisce quando sente formulare la proposizione, secondo la quale il cittadino deve rispondere del reato in nome della sola presenza.

Non vi è dubbio che, quando si afferma una cosa simile, da qualsiasi parte noi siamo, non possiamo non respingere questo principio. Orbene, andate a vedere una serie di sentenze repressive a Pisa, e in altri luoghi: questo concetto è stato affermato. Bastava essere presenti alla dimostrazione. Si è detto che la sola presenza incoraggiava gli altri. Quindi, anche colui che era presente e non faceva niente, praticamente veniva ad essere considerato responsabile.

Certo è un principio mostruoso, noi lo avvertiamo, estremamente pericoloso, non casuale, diciamo ai colleghi, perché si collega a tutta una tendenza ispirata di una legislazione di tipo gollista. Non è un caso che in questi giorni in Francia si discuta delle leggi relative a nuove forme di delinquenza, che introduce il principio della responsabilità penale collettiva, per cui colui che è presente è responsabile del fatto che compie altri, cioè il principio della responsabilità per fatto altrui. Là si afferma per legge, qua ovviamente

non ci sono quei rapporti di forza, ma la repressione in determinati casi ha cercato di affermare questo principio — possiamo davvero definirlo così — scellerato, usando l'espressione dei democratici francesi, che afferma la responsabilità del cittadino per la sola presenza.

È evidente, onorevole rappresentante del Governo, che ci troviamo di fronte non soltanto a leggi fasciste, ma a una interpretazione eccezionale di queste stesse leggi che va oltre la norma stessa. Ed è evidente lo scopo preciso, perché attraverso l'introduzione di questo principio si cerca di colpire una serie di manifestazioni, e quindi il diritto di manifestazione. Infatti, si sa che ricorrendo alle norme ordinarie non si potrebbe punire, mentre praticamente, introducendo il principio della responsabilità collettiva, si finisce col colpire anche chi è soltanto un semplice dimostrante o un dirigente sindacale o politico. Noi sappiamo, del resto, che la repressione si è espressa utilizzando, dando reviviscenza a vecchie norme considerate desuete ormai da oltre vent'anni. Pensiamo alla propaganda e apologia sovversiva e antinazionale. Sono questi i reati applicati nel tribunale speciale dello Stato. Da venti anni nessun magistrato considerava che questa norma potesse essere applicata nella realtà politica e costituzionale nata dalla Resistenza.

Eppure abbiamo assistito a casi di contestazione di questo reato. Abbiamo assistito anche, di nuovo, all'imputazione per il reato di sciopero e per una serie di altri reati considerati tali dal regime fascista.

Per questo, onorevoli colleghi, noi riteniamo che la parte centrale del discorso aperto in quest'aula non può non riguardare l'amnistia politica, non può non investire gli aspetti che riguardano l'esercizio del diritto di opinione.

Qui viene avanti il nostro discorso a proposito dell'amnistia, la quale certo riguarda una serie di casi connessi all'autunno caldo; è questo l'aspetto positivo che noi sottolineiamo, frutto di una battaglia che ovviamente non disconosciamo. Ma nello stesso momento non possiamo non considerare che una serie di fatti politici restano deliberatamente fuori dell'ambito operativo della stessa amnistia particolare o politica di cui all'articolo 1 della legge stessa.

Dobbiamo qui anche parlare con grande chiarezza, onorevole rappresentante del Governo. Quali sono i reati che vengono esclusi? Non è un caso: sono i reati di opinione.

Quando si fa riferimento, nell'articolo 1, ai reati previsti dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e quando questo si incorpora nella prima parte dell'articolo 1, non possiamo non considerare che l'ipotesi di diffamazione commessa a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche diventa una ipotesi assai rara; non dico introvabile, ma certo estremamente rara.

Quindi, il congegno che viene presentato porta ad escludere la stragrande maggioranza delle ipotesi di diffamazione e dei reati di opinione. Non possiamo perciò non fare anche una discussione e una valutazione di carattere più generale.

Praticamente, con questo testo di amnistia voi escludete una serie di fatti che inquadrano l'esercizio, sia pure per eccesso, della stessa libertà di pensiero e di espressione di parola. Certo, evidentemente si può obiettare che il reato di diffamazione è un reato che eccede i limiti della libertà di espressione; ma è pur tuttavia una manifestazione della libertà di espressione. Non c'è dubbio che chi incorre in questo reato opera per fini politici o sociali, comunque, con il fine di servire il proprio paese, se è vero che l'articolo 21 della Costituzione non afferma soltanto un diritto individuale. La libertà di stampa e di pensiero è concepita, nella nostra Costituzione, come una parte essenziale, come uno strumento fondamentale di quel dibattito di idee che poi deve servire alla promozione e allo sviluppo dell'intera società democratica.

Non c'è dubbio che se il cittadino ha il diritto di partecipare all'organizzazione della vita politica e sociale del paese (come dice l'articolo 3), per questo ha il diritto fondamentale di informazione, di espressione, di libertà di opinione. Ecco perché l'articolo 21 non è soltanto un diritto formale che riguarda il singolo cittadino, ma corrisponde all'interesse della collettività che esso venga esercitato.

Orbene, noi siamo di fronte all'assurdo che un reato di diffamazione, che è certamente un reato che, nella sua ipotesi generale e astratta, si commette come eccesso all'esercizio di un diritto democratico, viene perseguito più duramente di qualunque altro reato, anche del reato contro il patrimonio, perché quest'ultimo reato in certi casi viene amnistiato.

Siamo di fronte ad un progetto governativo di amnistia che esclude coloro i quali, sia pure eccedendo in determinati casi, hanno condotto una battaglia politica e sociale, mentre dovrebbe coprire persino coloro che com-

mettono reati di peculato, sia pure per distrazione. Ecco perché noi pensiamo che sia, viceversa, necessario e indispensabile estendere l'amnistia ai reati di opinione, ai reati di cui alla legge sulla stampa, considerando anche, cosa che a noi sembra essenziale, l'estrema difficoltà, per la stessa struttura della legge, in cui si trova oggi l'imputato per diffamazione, di fornire compiutamente la prova delle verità del fatto.

Voi sapete come ormai sia orientata la giurisprudenza. Nel caso di diffamazione per fatto determinato, occorre dimostrare la verità del fatto anche negli elementi secondari. Se una parte, sia pure una parte minima, sfugge alla possibilità di prova, si è inesorabilmente condannati.

E qui viene davvero da fare una riflessione, se volete anche di carattere generale. Il giudice, ovviamente, può errare anche nello amministrare la giustizia e certo nessuno si sogna di chiedergli conto dell'errore. Ma se un cittadino, nel fervore di una battaglia democratica, ad un certo momento profila una determinata situazione, non avendo certo tutti i mezzi istruttori, di prova, che ha un magistrato, che ha la stessa autorità giudiziaria, se un cittadino così si comporta conducendo una battaglia democratica nell'interesse della collettività (perché il fine è quello e spesso l'azione del pubblicista si orienta in questa direzione) e non ha la possibilità di dimostrare anche gli aspetti secondari di quei fatti che adduce, viene inesorabilmente condannato.

Qui noi avvertiamo la struttura iniqua della stessa norma e della stessa applicazione della norma. Sono, quindi, considerazioni che devono portarci ad un ben diverso atteggiamento, cioè ad un atteggiamento di favore nei confronti di alcune manifestazioni di pensiero, anche se per avventura abbiano configurato un determinato reato. Credo che in una amnistia di carattere politico non possa essere ignorata la battaglia ideale che è stata una componente importante dei movimenti e delle conquiste imponenti realizzati nei mesi scorsi e che sono anche alla base della richiesta fondamentale della riforma dello Stato e della direzione del nostro paese.

Ecco perché riteniamo che sia particolarmente importante che l'amnistia politica dia un posto ai reati di pensiero. E qui viene avanti certo anche il contributo nuovo ed originale che hanno dato alcuni rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana. Certo, non confondiamo tutto; sappiamo vedere che una parte della stampa ha va-

lidamente sostenuto la battaglia democratica, mentre un'altra parte l'ha aspramente contestata. Ma all'interno di determinati organi rappresentativi della stampa italiana sono state mosse osservazioni concrete e rivendicazioni, oggi poste in modo nuovo, con la consapevolezza che anche su questo terreno le cose devono mutare, sia chiedendo una rapida abrogazione dei reati di opinione, sia chiedendo una riforma specifica di alcuni principi che ancora oggi sopravvivono nella legislazione sulla stampa. Pensiamo al principio informato sostanzialmente alla responsabilità oggettiva, che ancora risiede nella persona del direttore responsabile, alla richiesta dell'eliminazione dell'arresto preventivo per i reati di stampa e di opinione, alla necessità di riproporzionare la pena per i reati di cui all'articolo 13 della legge sulla stampa.

Sono, in fondo, anche richieste comuni, come l'abrogazione di una serie di reati previsti nella parte che riguarda i reati contro la personalità dello Stato, e sono reati di opinione, come quelli previsti dall'articolo 272, l'apologia di reato e tutta una serie di disposizioni di cui oggi la pubblica opinione chiede l'abrogazione.

Questi ci sembrano gli elementi nuovi ed importanti emersi nell'attuale situazione. Dicevo poc'anzi che non possiamo trascurare — anche se qualche collega di parte democristiana si è industriato per dimostrare l'innocuità della disposizione che prevede il peculato per distrazione — che praticamente questo progetto di amnistia presenta una linea di favore per il peculato per distrazione, nel senso di estendere l'amnistia a questa ipotesi, mentre esclude una serie di reati di opinione.

Noi diciamo, comunque, che ci opponiamo all'estensione dell'amnistia al peculato per distrazione, ricordandone il significato, ricordando che cosa esso significhi. Alcuni colleghi, alcuni organi di stampa, hanno ricordato dei nomi. Quando si parla di questo tipo di reato, direi che istintivamente certi nomi affiorano alle labbra e indubbiamente questo accade anche fondatamente. Tenderei, però, a sottolineare che questo non è nemmeno l'aspetto che abbraccia in tutta la sua gravità ed ampiezza il fenomeno, anche se è quello più emblematico di una determinata situazione.

Il peculato per distrazione interessa profondamente fenomeni assai gravi che dobbiamo considerare con grande attenzione. Il peculato per distrazione, cioè quello che riguarda la deviazione dal fine pubblico di un determinato atto, indubbiamente riguarda tutta

una serie di fatti attinenti alla vita di aziende a partecipazione statale. Non a caso, ad esempio, in un convegno che ebbe luogo a Roma e i cui atti sono raccolti in volume, il quinto Convegno nazionale dei comitati di azione per la giustizia, fu posto e discusso il problema del peculato, dell'interesse privato in atto di ufficio. E quali furono gli interessi presenti, evidenti in quel dibattito? Gli interessi di alcuni grossi imprenditori di aziende a partecipazione statale i quali chiedevano che nessun controllo fosse instaurato sull'operato delle aziende a partecipazione statale, e che rivendicavano l'abrogazione totale del reato di peculato. Del resto, onorevoli colleghi, ci siamo forse dimenticati che alla fine della passata legislatura ci fu un tentativo di presentare una proposta di legge modificativa del reato di peculato e del reato di interesse privato in atti d'ufficio?

L'onorevole Pennacchini ricorderà che egli ha presentato una interessante proposta di legge, quella relativa alla modifica del furto aggravato, articoli 624 e 625, che è un atto di giustizia per cui la norma doveva essere assolutamente eliminata. Ma egli ricorderà anche — è rappresentante del Governo: ci mancherebbe altro che lo chiamassi come teste a carico! Gli chiedo solo di ascoltarmi — che in quella occasione la proposta di legge che egli propose come parlamentare — mi pare che non fosse ancora membro del Governo — fu insabbiata perché, da parte del Governo, si rispose: siamo disposti ad esaminare gli articoli 624 e 625, però, correlativamente si deve modificare il reato di peculato e il reato di interesse privato in atti di ufficio. In quella occasione noi comunisti insieme con i colleghi socialisti e credo anche con qualche collega della stessa democrazia cristiana che reagì di fronte a questo fatto, andammo dal Presidente di allora e dicemmo chiaramente che non avremmo consentito ad un simile baratto che avrebbe davvero aperto le dighe a determinate operazioni.

Chi contrasta, quindi, questa nostra linea? È tutta una parte del parastato, degli imprenditori pubblici, per determinati fini che appariranno evidenti tra poco, se mi seguirete nella citazione soltanto di una parte della relazione. Contrastano alcuni grossi imprenditori — non voglio dire tutti — delle aziende a partecipazione statale, contrastano anche certi direttori generali i quali ormai dicono al ministro: se tu vuoi che si facciano certi storni di fondi, se vuoi ad esempio che certe somme siano deviate dalla scuola pubblica alla scuola privata, mi esponi al reato di pecu-

lato: perciò o tu fai in modo che sia abrogato questo reato di peculato per distrazione — perché appunto è deviazione da un fine pubblico a un altro fine che non è contemplato — oppure io non posso fare questo. Eh, onorevole ministro, se andassimo a fondo, peculati per distrazione affiorerebbero alla superficie! Queste io credo che siano le ragioni vere, profonde.

Del resto non sono solo a dire queste cose, perché in occasione di quel dibattito un insigne studioso — dirò che poi egli esprime anche altre opinioni — ebbe a fare una constatazione del genere. A pagina 177 della relazione a quel convegno è detto chiaramente: « È probabile che le notizie che corrono sul finanziamento dei partiti da parte delle imprese private e pubbliche siano per una grossa parte fantasiose, anche perché non possono essere né confermate né smentite. E certo però » (questo va sottolineato) « che un certo corso della vita politica italiana, più aperto nel senso di non essere condizionato ad uno sviluppo unidirezionale » (abbiamo capito di che si tratta: governi centristi, e di centro-sinistra) « ha potuto verificarsi solo quando si è liberata la classe di Governo dalla necessità di dipendere finanziariamente da un solo tipo di imprenditori » (che, si dice, una volta erano solo imprenditori privati, mentre adesso sono anche un po' gli imprenditori pubblici).

Onorevole sottosegretario, vede con quale evidenza si indicano le ragioni per cui si chiede di amnistiare questa particolare configurazione del reato del peculato per distrazione e quanto siano profondi, generali, gli interessi, ce ne accorgemmo nel corso di quel dibattito quando noi dicemmo con chiarezza ciò che ora ripetiamo anche a voi.

Noi non neghiamo che dovremo arrivare certamente ad una ristrutturazione di questa norma, però vi diciamo che preventivamente occorre attuare una legge sui controlli, una commissione di indagine permanente sulle partecipazioni statali. Ma bisogna farlo prima, perché se voi abbattete anche questa rozza diga, che può essere il reato di peculato per distrazione, non c'è dubbio che date un incitamento ai peggiori peculati, a quanti sentono che questo costituisce ancora una certa remora.

Dobbiamo, quindi, prima, dar vita ad un sistema di controlli sulle aziende a partecipazione statale, sul funzionamento dello Stato e poi, onorevole Pennacchini, potremo rivedere la formulazione del reato nei suoi riflessi nei confronti di pubblici amministra-

tori. Riconosciamo anche noi che questi problemi esistono. Però il punto centrale è un altro.

Quando voi ci proponete certe cose, sia pure coprendovi — come ho visto fare da qualche collega in Commissione giustizia — dietro lo scudo di un preteso attacco indiscriminato al vostro partito, che serve per creare una unità, che forse non c'è nemmeno nel vostro gruppo, e per imporre l'applicazione dell'amnistia, per il reato di peculato per distrazione, voi sapete che in questo modo andate ad incoraggiare, a sollevare tutta una serie di speranze; sapete anche che questo può servire ad incoraggiare una giurisprudenza minoritaria della Cassazione che cerca, diciamo la verità, di rendere qualche volta anche qualche servizio alla classe dominante, lasciando scappare anche qualche grosso papavero che è incappato nelle maglie della legge.

Noi sappiamo perfettamente che la giurisprudenza della Cassazione è stata fin qui severa nel sancire che ogni deviazione da un fine pubblico deve essere perseguita e che essa configura il reato di distrazione; sappiamo anche che qualche volta c'è una giurisprudenza di specie, chiamiamola così per evitare altre espressioni.

Orbene, con questa vostra formulazione, con la quale in fondo tentate di incoraggiare una interpretazione che applichi l'amnistia a quei fatti che in un certo modo si connettono, sia pure indirettamente, ad un interesse pubblico, voi finite per incoraggiare questo tipo di orientamento. Finite per dire alla giurisprudenza minoritaria: avanti, potete anche diventare maggioranza, sapendo che questi fatti, che voi configurate come non estranei agli interessi pubblici, sono appunto le manifestazioni più raffinate del peculato. Infatti non fa paura il piccolo peculatore che si appropria nel cassetto dello Stato di 5, 6, 10 mila lire. Quello che fa paura è la forma maggiore del peculato, quella ben organizzata, per cui uno che sta, per esempio ai vertici di una banca, approfitta di una combinazione editoriale, eroga alcune centinaia di milioni, fa vedere che quel tipo di iniziativa editoriale esalta praticamente quella banca e così fluiscono centinaia di milioni. Ecco come è organizzata, ecco come praticamente sembra che si vogliano difendere certi principi degli interessi pubblici, ma in realtà si dà l'impunità, con la amnistia alle forme le più pericolose, le più raffinate manovre degli insidiatori del pubblico denaro.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, noi siamo fermi su queste nostre posizioni. C'è

chi ha detto che è una posizione moralistica. No, onorevoli colleghi, è anche questo il nostro modo di essere diversi dagli altri, di credere davvero in uno Stato che rispetti il denaro pubblico, anche perché in Italia, onorevole rappresentante del Governo, il denaro pubblico proviene soprattutto dalle tasche della povera gente, proviene soprattutto da quelle buste paga che voi non avete voluto esonerare dal prelievo fiscale, ed è quindi denaro che va, secondo noi, profondamente rispettato. Per questo noi diciamo di no. Diciamo di no anche in questo momento, mentre si costruisce una parte nuova dello Stato, mentre i cittadini si chiedono come sarà amministrata. Vogliamo che ci sia una parte che dica con chiarezza che su questi aspetti non possiamo indulgere. Ebbene, noi siamo questa parte, l'espressione di una classe operaia che, certo, pone la sua candidatura alla direzione delle regioni e dello Stato, ma sa però di voler introdurre un costume nuovo, che non può non essere un elemento di garanzia del cittadino. Ragioni politiche quindi, profondamente politiche sono quelle che ci muovono, non già la caccia a questo o a quell'episodio scandalistico come appunto si è cercato di affermare poc'anzi.

Queste, onorevoli colleghi, alcune considerazioni che ci spingono a presentare un emendamento soppressivo all'articolo 5, lettera c), in maniera tale che non possa passare questa soluzione aberrante per cui si concede amnistia per le forme più pericolose che insidiano la vita amministrativa del nostro Stato.

Onorevoli colleghi, queste sono le ragioni fondamentali di carattere generale che ci inducono a concentrare la nostra attenzione sull'amnistia politica e soprattutto ad affermare la nostra valutazione che ci troviamo di fronte ad un progetto di amnistia che le masse popolari vogliono considerare non come un atto di clemenza o di comprensione, ma come un atto di giustizia che guardi a nuove riforme.

Stamane l'onorevole Castelli ha voluto parlare delle mancate riforme e dire chiaramente: noi saremo inadempienti (parlava della democrazia cristiana), però non c'è nessuno che possa scagliare la prima pietra, invocando, al solito, genericamente, mi si consenta il richiamo scherzoso alla formulazione giuridica, una specie di principio di responsabilità collettiva, quel principio che noi respingiamo sul piano giuridico e che viene invocato sul piano politico.

Ebbene, onorevoli colleghi, questo è profondamente falso, non vero, comunque una controverità. Vero è che la nostra parte ha

condotto una battaglia (non solo noi, ma la sinistra intera) fin dalla prima legislatura (forse talvolta non ricordiamo, il grande numero delle battaglie ci fa talvolta dimenticare anche alcuni aspetti salienti); se andate a scorrere negli annali dell'iniziativa parlamentare e nei dibattiti che hanno avuto luogo, vedete che fin dalla prima legislatura vi fu una proposta di legge comunista, esattamente dell'onorevole Scoccimarro, sulla abolizione del fermo di polizia; cioè toccavamo uno dei punti febbrili, quello della libertà personale del cittadino, e fin da allora ponevamo l'esigenza di determinate garanzie per lo stesso cittadino nell'interrogatorio.

Orbene, chi va a ripercorrere quelle parti, forse inconsapevolmente per noi che molto più tardi abbiamo discusso la riforma del codice di procedura penale, trova alcuni nodi essenziali che noi qui abbiamo affrontato e voi attorno a queste questioni avete detto no, come diceste no nella prima legislatura ad un gruppo di senatori comunisti. E se andiamo a vedere (non voglio citare soltanto noi stessi), ci accorgiamo che anche colleghi socialisti, come il senatore Rizzo, nonché un repubblicano, come il senatore Macrelli, ponevano allora alcune questioni e fin dalla prima legislatura si poneva l'esigenza di una Commissione d'inchiesta che indagasse a fondo sul metodo dell'interrogatorio di polizia.

Ieri il collega onorevole Benedetti ricordava molto bene la vicenda Pinelli. Ebbene, fin da allora si vedevano quali metodi si adottavano. Si chiedevano delle inchieste perché si avvertiva che lì la verità può essere insidiata, lì davvero anche l'innocenza può pagare un tributo doloroso, che spesso coincide con quello della vita. Fin da quei tempi noi conducemmo una grossa battaglia — voi lo ricorderete — sulla responsabilità dell'agente che opera in servizio di polizia, una battaglia aspra, se volete, eppure alcuni di quei principi furono recepiti assai prima nelle sentenze della Corte costituzionale che dall'atteggiamento della maggioranza della Camera. Questo per dare una sensazione dell'entità dello scontro.

Ricordiamo che vi fu un grande dibattito di cui l'onorevole Capalozza fu l'animatore, grande battaglia ideale sul principio della responsabilità personale. Questo per dire quale contributo fu dato nella prima, nella seconda e poi nella terza legislatura attraverso una serie di iniziative relative alla abrogazione di alcune norme del codice di procedura penale. Voi ricorderete con quanta tenacia abbiamo

riproposto, ad esempio, l'abrogazione dei reati di adulterio e concubinato.

Indubbiamente la maggioranza non fece propri quei punti di vista; poi la Corte costituzionale li ha fatti propri, il che dimostra davvero quanto lontana è sempre stata la maggioranza che ha governato il nostro paese anche dal riconoscimento e dall'applicazione di principi elementari di democrazia che sono contenuti nella nostra Costituzione.

Dico questo, onorevoli colleghi, perché desidero ricordare il contributo che la sinistra italiana ha dato in questa battaglia, e che continuerà a dare nei prossimi mesi. Indubbiamente del nuovo è maturato in questi anni. La riforma dei codici ha cessato di essere un problema di gruppi ristretti e di vivere ad intermittenza, in momenti di notorietà legati ad episodi scandalosi. Ricordiamo che certi fatti determinavano battaglie e poi ad un certo momento queste battaglie si sopivano perché altre diventavano protagoniste della scena politica. Dirò di più: nello stesso atteggiamento dei giovani che oggi scoprono l'esistenza di norme sfacciatamente reazionarie c'è l'accusa aperta ai gruppi dominanti, c'è magari lo stimolo — se volete, critico — verso di noi a intensificare la battaglia per la riforma di questa parte dell'ordinamento dello Stato.

Per questo diciamo e ribadiamo che sono necessarie nuove strutture, che è soprattutto necessario un indirizzo profondamente diverso: il paese ne ha bisogno, quel paese che oggi è chiamato ad esprimersi e a dare un contributo in questa direzione. Riteniamo che questo nuovo maturerà, e pertanto interpretiamo l'amnistia voluta dalla stragrande maggioranza del paese come un preludio a forme nuove, a leggi nuove, e soprattutto ad una diversa direzione dello Stato. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Granzotto. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, trascorso inutilmente un mese dalla presentazione alle Camere del nuovo Governo, il quale, attraverso le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, si era impegnato a proporre un disegno di legge di delega per la concessione di amnistia e indulto, la Commissione competente è stata costretta ad un serrato ritmo di lavoro per esaminare questo provvedimento ora sottoposto all'assemblea con l'ovvio intendimento della più rapida

approvazione da entrambi i rami del Parlamento. Si tratta dell'ennesimo provvedimento di clemenza di cui le forze moderate e di Governo fanno un assai evidente uso strumentale.

Vi è anzitutto una strumentalizzazione del provvedimento, in vista della scadenza del 7 giugno — si può negarlo? —, che nell'instabile accordo di questo Governo dal respiro corto dovrebbe conferire dimensioni di credibilità alla componente più avvilita — per i ricatti accettati e per le lacerazioni che la dilaniano in modo irrimediabile — di questa compagine governativa, esposta ai duri colpi delle lotte operaie e studentesche del paese, incapace anche di un solo parziale dinamismo efficientistico che pur il padronato richiede, e fondata sulla manovra, per altro dal risultato non definito, di recuperare la sinistra democristiana e il partito socialista ad una politica omogenea al piano di rivincita del padronato italiano, integrato nella più ampia dimensione europea e internazionale.

Dall'amnistia viene dunque un elemento di mistificazione dei gravi cedimenti politici, della rinuncia al collegamento con le esigenze reali del paese, dell'accettazione dell'autoritarismo che ai diversi livelli si sforza di impedire il recupero degli stessi valori democratici costituzionali. Ma la condanna, come è ora fatta, della strumentalizzazione del provvedimento di amnistia, può apparire polemica e superficiale, se non si va alla ricerca del nodo fondamentale, se non si collegano, nell'intera dimensione del loro significato, le condizioni reali che sono la genesi del provvedimento legislativo, se non si affonda l'analisi nel retroterra culturale e giuridico delle tensioni e degli scontri che investono le istituzioni, se non ci si collega ad un ventennale processo politico che ha esplicitato la continuità della concezione autoritaria dello Stato. Far risaltare (il tempo non ci consente di approfondire) queste tesi di fondo è indispensabile, doveroso per noi, per bruciare al fuoco della realtà del sistema i luoghi comuni dispensati a sostegno di un provvedimento con cui si vorrebbe negare la repressione ma che, esistendo, nega la negazione, e con cui si vorrebbe fare atto di concordia nazionale là dove, con ogni altro atto, si sorregge la violenza padronale consumata nei luoghi di lavoro e nella società.

È questo il terzo aspetto della strumentalità assunta dal provvedimento di amnistia: tentare di negare la repressione o, più sottilmente, che sia in atto, ad opera delle isti-

tuzioni, un qualsiasi disegno complessivo a reprimere con i mezzi e gli organi dello Stato il movimento sindacale e studentesco. In un primo momento si è anche affermato dal Presidente del Consiglio che le denunce contro lavoratori e dirigenti sindacali non superavano i limiti normali di 4.000 denunce all'anno. L'incredibile affermazione è già stata smentita a suo tempo dallo stesso ministro dell'interno che il 27 gennaio al Senato comunicava la cifra di 8.396 denunce. Il libro bianco delle organizzazioni sindacali presentato il 4 marzo indicava 13.093 denunce per il periodo ottobre 1969-gennaio 1970. Nel giornale del partito socialista italiano dal canto suo scriveva Franco Simoncini il 18 gennaio 1970: « Le numerose denunce a carico di lavoratori e di organizzatori sindacali presentate da autorità amministrative e da privati cittadini per comportamenti individuali e collettivi tenuti nello svolgimento delle vertenze e in manifestazioni sindacali dei mesi scorsi testimoniano diffuse tendenze alla intimidazione e alla rivalsa ed una psicosi d'allarme ingigantita e diffusa da una serrata campagna della stampa di destra ».

I semplici dati di fatto smentiscono dunque le asserzioni del Governo. E poiché è difficile negare l'evidenza delle cifre, la risposta formale del vertice del potere esecutivo si risolve nella riaffermazione, con ripetuto luogo comune di origine classista, che gli organi di pubblica sicurezza quando si trovano in presenza di fatti configurati come reati dalla legge penale non possono non fare le denunce, avendone per legge un obbligo preciso, così come non possono non inoltrare all'autorità giudiziaria le denunce presentate dai privati. Da parte sua l'autorità giudiziaria svolge, nella piena autonomia dei poteri ad essa conferiti dalla Costituzione, la sua attività, intesa a garantire i diritti del cittadino e il rispetto della legge. Il sospetto che tale attività possa essere comunque influenzata da altri poteri dello Stato è semplicemente assurdo: sono parole del ministro Restivo nell'intervista al giornale *La Stampa* del 15 gennaio 1970.

L'ipocrisia insita in siffatte dichiarazioni, per quanto riguarda il comportamento della polizia, è macroscopica. Certo non siamo noi a farci meraviglia della strumentalità della polizia rispetto alla logica del sistema capitalistico. Semmai sono da denunciare le forme provocatorie che essa ha assunto, per la complice passività con le operazioni condotte dalle squadracce fasciste, utilizzate come motivo di intervento repressivo contro le ma-

nifestazioni operaie e studentesche, politiche e sindacali.

Sul piano dell'operato della polizia le responsabilità del Governo sono dirette. Ma nel riferimento ai poteri e alla imparzialità della magistratura, la rozza ipocrisia lascia il posto ad una forma più sottile — ma apparentemente, perché è anch'essa ormai travolta dallo scontro sociale e messa in crisi all'interno delle stesse istituzioni — che chiama in giuoco il ruolo autonomo di quel corpo separato (come è stato chiamato) che è la magistratura. A questo corpo separato, oggi in misura più ampia che nel passato, il potere padronale ha delegato la funzione repressiva. Alla difesa di superate norme autoritarie; all'attaccamento alla legge penale esistente, nemmeno sfiorata dai nuovi valori giuridici preminenti tradotti in norma nella Costituzione; alla conservazione della vecchia interpretazione della norma, estesa semmai ad un rafforzato concetto autoritario dei pubblici poteri e dell'ordine pubblico; al rifiuto della critica interna ed esterna, fondato sui poteri della gerarchia e su un falso concetto di dipendenze di responsabilità; ecco dove perviene la delega attribuita alla magistratura di braccio secolare degli interessi costituiti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

GRANZOTTO. In un quadro in cui il potere esecutivo e il potere giudiziario giocano un ruolo diverso, nella omogeneità del disegno e dei presupposti politici, il provvedimento di amnistia non funziona da limite alla repressione, ma diventa strumento di saldatura politica tra i due poteri di fronte allo scontro sociale in atto nel paese e allo scontro, messo in moto e irreversibilmente aperto all'interno della stessa magistratura, tra una parte conservatrice ed una parte democratica; nonché strumento di conferma della concezione autoritaria che si ha della norma penale e dello stesso provvedimento di clemenza. Così come all'amnistia viene assegnata, per derivazione dai suoi contenuti e dalla sua impostazione, una precisa finalità in vista del disegno che da tempo si vuole perseguire nei confronti dei sindacati richiamandoli ad un mero rapporto di mediazione, nell'intento di emarginare dal loro ambito determinati contenuti e metodologie.

L'amnistia dunque documenta l'esistenza di una repressione e questa caratterizza la logica dello stato neocapitalista, che reagisce con le istituzioni, asservite, al processo de-

mocratico attivato dal basso dai lavoratori e dagli studenti in vista di una rigenerazione della lotta politica e sindacale per la conquista di un effettivo potere all'interno e all'esterno del sistema; lotta che, nello svilupparsi dei suoi contenuti e delle sue forme, vuole recuperare a più alto livello i valori democratici impedendo il logoramento definitivo della struttura democratica, per quanto esista, e della stessa Costituzione.

Repressione e violenza sono coeve alla struttura capitalistica. La repressione, legalizzata formalmente per l'esistenza delle norme penali fasciste, si è accompagnata ad un ventennale processo politico che nelle strutture dello Stato ha piegato la Costituzione ad un uso del potere che consentisse al capitalismo di recuperare pienamente il suo dominio sulla società.

La struttura dello Stato, rompendo con la Costituzione, è rimasta così caratterizzata dall'accentramento e priva di ogni dialettica articolazione istituzionale; ciò ha comportato la rinuncia a quello adeguamento legislativo indispensabile per spezzare l'autoritarismo dello Stato fascista ed anche dello Stato liberale prefascista e per consentire alla Costituzione di guidare il processo di sviluppo di una società sempre più scossa dalle contraddizioni e dalle lacerazioni sociali determinate dalle scelte operate dal sistema capitalistico.

La sopravvivenza delle norme del codice penale fascista nel clima autoritario del regime politico post-Costituzione, le più clamorose inadempienze costituzionali, quali quelle avutesi in occasione della istituzione della Corte costituzionale, la simbiosi tra potere politico e potere economico, il mantenimento delle caste privilegiate, i collegamenti istituzionali e di fatto tra potere esecutivo e potere giudiziario, anzitutto attraverso il canale del pubblico ministero, l'oppressione di gruppi di potere: tutto ciò è servito a ricostruire un retroterra culturale che è giunto a sovvertire la gerarchia delle fonti del diritto, conferendo preminenza alle norme penali dei codici fascisti sulle norme della Costituzione.

I giudici, o meglio una parte di essi, hanno potuto così teorizzare su una pretesa autonomia delle norme giuridiche, a giustificazione dell'applicazione di norme chiaramente incostituzionali. Si è potuto consentire ad essi di esasperare il concetto autoritario dell'assoluto privilegio spettante ai pubblici poteri e all'ordine pubblico; si è consentito di ritenere la Costituzione un programma la cui traduzione in norme positive è compito esclu-

sivo del legislatore; si è così chiuso il circolo che ha unito e unisce il potere esecutivo a quello giudiziario, in un comune disegno di sovvertimento dei valori nuovi indicati dalla Costituzione, valori che solo la pressione delle masse popolari consente di recuperare giorno per giorno nello scontro con le forze economiche e politiche dominanti.

Non era, non è dunque problema di amnistia che, in presenza di norme giuridiche fonte dell'incriminazione degli operai, dei contadini, degli studenti, di cittadini, assolve ad una funzione, parallela ed omogenea alla pratica repressiva, di recuperare una credibilità del potere politico di fronte ai lavoratori protagonisti delle grandi lotte sociali, ma era ed è problema di rinnovo legislativo per rifare una codificazione per togliere di mezzo intanto, e subito, le norme antidemocratiche e incostituzionali rifacendone altre che oggettivamente devono esistere in aderenza alla nuova prassi sociale e ai valori giuridici da essa creati.

Questa era la stessa esigenza posta dalle confederazioni sindacali. Nel clima dei ricatti e delle paure è maturato invece lungo la crisi di governo, il proposito di un provvedimento di amnistia che, già marchiato dalla critica nell'uso ripetuto e ricorrente laddove avrebbe dovuto essere eccezionale (ecco dunque ancora la strumentalità degli istituti costituzionali ai fini del disegno dei gruppi dominanti), si è del tutto svuotato di un residuo valore dirimente per il ricatto dei socialdemocratici del partito socialista unitario, che ne ha determinato l'estensione ai reati comuni sui quali anche pesa comunque il rigore autoritario e la rigidità dei tempi superati nelle norme giuridiche che li costituiscono.

L'impegno per l'amnistia, così finalizzata, poteva dunque aderire ai propositi di un governo che strutturalmente compenetrato nel disegno del capitale monopolistico privato e di Stato, è essenzialmente autoritario ma tallonato da esigenze di rimescolare alcune carte per mantenere la sempre più consunta apparenza democratica. L'impegno alternativo ad una assai sollecita innovazione nella legislazione penale sarebbe stato invece o sarebbe apparso non omogeneo al permanente impegno repressivo del Governo o del padronato o dei procuratori generali.

Ogni iniziativa in proposito potrà essere slittata nei tempi lunghi dei lavori parlamentari, usata come merce per eventuali futuri scambi con ipotetiche controparti, rimescolata nel gioco delle mediazioni parlamentari. Nel frattempo, nello scontro sociale che sarà

sempre più duro nel paese — non ci si illuda — le norme fasciste assolveranno ancora alla loro utile funzione repressiva coltivandosi contemporaneamente la prospettiva e la speranza di nuove mediazioni per ricomporre le lacerazioni.

Ma così, anche nella magistratura, lo scontro è destinato ad urtare sempre più con la critica penetrante contro il passato, che continua a vivere nelle norme e negli interpreti, a rendere sempre più palesi i contenuti di classe delle istituzioni, a battere il formalismo conservatore, in nome della nuova realtà sociale, e per questa interpretare più coraggiosamente la legge, a fare uscire il magistrato sempre più consapevole dai limiti corporativi od ambigui, per ricongiungerlo, nel suo operato, al divenire sempre più fecondo di nuovi valori che le lotte degli operai e degli studenti creano nel paese.

Sulla base di queste prospettive cercheremo di contribuire affinché il significato autoritario che il Governo ha conferito al provvedimento di amnistia possa essere capovolto in quello propedeutico all'immediato rinnovamento legislativo, anzitutto della legge penale. E sul provvedimento il nostro impegno è quello di batterci perché esso divenga intervento a carattere generale, pur nel suo valore temporaneo, liberatorio delle incriminazioni che hanno colpito, sul fondamento della legislazione fascista, tanti lavoratori e cittadini; batterci, quindi, per far cadere le preclusioni volute dalla significazione politica che al provvedimento è stata assegnata. Anzitutto quella che discrimina lavoratori e studenti, a seconda che abbiano compiuto azioni di propria iniziativa o delle loro organizzazioni, o a seconda che abbiano partecipato a manifestazioni promosse dalle organizzazioni politiche o ad azioni compiute in nome di esse.

Abbiamo chiarito che vi è una logica di classe nella clemenza verso gli operai che organizzati in una manifestazione dei sindacati hanno espresso intendimenti o finalità politiche, per usare le parole dello stesso provvedimento di amnistia, e nel rifiuto, dall'altra parte, alla clemenza, se gli stessi operai hanno espresso tali intendimenti politici in una manifestazione partitica o comunque extra sindacale.

Ma è proprio contro questa logica classista e repressiva, che noi invitiamo a prendere posizione quanti, in questa Assemblea, vogliono seriamente impegnarsi nel comune intendimento di recuperare pienamente ai valori democratici la legislazione di uno Stato che voglia vitalizzare tutti quei contenuti che ne

condizionano l'esistenza e l'avanzamento. Abbiamo anche chiarito che la logica classista che ha presieduto alla formulazione del provvedimento mistifica i richiami libertari, perché apertamente teso a dividere i grandi sindacati, verso i quali si lanciano i ponti delle lusinghe, della contrattazione verticistica e programmatica, da minoranze, le cui impostazioni possiamo anche non condividere, ma che sono tuttavia componente attiva di quel rapporto dialettico che conferisce una estesa latitudine problematica al grande tema dell'unità sindacale, ed a quello dei contenuti e delle forme di lotta del movimento sindacale.

Sui protagonisti di queste minoranze sono soprattutto calate le incriminazioni per i reati di opinione, e sono stati i casi individuali più clamorosi e rivoltanti della repressione. Ma essi non saranno amnistiati, o difficilmente lo saranno — temiamo che non lo siano — se quanti rifiutano la logica antilibertaria e classista, o meno quanti ritengono che la libertà di opinioni non sia incompatibile con la salvaguardia del sistema democratico, o sia senz'altro tutelata dalla Costituzione, non concorreranno, con il loro impegno, a modificare l'articolo 1 del provvedimento. I lavoratori attendono di sapere chi vorrà qui condannare la libertà di opinione, e vorrà assolvere chi ha concretamente male usato del denaro e del potere pubblico.

Onorevoli colleghi, una logica ancora repressiva, che va dal fatto in sé stesso della proposta di repressione quasi raffinata ai furiosi assalti dei cavalieri dell'Apocalisse attraverso le mediazioni abili degli impegni che non sono tali e delle speranze vanamente coltivate nelle lunghe attese delle innovazioni legislative, e la strumentalità, ispirano questo odierno provvedimento.

Su di esso noi assumeremo in quest'aula il doveroso atteggiamento che consegue dal provvedimento in sé stesso perché siano recuperati liberi dall'impegno sociale e politico tanti protagonisti delle lotte che le masse popolari conducono nel paese per un nuovo potere autenticamente democratico e per un nuovo assetto della società.

Ma assumiamo questo impegno per ribaltare una logica repressiva non concedendo la tregua sugli atti essenziali di innovazione legislativa che qui sono da compiere a definitiva rottura di una codificazione penale autoritaria, a premessa di una giustizia che garantisca la effettiva libertà per i lavoratori, gli studenti, i cittadini tutti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Brizioli. Ne ha facoltà.

BRIZIOLI. Signor Presidente, premetto che nel mio intervento cercherò di sottolineare brevemente gli aspetti politici del provvedimento di amnistia poiché sotto il profilo tecnico i colleghi Vassalli e Musotto, del mio stesso gruppo politico, hanno provveduto ad effettuare un'analisi così approfondita e dettagliata del provvedimento che non potrei che ripetere gli stessi argomenti.

Sotto il profilo politico il promuovimento di migliaia di procedimenti penali per i fatti connessi alle agitazioni sindacali e studentesche di quest'ultimo periodo e in particolare in seguito alla lotta dei lavoratori per il rinnovo dei contratti di lavoro, è una realtà che non può essere contestata anche se vi sono contrasti circa il numero dei procedimenti pendenti (8.396 secondo il ministro dell'interno, oltre 14 mila secondo i sindacati).

Tali dati tuttavia indicano la vastità e la gravità del fenomeno. Le denunce, per la loro quantità e generalizzazione, presuppongono, necessariamente, il disegno repressivo messo in atto dalle forze economiche e politiche conservatrici, interessate a portare avanti il piano intimidatorio mirante ad inasprire i rapporti sociali ed economici, ad annullare le conquiste salariali e normative dei lavoratori, con l'aumento dei prezzi, sino ad arrivare allo scioglimento anticipato delle Camere ed impedire così la istituzione delle regioni, l'approvazione dello statuto dei lavoratori, del divorzio, della riforma fiscale ed ospedaliera e determinare in definitiva una svolta a destra della politica nazionale. Tale azione ha determinato una situazione di grave tensione, anche perché molte denunce fanno riferimento a figure di reati che la nostra coscienza sociale e la Costituzione considerano espressamente superate.

Infatti gli articoli 3 e 46 della Costituzione fissano i principi basilari della nostra Repubblica che stabiliscono la effettiva partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del paese ed affermano l'esigenza della elevazione economica e sociale del lavoro. Sono proprio questi gli scopi che hanno caratterizzato le agitazioni sindacali e studentesche e cioè i problemi connessi ad una nuova e più equa ripartizione dell'aumentato reddito nazionale, della casa, della scuola, della sicurezza sociale, della partecipazione a tutti i livelli degli operai alla gestione dell'azienda e degli studenti alla gestione della scuola.

Per questo, noi socialisti, il 3 febbraio abbiamo presentato uno specifico progetto di legge, poi trasfuso nell'articolo 1 del disegno di legge presentato dal Governo, che, con opportune integrazioni della Commissione giustizia, ed eventuali perfezionamenti in aula, ci apprestiamo ad approvare. Per questo abbiamo voluto considerare questi fatti alla luce della mutata coscienza sociale del paese che li rende legittimi, ancorché preveduti dal codice penale come reati. Tra questi non bisogna dimenticare i fatti connessi alle agitazioni studentesche, nati dal grave ritardo della classe politica nell'affrontare i complessi problemi di una scuola in rapida espansione. Tale ritardo ha comportato, nell'inverno 1967, una frattura tra le masse studentesche che invano avevano tentato attraverso gli organismi tradizionali di trasformare dall'interno la scuola ed in particolare le università, e la classe politica dirigente. Questo ritardo ha portato le masse studentesche ad una contestazione generale della scuola come espressione di una determinata società, al rifiuto di ogni sbocco politico parlamentare della crisi, ad una azione generale e rivoluzionaria come conseguenza della riforma inattuata.

In questa situazione, è naturale che l'amnistia deve ricomprendere tali agitazioni come premessa ed impegno della riforma della scuola in generale, e in particolare della riforma universitaria, che non può più essere rinviata se si vuole ricreare gradualmente un rapporto di fiducia tra mondo studentesco e classe politica. Con questo provvedimento, a cui deve seguire una riforma del codice penale con la abrogazione delle norme in contrasto con la Costituzione e la riforma di alcuni istituti superati — nel quadro di una riforma generale che tenga in primo piano il problema della rieducazione e dell'emenda del reo — noi socialisti vogliamo eliminare la frattura tra il paese reale ed un sistema penale che risale al 1930; vogliamo adeguare l'ordinamento giuridico alla realtà di un paese in forte ed impetuoso sviluppo. La crisi della giustizia deriva da questo ritardo e da questi contrasti. Con tali intendimenti la direzione del PSI per superare « la grave situazione sicuramente in contrasto con le esigenze fondamentali di distensione del paese ha ritenuto necessario proporre un provvedimento di amnistia ed ha ravvisato l'esigenza di provvedere all'abrogazione degli articoli del codice penale in contrasto con la Costituzione ».

È stato così che, in esecuzione del mandato ricevuto dalla direzione, il 3 febbraio presentammo la proposta n. 2289 di delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati commessi in occasione ed a causa di agitazioni e movimenti sindacali e studenteschi, poi ritirata perché sostanzialmente accolta nel disegno di legge presentato dall'onorevole Reale a nome del Governo.

Onorevoli colleghi, nel dibattito svolto la settimana scorsa dinanzi alla Commissione giustizia si è formata un'ampia maggioranza su tale disegno di legge che in alcuni punti è stato perfezionato ed ampliato. Ulteriori perfezionamenti dovranno essere apportati in aula sia con l'inclusione di reati politici non commessi in occasione di agitazioni sindacali e studentesche, come sarebbe giusto ed opportuno, sia con la inclusione dei reati di stampa su cui esiste, tranne per alcune forme particolarmente gravi, un sostanziale accordo nella maggioranza, accordo che mi ha indotto a presentare insieme allo onorevole Fortuna uno specifico emendamento in proposito.

Sarebbe anche estremamente giusto ed opportuno estendere l'amnistia ai reati connessi con le controversie agrarie individuali e collettive che nell'Italia centrale, ed in particolare in Toscana ed in Umbria, sono numerose per i contrasti giurisprudenziali conseguenti all'applicazione della legge n. 756 di riforma dei contratti agrari ed in particolare per l'applicazione dell'articolo 4 relativamente alla ripartizione degli utili sul bestiame. Non è giusto che siano sempre i contadini a dover pagare ed a subire un trattamento diverso da quello riservato agli operai e agli studenti. Anche in tal senso mi son permesso di presentare un emendamento.

Altri miglioramenti sarebbero necessari, ma ci asteniamo dal farlo, coscienti come siamo dell'opportunità politica di arrivare alla rapida approvazione del provvedimento di clemenza. Il disegno di legge, così come quello del 1966, prevede all'articolo 1 una amnistia particolare per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena. Condizione per l'applicazione dell'amnistia è che i reati siano stati commessi anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche. L'articolo 2 prevede invece una amnistia generale per i reati per i quali sia stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, per i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita (a cui la IV Commis-

sione ha aggiunto giustamente la ricettazione, ancorché pluriaggravata, purché sussista l'attenuante della speciale tenuità del danno), per il delitto di peculato, nella sola ipotesi di distrazione per fini non estranei alla pubblica amministrazione.

Nonostante l'opposizione del partito di Ferri e Tanassi — che, per essere rimasto estraneo alle lotte unitarie dei lavoratori, in coerenza del resto con la sua collocazione politica, si è opposto — la proposta di amnistia da noi presentata il 3 febbraio scorso è stata accolta e trasfusa nell'articolo 1 del progetto di legge governativo, che giustamente, come ha osservato il collega Vassalli, vi figura al primo posto, avendo l'amnistia particolare, rispetto a quella generale, una preminenza logica, cronologica e soprattutto politica.

Ha ragione l'onorevole Bozzi quando qualifica l'amnistia come un'iniziativa voluta dal partito socialista italiano come condizione pregiudiziale per qualsiasi accordo di Governo. Noi però non ci sentiamo diminuiti per questo, come vorrebbe l'onorevole Bozzi, ma anzi ci sentiamo orgogliosi di avere iscritto nel programma di Governo, come impegno prioritario, quello della cancellazione delle migliaia di procedimenti penali contro lavoratori, quello della cancellazione del tentativo intimidatorio posto in essere dalle destre contro i lavoratori. Siamo orgogliosi di avere ottenuto la rapida discussione e di ottenere, ci auguriamo, la rapida approvazione della legge.

La frequente ricorrenza dei provvedimenti di clemenza del nostro paese, se costituisce un fatto innegabile, non giustifica le critiche della destra, ma pone in particolare evidenza la necessità di adeguare la nostra legislazione alla realtà dello sviluppo economico e sociale del paese. È davvero sorprendente che la stampa di destra, fiancheggiatrice dell'azione repressiva, insorga contro quei giudici che hanno ritenuto di interpretare alcune norme ormai superate nella coscienza dei cittadini e in aperto contrasto con la Costituzione, e poi lamenti l'applicazione dell'amnistia che tende a sanare, sia pure temporaneamente, questo contrasto, in attesa che il legislatore provveda alla riforma della legislazione penale.

Certo, siamo coscienti che le ingiustizie e gli squilibri esistenti nel nostro paese non si sanano con le amnistie o con gli indulti, bensì con una legislazione più aderente alla realtà sociale del paese; ma quando, poi, noi chiediamo che si affrettino i tempi della ri-

forma del codice di procedura penale, vediamo che sono proprio i liberali e le destre che, mentre sostengono le riforme come argomento per manifestare la loro opposizione all'amnistia, quando poi si passa a discutere della riforma dei codici sono persistentemente ancorati a posizioni e a istituti storicamente superati.

La realtà è che i liberali, insieme con le destre, sono sostanzialmente contrari a qualsiasi processo di rinnovamento, ivi compresa la riforma della legislazione penale; sono cioè i veri e soli responsabili della crisi della giustizia nel nostro paese.

Così, per quanto riguarda il termine di efficacia dell'amnistia, mi sembra giusto e non criticabile, né dal punto di vista giuridico né da quello equitativo e politico, lo spostamento della decorrenza dal 31 dicembre al 6 aprile 1970, proposto dalla Commissione giustizia. Infatti, dopo il ritiro della proposta di legge socialista, l'unico provvedimento preso in considerazione il 5 maggio dal Parlamento è stato il disegno di legge dell'onorevole Reale. Ne deriva che, da un punto di vista strettamente giuridico, l'efficacia dell'amnistia avrebbe potuto estendersi a tutti i reati commessi entro il 4 maggio. Non ricorrono quindi gli estremi dell'incostituzionalità prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

D'altronde, dal punto di vista equitativo e politico, proprio ad evitare sperequazioni e ingiustizie, è opportuno considerare il termine di efficacia almeno al 6 aprile, data in cui il Presidente del Consiglio preannunciò la presentazione di un disegno di legge delega per la concessione di amnistia e di indulto sia per fatti commessi per causa e in occasione delle agitazioni sindacali, sia per reati comuni.

Mentre dunque le destre dicono « no » all'amnistia e alla riforma della legislazione penale, noi socialisti diciamo « sì » all'amnistia per i reati commessi a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, per spezzare il tentativo di repressione con un rimedio eccezionale in tempi eccezionali. Ed esprimiamo parere favorevole anche all'amnistia generale, per tentare di colmare il divario tra la realtà sociale del paese ed una legislazione penale superata. Manifestiamo, infine, il nostro consenso ad una rapida riforma della legislazione penale.

Diciamo « sì » all'amnistia perché essa rappresenta una conquista del partito socialista italiano, che l'ha tenacemente voluta, nell'interesse dei lavoratori, dopo avere partecipato in prima linea alle lotte sindacali.

così come ha tenacemente voluto lo statuto dei lavoratori.

E non è senza significato che l'approvazione dell'amnistia venga subito dopo l'approvazione dello statuto dei lavoratori a cui è legato il nome imperituro dell'onorevole Brodolini. Non è, questo, un provvedimento strumentale; semmai strumentale è il comportamento di coloro che ci addebitano dei cedimenti e poi rivendicano per scopi elettorali la paternità dell'amnistia e dello statuto dei lavoratori che è stato voluto e realizzato dal PSI.

Sia questo il segno di una inversione di tendenza, sia questo il segno di un movimento di generale rinnovamento e di adeguamento al processo di sviluppo economico e civile del nostro paese. Come socialista sono orgoglioso di aver contribuito, come proponente, alla battaglia vittoriosa condotta dal mio partito per un atto di pacificazione sociale e di giustizia verso i lavoratori italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Morgana. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei iniziare questo mio brevissimo intervento da uno spunto che mi è stato offerto occasionalmente dal collega Brizioli, secondo il quale il partito che non è di Ferri e di Tanassi, ma è il partito socialista democratico, rappresentato in questa Camera dal gruppo del PSU, non avrebbe voluto questo provvedimento.

L'affermazione può essere accettata come espediente polemico, però mi pare che essa non sia esattamente conforme alla realtà delle cose. Non appena si profilò all'orizzonte delle trattative di governo la questione dell'amnistia il partito socialista democratico sostenne che, se si doveva parlare di amnistia, la logica e la corretta interpretazione della Costituzione e degli strumenti giuridici imponevano di adottare un provvedimento che contemplasse le ipotesi generali costituite da tutte le infrazioni al codice penale, secondo un criterio di carattere generale, salvo ad inserire poi — il che era assolutamente conforme a casi che si erano già verificati in precedenza — una casistica specifica per fatti compiuti nel quadro delle contese studentesche e sindacali che, proprio per essere tali, meritavano di non essere allineati agli altri nella previsione legislativa generica dell'amnistia.

Questa è la verità delle cose, la quale coincideva del resto puramente e semplicemente con il buon senso e con l'osservanza delle regole del diritto. Infatti, non esiste amnistia che possa essere applicata a categorie specifiche di reati e di autori, ma esiste invece amnistia come provvedimento generale di clemenza, di pacificazione, di solennizzazione (che le destre definiscono di impotenza), provvedimento che deve avere una sua armonia altrimenti diventa un documento giuridicamente censurabile e inesatto e politicamente settoriale, fazioso e provocatorio.

Siccome noi riteniamo che normalmente le leggi non si debbano fare a fini propagandistici, ma si debbano fare per regolare i fenomeni della civile convivenza, riaffermiamo che questi erano i propositi del partito socialista unitario. Non siamo noi che possiamo essere accusati di contraddittorietà; se proprio vogliamo parlare di questo, senza fare una polemica che non avrebbe senso a quest'ora e in queste condizioni, in un'atmosfera che è, vorrei dire, familiare, se c'è qualcuno che non è coerente né con il provvedimento di amnistia che propone o che si accinge a votare, né con qualcuna delle sue singole parti, né nei singoli atteggiamenti, ebbene, questo qualcuno non siamo noi.

C'è stato un partito il quale si è dichiarato — e ne aveva il diritto — fiero di essere il partito che aveva proposto per primo questa amnistia. Un autorevolissimo rappresentante di questo partito, parlando ieri, affermava di dissentire, in origine, dal fatto che si fosse estesa l'amnistia ai reati comuni; ma nello stesso tempo questo autorevolissimo nostro collega — e io non discuto della sua autorevolezza che, anzi, amichevolmente e con senso di grande stima gli riconosco — dimenticava di rappresentare in quel momento proprio il partito che per primo si era allineato alla proposta Manco, diretta ad aumentare i limiti del condono per i reati generali e a dilatare i limiti dell'amnistia; il rappresentante di quel partito, l'onorevole Vassalli, era la stessa persona che aveva manifestato in origine il suo dissenso dal complesso del provvedimento dichiarando di essere sfavorevole all'amnistia di carattere generale. Lasciamo quindi stare la coerenza su questo piano e restiamo invece ai fatti.

Dal momento che devo interessarmi delle ragioni di merito e politiche del provvedimento, devo anche dire che non possiamo accettare l'ipotesi della repressione, che avrebbe necessariamente richiesto l'emanazione di un provvedimento di amnistia. Inutile fare

una polemica su questo punto; al riguardo hanno parlato tutti e parleranno, credo, ancora molti, per cui non ho bisogno di insistere sull'argomento.

Devo però dire che credo poco anche ad altre ragioni che secondo alcuni autorevoli colleghi presiederebbero alla opportunità di emanare il provvedimento di amnistia. Credo poco, ad esempio, a chi va sostenendo che l'amnistia è una specie di surrogato della mancata riforma del codice Rocco. È una giustificazione politica che assolutamente non persuade ed una giustificazione, sul piano tecnico, altrettanto scarsamente persuasiva.

Molti di coloro che si sono espressi in questo senso sapranno certamente che il codice Rocco non è il portato di una dottrina maturata nel quadro del fascismo: il codice Rocco era già maturo dottrinalmente nel 1913. Non sono quindi le caratteristiche dell'attuale codice a rendere necessaria l'amnistia.

Così pure non credo alla motivazione adottata dall'onorevole Musotto. La realtà non è un qualche cosa che galoppa trascinandoci dietro di sé quelle previsioni normative che oggi costituiscono dei reati, ma che devono cessare di esserlo perché domani, trascinate dalla realtà, non lo saranno più.

In questo modo si annaspa, in questo modo si insegue la coda dei protagonisti della politica, ma non si è protagonisti di politica. Non basta continuare a dire, spesso piagnucolando (questo naturalmente non è il caso dell'onorevole Musotto), che la realtà cambia, che il mondo è in movimento, e quindi, poiché la realtà cambia e il mondo è in movimento, i partiti politici avrebbero il malinconico compito di annasparsi alla coda di questi precursori, per accettarne comunque la volontà; perché questo non significa fare politica, così come credo che non si faccia una politica di riforme dimenticando che, in regime democratico, lo strumento fondamentale per realizzare le riforme è uno Stato democratico, consapevole, lucido, rispettabile e rispettato.

Ecco, quindi, che, con buona pace dei colleghi del gruppo del partito socialista italiano, non posso in coscienza dire che condivido le motivazioni da essi addotte per l'emanazione di questo provvedimento, che pure noi socialdemocratici riteniamo necessario. È un provvedimento che si propone, si augura, si sforza, di chiudere un'epoca; è un provvedimento valido nelle sue motivazioni anche giuridiche, perché tiene conto in modo particolare di fatti che sicuramente vengono compiuti sotto la spinta emotiva, quasi sempre giustificata, di situazioni di carattere eccezio-

nale, quali sono le rivendicazioni sindacali e studentesche; è quindi un provvedimento valido, un provvedimento che colloca nel loro giusto quadro fatti che altrimenti sarebbero estremamente gravi.

Questa è la ragione accettabile di questo provvedimento, mentre sono francamente meno accettabili le motivazioni che si trovano nella relazione, allorché questa, respinta l'ipotesi della repressione, accede all'idea che con questo provvedimento s'intenda solennizzare il venticinquesimo anniversario della Liberazione o il centenario dell'unità d'Italia (che poi, come è stato detto esattamente questa mattina, non ricorre in questo anno 1970).

Queste sono le nostre brevissime osservazioni in ordine all'origine del provvedimento e alle ragioni per le quali noi vi aderiamo senza alcuna riserva.

Sono d'accordo (e qui passo ad alcune notazioni su punti specifici del provvedimento) sull'estensione dell'amnistia ai rivenditori di stampa che siano incorsi nei reati previsti dagli articoli 14 e 15 della legge n. 47 del 1948, giusta l'emendamento approvato in Commissione. Non sono invece favorevole ad estendere l'amnistia ai reati di diffamazione a mezzo stampa, che costituisce uno strumento del quale i giornalisti devono servirsi con estremo senso di responsabilità. Non si può pretendere, infatti, di essere i rappresentanti del quarto potere senza avere, oltre al prestigio, anche il doveroso rispetto degli oneri di serietà che incombono su colui che esercita un tipo così delicato di attività pubblica. Ecco perché noi siamo stati contrari in Commissione e saremo contrari anche in aula a qualunque dilatazione del provvedimento di amnistia per questo tipo di reato, in quanto la estensione riguarderebbe in sostanza non i giornalisti avveduti, cauti e responsabili, ma soltanto coloro i quali imprudentemente o, peggio ancora, fraudolentemente si ritenessero autorizzati ad aggredire, servendosi dell'impunità del successivo provvedimento di amnistia, quel bene fondamentale che uno Stato democratico deve difendere primo di ogni altro: l'onore e la reputazione del cittadino.

Vi è un altro punto sul quale vorrei soffermarmi, che non riguarda l'ipotesi dell'amnistia particolare ma piuttosto l'ipotesi della amnistia generale, un punto che non riesco a comprendere e che secondo me è frutto di una discriminazione giuridica e politica che non mi trova affatto persuaso. Mi riferisco alla lettera b) dell'articolo 1 del disegno di legge, che prevede l'inclusione nell'amnistia particolare dei reati previsti dall'articolo 338

limitatamente alla violenza o minaccia ad un corpo amministrativo.

Non presenterò un emendamento specifico al riguardo, ma non vedo perché si debba attribuire caratteristica di maggiore gravità ad un fatto compiuto nei confronti di un corpo legislativo o giudiziario, che già è un corpo protetto da una serie di circostanze di fatto che è inutile enumerare, e viceversa si debba ritenere come meno grave e perciò ammissibile la violenza o minaccia contro un corpo di carattere amministrativo. Il quale corpo di carattere amministrativo rappresenta quel settore della pubblica amministrazione che ha l'ingratissimo compito di essere nei momenti critici sempre a diretto contatto con le situazioni di difficoltà o di pericolo.

Logica voleva, generosità voleva, ed anche buon gusto voleva, che il corpo amministrativo fosse, per lo meno in questo, allineato al corpo giudiziario, che pure gode di una adeguata e giusta protezione, e al corpo politico — cioè noi — il quale gode anche di un'adeguata protezione: e se pure non ne godesse, non sarebbe poi cosa estremamente disdicevole perché colui che sceglie l'attività politica sa che si pone in situazioni che possono anche metterlo in condizioni in qualche misura critiche, ma che possono essere contrastate sempre in modo adeguato, certamente più adeguato di quanto non sia concesso al commissario di pubblica sicurezza, al comandante della stazione dei carabinieri, al segretario del piccolo comune periferico, che viene avvicinato o aggredito o fermato o sequestrato da manifestanti; il quale maresciallo dei carabinieri, il quale commissario di pubblica sicurezza, il quale segretario, e così via, meritano per lo meno la stessa considerazione e la stessa tutela di quella che merita il giudice nell'esercizio delle sue funzioni o l'uomo politico nell'esercizio della sua attività.

BIONDI. Siamo esposti tutti i momenti.

REGGIANI. Avevo proposto a nome del mio gruppo, per quanto riguarda l'indulto e l'amnistia, due casi di esclusione. Il primo caso di esclusione era quello relativo ai reati previsti dalle leggi urbanistiche. Abbiamo trovato l'adesione dei colleghi del gruppo socialista italiano, ma abbiamo incontrato il dissenso degli altri gruppi.

D'altra parte non voglio drammatizzare questo aspetto della discussione. Devo dire che, secondo noi, era opportuno, nel quadro

di un provvedimento che ha una chiara impostazione politica, attribuire ad esso anche questo fine, che mira a valutare in un certo particolarissimo modo le infrazioni che riguardano la legge urbanistica ed il disordinato sviluppo della nostra edilizia urbana.

Il secondo caso di esclusione riguardava l'indulto. Noi proponevamo l'esclusione dall'applicazione dell'indulto delle condanne relative ai reati di cui al titolo sesto, capo primo e secondo, del libro secondo del codice penale: cioè i reati contro l'incolumità pubblica. Questi reati — ne elenco alcuni soltanto per comodità dei colleghi che mi ascoltano — sono: il danneggiamento seguito da incendio, l'incendio, il danneggiamento seguito da frana, il disastro ferroviario, il pericolo di disastro ferroviario, l'attentato alla sicurezza dei trasporti. Sono tutti fatti di estrema gravità che non trovano nessuna giustificazione e che secondo noi sarebbe stato opportuno che fossero esclusi dall'indulto. Queste sono alcune annotazioni che riguardano il meccanismo dell'amnistia e dell'indulto nel loro complesso.

Siamo d'accordo anche per l'estensione dell'amnistia al reato previsto dall'articolo 528 del codice penale per quanto riguarda le persone di coloro che esercitano la distribuzione e la vendita di libri e di stampa periodica. Siamo d'accordo non perché abbiamo indulgenza verso questo tipo di attività, siamo d'accordo perché abbiamo sempre ritenuto che sia una ingiustizia pensare penalmente responsabili di questo reato i rivenditori dei giornali i quali non sono mai, per circostanze multiformi, in grado di eseguire un adeguato controllo delle pubblicazioni che mettono in vendita; mentre siamo sempre stati stupefatti di un mancato intervento, quasi costante, dell'autorità giudiziaria, alla quale perviene per legge tutta la stampa periodica prima di essere messa in commercio.

Se vi è una disposizione di legge che prevede che un giornale, prima di essere posto in vendita, debba essere inviato in copia al rappresentante del pubblico ministero, non vediamo perché si possa sorvolare sull'omissione di intervento da parte dell'organo tecnicamente preposto a questo tipo di attività, per poi servirsi di una misura ipocrita (perché non esito a definirla tale) che consente di sottoporre a processo penale la vecchietta, la vedova dell'invalido o del caduto in guerra, che ha ottenuto la licenza di rivendita di giornali e alla quale sarebbe affidato il compito (dal quale il pubblico ministero si ritiene esentato) di controllare se ricorra o

meno tra le pagine della nostra stampa (in verità, non molto edificante quanto a buon gusto), l'ipotesi di cui all'articolo 530 del codice penale.

Ecco la ragione per la quale siamo d'accordo con l'inserzione di questo reato nel provvedimento di amnistia, mentre non saremmo d'accordo con nessun'altra inclusione che riguardi reati compiuti a mezzo della stampa.

È di questi giorni, onorevole ministro, onorevole rappresentante del Governo, la diffusione di un volantino ignobile e immondo, che gli autori probabilmente tenteranno di giustificare nel nome della libertà di stampa. Questo volantino, costellato di figure tratte dai giornalini per bambini, è stato diffuso nelle scuole da persone che probabilmente credono di essere degli agitatori politici, dei precursori della libertà individuale, della lotta per la libertà individuale e per la formazione dell'individuo in un paese democratico; questo ignobile ed immondo foglietto circola fino ad oggi impunemente (e vorrei sapere in quanta misura ha tratto l'attenzione del Governo) e contiene frasi di questo genere: « È tempo di sapere ciò che vi nascondono, bambini, i genitori e gli insegnanti. Tutto quello che i maestri vi insegnano non servirà mai a niente. Siete stati messi al mondo affinché tutti i vostri desideri siano realizzati. Non esitate mai nel fare una cosa che vi procura piacere. Quando i genitori e i professori vi picchiano, picchiateli anche voi, non hanno su di voi alcun diritto. Il giuoco più divertente di tutti è fare l'amore »...

BIONDI. Non si può negare !

REGGIANI. Ma non credo che faccia parte della pedagogia infantile. « ... e fin dall'antichità — continua — ha procurato le gioie più grandi e più sane che esistono. Per fare questo bisogna mettersi completamente nudi. Se siete fra ragazzi infilate il pisello nel culetto dei compagni ».

I colleghi che mi sentono sanno che mi guardo bene dal voler mancare di rispetto all'Assemblea; ma è bene che il Governo sappia qual è la situazione di fatto e quali sono i doveri che esso ha nei confronti della pubblica opinione e della pubblica incolumità morale.

Prosegue il volantino: « È molto divertente. Se ci sono anche bambine è meglio: infilate il pisello nel piccolo buco che hanno sotto l'ombelico ».

Queste sono le prodezze della libertà di stampa nel 25° anniversario della fondazione della Repubblica italiana e nel centesimo anniversario della raggiunta unità.

Di fronte a provvedimenti di questa natura, di queste origini e con queste giustificazioni, onorevoli colleghi, saremo sempre contrari, perché questo non significa essere di destra o di sinistra, ma significa soltanto ragionare e avere rispetto per la difesa e la conservazione di quei valori senza i quali un uomo cessa di essere un uomo e diventa un bipede degno di essere allineato con gli altri nei libri di zoologia.

Vi è poi un'altra questione che spero ci trovi tutti concordi nonostante le diversità di posizioni politiche e di schieramenti. Vogliamo credere che questo provvedimento ci consenta, una volta per tutte, di mettere la parola « fine » ad una triste cronaca che purtroppo funesta da troppo tempo il nostro paese, per la quale vediamo ciò che si è verificato nei confronti delle forze dell'ordine in un recente e meno recente passato. Abbiamo l'impressione quasi di scorrere il bollettino di guerra di un conflitto sudamericano. Non voglio drammatizzare o speculare su questo problema che non possiamo però ignorare: vi sono 8 morti e circa 3000 feriti tra le forze dell'ordine in questi ultimi tre anni. Mi rifiuto di credere che ciò sia avvenuto nel quadro di un conflitto che abbia trovato astiosamente contrapposti i lavoratori e i tutori dell'ordine, che sono lavoratori come gli altri e spesso trattati peggio degli altri. Tutto ciò è avvenuto in un periodo e in una situazione che spero siano veramente finiti con questo provvedimento. Perché se così non fosse e se dovessero veramente continuare le tristissime note di cronaca di questi avvenimenti, dato che qualche mio autorevole collega ha ritenuto di richiamarsi questa mattina agli scritti e ai pensieri del Machiavelli e alla sua concezione politica, allora mi sia concesso di dire che questo nostro grande compatriota vissuto cinque secoli fa pareva presentisse l'amarezza delle vicissitudini che di volta in volta e di periodo in periodo non sono risparmiate al nostro paese, allorquando, con tristezza e con rassegnazione che si atteggiavano a quei tempi ma che forse torneranno opportune anche ora, scriveva che gli italiani non possono vivere in schiavitù ma non sanno vivere in libertà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, darò solo qualche accenno di quelle che sono già state, per bocca dei colleghi Bozzi e Giomo, le nostre critiche, aggiungendo qualche considerazione personale su un tema estremamente vasto che non sarebbe nemmeno il caso di pretendere di esaurire in questa atmosfera rarefatta, simbolo d'una incomunicabilità che ormai sembra assurgere ad emblema dei nostri rapporti con il mondo che ci circonda. Una considerazione che non potrebbe essere che stonata, ché la vastità dell'ambiente e del tema potrebbero sembrare preclusive di ogni volontà di affrontare seriamente un argomento di questo momento e di questa importanza: importanza morale, importanza giuridica sul piano costituzionale e sostanziale, importanza politica.

Il problema che ci vede qui riuniti (quelli che ci sono, questi eroi della resistenza, questi sopravvissuti della discussione) è quello di discutere intanto su una situazione grave del nostro Parlamento: quella che vede infilare alla vigilia di una battaglia elettorale generale, anche se regionale, temi di grande importanza, come se fosse necessario dimostrare che il Parlamento è in grado di lavorare su cose importanti e velocemente solo nell'imminenza di scadenze elettorali e non quando, invece, il tempo consente di svolgere con maggiore ponderazione e con maggiore approfondimento temi di tanta importanza.

Quindi discutiamo del problema della giustizia, che (aveva ragione l'onorevole Guidi stamane) evidentemente questo provvedimento non esaurisce né per quanto riguarda i suoi antecedenti giuridici né per quelli politici né per quelli sindacali e nemmeno per quel che attiene ai problemi che, come oggi si dice, sono a monte e che non hanno trovato finora alcuna soluzione.

Quindi discutiamo, *motus in fine velocior*, all'ultimo tuffo, questo problema estremamente importante, e che è la carta d'identità di questo singolare Governo, confederazione di dissensi nata all'insegna di fare qualcosa pur di fare qualcosa, cioè le cose peggiori che si potessero fare in questo momento: le regioni, il *referendum* abrogativo e l'amnistia.

Il Governo dell'amnistia è il Governo dell'impotenza, il Governo del cedimento, il Governo ipotecato, il Governo che « *düra min-ga* », il Governo che già ha i presupposti per la sua fine. Infatti nasce dalle contraddizioni di due partiti: il partito socialista italiano che ha detto « amnistia sì per i fatti del co-

siddetto autunno caldo » e il partito socialista unitario che dice: « sì, però anche per i reati comuni », come se riunire le due cose potesse dare maggiore tranquillità al cittadino che, non avendo commesso né reati particolari né reati generali, risulta in sostanza il destinatario, come parte lesa, di questo particolare e tipico provvedimento misto, anfibio e anche (onorevole Reggiani, glielo devo dire, giacché io ho avuto il piacere di votare un suo emendamento in Commissione) invertito. Quando dico invertito, non alludo ai « ribelli » all'ortodossia sessuale ma intendo riferirmi al fatto che, invece di passare dal generale al particolare, come oggi capita, si passa dal particolare al generale all'insegna del settorialismo, all'insegna dell'incapacità di salvaguardare, persino sui grandi temi della giustizia, quelli che sono i principi assoluti della norma giuridica: la sua generalità, il rivolgersi agli altri, l'astrattezza, perché i singoli casi riempiano di contenuto una realtà giuridica onnicomprensiva che non può a singoli casi aderire senza diventare una norma speciale, speciale come dicono i latini (anzi come dicevano i latini perché i latini oggi dicono cose molto diverse) *propter aliquam utilitatem introducta est*, cioè una norma che ha una sua funzione se esiste una particolare utilità che la sostiene e la sottende prima che la norma generale tutto preveda nella sua completezza e nella sua generalità.

Qui siamo di fronte ad un testo governativo invertito, come dicevo, e che, per di più, rimane tale anche nel testo della Commissione, per cui l'amnistia particolare precede l'amnistia generale. La precede perché è nata così, nata dalla esigenza di star dietro alle istanze del partito socialista italiano preoccupato di perdere persino certe posizioni di sinistra (ormai contestate dal PSIUP, dal PCI, dai gruppetti che ormai scavalcano PSIUP, PCI, eccetera) e alla ricerca di una soluzione ed anche di un terreno di presenza che lo ha obbligato a scegliere una volta di più la strada della demagogia.

E quando la demagogia è demagogia giuridica, e invade il campo tecnico-legislativo e giudiziario, si tratta senz'altro della peggiore demagogia. Un conto è sostenere infatti una tesi, anche massimalizzando il proprio argomento, per cercare di realizzare uno scopo, tesi che abbia pur tuttavia una radice di verificabilità; altro discorso è invece quando si tratta di sottolineare e di sostenere una tesi che già nella sua premessa costituisce un illecito ed illogico argomento nei confronti di chi si accinge a partecipare ad un Gover-

no, il che significa veramente non avere non il senso dello Stato, ma il senso della lealtà, dei rapporti di se stessi con lo Stato, di se stessi con il Governo al quale si intende partecipare. Infatti i casi sono due (come sempre, quando non sono di più...): o la repressione c'è o la repressione non c'è. Ed è singolare l'ablativo assoluto usato dall'onorevole Presidente del Consiglio Mariano Rumor: « Fugato ogni equivoco » (che cosa vuol dire? Fugato da chi? Fugato per volontà di chi e nei confronti di chi?) « circa presunti disegni repressivi dei pubblici poteri e » (adesso viene il bello!) « come convenuto negli accordi tra i partiti della maggioranza ».

Questa congiunzione « e » è un miracolo; poche volte si sono dette più bugie in due parole e poche volte una paroletta ha detto più verità di quanto le bugie circostanti non avessero il dono di obnubilare e di occludere nella loro sostanziale inidoneità a rappresentare quella poca, povera, nuda cosa che è il vero.

Fugato ogni equivoco circa presunti disegni repressivi! Ma se il partito socialista italiano ha scritto con un libretto, un libello, un documento, un pieghevole, un qualcosa che si allarga come una fisarmonica, firmato da La Volpe (che oltre ad essere giornalista televisivo è un uomo del partito socialista): come la repressione è nata, chi l'ha sostenuta, come si è arricchita, come (per usare una parola di Francesco Carrara: non so se sia il caso di evocare il suo grande spirito per provvedimenti giuridici di questo genere) si è « ammennicolata »! Si è ammennicolata come si ammennicolano queste cose, creando un fantoccio polemico che intristisce la lotta sindacale, che toglie valore al significato di una battaglia, al rispetto che noi abbiamo per la competizione, che vede le classi lavoratrici alla ricerca di una diversa collocazione nel tessuto sociale del nostro paese. Dare il passaporto alla violenza significa togliere alla lealtà della lotta dei lavoratori quel significato che nella maggior parte dei casi essa ha e che solo qualche volta ha in misura minore o addirittura viene sovvertito per comportamenti molte volte estranei ma certo strumentali rispetto alla volontà dei più.

Io difendo molte persone ricche e povere, più le povere che le ricche perché i ricchi in una maniera o nell'altra riescono ad evitare persino il procedimento penale che è la prima pena vera, come diceva Carnelutti, che esista nella nostra realtà giuridica. Ho difeso anche tanti operai imputati di blocco stradale o di altri reati analoghi; ho difeso i vi-

gili di Genova, ho difeso quelli delle « strisce gialle », dopo quella singolare amnistia dell'ottobre 1968. Allora relatore del disegno di legge non era l'onorevole Padula ma l'ex-magistrato, carissimo collega, Valiante, il quale era più dell'onorevole Padula secco (non fisicamente, s'intende) nella enunciazione delle sue relazioni, sintetiche e al tempo stesso pregnanti delle sue qualità e dei suoi sentimenti. Allora l'onorevole Valiante disse che quell'amnistia sarebbe servita a mettere un punto fermo nella realtà plurima dei rapporti studenteschi e sindacali; realtà che doveva essere affrontata non con l'animo del carabiniere o di chi vuole vedere nell'ordine solo un ordine schematizzato e atrofizzato, ma con l'animo di chi vuol vedere nella realtà un senso e un significato più umani.

Io dissi già in quella occasione: « Badate, non si può inserire un provvedimento di clemenza quando il fermento che voi vorreste, con questo provvedimento di clemenza, placare, è *in itinere*, in svolgimento ». Ciò comporterebbe una duplice ingiustizia: una oggettiva ed assoluta in relazione a ciò che di delittuoso è stato commesso in quelle circostanze; una seconda, quella di consentire a certo termine la possibilità che altri non abbiano lo stesso trattamento per lo stesso fatto uscendo fuori da quella sorta di *slalom* gigante che ormai è diventata l'amnistia nel nostro paese. Uno *slalom* gigante per cui, se qualcuno non riesce a tempo debito ad infilare la porta speciale che divide un'amnistia da un'altra, non è più nemmeno un delinquente ma soltanto uno sfortunato delinquente. Nel nostro paese ci sono già i cultori del numero delle amnistie, ci sono già i *quiz*.

Non so se essi saranno inseriti nel nuovo gioco di Mike Bongiorno, il *Rischiatutto*. Forse la domanda « quante amnistie ci sono state esattamente nel nostro paese? » sarà un giorno una domanda da giuoco televisivo a premi. E infatti, ho letto negli interventi precedenti dei colleghi delle cifre contrastanti: qualcuno ha detto 36, qualcun altro 27, altri ancora 42. Io mi sono in qualche modo documentato andando a ricercare una pubblicazione dell'ufficio legislativo della Camera, la quale, pur riferendosi soltanto ai provvedimenti dal 1946 ad oggi, è già molto imponente e dà la dimensione del numero delle amnistie nel nostro paese. Le amnistie sono state 16. (*Interruzione del deputato Reggiani*). Si tratta evidentemente delle amnistie penali; poi ci sono gli indulti che sono 19 e che, sommati a 13 provvedimenti che non sono né amnistie né indulti, ma che qui vengono de-

finiti condoni e che in realtà sono condoni di carattere amministrativo, portano alla cifra di 48. Con l'amnistia che stiamo discutendo si tocca la quota di 49; diviso 25 farebbe due amnistie all'anno.

Stiamo per partecipare, signor Presidente, al campionato del mondo di calcio, ed io auguro ai colori italiani di conseguire tutti i successi che meritano; ma se c'è un campionato che abbiamo già vinto, questo è quello delle amnistie.

Noi ci dobbiamo preoccupare di metterci al passo, non solo con i paesi occidentali, come si dice oggi, ma con i paesi di tutto il mondo. Già quando sento parlare di paesi occidentali, devo dire che comincio a nutrire grosse preoccupazioni, perché ci sono paesi occidentali che si orientalizzano e paesi orientali che tendono ad occidentalizzarsi. E se a Praga, due estati fa, non avessero provveduto per tempo, il fenomeno si sarebbe verificato. Quando si parla di paesi, credo che si debba parlare dei paesi del mondo, poiché i problemi non obbediscono ai meridiani e ai paralleli, ma ormai viaggiano, non dico con i satelliti artificiali, ma con la volontà degli uomini di non essere più artificializzati, e di vivere onestamente e lealmente. Ho esaminato dunque — sempre con l'aiuto dell'ufficio studi della Camera, perché da solo non sarei stato in grado di farlo — la situazione degli altri paesi per quanto riguarda il fenomeno dell'amnistia. In Francia, ad esempio, che è il paese più vicino al nostro anche per certe vicende politiche interne, che possono avere, speriamo di no, in prospettiva evoluzioni di cui durante la crisi si è avuta qualche pallida e modesta — dal punto di vista della statura — avanguardia, dal 1951 al 1969 sono stati emanati 15 provvedimenti di amnistia. Siamo già quindi 48 a 15, e non dobbiamo nutrire preoccupazioni nemmeno per quanto riguarda i tempi supplementari.

Nella Repubblica federale tedesca ci sono stati tre provvedimenti di amnistia, tra il 1951 e il 1968; in Austria cinque provvedimenti di amnistia; in Svizzera, dal 1950 al 1968, tre provvedimenti di amnistia; in Belgio, dal 1951 al 1968, cinque provvedimenti di amnistia; in Finlandia un provvedimento di amnistia.

Guardiamo anche i paesi cosiddetti socialisti; dico cosiddetti, perché i cittadini dovrebbero esserlo, ed i governanti sono convinti di esserlo. Su questo non c'è dubbio. Sono convinto che l'interpretazione autentica dei dirigenti socialisti di quei paesi sia per una esatta visione del socialismo; i cittadini hanno qualche rispettosa, e magari succube, riserva.

In Cecoslovacchia ci sono state due amnistie, una nel 1965 ed una nel 1968; in Ungheria una amnistia nel 1966, in Jugoslavia una amnistia nel 1962, ed in Polonia una amnistia nel 1964. I dati relativi alla Russia non mi sono stati forniti, perché pare non siano noti e quindi l'ufficio studi non li ha potuti indicare. Ma non ha molta importanza, perché so che ormai la Russia appartiene a quelle realtà che i comunisti non ripudiano, ma dicono essere un'altra cosa.

Quando osserviamo quello che sta succedendo nel nostro paese, non dobbiamo fare un paragone di carattere quantitativo, bensì di carattere qualitativo, per una esigenza che tutti ormai sembrano avere avvertito, e che l'onorevole Guidi stamane diceva essere uscita dal chiuso delle dispute dottrinarie e dei singoli per entrare nella realtà del paese. L'anno scorso era iniziato, del resto, all'insegna della contestazione giudiziaria, dello strappare gli ermellini, dell'opacizzare le toghe troppo lustre e ridondanti rispetto ad una realtà sottostante non adeguata a certe porpore. Se questo è vero, se si è verificato in Italia un interessamento maggiore per la giustizia di quanto non fosse in passato, non giova dire, come ha detto il collega Castelli: ma voi cosa avete fatto? Né giova dire, come ha detto il collega Guidi: chissà perché le campane suonano sempre all'unisono, anche se con batocchi diversi. Non bisogna chiedersi cosa abbiamo fatto noi e cosa avete fatto voi. Per quanto ci riguarda, potremmo dire che abbiamo sempre cercato di dare, rispetto ai temi del diritto e della giustizia, anche in quest'aula — per quello che mi riguarda, in questa legislatura, e in tutte le occasioni nelle quali è stato possibile portare una parola su questi temi — un senso che non fosse limitativo, che non fosse classista, che non fosse di non considerazione della generalità e dell'importanza del problema.

Ma non è rimproverando all'uno o all'altro quello che si è fatto o peggio ancora quello che non si è fatto che si risolve il problema.

Noi stiamo qui ad esaminare il fatto che ciò che non è avvenuto non costituisce titolo per esentarci dal risolvere il problema il più presto possibile. Nel frattempo, non dobbiamo commettere l'errore gravissimo, già nel tempo sviluppatosi e dimostratosi negativo, di creare nel nostro paese queste tappe di amnistia, questa sorta di elementi di chiusura del problema giudiziari di volta in volta, che non hanno spopolato le aule di imputati o di imputabili, mentre sono serviti soltanto ad arricchire la cultura dei cancellieri oggi segretari

della procura della Repubblica interessati, che hanno raggiunto una incredibile abilità interpretativa, nello stabilire quale dei vari provvedimenti di clemenza si dovesse applicare ma hanno dato al cittadino la riprova assoluta che la giustizia è una burla, una farsa, uno strumento per ricchi, i quali nel tempo — e mi dispiace che i comunisti non abbiano colto a fondo questo argomento — ricorrendo agli appelli, ai ricorsi, alle azioni reiterate nel corso del provvedimento giudiziario, hanno la possibilità di prendere tempo per cogliere l'eventualità di beneficiare del previsto e prevedibile provvedimento di amnistia.

E non si tratta solo dei ricchi, ma in questo caso si tratta anche dei furbi e dei disonesti. Ciascuno di noi ha patrocinato dei disonesti occasionali e ciascuno di noi sente, nel momento in cui si parla di queste cose a proposito del problema generale, il ricordo di singoli, particolari casi nei quali questo beneficio viene considerato — anche da chi vi parla — come un sollievo per quelle famiglie che attendono di vedere a casa un padre di famiglia che ha avuto la sventura di non essere affiliato a quell'associazione nazionale amnistiati, che è la più grossa associazione nazionale che si possa pensare. Se un giorno tale associazione nazionale dovesse riunirsi per stabilire con quali criteri tutelare non i propri affiliati ma quelli che non hanno avuto la fortuna, per aver commesso la loro azione delittuosa in un periodo di congiuntura sfavorevole, di beneficiare di un provvedimento di clemenza, io credo che essa potrebbe costituirsi anche in ente morale e ottenere anche il patrocinio, se non del ministro di grazia e giustizia, di qualche altra autorità per salvare gli sfortunati, quelli che non hanno colto gli anni buoni, quelli che nel commettere i delitti hanno colto i periodi infecondi, quelli che hanno sbagliato il metodo Ogino e Knaus dell'amnistia, perché non hanno goduto nel 1963, nel 1968 (due volte) o nel 1970 delle amnistie che in questo periodo si sono rapidamente succedute.

Come si fa a ritenere che un problema come questo debba essere affrontato soltanto in concomitanza col periodo pre-elettorale, per far vedere che da parte dei socialisti italiani è stato sentito il problema dell'ottobre, e dell'ottobre caldo? C'è un modo solo per dimostrare che si è sentito il problema dell'ottobre caldo: quello di svolgere, nell'ambito delle proprie posizioni politiche, una funzione di sostegno e di raccordo con altre posizioni. Se il Governo attua la repressione, se l'ha attuata durante l'autunno caldo, quando,

il sostegno al Governo veniva dato dall'esterno, non vi era la possibilità di fare altro, per dimostrare il proprio dissenso da un disegno repressivo, che negare l'appoggio a quel Governo e sottrarsi a quelle responsabilità.

Non è certo denunciando la repressione e ritornando al Governo insieme con quelli che la repressione avrebbero fatto che si dimostra la propria serietà politica, il proprio intento, il proprio valore, la propria dignità. Allora, se si fanno di questi ragionamenti, si vede subito che il provvedimento di clemenza, che contiene una inversione nella scala dei valori poiché vi è considerato prima il particolare del generale, già dimostra così la sua inefficacia, la sua fallacia. Infatti, già si fa una distinzione fra cittadini e cittadini.

Si era appena parlato di amnistia che i detenuti (così abbiamo letto sui giornali), già chiedevano per quale ragione si distingueva la loro delinquenza da quella degli altri. Forse per avere commesso un reato per conto proprio invece che per conto di terzi? Forse perché si vuole punire l'iniziativa privata, come se il coraggio nel delitto individuale valesse di più del coraggio o del minore coraggio nel delitto collettivo? Come se chi dice « scemo » a un vigile mentre gli contesta una contravvenzione dovesse vergognarsi di più di chi glielo dice insieme con altri dieci, mentre il vigile non ha nemmeno contestato la contravvenzione, ma sta soltanto facendo il proprio dovere di modesto alfiere di uno Stato in disgregazione?

Io credo veramente che una distinzione di questo genere sia non solo la più incostituzionale, ma la più irrazionale, la meno seria e anche la più vergognosa per i sindacati.

Io non amo i colonnelli, di nessun tipo, né i colonnelli greci né i colonnelli russi o cecoslovacchi, né i colonnelli che sono disposti al cedimento, come è capitato altrove; ebbene, vi sono dei colonnelli sindacali, e non mi piacciono neanche essi. Io non li conosco, non so chi li abbia eletti, non so quale capacità giuridica abbiano; certo, comandano milizie, bloccano Stati, inseriscono nei problemi che debbono essere affrontati una sorta di superpotere, che nulla aggiunge al modesto potere che lo Stato ha, ma sottrae credibilità persino agli incontri tra i rappresentanti del Governo e i rappresentanti sindacali, e toglie quel po' di lealtà e di serietà che in questi casi dovrebbe esistere, poiché non si può andare ad una riunione con lo stesso spirito con il quale si va all'esercizio ginnico del tiro della fune.

Non credo sia serio andare a prospettare determinate soluzioni chiedendo tutte le cose che si possono chiedere, ottenendo forse tutto il contrario delle stesse, come è accaduto recentemente per gli statali. In Commissione affari costituzionali abbiamo toccato il limite dell'avvilimento. Non siamo deputati esperti come tanti altri: siamo alla Camera da due anni, cerchiamo di fare il nostro dovere, ma forse non abbiamo la capacità di assorbimento e le qualità ruminatorie necessarie per assimilare tutto ciò che ci è stato somministrato. Si è verificato che il ministro Colombo ha dovuto ammettere, in quella sede, che al sindacato DIRSTAT aveva promesso una cosa e agli altri sindacati ne aveva promessa un'altra sullo stesso argomento; e quindi la Commissione, con l'aiuto dell'onorevole Antonio Mancini, democristiano, che ha cercato di fare del suo meglio, doveva giungere ad una soluzione intermedia, poiché il Governo si era esposto in maniera diversa e divergente sullo stesso problema, dando ad esso due diverse soluzioni.

Altrettanto è accaduto per l'amnistia, voluta all'insegna dell'« io ti darò di più ». Se un Governo è serio, se ha il senso dei propri limiti ciò non è certo pensabile.

Noi deputati di opposizione, che cosa dobbiamo dire? Dovremmo sperare che il Governo, commettendo degli errori, desse a noi la possibilità di contrapporre non solo critiche ma soluzioni concrete. Ma ormai la opposizione la fanno tutti, me lo consenta il collega onorevole Reggiani. Ho sentito il suo intervento in aula (e l'ho apprezzato) e in Commissione (e l'ho pure apprezzato). Devo dire che il modo con il quale oggi si partecipa ai governi è singolare. Si dice: questo non va bene, quest'altro non va bene, però alla fine tutto va ugualmente bene.

È la storia dell'onorevole La Malfa il quale crede che a fare « il grillo parlante » ci si guadagni qualcosa. L'onorevole La Malfa ha letto chissà quali libri, ma io mi ricordo le *Avventure di Pinocchio* e so quale fine fanno i grilli parlanti quando vogliono impedire alla gente di andare nel paese dei balocchi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Biondi, devo notare che quando parla un oratore liberale — forse per un vecchio rancore — chiama sempre in causa l'onorevole La Malfa, anche quando non c'entra per niente. È una questione di buon gusto!

BIONDI. Mi consenta, onorevole Reale, che io sappia da solo discernere ciò che è o non

è pertinente. Sarebbe bene che ella non uscisse dal suo caratteristico riserbo per dire poi delle cose che interferiscono nel mio diritto di trattare come credo degli argomenti in discussione, anche a proposito dell'onorevole La Malfa, che dice quello che vuole anche quando a volte non riesce a volere quello che sa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*: Se questa fosse la prima volta! Ma non vi è discussione, ripeto, in cui intervenga un oratore liberale che non vi si riferisca. Mi domando se valga la pena di ripetere sempre le stesse cose.

BIONDI. Conosciamo tutti la fine del grillo parlante quando suggeriva a Pinocchio di non andare nel paese dei balocchi. Ora non so se il paese dei balocchi sia vicino o lontano (non ha importanza). Quello che voglio dire è che la fine non fu particolarmente gloriosa, soprattutto fu inutile poiché nel paese dei balocchi Pinocchio ci andò, sia pure riportando, dal punto di vista soggettivo, delle modificazioni della propria modestissima, e in quel momento lignea personalità.

Questo ragionamento vale anche, mi sia consentito, per i colleghi del partito socialdemocratico. Il quale, tirato in questa vicenda perché bisognava partecipare al Governo, si salva l'anima dicendo: l'amnistia non solo a questi ma anche agli altri; con la gerarchia distaccata delle previsioni che sono diverse per un titolo e per un altro, e senza nemmeno la soddisfazione di vedere, come giustamente chiedeva l'onorevole Reggiani, modificato il titolo delle enunciazioni della amnistia, facendo precedere la norma generale a quella particolare, proprio per evitare questa inversione dei valori.

Ora, una realtà come questa dovrebbe dare qualche soddisfazione a noi dell'opposizione vera, dell'opposizione costituzionale, di quella che non fa l'opposizione stando con un piede nel Governo e l'altro fuori del Governo. Non credo che questo si verificherà, perché gli italiani, in fondo, amano molto l'« invito al palazzo ». E anche i comunisti, da qualche tempo in qua, specialmente quando finiscono i discorsi con un richiamo alla patria, evidentemente sentono questa esigenza di rientrare in una realtà. Il Governo, infatti (credo che sia una frase dell'onorevole Andreotti) logora quelli che non ne fanno parte. Ed io credo veramente che in questo sia contenuta una verità; nel senso che ci si intristisce quando si dicono le cose, si espi-

mono le proprie idee e poi magari ci si ritrova soli o con pochi altri intimi a votare contro, mentre poi gli amici nei corridoi ci dicono che abbiamo fatto bene — quando si fa bene — a dire quello che abbiamo detto; oppure, come diceva questa mattina il collega Castelli (non svelo un segreto), quando ci danno ragione all'80 per cento. Ma questo 80 per cento, poi che cosa risulta essere?

CASTELLI. C'è un 20 per cento di differenza.

BIONDI. Sì, c'è un 20 per cento di differenza; ma, dal punto di vista del salto, direi che l'80 dovrebbe spostare l'angolo delle valutazioni più per il no che per il sì.

CASTELLI. Non si può dire, però, che le valutazioni quantitative corrispondano alle valutazioni qualitative!

BIONDI. Non lo so. Si vede, onorevole collega, che il venti ha un valore preponderante, per quello che la riguarda, che è inversamente proporzionale a quello che è l'ottanta, sul quale ella sarebbe disposto a dare l'avallo della sua cortese opinione.

Il problema, quindi, esaminato da questo punto di vista, dimostra duplicità di trattamento e sostanziale ingiustizia. I detenuti, battendo la scodella con il cucchiaino, dicono: perché a me 3 e agli altri 5, quando abbiamo detto tutti insieme « scemo » alla guardia?

Il discorso va più avanti di questo argomento semplice e modesto, ma abbastanza coerente con la coscienza giuridica popolare; e pone in posizione di vantaggio determinati altri soggetti i quali, chissà perché, dovrebbero avere un miglior trattamento per aver partecipato alle lotte sindacali, alle manifestazioni, alle agitazioni, alle istanze reiterate al fine di ottenere quello che giustamente si chiede.

Mi auguro sinceramente di avere su questo punto una risposta da qualche collega.

Perché certi comportamenti dovrebbero essere meno gravi o più gravi o meglio articolati con l'uso di armi o di parti di armi, con aggressivi chimici o con altre cose che, a mio avviso, non dovrebbero avere attinenza con le azioni sindacali?

Badate che non si tratta di una battuta. Ho visto all'università di Genova come sono state ridotte certe aule dopo l'occupazione. Io sono d'accordo con gli studenti su certe cose; sono d'accordo nel dire che se non si

modifica, se non si chiede, se non ci si fa sentire, se non si preme, certe cose non si ottengono. Su questo sono d'accordo. Però, da questo ad arrivare ad assalire un professore, ad aggredirlo, a sputacchiarlo, ce ne corre assai; poi — dopo aver anche beneficiato di una sentenza che, milanese o no, ha un suo senso solo se si vuole davvero dare al senso della repressione il valore di un unguento balsamico — tocca di vedere l'epigono di questi signori, un certo signor Capanna, non meglio noto all'ufficio — come direbbero i brigadieri — il quale querela il direttore di *La Nazione*, Mattei, senza accordargli la facoltà di prova sugli argomenti di cui egli si vanta di essere titolare e sostenitore.

Ora, sarebbe opportuno che tutto questo trovasse considerazione anche da parte dei comunisti. Non si può essere partecipi di una grande azione sindacale, per un sindacato come la CGIL, che in gran parte la gestisce, trainando le formazioni minori della CISL e della UIL, e poi vedere che queste azioni così tese verso una soluzione di carattere sindacale ed economico vengono intristite da atteggiamenti di questo genere, i cui eventi di carattere negativo, chi sa perché, dovrebbero essere richiesti dalla maggior parte dei lavoratori.

La maggior parte dei lavoratori non ha nemmeno la minima preoccupazione che questo si verifichi, perché partecipa alle manifestazioni senza compiere violenze, senza agire contro lo Stato, senza picchiare i carabinieri, senza picchiare i padroni, pubblici o privati, contro i quali si ribella. Essi agiscono perché vogliono, attraverso un'azione, affermare un diritto il quale, per essere tale, in uno Stato costituzionale si esprime da sé e nei valori che lo Stato attribuisce ad esso sia come prospettiva e sia come azione concreta.

Se le cose non stanno così, i partiti che sostengono l'esistenza di una repressione (apertamente o a mezza bocca) dovrebbero uscire dal Governo, in quanto appena un anno prima quasi gli stessi uomini avrebbero consentito la consumazione individuale e globale di un disegno repressivo.

Se veramente fossimo di fronte ad una repressione, allora avrebbe ragione l'onorevole Guidi nel sostenere che essa non può essere cancellata da un'amnistia. Una volta accertata l'esistenza di un disegno repressivo, non si può uscire da un simile stato di cose con il paternalismo di cui dà prova il Governo con le sue proposte e con la relazione che le accompagna, ma occorre prendere posizione

contro coloro che questa repressione avrebbero posto in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di organi amministrativi o giudiziari, legislativi o governativi. Se esiste, ripeto, un disegno repressivo, la logica vuole che esso sia contrastato alle radici e non colpito soltanto nelle sue estreme conseguenze.

Se invece questo disegno non esiste, se le migliaia di denunce di cui ha parlato il relatore Padula si riferiscono ad azioni che, nel grande arco delle manifestazioni sindacali, costituiscono un fatto negativo, degenerativo, involutivo, allora appare assurdo concedere un premio a persone che hanno tradito il senso delle manifestazioni cui partecipavano, compiendo a titolo personale o a gruppi atti di distruzione, di danneggiamento, di provocazione. Sottrarsi a questa logica significherebbe fare un *festival* dell'amnistia e dell'impotenza dello Stato, nel momento stesso in cui il paese ha invece bisogno di chiarezza e di serietà, almeno nelle leggi.

Si afferma che la nostra legislazione è ormai invecchiata e che va modificata. Lo ha sostenuto ieri il collega Vassalli e anch'io sono stato fra coloro che hanno applaudito le sue parole (anche se nei resoconti si parla soltanto di « applausi a sinistra »); plaudire ai concetti illustrati dal collega Vassalli significa tuttavia implicitamente denunciare lo scarso senso di responsabilità che il Governo ha manifestato in questa circostanza.

L'onorevole Vassalli ha lamentato che le amnistie non hanno mai risolto nessun problema e che la spinta al reato non ha avuto nessuna attenuazione o inversione di tendenza; un oratore democristiano ha osservato che l'elenco dei reati si è mantenuto uguale anche dopo le amnistie del 1963 e del 1966 (e all'indomani dell'amnistia del 1968, per i reati commessi in occasione di manifestazioni studentesche o sindacali, si sono verificati i tragici fatti della « Bussola » di Viareggio); ma se tutto ciò è vero, mi domando con quale serietà, dignità e senso di responsabilità verso noi stessi e verso il paese si possa approvare il provvedimento al nostro esame.

Si dirà che il paese non ci segue e che guarda a noi con spirito critico; so bene che queste nostre parole avranno un'eco assai limitata, anche perché per molti giorni non usciranno i giornali e forse la stessa televisione si associerà, per solidarietà, allo sciopero dei giornalisti; mancheremo tuttavia al nostro dovere e non assolveremo il nostro compito se non facessimo rilevare che si ricorre all'amnistia nel momento in cui il Parlamento si rivela incapace di modificare le

leggi, nonostante la riforma del codice penale sia da quasi tutti i gruppi politici invocata. Presumere di risolvere questo problema con il ricorso all'amnistia significa commettere un grave errore perché, anziché alleviare il male, lo aggraviamo, invece di rimuoverne le cause ci limitiamo soltanto ad intervenire sui alcuni effetti.

Altre critiche potrebbero essere poi avanzate nei confronti della legge al nostro esame per quanto riguarda alcuni temi particolari. Assai grave ci sembra l'inclusione del reato di peculato fra quelli cui si applica l'amnistia. Le norme sul peculato sono fra quelle che non dovremmo mai toccare; ma forse, colleghi della democrazia cristiana, voi avvertite oggi il bisogno di una sanatoria, dal momento che vi dichiarate favorevoli ad una norma della quale si potrebbe dire che essa rappresenta la fotografia di coloro che dovranno beneficiarne.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quello dell'amnistia è un album fotografico le cui pagine non appartengono soltanto ad un partito politico.

BIONDI. Poiché mi era parso, onorevole sottosegretario, di scorgere nel suo atteggiamento un moto di critica per quelle mie parole, mi sono permesso di dire che le preoccupazioni in ordine all'amnistia dovrebbero essere più di una parte che di un'altra. Certo non avete voi, colleghi della democrazia cristiana, l'esclusiva di certi reati, ma ritenendo che nei confronti di questa parte del provvedimento di amnistia voi possiate avere largamente un titolo di uso o, quanto meno, di preuso. In ogni modo, quando sostenevo che questa amnistia sembra essere fatta su misura soprattutto per certe persone, intendevo mettere in evidenza che tutto ciò non serve alla dignità del rapporto tra il pubblico danaro e chi lo amministra per conto dello Stato o di un ente pubblico. Certe sentenze della Cassazione lo hanno anche detto. Vi sono dei casi dolorosi che attengono al comportamento di amministratori che non volevano certamente il male. Ma questi sono casi limite e spetta al giudice stabilire il dolo, la destinazione, se vi sia stata quella realtà giuridica che si chiama distrazione e che ha anche la sua qualità ben determinata. Per esempio, nel reato di bancarotta fraudolenta, vi può essere una distrazione atipica, ma vi è tuttavia sempre un comportamento che esce dall'alveo normale delle attribuzioni, dei compiti e delle funzioni singole.

Ma quando invece la distrazione viene qui con quella terminologia, che non sto in questo momento a ripetere, ovattata come un singolare stato di potenziale irresponsabilità, nel quale una visione più o meno dilatata degli interessi funzionali starebbe a garantire negativamente quella che invece deve essere la realtà del comportamento del singolo, dei rappresentanti della pubblica amministrazione nella gestione del pubblico denaro, vi è il pericolo davvero che questo si risolva in una azione che, senza dare alcuna garanzia, costituisca per molti un'uscita di sicurezza dalle proprie responsabilità nell'ambito di compiti, di funzioni, di poteri, di attribuzioni che, per essere svolti all'interno della pubblica amministrazione, hanno più bisogno di severità e di rigore che in altri casi.

Ora, tutto questo mi ha portato a presentare un emendamento di carattere soppresivo, che sosterrò. Ritengo essenziale lasciare ai giudici il compito di fare i giudici, ma non di dare una indicazione che la legge non prevede, una indicazione che significhi quasi che noi offriamo l'avallo per una soluzione di salvataggio che non ha il senso e la dignità che deve avere un provvedimento, come deve essere quello dell'amnistia, che ghigliottina il reato, che lo uccide nel momento in cui la volontà superiore del Parlamento delega il Presidente della Repubblica a svolgere un compito. Non si deve creare per il magistrato il problema di interpretare nell'interno una realtà così difficile da penetrare.

E non escludiamo dall'amnistia, dato che state facendo l'ufficio stralcio della nostra giustizia in questo sventurato paese, il reato di diffamazione per mezzo della stampa. Se vi è una cosa, nell'ambito dell'azione politica e anche di informazioni, per cui vi può essere una differenziazione molto poco penalmente apprezzabile o comunque colorita di un dolo meno intenso, è quella di chi per una sua volontà, per una sua vocazione, per un suo compito di informazione, del resto garantito dall'articolo 21 della Costituzione, possa per avventura aver colpito, attentato all'altrui reputazione. Se siamo sul piano della clemenza, non riesco a vederé per quale ragione una clemenza di questo tipo non dovrebbe rivolgersi proprio a costoro che in fondo esercitano non solo per motivi politici, ma anche, ripeto, per motivi di informazione, una azione che è più esposta alla possibilità di errore nel quale può collocarsi non solo un intento politico, sindacale o studentesco, ma anche di informazione di carattere generale attinente a un compito specifico che

la Costituzione garantisce e nell'ambito del quale ci può essere certamente reato. Se c'è reato e si entra nell'ambito della estinzione del medesimo per intervenuta amnistia, mi pare che sia indubbio stabilire un criterio non più grave di quello previsto per altri reati. A meno che non si voglia ritenere che la reputazione conti più di altri beni giuridici protetti, cui avete tolto ogni protezione con questa amnistia, consentendo che non fossero puniti coloro che li hanno offesi.

Ho presentato anche un emendamento in ordine al reato di furto, appropriazione indebita, ricettazione e ad altri reati, quando essi siano collegati con determinate aggravanti anche specifiche. Ho ritenuto opportuno questo emendamento perché il testo non enuncia le aggravanti speciali dell'articolo 625 del codice penale, per esempio nei confronti del furto, sicché si potrebbe immaginare che la realtà pluriaggravata potrebbe essere pluriaggravata solo dal punto di vista delle aggravanti previste dall'articolo 61; ritengo perciò che questo emendamento possa essere utile ai fini di una maggiore chiarezza.

Ritengo però, signor Presidente e onorevoli colleghi, che sarebbe cosa opportuna introdurre un emendamento limitativo — potranno farlo altri colleghi od io stesso — tendente ad escludere i reati commessi in case di abitazione. Io sarei favorevole a una esclusione a questo titolo particolare, perché tra i reati di furto, che certamente sono troppo gravemente sanzionati dal codice penale, se ve n'è uno che, dal punto di vista della difesa della intimità familiare, della propria serenità, del patrimonio generale della famiglia, dovrebbe essere escluso, mi sembra che sia proprio questo. In questo, caso, infatti, ci troviamo di fronte ad un'aggravante che costituisce un fatto più gravemente aggressivo nei confronti del patrimonio del privato nella propria casa, dove dovrebbe esserci per tutti una maggiore area di rispetto.

Vi sono ancora altri problemi che ora sorvolo. In questa mia enunciazione, che ritenevo sarebbe stata più breve, ho voluto esprimere il mio pensiero in libertà, riflettendo a voce alta, soltanto perché ritengo che in questo momento ci sia bisogno, anche tra le forze politiche, di serietà, di chiarezza e di sincerità, al di là del nostro compito di rappresentanti non solo politici ma anche partitici.

Se riuscissimo tutti a togliere dal barattolo certe etichette che modificano le cose, mentre all'interno certe marmellate sono uguali; se riuscissimo a stabilire su certi temi

e problemi un rapporto di collegamento, di serietà e di realtà, senza avere la preoccupazione delle elezioni a brevissimo termine; se riuscissimo a stabilire, come anche stamane dicevano gli onorevoli Guidi e Bozzi, riunendoci intorno a un tavolo, quali sono le norme da modificare, quali sono gli articoli che non sono più in sintonia con la Costituzione (che non lo sono da tanto tempo e che maggiormente non lo sono ora); se riuscissimo a fare tutto questo senza creare nell'immediato il problema della fretta, della strozzatura, di una problematica elettorale che certo modifica se non addirittura distorce la realtà stessa intellettuale e giuridica dei nostri argomenti, se riuscissimo in questo, credo che avremmo compiuto un atto di consapevolezza nei confronti del nostro mandato ed anche nei confronti di noi stessi, in un momento in cui il paese ha bisogno di trovare un riferimento preciso per lo meno nelle aule del Parlamento, ove gli uomini sono ancora in grado di svolgere con serenità e serietà il proprio compito, se si avrà per loro, anche da parte di chi ad essi si oppone, il rispetto di una opinione che non sia anticipatamente preclusiva.

Pure osteggiando, come ho osteggiato, il provvedimento cui ho fatto un modestissimo commento, ho presentato degli emendamenti che dal punto di vista tecnico e funzionale mi pare giovino a renderlo più accettabile nell'ambito della umana e politica accettabilità.

Ritengo con questo di aver adempiuto al mio compito, e mentre segnalo ancora una volta che non è con l'amnistia, con questa amnistia e con le altre che disgraziatamente si faranno, che si risolvono i problemi della giustizia, prego i colleghi ed invito il Governo e il relatore ad esaminare la possibilità di emendare la legge nel senso che mi sono permesso, insieme con altri colleghi, di indicare, perché essa possa essere accettabile da noi tutti. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milia. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, questo provvedimento di amnistia, o meglio, per essere più precisi, questo atto di legislazione delegata, è caratterizzato ed è stato presentato all'opinio-

ne pubblica, ed è indicato anche nella relazione governativa, come un provvedimento di amnistia che ha la sua causale e la sua destinazione nei fatti commessi in occasione delle agitazioni sindacali.

È noto come da sette mesi circa si vada montando nell'opinione pubblica la convinzione che in occasione delle recenti agitazioni sindacali dell'autunno si sia dato luogo ad una massa ingente di reati per i quali era necessario poi un provvedimento di amnistia.

Credo, signor ministro, che, quando si vuole esercitare il potere sovrano dell'amnistia prevalentemente verso una categoria, sia necessario sentire prima di tutto il parere della categoria che con questo provvedimento si vorrebbe beneficiare. Orbene, posso e voglio dichiarare in quest'aula che proprio la categoria dei lavoratori è meno di ogni altra favorevole all'attuale provvedimento di amnistia. Se il Governo ha ritenuto di guadagnarsi con questo provvedimento delle grazie appo il mondo del lavoro, ha sbagliato in pieno, perché se c'è un settore, un settore ampio, della popolazione italiana cui questo provvedimento è particolarmente ingrato e motivatamente sgradito, questo è proprio il settore dei lavoratori cui questo provvedimento dovrebbe essere diretto. E ne spiego le ragioni molto rapidamente, anche nella veste di rappresentante ufficiale di una delle organizzazioni sindacali che esistono in Italia, una delle quattro confederazioni sindacali dei lavoratori.

Come è noto, dopo le agitazioni sindacali dell'autunno, che implicarono l'azione di vari milioni di lavoratori interessati (le categorie dei metalmeccanici, degli edili, dei tessili, dei chimici, le più grosse categorie industriali), si determinò in Italia una propaganda tendente a dimostrare che si era posta in essere, da parte delle autorità di Governo, delle autorità di polizia e della stessa magistratura, un'azione di repressione. In realtà, in quella circostanza, in quel periodo, gli uffici giudiziari di tutta Italia furono affollati da una massa di denunce per fatti che venivano dipinti come reati; ma i lavoratori sapevano bene che quei fatti reati non erano, o perlomeno sapevano bene che essi, quando avevano svolto la loro azione per la tutela dei loro interessi nell'ambito di una agitazione sindacale, avevano tutto il diritto di ritenere di agire nell'esercizio di un diritto, e non viceversa in violazione di norme penali.

Con questo non voglio dire che non si siano verificati in quella occasione dei reati, anche gravi e gravissimi, ma mi sento di potere in coscienza affermare che i reati che sono

stati consumati in occasione delle agitazioni sindacali dell'autunno sono stati commessi per la grande maggioranza da elementi estranei al mondo del lavoro, o, se sono stati commessi da lavoratori, si trattava di lavoratori strumentati per ragioni che non avevano nulla a che vedere con la vera tutela degli interessi sindacali che essi mostravano di sostenere con le loro agitazioni e con gli atti che andavano a commettere.

La campagna per dipingere le denunce che erano state presentate come un atto di repressione, campagna che si è agitata in sede politica, in sede parlamentare, soprattutto in sede di informazione televisiva (ricordiamo tutti una trasmissione che destò una ondata di indignazione, la famosa trasmissione di *TV-7* sul « codice da rifare ») voleva appunto generalizzare queste che erano delle manifestazioni delinquenziali e farle apparire come una attività svolta da tutto il mondo del lavoro: ciò proprio per poter salvare, attraverso questa deformazione della realtà, i veri responsabili, i veri esecutori di quei reati e anche i responsabili indiretti, gli organizzatori, i mandanti di quelle azioni delittuose.

A fine dicembre fu sollevata la questione, e noi stessi, di fronte al dilagare di questa situazione, ritenemmo di interessare di questo problema anche la più alta autorità dello Stato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori si rivolsero al Capo dello Stato ma sotto quale aspetto? Ecco, onorevole ministro, bisogna analizzare un po' che cosa è accaduto durante i mesi dell'autunno, per poterne trarre delle conclusioni che non siano in funzione di determinati interessi di ordine politico e anche di determinati interessi che di politico hanno solo l'aspetto deterioro, perché tendono a tutelare e a proteggere coloro che da qualunque settore dello schieramento politico dovrebbero invece essere considerati come rei di reati comuni.

Manca in Italia, onorevole ministro, per una colpevole carenza legislativa — e noi lo ripetiamo ad ogni circostanza — una regolamentazione che possa costituire l'attuazione direi quasi di un intero titolo della nostra Carta costituzionale: mi riferisco agli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione. Tuttavia la Costituzione sancisce all'articolo 40 il diritto di sciopero nell'ambito e nei limiti che saranno stabiliti dal legislatore. Questi limiti non sono stati stabiliti in nessun modo, per cui il cittadino ha diritto di pensare che, se il Governo e il Parlamento (il Governo come depositario principale, come titolare principale dell'iniziativa legislativa, il Parlamento nella sua

funzione sovrana) non hanno ritenuto per oltre vent'anni di dover stabilire dei limiti allo esercizio del diritto di sciopero, questi limiti non sono stati ritenuti necessari; e che quindi tutte le manifestazioni attraverso le quali il diritto di sciopero si attua siano delle manifestazioni lecite, delle manifestazioni legittime. E noi riteniamo, onorevole ministro, che perfettamente legittime siano le attività dei lavoratori nello svolgimento delle azioni di sciopero: non solo dello sciopero visto come fatto passivo, cioè come semplice fermata del lavoro, come semplice astensione dalla prestazione d'opera, ma anche come manifestazione attiva, cioè come azione di convincimento verso gli altri lavoratori dell'utilità di questa manifestazione di sciopero, il cui rischio è a carico di coloro che la svolgono, mentre i benefici di essa, se benefici vi sono, ridondano a vantaggio di tutti i lavoratori di quella categoria.

Materia opinabile, certamente, onorevole ministro. È opinione dei sindacalisti e dei lavoratori che quando si verifica un'azione cosiddetta di picchettaggio, che tende cioè a fermare i lavoratori sulle porte delle fabbriche, non certo per rompere loro la testa — sia ben chiaro — ma per spiegare ad essi che sarebbe opportuna una loro partecipazione allo sciopero, per richiamare la loro attenzione su una solidarietà di categoria, questa sia un'azione legittima. Altri possono ritenere che questo non sia un atto legittimo. Siamo in materia opinabile proprio perché manca la legge, proprio perché manca la norma; opinabile per chi esercita il diritto di sciopero, opinabile per l'autorità di polizia che deve giudicare questo atteggiamento, opinabile per il magistrato che è chiamato molte volte ad emettere la sua decisione. E noi ci troviamo di fronte ad opinioni discordi, ad autorità di polizia che non denunciano questi casi, ad autorità di polizia che questi casi denunciano, a magistrati che li assolvono perché non li considerano reati, a magistrati che li condannano perché li considerano reati. Responsabilità di chi? Di chi ha determinato questo stato di incertezza del diritto, di chi ha determinato, attraverso la carenza dell'applicazione di una norma costituzionale, la confusione tra lecito ed illecito. E questo non riguarda soltanto l'operato dei lavoratori, ma anche quello degli imprenditori. Proprio nell'autunno abbiamo assistito — ne abbiamo discusso in questa Camera — all'operato di una grande azienda industriale italiana la quale aveva ritenuto che fosse perfettamente legittimo e suo diritto, per essersi verificato uno sciopero in un reparto, sciopero

che aveva impedito l'afflusso di talune parti di taluni macchinari, fermare la lavorazione e procedere praticamente ad una manifestazione di serrata, licenziando e sospendendo dal lavoro i lavoratori. Eguale opinione non avevano i lavoratori sospesi ed alcuni parlamentari.

In questo, come negli altri casi, siamo di fronte ad una situazione di incertezza dovuta alla carenza della norma, dovuta alla mancanza colpevole di quella funzione essenziale dello Stato che è quella di regolamentare i rapporti tra i cittadini, in modo da stabilire con la maggiore approssimazione possibile la demarcazione fra lecito e illecito. Ed allora, signor ministro, di fronte a questa realtà di fatto che c'è oggi dopo venti anni dalla emanazione della Carta costituzionale, di fronte a questa legittima posizione del mondo del lavoro, di considerare cioè che esso possa svolgere senza limiti quella che ritiene essere una normale attività di sciopero, una normale attività di propaganda, di fronte a questa situazione e all'affollarsi delle denunce che nell'esercizio dei loro diritti le autorità di pubblica sicurezza, i magistrati, i datori di lavoro, pensandola diversamente, avevano potuto presentare, quale problema si presentava al legislatore? Quello di considerare come delinquenti questa massa di lavoratori e quindi di applicare ad essi, come si applica a coloro che sono responsabili di un reato, il provvedimento di clemenza, sia pure sotto la forma generale della amnistia, o invece quello di rendersi conto di questa realtà di incertezza del diritto? Signor ministro, esiste nel nostro diritto positivo — in quel tale famigerato codice penale che è stato additato all'odio pubblico dagli schermi televisivi in quella famigerata trasmissione e che viene vilipeso ed ingiuriato quasi che non fosse un corpo di leggi dello Stato italiano, quasi che il vilipenderlo non costituisse sotto un certo aspetto un incoraggiamento a delinquere (e questo si verifica in Italia, anche in questa aula si è verificato tante volte) — esiste, dicevo, nel nostro diritto positivo, una norma, l'articolo 51 del codice penale, che recita in modo preciso che « l'esercizio di un diritto esclude la punibilità ». Signor ministro, quando la Costituzione riconosce il diritto di sciopero, quando il Governo ed il Parlamento non hanno ritenuto di dover per venti anni limitare l'esercizio di questo diritto, come pure la Costituzione faceva loro obbligo se lo avessero ritenuto necessario, è ovvia l'illazione che colui che esercita il diritto di sciopero anche senza limiti ritenga legittimamente di eserci-

tare un proprio diritto, e come tale non sia punibile; sempre che — sia ben chiaro — abbia esercitato il diritto di sciopero, ma non abbia commesso, sotto la specie e in occasione dell'esercizio del diritto di sciopero per quanto riguarda gli uni, del diritto di serrata per quanto riguarda gli altri (ammesso che esista un diritto di serrata) dei reati comuni, non abbia ammazzato delle persone, non abbia procurato lesioni gravi a taluno, non abbia devastato degli edifici pubblici o privati. In tali casi ci troviamo di fronte al reo, di fronte al delinquente, che, come tale, non può invocare la esimente dell'articolo 51 del codice penale, e come tale deve essere giudicato e, se viene riconosciuto e comprovato colpevole e responsabile di quei reati, è giusto, per ristabilire l'equilibrio del diritto in una nazione, che venga condannato.

Con questa amnistia, invece, che cosa si fa? Si considerano rei sostanzialmente tutti i lavoratori. Si è parlato di 7 mila denunce. Bene, i 7 mila denunciati vengono tutti bollati del marchio di delinquente, tanto che, per evitare ad essi di dover subire le conseguenze della legge penale, viene emanata per tutti la amnistia, e in questo modo si conferma quindi il presupposto dell'amnistia stessa, che è il reato, considerato tale per tutti, e si copre, sotto il pretesto della tutela e della difesa delle categorie del lavoro, proprio colui che è il vero reo, il vero delinquente e che dello sciopero ha approfittato per compiere atti di violenza e perfino di devastazione.

Ecco la situazione abnorme di fronte a cui venite a trovarvi con questa ambiguità. Avrei anche potuto ammettere che si fosse addivenuti a questa amnistia se contemporaneamente il Governo avesse dimostrato concretamente di voler regolare questa materia, cioè avesse presentato al Parlamento un disegno di legge per la disciplina degli scioperi, per stabilire quali categorie siano ammesse e quali escluse dall'esercizio normale del diritto di sciopero; e, poiché finora esisteva uno stato di incertezza, avesse consigliato il provvedimento di delega per la concessione di amnistia per potere risolvere la situazione creatasi nel frattempo. Ma invece, quando voi non fate così e presentate soltanto il provvedimento di amnistia, venite a confermare la realtà di coloro che da oggi in poi andranno a compiere, nell'esercizio di quello che essi hanno motivo di ritenere un loro preciso diritto, quei determinati atti che diventano tanto più atti delinquenti in quanto voi, per sanare la situazione precedente, avete ritenuto di ema-

nare un provvedimento di amnistia; venite ad infangare la reputazione ed il prestigio di intere categorie di lavoratori che quegli atti hanno commesso, ritenendo in piena legittimità di non commettere dei reati, ma di esercitare legittimamente un loro diritto, e li considerate tutti quanti rei. E tutto ciò perché? Per salvare 50-100-200 delinquenti veri, teppisti dichiarati tali dai lavoratori stessi nella maggior parte dei casi, espulsi dalle loro file dai lavoratori stessi nella maggior parte dei casi, ma che vengono invece tutelati colpevolmente da quelle forze politiche che si sono rese promotrici di questo provvedimento di amnistia.

Ecco la situazione assurda di fronte a cui noi ci troviamo ed ecco il danno vero che si compie. Prima di far questo, voi avete il dovere di interpellare veramente le categorie dei lavoratori, e prima di infangarle, come le infangate con questo provvedimento di amnistia, avevate il dovere di chiedere (questa era la volta buona per la consultazione) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori se responsabilmente esse si sentivano in grado di chiedere questo provvedimento di amnistia.

So che vi avrebbero risposto in gran parte di no, per lo meno quelle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori e non si rendono strumento e cinghia di trasmissione dei partiti o di forze parlamentari o extraparlamentari. Oggi ci troviamo di fronte a questo provvedimento che conferma, come presupposto dell'amnistia, che i beneficiari hanno commesso dei reati, che non risolve l'incertezza del diritto in cui ci si trova, che assicura l'impunità ai veri delitti commessi, anche gravi, che incoraggia il teppismo futuro perché esso, essendosi salvato attraverso questa amnistia, riterrà di poter continuare impunemente a svolgere la sua attività, coinvolgendo (perché con questa amnistia l'avete coinvolta) l'intera categoria dei lavoratori, facendosi forte della tutela e della protezione che gli vengono dalla solidarietà che gli date. Pertanto questo provvedimento danneggia sostanzialmente i lavoratori, i quali vedono sempre più limitata la possibilità dell'esercizio del diritto di sciopero.

Questo è l'aspetto più grave di questo provvedimento di amnistia, nel cui merito non entro per esaminarne le singole deficienze, sia perché ciò è già stato fatto da questi banchi, sia perché lo faranno altri oratori che seguiranno. Ma tenevamo a sottolineare l'assurdità della situazione che si è determinata e che dimostra, signor ministro, che il Governo non potrà sottrarsi al dovere di

procedere ad un accertamento di ciò che è legittimo e di ciò che è illegittimo in questa materia. Cominciamo a sentire affermazioni che ci preoccupano come sindacalisti. Anche in Parlamento, come è accaduto qualche giorno fa in Commissione, abbiamo sentito enunciare da autorevoli membri di questa Assemblea il sospetto e il dubbio che lo sciopero di talune categorie di pubblici dipendenti possa essere considerato illegittimo, se non un reato, perché paralizzerebbe talune funzioni essenziali dello Stato. Respingiamo queste affermazioni, ma è sintomatico che siano state fatte. Abbiamo sentito dichiarare, anche da membri del Governo, che talune manifestazioni di sciopero — per esempio, nel settore dell'ENEL — poiché condizionano le possibilità di produzione dell'intera nazione, potrebbero essere considerate illegittime e da reprimere. Abbiamo sentito sostenere che talune manifestazioni di sciopero da parte dei medici, poiché pongono in pericolo la possibilità della prestazione assistenziale alla cittadinanza e a milioni di lavoratori, potrebbero essere considerate illegittime. E sentiamo anche troppo spesso dire — e voi con questa amnistia lo confermate — che taluni atti che si svolgono nell'esercizio degli scioperi potrebbero essere considerati delitti. No, signor Presidente, non è possibile lasciare in una serie di rapporti così numerosi e così intensi la nazione in questo stato di incertezza. Questo è veramente colpevole e pone i cittadini nella necessità di giudicare con la loro testa, secondo i loro riflessi e le loro situazioni sociali e politiche se determinati atti siano legittimi o delittuosi. Un Governo che fa questo abdica alla funzione essenziale per la quale è chiamato a reggere e governare la nazione. Reggere significa regolare, signor ministro: il primo compito del Governo è quello di proporre al Parlamento, che è depositario della sovranità, la regolamentazione di quei settori dell'attività nazionale che regolamentati non sono. Questo in linea generale. S'immagini quando questo mandato vien dato addirittura dalla Carta costituzionale che ha specificamente previsto questa norma! Ecco perché noi riteniamo che l'attuale provvedimento d'amnistia sia quanto di meno favorevole si potesse immaginare nei confronti dei lavoratori italiani. Questo è uno dei motivi per i quali siamo fermamente contrari a questo provvedimento.

Altra era stata l'istanza che le organizzazioni sindacali avevano rivolto al Capo dello Stato. Le organizzazioni sindacali, all'inizio dell'anno, si erano rivolte al Capo dello Stato

(così come si erano rivolte ai presidenti delle Camere, ma si erano rivolte al Capo dello Stato anche nella sua qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura) perché il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di inizio d'anno aveva, tra l'altro, esortato il popolo italiano e coloro che ne erano tenuti a voler rapidamente procedere (« con urgenza » aveva detto) alla integrale attuazione della Carta costituzionale; e noi pensavamo che in questa esortazione il Capo dello Stato avesse voluto far riferimento proprio a quelle parti della Costituzione di maggior rilievo per la collettività e che colpevolmente non erano state ancora attuate, quali gli articoli del titolo III della Costituzione che ho già citato. Stante questa situazione di carenza e quindi di incertezza, le organizzazioni sindacali facevano presente al Capo dello Stato l'opportunità che la situazione di incertezza venisse valutata, che la incertezza del diritto venisse tenuta presente da coloro che dovevano essere chiamati, caso per caso, ad esaminare le singole fattispecie, per vagliare se nelle singole fattispecie le persone fisiche denunciate avessero agito effettivamente per travalicare i limiti del lecito, avessero commesso specifici reati o, viceversa, avessero ritenuto — sia pure ledendo talune forme o talune frange della norma penale — di agire nel pieno e riconosciuto esercizio di un proprio diritto: cosa che — ripeto — ai sensi dell'articolo 51 del codice penale avrebbe per loro costituito una normale esimente, senza bisogno di ricorrere a questo provvedimento che con le sue confusioni e con le sue conseguenze viene a trascinare in quest'ombra e a bollare con questo marchio di illegittimità e di delinquenza l'intero mondo del lavoro che a quelle manifestazioni ha legittimamente partecipato e che le ha legittimamente attuate.

Pertanto, noi non possiamo che deplorare, signor ministro, questa iniziativa del Governo e non possiamo che dichiarare la nostra posizione contraria a questa iniziativa, a questo atto di delegazione legislativa, oltre che per i gravi motivi d'ordine politico, d'ordine tecnico e di merito già enunciati e da enunciare, anche per questa ragione di fondo che abbiamo ritenuto nostro dovere sottolineare in quest'aula, a difesa della rispettabilità e del prestigio del mondo del lavoro italiano. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Padula.

PADULA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le modalità con cui si è svolto questo dibattito credo mi autorizzino a restringere in misura telegrafica questa replica, anche perché mi pare che il dibattito si sia largamente soffermato per una parte sulle considerazioni politiche di fondo sulle quali credo sia ultroneo insistere; è evidente che nel merito questo provvedimento era destinato ad accogliere quelle considerazioni, se è vero come è vero che gli stessi oppositori in linea di principio dell'amnistia e dell'indulto hanno poi fatto seguire, a queste considerazioni di radicale pessimismo sulla funzione dell'istituto e sulle forze politiche che attraverso il Governo hanno voluto riproporre una nuova edizione di questa previsione costituzionale, delle proposte di emendamenti che di fatto recepiscono e qualche volta addirittura ampliano gli effetti del provvedimento.

Da parte liberale si sono decisamente criticate la funzione e l'efficacia dei provvedimenti di amnistia, ma non si è saputo rinunciare alla tentazione di chiederne l'estensione non solo ad una serie più ampia di reati, ma addirittura, nel capoverso dell'articolo 1, a tutti i reati politici.

Da parte del collega Roberti, che testé ho ascoltato (è stato uno dei pochi che ho potuto ascoltare, per mia colpa evidentemente, ma anche per la successione serrata degli interventi), si è ripreso un motivo che già nella relazione avevo sottolineato, circa l'evidente contraddizione tra il giudizio politico che noi diamo sulla vicenda dell'autunno sindacale e il ricorso ad uno strumento così logoro e contraddittorio sotto il profilo formale qual è l'amnistia, la quale presuppone evidentemente la qualificazione in termini di reato dei fatti a cui si applica. Non credo però che si possa seguire il collega Roberti quando imputa al Governo e alla maggioranza l'omissione di una consultazione dei sindacati circa la proponibilità dell'amnistia. È chiaro che l'amnistia resta soggetta a quelle critiche che sono state qui richiamate da diversi colleghi e che fanno parte del patrimonio di consapevolezza civile e democratica di tutti noi. Lo Stato democratico, che è sempre uno Stato di diritto, deplora il ricorso così frequente e così particolaristico al provvedimento di amnistia. Ma siamo anche tutti altresì coscienti del fatto che esiste, alla base del travaglio politico di questi anni, la crisi di quel tradizionale concetto formalistico della certezza del diritto, o

del cosiddetto principio di stretta legalità, che è stato scosso profondamente, quando non travolto, dalla dinamica tumultuosa dei gruppi sociali che non riescono a rientrare nelle ipotesi astratte, nei titoli di reato in questo caso, che ancora sono scritti nei nostri codici. Abbiamo detto in Commissione, più che in aula, che alla base delle vicende che stiamo vivendo c'è la coscienza, soprattutto per gli operatori del diritto, della mancanza di una elaborazione adeguata del diritto dei gruppi, di quel diritto sociale che deve riuscire a completare le tradizioni e i principi scaturiti dalla rivoluzione liberale e tutelatori essenzialmente dell'individuo e dei suoi diritti soggettivi, per armonizzare questi diritti con gli interessi e i valori programmatici e politici che stanno scritti — e quindi hanno rilevanza giuridica — nella nostra Costituzione.

Su questo piano, ripeto, mi pare che non esista, almeno per il relatore, dovere di replica, se non per sottolineare quelle considerazioni che già nella relazione erano state riassuntivamente fatte, riferendo il pensiero della Commissione, la quale era arrivata nella sua larga maggioranza ad esprimere parere favorevole sullo spirito e sulla forma del provvedimento, salvo quelle modifiche che vedremo.

Si è poi portato il dibattito su alcuni aspetti di particolare momento, soprattutto sull'estensione da dare all'amnistia speciale con riferimento a tutta una serie di fatti che potrebbero essere genericamente riportati sotto la dizione di fatti sociali, non strettamente legati alle vicende sindacali e studentesche.

Sono stati presentati numerosi emendamenti e anticipo fin d'ora, come ho già detto in Commissione, che non esistono pregiudiziali opposizioni alla possibilità di accogliere una formula che chiarisca senza possibilità di equivoco la volontà di pacificazione del Parlamento, che non è rivolta ad una fattispecie o ad una occasione particolare rigidamente definita sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo temporale, ma si rivolge a tutte quelle manifestazioni di inquietudine sociale che si sono verificate negli ultimi mesi dell'anno scorso. La stessa estensione del termine che la Commissione ha ritenuto di proporre, pur tra le perplessità del Governo riprese qui da alcuni colleghi, intende proprio sottolineare la volontà di fare in modo che l'area di efficacia del provvedimento sia la più vasta possibile, per ridurre, almeno sotto il profilo temporale, quella inevitabile disuguaglianza che è strutturalmente connessa ad un provvedimento di amnistia.

La polemica sulla introduzione per la prima volta in un provvedimento di amnistia di un aspetto della fattispecie del peculato, il peculato per distrazione rientrante nell'ambito delle finalità non estranee alla pubblica amministrazione, è stata aspra e vivace in questa sede come in Commissione. Credo però che anche qui sia risultato chiaro che la volontà del Parlamento non intende minimamente indebolire o incrinare la maestà di quelle norme che tutelano l'amministrazione del pubblico danaro in rapporto all'interesse privato che può essere sovrapposto da coloro che oggi sempre più numerosi si trovano a gestirlo.

In questa materia, come spesso per altre materie di carattere più generale, si è ritenuto per la prima volta di rilevare, in sede di un provvedimento di clemenza, la sfasatura profonda che si è creata tra la previsione normativa astratta e la concreta esperienza della vita di ogni giorno, aggravata purtroppo da alcune avide prese di posizione giurisprudenziali che hanno colpito — come diceva con particolare efficacia, mi pare, il collega Musotto — la coscienza giuridica e morale dell'opinione pubblica in senso lato.

Abbiamo ritenuto di restare sulla formulazione del Governo e credo che anche dalla mancata presentazione di diversi emendamenti che erano stati esaminati in Commissione traspaia la volontà di non approfondire ulteriormente in questa sede la qualificazione di particolari sottospecie o ipotesi più ampie o più ristrette, perché siamo tutti consapevoli che la vera realtà del problema va affrontata in sede di revisione delle norme penali sulla materia. Ciò non di meno insistiamo perché, nel momento in cui si compie un atto che qualcuno ha voluto definire rituale, e purtroppo obbligato quasi, di questa legislatura, non si ignori nella dinamica storica e giudiziaria di questi anni un capitolo doloroso, irto di casi umani non meno degni di attenzione di quanti ne potrebbero scaturire dal proseguimento delle azioni giudiziarie promosse in occasione delle vicende sindacali o per altri reati, come il furto o la truffa pluriaggravata, che pure abbiamo previsto e che ben sappiamo essere compresi nell'amnistia perché tutti siamo convinti che le pene edittali comminate per questi reati sono ormai slegate dalla considerazione che di essi si ha nella coscienza civile.

Un'ultima considerazione su alcuni aspetti particolarissimi: mi pare, in relazione all'intervento del collega Riz, che ha voluto fare riferimento, in quest'aula, al problema del-

l'Alto Adige, che si possa proporre (e mi riservo di farlo se non ci saranno obiezioni), con la formulazione di un testo formalmente definito, di ricomprendere, sia pure in modo separato ed autonomo, una previsione di amnistia speciale che riguardi popolazioni che si sono mosse ad un certo momento, in modo anche drammatico e pericoloso, per l'autonomia di gruppi etnici particolari all'interno dell'unità del paese.

Per quanto riguarda i reati di stampa, su cui si è soffermata larga parte degli oratori intervenuti, il relatore preannuncia che ri-proporrà in questa sede la formula che era stata da lui stesso proposta in Commissione, e che prevede l'esclusione dall'amnistia dei reati di diffamazione aggravata a mezzo stampa, reati aggravati dall'attribuzione di un fatto determinato, e cioè i reati di cui all'ultimo comma dell'articolo 596 del codice penale.

Un'ultima considerazione ancora per quanto riguarda il termine, perché il Governo, come prevedo, con il calore e la coerenza che caratterizzano la persona del ministro Reale, riprenderà le sue perplessità, che sono state questa mattina riecheggiate nell'intervento del collega Castelli; voglio solo ricordare che già due anni or sono noi approvammo una amnistia relativa ad un progetto di legge che era stato presentato il 28 giugno, mentre fin dai primi dello stesso mese esisteva alla Camera un altro progetto quasi identico, ed il 18 dello stesso mese un progetto del tutto identico a quello presentato al Senato dal senatore Codignola era stato presentato alla Camera dall'onorevole Mauro Ferri, allora segretario del partito socialista unificato. Questo precedente aggiungo a quanto ho avuto occasione di dire nella relazione, solo per sottolineare come, al di là delle perplessità di carattere giuridico, il Parlamento, nel momento in cui sposta il termine previsto del disegno di legge, debba sottolineare i motivi di opportunità politica che portano a questa determinazione, al fine anche di rendere chiaro all'interprete il senso della nostra deliberazione, e dissipare, se pure ne esistano, rischi di possibili eccezioni o incidenti di costituzionalità. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che nessuno si meraviglierà, come del resto ha già accennato il relatore a giustificazione della brevità del suo intervento, se, per il

modo in cui questa discussione si è svolta, incalzati come eravamo dalla necessità obiettiva di far presto, io, che naturalmente — tranne una breve assenza, anch'essa dedicata in massima parte allo stesso problema — ho dovuto seguire tutti gli interventi, alcuni assai pregevoli ed assai ben preparati, e quindi da me invidiati, che sono stati qui fatti, mi mi trovo nell'impossibilità di dare una risposta adeguata all'entità ed al pregio di quegli interventi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

REALE, Ministro di grazia e giustizia. A chi pensasse che per esimersi da questa risposta necessariamente estemporanea avrei potuto presentarmi con una risposta già preparata e magari scritta, devo ribattere che mi sarebbe sembrato di recare offesa al Parlamento se fossi venuto qui a rispondere con cose pensate e magari scritte prima di avere udito gli interventi di cui si tratta. Quindi, questa è la ragione della estemporaneità e della brevità della mia esposizione. Su alcuni punti specifici rinvio naturalmente il mio intervento, nei limiti in cui è necessario, al momento in cui si discuteranno gli articoli e gli emendamenti.

Abbiamo sentito, come poco fa ricordava anche il relatore, criticare da parte di tutti la frequenza dei provvedimenti di clemenza, soprattutto di quelli di carattere generale, ossia di quelli che non hanno una particolare giustificazione che derivi dalla situazione storica o sociale. Tuttavia, dopo avere criticato tale frequenza, qualcuno ha chiesto addirittura di allargare la portata del provvedimento in esame. Anzi, un acuto e simpatico deputato ha criticato in Commissione e anche in questa sede il provvedimento come un provvedimento a contagocce, per poi dire: per evitare che si debbano ripetere le amnistie, facciamo un provvedimento larghissimo, quasi senza limiti, e poi non ne facciamo più. Egli stesso, comunque, sapeva che non avremmo impedito le nuove amnistie relative a nuovi fatti, ma avremmo creato una ragione di più per l'invocazione delle nuove amnistie; infatti, si sarebbe detto: quella volta avete cancellato con un colpo di spugna reati gravissimi, e adesso cancellate almeno reati meno gravi.

Si tratta di un discorso che dura a lungo, e di cui io sono un po' la vittima. È stato ricordato che ho avuto la ventura — o la sventura — di essere ministro di grazia e giu-

stizia nel 1966, quando il Parlamento volle, nonostante le resistenze del Governo, varare un provvedimento di amnistia, cioè delegare il Capo dello Stato ad emanarlo. Inoltre, mi sono trovato ora a presentare il disegno di legge al nostro esame, il quale, come è scritto nella relazione con cui l'ho presentato e che a molti è parsa giustamente scarna (ma lo è proprio per questa ragione), è un provvedimento articolato in tutto il suo contenuto negli accordi di Governo che hanno presieduto alla costituzione del Governo di cui mi onoro di far parte. Pertanto, il mio rilievo è che quando si deplora la frequenza dei provvedimenti di clemenza — come abbiamo sentito fare autorevolmente ed eloquentemente da molti deputati, anzi da quasi tutti coloro che sono intervenuti — si dice una cosa che ha piena rispondenza nell'animo di chi vi parla. Tuttavia, chi vi parla, oggi come nel 1966, si trova — sia pure con la differenza che il presente provvedimento porta la mia firma di presentatore — a dover discutere di un problema relativo ad un'amnistia, alla sua estensione e alla sua giustificazione.

A proposito delle motivazioni del presente provvedimento si è molto discusso qui e si era molto discusso in Commissione. Evidentemente — mi dispiace incorrere nel dissenso di qualche caro collega — vi sono due motivazioni distinte nel provvedimento: una per la amnistia cosiddetta particolare o speciale, come qualcuno preferirebbe chiamarla, e l'altra per l'amnistia generale o per i reati comuni.

La motivazione dell'amnistia particolare o speciale non è data, come vorrebbero i colleghi comunisti, dal riconoscimento del fatto che si è avuta una repressione e che quindi bisogna cancellare gli effetti di questa repressione. Noi possiamo ammettere in via d'ipotesi che vi sia stata qualche denuncia di più. Intanto, però, la repressione si verifica quando vi sono delle sentenze di condanna, poiché fino a quando vi è una denuncia, che può essere fatta tra l'altro o da un ufficiale di pubblica sicurezza o da un cittadino qualunque e quindi non vincola in nessun modo il giudice, neanche con una autorità morale; fino a quando, dicevo, siamo nell'ambito delle denunce, non si può dire che vi sia repressione.

Repressione vi è quando vengono pronunciate le condanne. E noi non siamo a questo punto. Anche se noi possiamo ipotizzare una o molte denunce infondate o fondate su norme le quali, a parte la cancellazione esplicita che può esser fatta dal codice, sappiamo tutti che hanno cessato di vivere nella coscienza

comune e vorrei dire hanno cessato anche di avere valore giuridico (vi sono state anche sentenze della Corte costituzionale: nessun giudice pronuncerebbe mai una sentenza di condanna per il reato di sciopero, eppure questo reato è previsto nel codice penale); anche, dicevo, se vi sono queste denunce infondate, evidentemente non possiamo assumerle come dato di partenza di un fatto repressivo.

E non possiamo assumerle per un'altra ragione. Se noi dessimo a questo provvedimento (ne ho parlato in Commissione) la motivazione del dover cancellare una attività repressiva, allora noi faremmo una cosa veramente assurda. In sostanza, infatti, invece di punire i repressori, cioè coloro che illegittimamente avrebbero inflitto delle pene, finiremmo con l'accontentarci di fare un atto di clemenza, di perdono nei riguardi di coloro che sarebbero i repressi, cioè che avrebbero subito la repressione.

Non esiste quindi la motivazione della repressione anche se, ripeto, vi possono essere state alcune o più esagerazioni nelle denunce che sono state presentate. Esiste invece come motivo di questa amnistia particolare la convinzione, l'accertamento, il riconoscimento del fatto che questi reati coperti dalla amnistia particolare sono stati compiuti in un momento di una certa eccezionalità, cioè in un momento in cui per il cumulo delle agitazioni, per il particolare stato di tensione, si sono potuti produrre questi reati, che poi in parte sono reati connessi (non vorrei dire reati di folla, poiché non lo sono in senso giuridico) con fenomeni di folla, di assembramento, di agitazione collettiva.

I reati non è che cessino di essere tali nella loro maggior parte (poi accennerò a quelli che non sono affatto reati) perché sono stati compiuti in queste circostanze eccezionali. Restano reati e restano deplorabili, ma trovano una spiegazione nella eccezionalità della situazione, e quindi il legislatore che comprende (voi non volete che si usi la parola comprensione), che dà atto di questo stato particolare di eccitazione, di tensione sociale che ha motivato, che ha spiegato la consumazione di questi reati, dispone con un provvedimento di clemenza.

E non è che ciò sia una novità. Infatti, quando nel 1968 è stata concessa un'amnistia tutta speciale (se così si può dire, per riprendere la dizione che abbiamo usato questa volta o che si vorrebbe sostituire a quella di amnistia particolare) o quando nel 1966 abbiamo dedicato parti specifiche di quel provvedimento di amnistia ai reati politici, eb-

bene, abbiamo fatto questa distinzione; abbiamo cioè stabilito che esistevano delle ragioni speciali, delle circostanze eccezionali, che poi, a mio avviso, sono la sola o una delle poche ragioni per le quali può trovare un fondamento di razionalità il provvedimento di amnistia. Fuori di queste giustificazioni, fuori della caducazione nella coscienza sociale delle norme in base alle quali sono state fatte le imputazioni e fuori dei rivolgimenti rivoluzionari (in tal caso è evidente che l'amnistia viene a consacrare la nuova legalità); fuori di tutto ciò l'amnistia non trova fondamento di razionalità. E quel che dico in questo momento sta alla base di tutte le critiche che sono state mosse alla frequenza dei provvedimenti di clemenza.

Si è anche accennato ad una particolare giustificazione. Si è detto che noi ci troviamo di fronte ad una legislazione arretrata, perché sono ancora contemplati dal codice penale alcuni reati che la coscienza sociale si rifiuta ormai di considerare tali; arretrata perché le pene edittali per questi reati, anche quando essi meritano di conservare questa configurazione, sono troppo alte. Ebbene, a questo proposito — anche perché il Governo è stato invitato a dire la sua opinione, a dire che cosa intende fare per porre il rimedio necessario invece dell'amnistia per queste carenze o sovrabbondanze della legislazione — il Governo, anche in relazione a questo invito, ripete qui non soltanto che potrà essere presentata al più presto una « novella » relativa alla riforma del codice penale per quel che concerne questo tipo di reati che sono venuti in discussione in questa occasione — reati di opinione e reati simili — ma anche che era stata già presentata una « novella » nella passata legislatura (non è vero che il Governo ha trascurato questo argomento, tutt'al più lo avrà affrontato in forma insufficiente), e che il Governo ha presentato nel novembre 1968 (quindi un anno e mezzo fa) al Senato un disegno di legge che è in discussione in Commissione in sede redigente e che dovrebbe essere pronto per essere esaminato in aula. Certo, siamo tutti colpevoli di questo ritardo; avremmo tutti dovuto provvedere più tempestivamente ad una revisione, ad un aggiornamento delle norme del codice penale. Si sono verificate — come vogliamo dire? — delle situazioni, degli sbandamenti, perché abbiamo sempre pensato (a questo ci portava il nostro impegno sistematico) che si dovesse fare una revisione generale del codice e non si dovessero fare delle revisioni parziali. Ma ad un certo momento ci siamo accorti

che, siccome le maggioranze si potevano trovare per certe singole disposizioni e non per tutte le disposizioni comprese nelle « novelle » generali, era meglio procedere con provvedimenti particolari.

Ma in effetti siamo tutti colpevoli, Governo e Parlamento, di questo ritardo nella revisione del codice penale.

L'introduzione di questa motivazione per quanto riguarda l'attuale provvedimento di amnistia, per altro, non può essere che assai parziale. Come è stato ricordato da oratori di varie parti politiche, le denunce in atto, che ammontano a circa 7-8 mila, contengono 71 ipotesi di reato riferite a norme comprese nel codice penale e che dovrebbero, per comune consenso, essere cancellate; ma vi sono anche numerose altre ipotesi di reato che non possono e non potranno mai essere cancellate e che di fatto nessuna proposta di legge di iniziativa parlamentare prevede di eliminare, perché esse si riferiscono a fatti che la coscienza sociale tuttora riprova. Ora, rispetto a questi atti la giustificazione del provvedimento di clemenza non può nascere dall'arretratezza o dal superamento della legge, ma deve derivare appunto, come ho detto all'inizio, dal riconoscimento dell'esistenza di una situazione eccezionale, per cui fatti che costituiscono reato e che tali rimangono trovano una spiegazione o, se si preferisce, una giustificazione in un particolare stato di tensione e di agitazione. Ne consegue che il legislatore e il Presidente della Repubblica a ciò delegato provvedono a cancellare questi reati con il ricorso all'amnistia.

La maggioranza e il Governo hanno ritenuto di accompagnare questa amnistia speciale con un'amnistia di carattere generale la cui motivazione è tratta da certe ricorrenze storiche importanti che si verificano nell'anno 1970.

A questo proposito è stato detto da vari gruppi politici che in tal modo si fa una discriminazione fra reati politici e reati comuni, discriminazione illegittima e che offende il principio dell'eguaglianza tra i cittadini sancito dalla Carta costituzionale.

Ebbene, io sono dell'opinione che non esista una discriminazione, ma che sussistano invece due motivazioni distinte che spiegano la diversità dell'estensione del provvedimento di amnistia. Questo provvedimento non può essere criticato sotto il profilo della discriminazione, così come non lo è stato quello del 1968. Nessuno ha sostenuto che fosse un atto di discriminazione fra i citta-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

dini emanare un provvedimento di amnistia per le agitazioni studentesche...

BIONDI. Onorevole ministro, per essere precisi io ebbi allora a sostenere appunto questa tesi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rallegro per il fatto che ella, onorevole Biondi, sia coerente con l'impostazione allora sostenuta. Il suo collega di gruppo onorevole Bozzi, per altro, è stato di diverso avviso allorché ha affermato, riprendendo quanto del resto aveva già anticipato in Commissione, che avevamo creato una grossa macchia e che poi, per rimediare, ne avevamo fatto una ancora più grossa. (*Interruzione del deputato Biondi*). Ella, onorevole Biondi, ha sostenuto nel 1968 che, poiché si faceva quella che anche allora considerava una « macchia » a favore degli studenti, necessariamente bisognava fare un'altra « macchia » per i reati comuni. Mi sembra quindi che ella non condivida l'opinione dell'onorevole Bozzi, il quale deplora invece l'estensione della « macchia ».

BIONDI. Io ho sostenuto che quella del 1968 era un'amnistia settoriale, come lo è questa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sta di fatto che la « discriminazione » che ora si deplora (se tale la si vuol chiamare) era già stata fatta nel 1968, ed ancora prima nel 1966, quando abbiamo dedicato una parte del provvedimento di amnistia allora emanato a certi reati politici. Talune distinzioni, del resto, sono state introdotte, si può dire, in ogni provvedimento di amnistia, soprattutto in quelli che si sono riferiti a periodi della storia italiana nei quali si sono verificati turbamenti che hanno costituito particolare spiegazione dei reati comuni.

La diversa estensione sta in ragione della diversa intensità della giustificazione, del diverso apprezzamento dei motivi. Infatti, mentre da una parte ci sono quei motivi che sono stati poco fa considerati e sui quali non ritorno, dall'altra ci sono motivi di carattere generale, vorrei dire un po' desunti dall'abitudine alle amnistie nel nostro paese, abitudine che tutti deplorano, ma alla quale nessuno vuole rinunciare, e dalla ricorrenza di due solennità particolari: il venticinquennale della Liberazione e il centenario di Roma capitale.

Nell'articolo 1 si parla, come è stato ricordato, dei reati commessi anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche. Ora qui è stato criticato l'inciso — soprattutto lo onorevole Manco si è dedicato a questa critica — « anche con finalità politiche », quasi che esso fosse non solo di nessuna razionalità, ma non avesse neanche una ragione d'essere, quasi che introducesse un elemento di turbativa nel provvedimento. A parte il fatto che questa formula è stata ripresa pari pari dall'amnistia del 1968 che il Parlamento ha esaminato e votato, e quindi per lo meno questa irrazionalità, questa cosiddetta ingiustificata inclusione di un elemento eterogeneo nella motivazione ha l'avallo di una precedente decisione del Parlamento, non vi è irrazionalità perché quell'inciso « anche per finalità politiche » rappresenta soltanto la volontà di evitare nell'interpretazione del provvedimento restrizioni desunte dai motivi, quando naturalmente vi siano le due condizioni congiunte della causa e dell'occasione. E questa congiunzione la troviamo anche nell'articolo 2 lettera d) della legge del 1966 sull'amnistia. Queste due condizioni, causa ed occasione, sono tali da delimitare un campo di applicazione dell'amnistia che noi non abbiamo voluto restringere, sopprimendo l'inciso « anche per finalità politiche », per impedire che, per questa soppressione e per la qualificazione di tinta politica data a quei reati, si restringesse, più che non sia nella volontà del legislatore, il campo di applicazione dell'amnistia.

Debbo aggiungere a questo proposito che con qualche emendamento che sarà esaminato — per quanto mi concerne posso preannunciare che, se i termini saranno accettabili, sarà accolto dal Governo — si può evitare il pericolo di restrizioni fuori della previsione generale del provvedimento e si possono introdurre altre ipotesi, compresa quella delle agitazioni in occasione delle calamità naturali che forma oggetto di un particolare emendamento. Inoltre — e questo lo dico specialmente rivolto all'onorevole Riz — con emendamenti che, se congegnati in modo accettabile, saranno accolti dal Governo, si può fare riferimento a reati meno gravi commessi in occasione di rivendicazioni di autonomia politica dei gruppi etnici, quindi per coprire certe ipotesi alle quali va la particolare sensibilità dell'onorevole Riz e che sono collegate ad un certo indirizzo di politica generale che egli, entro certi limiti, giustamente reclama nel momento in cui si avvia a soluzione o, possiamo dire,

sta sulla soglia della soluzione l'annoso conflitto verificatosi in Alto Adige.

Non possiamo però comprendere — e non ce n'è più bisogno, per raggiungere quei fini ai quali tende l'onorevole Riz o altri fini, suggeriti dalla volontà di impedire certe restrizioni rispetto ad ipotesi che si sono verificate — che si debba ricorrere alla estensione alle agitazioni politiche generali come ad una specie di categoria distinta rispetto alle agitazioni sindacali e studentesche, ancorché con finalità politiche. Questo ci allontanerebbe infatti dalla *ratio* di questo disegno di legge, che è nato, come tutti hanno ricordato, dalle particolari circostanze nelle quali si è svolto il contrasto sindacale e sociale negli ultimi mesi dello scorso anno.

Credo di aver detto quanto basta per chiarire la motivazione e la limitazione dell'articolo 1 del disegno di legge e per chiarire anche le ragioni per le quali invece l'articolo 2 del testo governativo, divenuto articolo 5 nel testo presentato dalla Commissione, contiene una previsione di pena edittale inferiore, in relazione appunto alla minore intensità della motivazione del provvedimento di clemenza.

Vi è poi il problema cui ha anche accennato testé il relatore, circa la estensione temporale del provvedimento. Come è stato ricordato da molti oratori intervenuti nella discussione, io ho sostenuto in Commissione, e ribadisco la stessa opinione qui in Assemblea, che non si sarebbe mai potuti andare oltre la data di presentazione della proposta di legge socialista. Il Governo, infatti, aveva indicato come *termine ultimo* di applicazione del provvedimento di amnistia il 31 dicembre 1969. Abbiamo dichiarato in Commissione che non avremmo avuto difficoltà ad andare al 31 gennaio o addirittura al 2 febbraio 1970, vigilia della presentazione della proposta socialista.

L'onorevole Vassalli con una pregevolissima motivazione — una motivazione, se me lo consente, da grande avvocato quale egli è — ha voluto dimostrare che la posizione del Governo, da me espressa, non era troppo fondata. Egli lo ha fatto con molto garbo; anzi, come si suol dire, ha indorato la pillola del suo dissenso — importante perché autorevole — con elogi alla mia opera, dei quali lo ringrazio. Devo però dire all'onorevole Vassalli che non mi ha persuaso e che sono invece convinto del rischio di una violazione di un precetto costituzionale; e, vorrei dire, si tratta di qualcosa di più di un rischio, addirittura della certezza di una violazione o di una sottrazione all'autorità della Costituzione in senso

sostanziale, rispetto allo spirito della disposizioni dell'articolo 79, il quale stabilisce che il provvedimento di amnistia non può estendere la sua portata ad una data successiva rispetto a quella della presentazione della proposta.

Debbo dire che l'onorevole Manco ha dato una interpretazione radicale, ha detto cioè che la proposta non può essere quella che poi viene approvata. E una interpretazione, però, che non è stata neanche accolta in quelle sentenze della Corte costituzionale sulle quali tornerò fra un momento, perché esse si sono attardate invece a dimostrare le ragioni per le quali nelle fattispecie non si verificava la violazione dell'articolo 79 della Costituzione.

In verità, la più motivata tra le due sentenze della Corte costituzionale recita testualmente: « La differenza tra le disposizioni della proposta di legge Nencioni, alla quale soltanto occorre fare riferimento ai fini della questione di legittimità costituzionale, e le disposizioni della proposta Monni è così profonda da escludere che questa possa considerarsi un testo emendato della prima ». Cioè, c'è una materia diversa, e quindi voi non potete dire che si tratta della proposta di amnistia che poi diventa decreto presidenziale.

Nella specie, noi ci troviamo di fronte ad una situazione diversa. Il problema, onorevoli colleghi, non è di forma, di lettera, ma è un problema di sostanza. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione (mi pare che sia pacifico e che non vi sia bisogno di infingimenti), che cioè nel disegno di legge, per quanto riguarda l'amnistia particolare, noi abbiamo utilizzato e travasato in pieno la proposta del partito socialista, che era stata presentata il 3 febbraio. Quindi, la sostanza di quel divieto costituzionale resta in vita, perché le ragioni profonde della disposizione costituzionale, quelle alle quali dobbiamo guardare, come è stato già ricordato qui (devo dire che di questo mio modo di pensare ha fatto una illustrazione assai eloquente l'onorevole Castelli, intervenuto nella discussione, sia pure facendola a titolo personale), sono queste: si vuole evitare che si approfitti della ragionevole previsione di un'amnistia per compiere dei reati.

È vero che in Italia si aspetta sempre una amnistia e quindi questa previsione è sempre più o meno ragionevole, data la frequenza con cui vengono concesse le amnistie, ma è altrettanto vero che quando un'amnistia sta nelle cose, è annunciata, è nell'aria, come è stato detto qui, quando si sa che essa sarà varata, cade evidentemente la mannaia tem-

porale, perché se si commettono reati quando si sa già che verrà l'amnistia, non possiamo comprendere questi reati nell'amnistia, altrimenti daremmo veramente un'autorizzazione a delinquere nell'atto stesso in cui presentiamo un disegno di legge di amnistia oppure ne parliamo.

E tanto vero, onorevoli colleghi, che la sostanza è questa, al di fuori della forma, che la maggioranza della Commissione, e forse potrei dire — se non vi fossero stati dissensi personali, anche autorevoli, d'accordo cioè con la mia opinione — la totalità della Commissione, ha accettato una data che è quella della comunicazione del Presidente del Consiglio alla Camera che il Governo si proponeva di presentare un disegno di legge, cosa che costituisce un fatto politico e non un fatto giuridico.

In definitiva, avete riconosciuto che il problema è di sostanza. Quando, cioè, si diffonde nel paese l'aspettativa, la quasi certezza o la probabilità, la ragionevole convinzione che verrà varato un provvedimento di amnistia, allora non si può andare oltre questo elemento nella fissazione della data terminale del provvedimento medesimo. Ed allora (l'ho ricordato in Commissione e lo ripeto anche in aula), se noi ci fermiamo alla sostanza, il fatto politico era anticipato rispetto alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, poteva essere meno intenso, ma le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, come testualmente affermavano, del resto, riproducevano un accordo che datava già da qualche tempo fra i partiti della coalizione che poi ha espresso il Governo. Quindi la sostanza, a mio avviso, è che, lasciando appunto invariata questa nuova data che la Commissione ha introdotto, noi corriamo il rischio di una violazione formale dell'articolo 79 della Costituzione, e corriamo un po' più del rischio di una violazione sostanziale dello spirito e della ragione profonda di quella disposizione.

Qui devo dire — mi dispiace perché in questo modo mi esporrò una volta di più all'ironia dell'onorevole Bozzi, che ora non vedo; comunque glielo riferiranno — che il Governo, poiché si trova di fronte alla enorme maggioranza della Commissione (e, suppongo, della Camera) che ha voluto emendare nel senso che ho prima detto questa legge, non presenterà un controemendamento per riportare il termine al 31 dicembre o per portarlo al 31 gennaio. Ma ho tenuto ad esprimere con molta chiarezza la mia viva, profonda preoccupazione per questo spostamento di date che tra

l'altro crea un pericoloso precedente, e ho tenuto a dichiarare che questo mutamento non avviene sotto la mia responsabilità.

Potrei già chiudere perché preferisco rinviare alla discussione degli articoli la trattazione di alcune singole questioni anche importanti, come quella dell'articolo 13 della legge sulla stampa e dei limiti nei quali può essere compresa nell'amnistia generale; la questione di come, in quali limiti e per quali ragioni possano essere comprese nel provvedimento figure minori di peculato per distrazione; la questione, nelle ipotesi che sono state considerate dalla Commissione con un emendamento che è stato accettato dal Governo, anzi, vorrei dire, sollecitato in un certo senso dal ministro della giustizia, di come e in quali limiti possa essere compreso l'articolo 528 del codice penale. Di tutti questi punti potremo parlare separatamente, sia pure brevemente, a proposito degli emendamenti che li riguardano in modo specifico.

Per quanto attiene ad una parte del provvedimento di amnistia, quella relativa ai reati finanziari, che è stata introdotta come importante e generale emendamento in Commissione, debbo ricordare che la posizione del Governo era questa: esso aveva dichiarato che si proponeva di presentare un separato provvedimento relativo ai reati finanziari, e se questo non era già avvenuto, si doveva al fatto che al Consiglio dei ministri, che aveva approvato il provvedimento di amnistia, non aveva potuto partecipare per altri impegni il ministro delle finanze onorevole Preti; e poiché quelle disposizioni contengono delle condizioni affinché l'amnistia possa essere applicata, cioè contengono dei dati tecnici che sono di competenza esclusiva del Ministero delle finanze, la presentazione di questo provvedimento era stata rinviata. Siccome in Commissione è stato presentato un lungo emendamento che, rifacendosi ad una parte dell'amnistia del 1966, prevede l'amnistia anche per i reati finanziari, devo dichiarare che per questa parte relativa ai reati finanziari vi sono degli emendamenti, credo di carattere più formale che sostanziale, che sono stati presentati dal Governo e che saranno a suo tempo illustrati dal ministro delle finanze. Quindi, considerate queste premesse che ho ampiamente enunciato, credo che si possa senz'altro passare all'esame degli articoli del provvedimento. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

La Camera,

ritenuto che il provvedimento di amnistia debba estendersi a tutte le conseguenze derivanti dal reato, considerato che la legge in esame non possa comprendere questi effetti

impegna il Governo

ad intraprendere le iniziative idonee a condonare le spese giudiziarie e di mantenimento in carcere.

Coccia, Guidi, Benedetti, Malagugini, Morvidi, Re Giuseppina, Cataldo, Sabadini.

La Camera,

considerato che il provvedimento di clemenza in esame non comprende il condono di sanzioni disciplinari adottate nei confronti di esercenti attività professionali, quali la cancellazione e la radiazione dagli albi che conseguono di diritto a sentenze di condanna alla pena di reclusione anche per delitti non infamanti e che devono essere equiparate alle pene accessorie di cui all'articolo 4 del provvedimento di amnistia e indulto

invita il Governo

a predisporre apposito provvedimento che preveda il condono di sanzioni disciplinari conseguenti di diritto a sentenze di condanna alla pena di reclusione non superiore a due anni.

Bianco, Galloni.

PRESIDENTE. Il primo ordine del giorno è stato già svolto in sede di discussione generale.

L'ultimo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Coccia, non posso valutarne in questo momento l'entità, cioè le conseguenze anche di carattere finanziario che esso comporta. Credo comunque di poter dire che il Governo lo accoglie come raccomandazione e lo esaminerà con la massima simpatia.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Bianco, del quale vedo l'oggetto in modo approssimativo mentre molte cose le posso soltanto indovinare, credo che il Governo possa dire che metterà rapidamente allo studio il provvedimento che viene proposto e che si

riferisce al condono delle sanzioni disciplinari conseguenti a sentenze di condanna alla pena di reclusione non superiore a due anni. Accetto pertanto anche questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

GUIDI. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno Coccia di cui sono cofirmatario.

BIANCO. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati previsti dagli articoli 338 — limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo —; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorché l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per tutti i reati commessi a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali, sociali o studentesche ovvero determinati da motivi politici con la esclusione di quei fatti che abbiano causato la morte di una o più persone.

1. 1.

Riz.

Sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se determinati da motivi politici o se commessi a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sociali, sindacali o studentesche:

Subordinatamente, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sociali, sindacali o studentesche ovvero se determinati da motivi politici inerenti al problema della provincia di Bolzano:

1. 2.

Riz.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerli.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento 1.1 è stato già da me svolto, quando ho trattato nella discussione generale tutta la materia inerente all'amnistia per i fatti politici. Insisto su questo emendamento. L'altro mio emendamento 1.2 è subordinato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati se commessi a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali, politiche o studentesche.

1. 16.

Bozzi, Biondi, Giomo.

BIONDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve: l'inserimento dell'aggettivo « politiche » accanto alle parole « manifestazioni sindacali e studentesche » vuole dare un'indicazione che superi quell'alone un po' fumoso delle finalità politiche che in realtà non si comprende bene che cosa siano. Infatti non si sa se siano motivi in senso stretto o cause in senso stretto, se si tratti quindi di una specie di inesplorato continente dove tutto possa essere politico. Ora l'indicazione strettamente politica aggiunta all'aggettivo « sindacale », che ha una sua caratteristica, e all'aggettivo « studentesco », che ha un'altra sua caratteristica per cui si colloca abbastanza chiaramente nel tessuto della vita attuale, significa cogliere una realtà politica che ha una sua altrettanto chiara collocazione, contribuendo ad una maggiore chiarezza rispetto alla dizione originaria che, ripeto, potrebbe dar luogo a difficoltà interpretative. Per questa ragione mi pare che aggiungere questo aggettivo specifico serva a chiarire il senso della norma.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati se commessi a causa o in occasione di agitazioni o manifestazioni politiche o sindacali o studentesche.

1. 17. **Granzotto, Cacciatore, Lattanzi, Luzzatto.**

Sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati se commessi a causa ed in occasione di agitazioni o manifestazioni politiche o sindacali o studentesche.

1. 18. **Cacciatore, Granzotto, Lattanzi, Luzzatto.**

GRANZOTTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Premetto che l'emendamento Cacciatore 1.18 è subordinato al mio emendamento 1.17, rispetto al quale modifica la disgiuntiva « o » nella congiunzione « e », secondo il testo governativo.

Con questi due emendamenti proponiamo di introdurre accanto alla indicazione di manifestazioni e agitazioni sindacali e studentesche anche le manifestazioni « politiche ».

Non vorrei ripetere le considerazioni che ho svolto questa mattina in sede di discussione generale. Desidero solo sottolineare che non aggiungere il termine « politiche » significa introdurre in questo provvedimento di amnistia una discriminazione palese: per dirla con le stesse parole pronunciate dal ministro Reale in sede di Commissione, mentre rientrerebbero nel provvedimento di amnistia operai che abbiano commesso reati mentre manifestavano in un corteo organizzato dai loro sindacati, anche con finalità politiche, cioè inneggiando, ad esempio, alla lotta dei vietnamiti, non vi rientrerebbero invece altri o gli stessi operai che abbiano inneggiato al Vietnam nel corso di una manifestazione indetta da organizzazioni politiche, partitiche o comunque extrasindacali.

Noi non possiamo accettare una simile discriminazione, tanto più quando da altra parte politica si insiste nel voler comprendere nel provvedimento di clemenza i reati contemplati dall'articolo 314 del codice penale (peculato), invocando il fatto che si tratta di reati commessi in relazione a una intenzione che è pur sempre politica, qual è l'attività amministrativa degli amministratori comunali e provinciali, ponendosi in evidente contraddizione con la lettera e lo spirito della legge.

Quindi noi insistiamo senz'altro perché nella prima parte dell'articolo 1 sia inserito l'aggettivo « politiche ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere, al primo periodo, le parole: se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sociali o studentesche.

1. 4. **Manco.**

Sopprimere, al primo periodo, le parole: anche con finalità politiche.

1. 5. **Manco.**

Alla lettera b), sopprimere le parole: limitatamente a violenza o minaccia ad un corpo amministrativo.

1. 6. **Manco.**

Alla lettera b), sopprimere le parole: 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale.

1. 7. **Manco.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MANCO. Svolgerò solo i primi tre emendamenti, mentre ritiro il mio emendamento, 1. 7, che pure aveva la sua importanza, perché ho capito che la quasi totalità della Camera è contraria alla esclusione dal beneficio dell'amnistia dei due reati di cui esso si occupa, nonostante la loro rilevante gravità.

Con il primo emendamento, motivato da ragioni di carattere morale ed anche di carattere costituzionale, sostengo la soppressione della cosiddetta amnistia particolare, così da far rientrare nel beneficio dell'amnistia la generalità dei reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Con il secondo emendamento, che a me pare sia il più importante, relativo alla soppressione delle parole « anche con finalità politiche », vorrei, se mi è consentito, far presente all'onorevole ministro che nella sua replica non ha assolutamente risposto alle obiezioni che sono state mosse al riguardo sia in Commissione sia in aula.

L'onorevole ministro Reale non ha obiettato nulla, non dico a me, ma a tutti i colleghi che hanno ritenuto che il concetto delle « finalità politiche » sia anomalo, non solo dal punto di vista politico e sociale, ma soprattutto dal punto di vista giuridico.

L'onorevole ministro Reale non ha fornito in proposito alcun chiarimento.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. A me sembra di avere chiarito questo punto.

MANCO. Non ritengo che ella abbia dato una spiegazione che sia più di un semplice cavillo. Probabilmente ella mi darà una spiegazione soddisfacente fuori di quest'aula, ma in aula non ha evidentemente ritenuto di assumersi la responsabilità di dare una risposta a precise domande di carattere strettamente giuridico. Il ministro ha ripiegato, per tutta la questione dell'amnistia, su argomenti di ordine politico-costituzionale, ma non ha fornito le spiegazioni necessarie sui problemi posti dall'espressione « anche con finalità politiche ». Non abbiamo compreso come si possa perseguire contemporaneamente una finalità di rivendicazione sociale e sindacale — che come tale merita un provvedimento di clemenza — e una finalità politica. Questo è un bisticcio di concetti che impedirà all'interprete di applicare correttamente il provvedimento. Pertanto non posso che esprimere la mia insoddisfazione per la mancata risposta da parte del Governo e sul terreno politico e su quello concettuale. L'intento di difende-

re la legge, non deve impedirgli di dare agli oppositori e ai presentatori di emendamenti le necessarie spiegazioni.

Il terzo emendamento si riferisce alla violenza o minaccia ad un corpo amministrativo, cioè all'articolo 338 del codice penale. Ella ricorderà, signor ministro, che nella sua replica non ha fatto cenno a questa questione e che su di essa sono intervenuti colleghi anche della sua parte politica. L'onorevole Reggiani ha sostenuto la necessità di estendere la portata dell'amnistia anche all'articolo 338, sia in riferimento ad un corpo amministrativo, sia in riferimento ad un corpo politico e ad un corpo giudiziario. Quando il ministro dichiarerà di respingere questo emendamento ci dovrà rispondere su questo tema, che investe la *ratio* del codice del 1930. L'articolo 338, infatti, nel riferirsi alle tre diverse ipotesi prevede una identica sanzione penale né pone alcun'altra differenza tra la violenza o minaccia ad un corpo amministrativo e quella ad un corpo politico o ad un corpo giudiziario.

Quel legislatore ha cioè ritenuto che la diversità del soggetto passivo non diversificasse nella sostanza questa attività criminosa. Perché dunque fare un « distinguo » che si traduce praticamente in una riforma del codice penale? Io non conosco quali siano gli orientamenti in materia della riforma del codice penale che è all'esame del Senato: se essa prevede una diversa sanzione penale e diverse ipotesi nella materia di cui all'articolo 338, io posso anche accettare la discriminazione che si opera in questo provvedimento di amnistia; se questo invece non è, è evidente l'irrazionalità di una disposizione che si pone in contrasto con una norma del codice penale tuttora vigente e che neppure ci si propone di cambiare.

Dal punto di vista morale e sociale, poi, che differenza c'è tra un corpo amministrativo, un corpo politico e un corpo giudiziario? Perché se io offendo un consiglio comunale devo essere amnistiato, mentre se offendo un consiglio politico o un collegio giudiziario non devo esserlo? È forse il corpo politico qualche cosa di più importante e di più qualificato, dal punto di vista non so se giuridico o sociale, di un corpo amministrativo? Tutto ciò mi pare un nonsenso dal punto di vista logico.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo periodo, sostituire le parole: se commessi, anche con finalità politiche, a cau-

sa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, *con le parole:* se commessi con finalità politiche o sociali, oppure se commessi a causa o in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, anche con finalità politiche.

1. 9. **Sabadini, Guidi, Coccia, Benedetti.**

Al primo periodo, sostituire le parole: se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, *con le parole:* se commessi a causa o in occasione di agitazioni o manifestazioni politiche o sociali, oppure se commessi, anche con finalità politiche, a causa o in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche.

1. 10. **Guidi, Sabadini, Coccia, Benedetti.**

GUIDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Con l'emendamento Sabadini 1. 9 intendiamo operare sulla prima parte dell'articolo 1 e soprattutto tendiamo ad affermare che ogni reato in cui ricorrano finalità politiche, anche se non sia stato commesso a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, debba cadere nell'ambito di applicazione dell'amnistia. L'emendamento è tanto più rilevante se si fa riferimento ai reati di stampa, ai reati di pubblica opinione: ove questi reati fossero considerati solo se commessi nel corso di manifestazioni o agitazioni sindacali o studentesche, indubbiamente l'amnistia sarebbe assai scarsamente operante. A noi sembra cioè che la libertà di stampa e la libertà più generale di manifestazione del pensiero, possono essere tutelate soltanto attraverso un ampliamento della prima parte dell'articolo 1. Questo è soprattutto il fine principale che ci ha mossi nel presentare questo emendamento.

Con il mio emendamento 1. 10, ovviamente subordinato, si tende ad affermare che l'amnistia può operare se i fatti siano commessi a causa o in occasione di agitazioni o manifestazioni, siano esse non solo sindacali o studentesche ma anche politiche o sociali. La più ampia qualificazione delle manifestazioni e l'introduzione della disgiuntiva « o » si propongono evidentemente anche esse lo scopo di estendere la sfera di applicazione dell'articolo 1 e quindi dell'amnistia particolare.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo periodo, dopo la parola: studentesche, aggiungere le parole: o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale.

1. 3. **Musotto, Amadei Leonetto.**

AMADEI LEONETTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI LEONETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da noi proposto all'articolo 1 ripete il testo del progetto di amnistia che il gruppo socialista presentò a suo tempo. In sede di Commissione ci è stato osservato che questo emendamento dice forse un po' troppo, è eccessivamente analitico, tant'è vero che alle parole del testo della legge: « a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche » noi proponiamo di aggiungere le parole: « o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale ». Si è obiettato da taluno, con un certo fondamento, che nella dizione « problemi del lavoro, dell'occupazione » è già compresa tutta la problematica sindacale; ma noi abbiamo inteso procedere ad una ulteriore specificazione anche per il ristretto abito interpretativo della Corte di cassazione, la quale, quando ha dovuto decidere su questa materia, ha ritenuto che la manifestazione sindacale sia soltanto quella promossa da un'organizzazione sindacale per motivi riguardanti il salario o questioni normative del rapporto di lavoro, escludendo quindi tutte le altre agitazioni che possono sorgere da movimenti spontanei di carattere popolare e che riguardano problemi più generali che non possono essere esauriti nella angusta tematica del rapporto di lavoro.

Di qui la nostra analitica esemplificazione, che del resto non pare abbia trovato in Commissione contrari né il relatore né il Governo, sulla quale riteniamo di dover insistere.

Per gli stessi motivi aderiamo anche all'emendamento Pellegrino 1. 14, che potrebbe essere aggiunto al testo del nostro emendamento e costituire oggetto con esso di una unica votazione, se l'onorevole Pellegrino è d'accordo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di controversie agrarie individuali e collettive.

1. 8. **Coccia, Pellegrino, Benedetti, Morvidi, Sabadini, Cataldo.**

Aggiungere il seguente comma:

Inoltre sono comunque amnistiati i reati previsti dagli articoli 266, secondo comma, 272, 302, 303, 304, 305, 414, 415 del codice penale.

1. 13. **Coccia, Sabadini, Guidi, Benedetti.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerli.

COCCIA. Signor Presidente, col primo emendamento noi riproponiamo una questione che già sollevammo in occasione della discussione della precedente amnistia del 1968 e a cui venne data in quella sede una risposta grave e insoddisfacente. Noi riteniamo che il disegno di legge in esame, così formulato, non sia applicabile alle agitazioni che hanno avuto per protagonisti mezzadri e coloni e relative all'applicazione delle leggi agrarie e della legge n. 756 in particolare. Intendiamo riferirci a tutti i delicati problemi di applicazione degli ultimi provvedimenti sui patti agrari. Le agitazioni relative hanno, come è noto, un carattere individuale, a causa della conduzione di fondi e delle aziende che è del tipo mezzadrile. Possiamo dire in questa sede, a distanza di due anni dalla passata amnistia, che l'esperienza ha insegnato a dirigenti sindacali, a legali e ad uomini politici come la magistratura non si sia comportata nel senso che auspicava, o riteneva di prevedere, il ministro di allora allorché rispose ad un nostro emendamento che la legge era comprensiva anche di agitazioni che investissero cascate, aziende e quindi mezzadri singolarmente.

Possiamo dire oggi con tutta tranquillità che si è avuto tutta una serie di gravi sentenze di condanna che arrivano addirittura a scambiare qualsiasi violazione della disciplina del possesso dei beni nel fondo mezzadrile per appropriazione indebita. Così centinaia e centinaia di mezzadri sono stati colpiti. Per queste ragioni noi insistiamo affinché la Camera voglia approvare l'emendamento da noi proposto. Noi infatti riteniamo che non si debba escludere da questo provvedimento una categoria così largamente impegnata nelle lotte sociali come quella dei

mezzadri e dei coloni. A questo riguardo non possono sodisfarci le spiegazioni che qui sono state date da taluni, i quali hanno ritenuto l'assimilabilità di questa lotta alle altre manifestazioni o agitazioni sindacali per le ragioni che ho già dette. Per questi motivi noi insistiamo affinché in questa occasione si renda giustizia a questi lavoratori per lo meno sul terreno dell'amnistia.

Per quanto riguarda il secondo emendamento mi permetto di sottolineare che noi con esso includiamo tutti i reati che sono retaggio del vecchio codice fascista Rocco e che costituiscono altrettante inammissibili limitazioni della libertà di pensiero e di stampa garantita dalla Costituzione. Si tratta della sopravvivenza di norme che costituiscono l'aspetto più grave e vergognoso del vecchio codice fascista. Perciò abbiamo ritenuto di riproporre in questa sede, in occasione della discussione e approvazione di un provvedimento che si giustifica appunto in rapporto all'ondata di repressioni scatenatesi nel nostro paese grazie a questi ferri arrugginiti del codice fascista, l'estensione dell'amnistia anche a questi reati.

Sono largamente noti i problemi che sollevano questi articoli del codice penale ed è perciò superfluo ritornare su di essi, anche perché questa non sarebbe la sede più opportuna. Mi limito tuttavia a richiamare l'attenzione della Camera sull'esigenza che in questa sede si compia un atto che deve preludere alla totale e radicale purificazione del nostro codice penale da queste sopravvivenze fasciste.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: nonchè di controversie agrarie individuali e collettive.

1. 20.

Brizioli.

L'onorevole Brizioli ha facoltà di svolgerlo.

BRIZIOLI. Signor Presidente, questo emendamento riguarda in modo particolare i procedimenti penali pendenti, specialmente nell'Italia centrale, in Toscana e in Umbria, contro mezzadri per reati commessi in occasione di agitazioni relative a controversie agrarie individuali o collettive. Secondo me, è quanto mai opportuno estendere l'amnistia anche ai reati connessi a queste forme di agitazione. Come è noto queste agitazioni sono

sorte soprattutto in seguito al contrasto interpretativo, anche giurisprudenziale, manifestatosi in sede di applicazione della legge n. 756 sulla riforma dei contratti agrari, particolarmente in relazione all'articolo 4 che riguarda appunto la ripartizione degli utili del bestiame. Non mi sembra giusto che i contadini siano trattati in modo diverso dagli operai e dagli studenti. Alcuni colleghi hanno qui sostenuto, compreso credo il valoroso relatore onorevole Padula, che le agitazioni relative alle controversie agrarie potrebbero essere ricomprese nella dizione prevista dal progetto governativo per le agitazioni e manifestazioni sindacali, ma a me sembra che questo possa essere vero solo relativamente ad agitazioni collettive, non invece per quanto concerne controversie individuali tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Ad evitare pertanto interpretazioni contrastanti della giurisprudenza, insisto perché sia esplicitamente estesa l'amnistia anche ai reati commessi in occasione o a causa di agitazioni o controversie agrarie individuali e collettive.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ed infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali.

1. 14.

Pellegrino, Guidi, Coccia, Cataldo.

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgerlo.

Onorevole Pellegrino, la prego di esprimersi anche sulla proposta dell'onorevole Leonetto Amadei per una fusione del suo emendamento con quello Musotto 1. 3.

PELLEGRINO. Credo, signor Presidente, che si tratti più che altro di un fatto di coordinamento. Se viene approvato il nostro emendamento tendente ad estendere l'amnistia a reati commessi in occasione di agitazioni determinate da eventi o calamità naturali, questa ipotesi potrebbe essere aggiunta alle altre elencate nell'emendamento Musotto 1. 3. Chiedo perciò una votazione separata dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pellegrino.

PELLEGRINO. Poche parole, signor Presidente, per quanto riguarda il merito dell'emendamento, anche perché da parte di

molti colleghi è stata espressa una tendenza favorevole al suo accoglimento. Anche il gruppo socialista si è dichiarato favorevole e lo stesso onorevole ministro, nel corso del suo intervento, ha preannunciato che lo avrebbe accettato. Sarebbe del resto assurdo che non venissero amnistiati i reati commessi, nel corso di manifestazioni, dai cittadini più provati del nostro paese, cioè quelli colpiti da eventi o calamità naturali, come terremoti, alluvioni o fenomeni di bradisismo. Devo a questo proposito ricordare che nell'amnistia del 1968 questi fatti non vennero considerati in maniera chiara, sicché la magistratura si rifiutò di applicare ad essi l'amnistia in base ad una interpretazione restrittiva. Oggi si tratta di sopperire a questa carenza con un emendamento che sia estremamente chiaro. È questa la ragione per cui proponiamo all'attenzione della Camera il nostro emendamento 1. 14, sicuri che l'Assemblea non vorrà ad esso negare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera f) con il seguente secondo comma:

L'amnistia si applica ai reati previsti dagli articoli 302, 303, 414, 415 del codice penale anche fuori delle ipotesi di cui alla prima parte del presente articolo.

1. 19. Granzotto, Cacciatore, Lattanzi, Luzzatto.

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svolgerlo.

GRANZOTTO. Signor Presidente, nella lettera a) dell'articolo 1 sono comprese anche le fattispecie degli articoli 414 e 415 del codice penale, in quanto rientrano nei limiti di pena di 5 anni. Con la lettera f) si è voluta fare una eccezione per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 302 e 303 del codice penale, che prevedono una pena edittale superiore ai 5 anni. In entrambi i casi, queste fattispecie sono amnistiabili ove ricorrano le condizioni di cui alla prima parte dell'articolo, e cioè che i reati siano stati commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o studentesche. L'osservazione fondamentale che noi facciamo è questa: quelli previsti dagli articoli 302, 303, 414 e 415 sono reati commessi per lo più a mezzo della stampa, e non sono direttamente, immediatamente o precisamente collegati a determinate manifestazioni sindacali o studentesche, fatte in quel determinato posto, in quella de-

terminata fabbrica, in quel determinato giorno o in quella determinata località. Se noi non svincoliamo dalla prima parte dell'articolo 1 i reati previsti dagli articoli 302, 303, 414 e 415, il risultato sarà che tali incriminazioni non potranno rientrare nell'amnistia nella stragrande maggioranza dei casi: l'inclusione di questi reati nel provvedimento non sarebbe altro che fittizia.

Pertanto con l'emendamento in questione proponiamo che questi reati siano amnistiabili anche nel caso in cui siano stati commessi fuori delle condizioni di cui alla prima parte dell'articolo 1. Di qui la soppressione della lettera f) dell'articolo 1 e la sua sostituzione con il comma costituito dal nostro emendamento, che diventa autonomo rispetto all'intero articolo, pur facendone parte.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) reati militari consumati a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni riportate a rivendicazioni di diritti democratici, economiche e sociali.

1. 15. Pellegrino, Guidi, Benedetti, Coccia, Cataldo, Sabadini, Morvidi, Re Giuseppina.

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgerlo.

PELLEGRINO. Con l'emendamento in questione chiediamo che non siano esclusi dalla amnistia i reati commessi da quei cittadini che, in occasione di agitazioni per la conquista di diritti democratici e di manifestazioni per la rivendicazione di diritti economici e sociali, siano incappati nei rigori della legge per la loro particolare condizione sociale, cioè in quanto militari. Mi riferisco, in particolare, agli agenti di pubblica sicurezza di Milano, che diedero vita ad una manifestazione nei mesi scorsi per migliorare le loro condizioni economiche e di lavoro.

Ricordo che non si tratta di amnistiare tutti i reati militari, ma solo quelli che rientrano nella previsione dell'articolo 1, cioè che non comportano nel massimo una pena superiore ai 5 anni. La Commissione lavoro della Camera, nell'esprimere il suo parere sul disegno di legge, ebbe a raccomandare che venissero considerati per l'appunto questi reati consumati dalle forze di polizia o dai militari. Ieri sera l'onorevole Vassalli, parlando a nome del gruppo del partito socialista ita-

liano, considerava favorevolmente l'emendamento in questione. Al di là della retorica che a volte si fa attorno alle forze di polizia e ai militari in quest'aula, si tratta oggi di adottare un provvedimento concreto e serio, che vada incontro alle esigenze delle forze di polizia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

Sono inoltre amnistiati i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.

1. 11. Sabadini, Guidi, Coccia, Benedetti.

Aggiungere il seguente comma:

Indipendentemente dalle condizioni previste nel primo periodo e dai limiti di pena di cui alla lettera *a*) del presente articolo, sono amnistiati i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e tutti i reati commessi a mezzo stampa per motivi politici o sociali.

1. 12. Guidi, Sabadini, Coccia, Benedetti.

L'onorevole Guidi ha facoltà di svolgerli.

GUIDI. Con l'emendamento Sabadini 1. 11 tendiamo ad estendere l'amnistia ai reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza. La questione è stata sollevata non soltanto da noi, ma da vari settori politici, tra cui anche un settore del mondo cattolico, che ha presentato persino una precisa proposta di legge al riguardo. A noi sembra che, nel caso di obiezione di coscienza, sia giusto estendere l'amnistia in considerazione di ragioni umanitarie, anche se certamente i reati sono assai prossimi a motivazioni di tipo politico.

Con il mio emendamento 1. 12 tendiamo ad estendere l'amnistia ai reati di diffamazione a mezzo stampa, di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47. È una formulazione subordinata, che tende a reintrodurre l'amnistia almeno per i reati di stampa. Cioè, ove non passasse il nostro gruppo di emendamenti principali alla prima parte dell'articolo 1, vorremmo che, almeno con questa formulazione, si giungesse ugualmente ad applicare l'amnistia ai reati di stampa, che hanno sempre una caratterizzazione politica. Noi annettiamo una notevole importanza a questo emendamento, tale da qualificare, in definitiva, il giudizio sulla legge stessa.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

Aggiungere il seguente comma:

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia:

a) per i reati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente comma determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;

b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale determinato dai medesimi motivi.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questo emendamento e di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

PADULA, Relatore. La Commissione è contraria all'estensione dell'amnistia speciale ai reati politici; di conseguenza esprime parere sfavorevole agli emendamenti Riz 1. 1 e 1. 2, e Bozzi 1. 16. È altresì contraria all'emendamento Granzotto 1. 17, che intende sostituire la disgiuntiva « o » alla congiunzione « e » tra le espressioni « a causa » e « in occasione », poiché la disgiuntiva (ricorderanno i colleghi che nel dibattito sull'amnistia del 1968 questa parte terminologica fu ampiamente trattata) consentirebbe l'inclusione nell'amnistia di fatti delittuosi che fossero in rapporto di mera occasionalità temporale con l'amnistia.

PAJETTA GIAN CARLO. Tanto meglio.

PADULA, Relatore. No, onorevole Pajetta. Ieri ho replicato al collega Manco, il quale mi leggeva un elenco di reati compresi nella pena editale fino a 5 anni, che mi sembrava strano di poter associare il procurato aborto alle manifestazioni sindacali. Il ministro di grazia e giustizia faceva giustamente notare che, qualora passasse la disgiuntiva « o », anche una violenza o comunque un borseggio, un furto compiuto in una manifestazione, verrebbe di fatto (se il nesso è soltanto di carattere temporale) a rientrare nei limiti dell'amnistia.

La Commissione è contraria, per le ragioni dette prima, all'emendamento Cacciatore 1. 18 e all'emendamento Manco 1. 4, che con la parola « sociali » allarga la portata del provvedimento, per altro in termini che la stessa Commissione, esprimendo parere favorevole, come preannuncio, sugli emendamenti Muttosio 1. 3 e Pellegrino 1. 14, di fatto accoglie;

credo quindi che l'emendamento Manco risulterà assorbito dall'accoglimento del più ampio emendamento Musotto 1. 13.

La Commissione è contraria all'emendamento Sabadini 1. 9 per le stesse ragioni dette per l'emendamento Granzotto 1. 17, e agli emendamenti Guidi 1. 10 e Manco 1. 5.

È invece favorevole, come già detto, all'accoglimento dell'emendamento Musotto 1. 3, il quale precisa che il senso esatto dell'amnistia non può essere rinchiuso entro il perimetro delle manifestazioni strettamente sindacali o per il soggetto che proclama l'agitazione o per la natura dei contenuti concreti che sono in essa versati, ma anche a quelle manifestazioni, per esempio, di carattere spontaneo che soprattutto nel Mezzogiorno sono esplose in relazione ai problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale. A questo va connesso — dichiaro quindi finora di accoglierlo — l'emendamento Pellegrino 1. 14, che può essere votato così come è proposto, salvo poi in sede di coordinamento eliminare una ripetizione delle parole « manifestazioni » e « agitazioni », che risulterebbe certamente negativa.

Per quanto riguarda gli emendamenti Coccia 1. 8 e Brizioli 1. 20, relativi alle controversie agrarie individuali e collettive, i proponenti hanno giustificato gli emendamenti stessi, che di per sé appaiono decisamente anomali rispetto alla struttura del provvedimento (poiché fanno riferimento a controversie di carattere individuale, come tali in linea generale escluse dal tipo di amnistia che intende cogliere un momento di sommovimento sociale collettivo, di emozione che investe una categoria, un ambiente, una zona, ma non il contrasto individuale fra due soggetti), per il fatto che in sede giurisprudenziale l'applicazione della legge sulla mezzadria ha dato luogo ad una serie di cause non soltanto di natura civile, ma anche penale, con imputazioni di appropriazione indebita a carico dei mezzadri, che avrebbero ritenuto delle somme in ragione della pretesa formula di riparto. Dichiaro che, in sede di amnistia speciale, la maggioranza della Commissione è contraria ad accogliere questi emendamenti. Per altro, nell'invitare i colleghi Coccia e Brizioli a ritirare i loro emendamenti 1. 8 e 1. 20, preannuncio che mi rimetterò all'Assemblea per quanto riguarda la stessa materia suggerita dal collega Coccia in sede di amnistia comune, con riferimento al reato specifico di appropriazione indebita, che risulterebbe escluso anche qualora ricorresse l'attenuante del danno lieve e che, invece, per le controversie agrarie indi-

viduali, ritengo possa essere eventualmente ricompreso dall'Assemblea in sede di amnistia comune.

Sono contrario all'emendamento Manco 1. 6, che tende paradossalmente ad estendere l'amnistia, perché eliminerebbe la limitazione alle violenze o minacce al corpo amministrativo.

Sono altresì contrario all'emendamento Granzotto 1. 19, perché i fatti di cui il collega Granzotto si è fatto carico di indicare le fattispecie sono già compresi, come egli stesso ha detto, nell'amnistia speciale; qualora lo emendamento Granzotto 1. 19 venisse accolto, in forma surrettizia verrebbe di fatto accolta l'amnistia per reati politici.

Per quanto riguarda l'emendamento Pellegrino 1. 15, il relatore non è stato in grado di raccogliere informazioni sufficienti sulla dimensione di un fenomeno di agitazioni o insubordinazioni nell'ambito dei militari; sotto il profilo disciplinare, noi siamo convinti che un provvedimento come questo dovrebbe essere senz'altro ricco di effetti anche per la eliminazione di eventuali conseguenze che siano derivate soprattutto ai militari di pubblica sicurezza da eventuali agitazioni di contenuto e di carattere economico; per altro, risultando almeno in via ufficiosa il parere contrario del Ministero dell'interno, sono costretto a pronunciarmi contro, invitando però il collega Pellegrino, se possibile, a ritirarlo, per evitare un voto negativo su questo punto, che potrebbe a mio avviso essere pregiudizievole in sede interpretativa.

Per quanto riguarda l'emendamento Sabadini 1. 11, lo stesso collega Guidi, che lo ha svolto, ha detto che si tratta di un problema di delicato rilievo morale e culturale su cui noi siamo ampiamente sensibili, problema anzi che io stesso ho posto a suo tempo. Però, collega Guidi, mi pare sia difficile inserire la previsione dell'ipotesi dell'obiezione di coscienza, che ancora non è purtroppo definita legislativamente.

GUIDI. Se lo fosse, non ci sarebbe bisogno dell'amnistia.

PADULA, *Relatore*. Io voglio dire che, se lo fosse, noi offriremmo all'interprete uno strumento; siccome non esiste la definizione in senso tecnico-giuridico dell'obiezione di coscienza, il richiamarla solo in un provvedimento di clemenza significa, onorevole Morvidi — ed ella lo sa bene, perché è avvocato — far riferimento ad una categoria che purtroppo rischierebbe risultare priva di

contenuto. Personalmente, condivido lo spirito dell'emendamento; però per questo emendamento riterrei più opportuno non giungere ad un voto che rischia di avere un contenuto nullo sul piano pratico, perché non esiste attualmente un riferimento preciso che indichi il significato e il confine concreto di questo istituto, e di fatto rischierebbe, se lo emendamento fosse respinto, di apparire contrario a quelle che sono, io credo, le larghe opinioni anche di questa Camera.

Sono contrario all'emendamento Guidi 1. 12, che intende estendere l'amnistia speciale a tutti i reati di stampa con contenuto o per motivi politici e sociali. Egualmente contrario sono all'emendamento Coccia 1. 13, per una parte identico a quello Granzotto 1. 19, anche perché gli articoli del codice penale ivi richiamati non sono mai stati menzionati (salvo forse l'articolo 272, e in un solo caso, ad opera della procura della Repubblica di Genova, se non sbaglio) nella vicenda giudiziaria di cui ci occupiamo. Si tratta, comunque, di norme sulle quali occorrerà intervenire in sede di riforma del codice penale, in quanto quasi tutte appaiono di dubbia costituzionalità.

Vi è poi un articolo aggiuntivo riguardante l'Alto Adige presentato dalla maggioranza della Commissione e concordato con il Governo. Anche il collega Riz ha espresso un parere sostanzialmente favorevole, anche se gli emendamenti da lui proposti non sono stati accettati *in toto*. L'articolo aggiuntivo risponde all'esigenza, già da me illustrata ieri, di compiere un atto di clemenza coerente con la volontà che ha sorretto la conclusione, speriamo definitiva, della vertenza dell'Alto Adige. Mi auguro pertanto che esso sia approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Le mie conclusioni sono conformi a quelle del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento Riz 1. 1, già in sede di replica ho esposto le ragioni che mi inducono ad esprimere parere contrario. Esse valgono anche per l'emendamento subordinato Riz 1. 2.

Per gli stessi motivi sono contrario all'emendamento Bozzi 1. 16 e esprimo anzi una certa meraviglia per il fatto che una simile proposta, evidentemente estensiva del-

l'ambito dell'amnistia, sia stata avanzata da un gruppo che si è dichiarato contrario alla amnistia speciale.

Sono contrario, per le stesse ragioni, all'emendamento Granzotto 1. 17, così come a quello Cacciatore 1. 18, di contenuto analogo.

Parere contrario devo esprimere anche in ordine all'emendamento Manco 1. 4 ed esprimo il mio rammarico per non essere riuscito a chiarire le ragioni, già esposte in Commissione e riprese in Assemblea, per le quali ritengo che questo emendamento non abbia ragion d'essere, in quanto l'espressione accolta nel disegno di legge (quella che si riferisce a reati « commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione » ecc.) è stata già collaudata in una precedente discussione e introdotta in altro provvedimento di amnistia. Tale dizione tende ad evitare che possano intervenire limitazioni nell'applicazione della amnistia quale è stata voluta dal legislatore.

Sono contrario agli emendamenti Sabadini 1. 9, Guidi 1. 10, Manco 1. 5.

Sono favorevole all'emendamento Musotto 1. 3, perché esso, sia pure con una dizione tecnicamente forse non perfetta, esprime il concetto che l'amnistia va estesa dallo stretto ambito sindacale a quello dei problemi sociali e del lavoro.

Sono anche favorevole all'emendamento Pellegrino 1. 14, che si riferisce ai reati commessi « in occasione ed a causa » (questa volta è stata accettata tale espressione) « di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali ». Dal punto di vista tecnico la dizione potrà essere perfezionata in sede di coordinamento.

Sono invece contrario agli emendamenti Coccia 1. 8 e Brizioli 1. 20, per le ragioni indicate dal relatore, salva la riserva, che egli ha fatto, di trattare tale argomento in sede di amnistia generale.

Sono contrario all'emendamento Manco 1. 6, il quale tende a sopprimere le parole « limitatamente a violenza o minaccia ad un corpo amministrativo ». È vero che nel codice tali fattispecie sono comprese sotto un unico tipo di reato, ma evidentemente — almeno appare alla coscienza di qualcuno di noi — vi è una particolare gravità nella violenza a carico di un corpo politico, per esempio, del Parlamento o a carico di un corpo giudiziario rispetto alla violenza a carico di un corpo amministrativo. Vi è una diversità quantitativa che oggi è apprezzabile, ma non lo era al momento in cui il codice è stato fatto.

Sono contrario all'emendamento Granzotto 1. 19 per le ragioni indicate dal relatore,

cioè perché allarga l'ambito dell'amnistia ai reati politici in genere.

Per la contrarietà del Ministero dell'interno e nella impossibilità di determinare in concreto a che cosa si riferisca, sono contrario all'emendamento Pellegrino 1. 15.

Per quanto riguarda l'emendamento Sabadini 1. 11 faccio mie le osservazioni del relatore. L'obiezione di coscienza è un concetto del quale si occupano proposte di legge che credo prima o poi avranno successo trovandosi dei surrogati al rifiuto di obbedienza, cioè di compiere atti militari, ad esempio ponendo certi oneri pacifici a carico dell'obiettore di coscienza. Allo stato però, non essendo definito giuridicamente il concetto della obiezione di coscienza, non si possono amnistiare tutti i reati. Infatti, non si tratta qui di amnistiare l'obiezione di coscienza, ma tutti i reati previsti dal codice militare di pace se commessi allegando l'obiezione di coscienza.

Sono contrario all'emendamento Guidi 1. 12 e all'emendamento Coccia 1. 13, che riguardano l'estensione dell'amnistia ai reati di cui all'articolo 13 della legge sulla stampa. Sono invece favorevole a un emendamento che dovrebbe essere presentato in sede di amnistia generale, che amnistierebbe i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei tre casi considerati nell'emendamento, cioè quando sia stata data querela con facoltà di prova.

Sono infine favorevole all'emendamento aggiuntivo della Commissione, che è stato insieme concordato, relativo alla situazione altoatesina.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Ritiro l'emendamento, signor Presidente, dato che la Commissione ha presentato un emendamento praticamente analogo a quello da me presentato in via subordinata.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non sono presenti, l'emendamento Bozzi 1. 16 si intende ritirato.

Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 1. 17, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Granzotto, mantiene l'emendamento Cacciatore 1. 18, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente, e chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.
(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Cacciatore 1. 18.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	404
Maggioranza	203
Voti favorevoli	171
Voti contrari	233

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Andreoni
Achilli	Andreotti
Alboni	Anselmi Tina
Aldrovandi	Antoniozzi
Alesi	Ariosto
Alessi	Armani
Alini	Arzilli
Allegri	Assante
Allera	Avolio
Allocca	Azzaro
Amadei Leonetto	Baccalini
Amadeo	Badaloni Maria
Amasio	Balasso
Amendola	Baldi
Amodei	Ballarin
Amodio	Barberi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Barbi	Caruso	Drago	Ianniello
Barca	Castelli	Elkan	Imperiale
Bardelli	Castellucci	Erminero	Ingrao
Bardotti	Cataldo	Esposito	Iotti Leonilde
Baroni	Cattaneo Petrini	Evangelisti	Iozzelli
Bartesaghi	Giannina	Fabbri	Isgro
Bartole	Cattani	Fasoli	Jacazzi
Bastianelli	Cavallari	Felici	La Bella
Battistella	Cebrelli	Ferrari Aggradi	Laforgia
Beccaria	Cecati	Ferretti	Lajolo
Belci	Ceravolo Sergio	Ferri Giancarlo	La Loggia
Benedetti	Ceruti	Fibbi Giulietta	Lami
Beragnoli	Cesaroni	Finelli	Lattanzio
Bernardi	Chinello	Fioret	Lavagnoli
Bersani	Ciaffi	Fiumanò	Lenti
Bertè	Ciccardini	Flamigni	Lepre
Biaggi	Cirillo	Fornale	Levi Arian Giorgina
Biagini	Coccia	Fortuna	Lezzi
Biagioni	Cocco Maria	Foscarini	Lima
Biamonte	Colajanni	Foschi	Lizzero
Bianchi Fortunato	Colleselli	Fracanzani	Lodi Adriana
Bianchi Gerardo	Colombo Vittorino	Fracassi	Lombardi Mauro
Bianco	Conte	Frasca	Silvano
Bima	Corà	Fregonese	Longoni
Bini	Corghì	Fusaro	Loperfido
Biondi	Corona	Galloni	Lospinoso Severini
Bisaglia	Cortese	Gaspari	Luberti
Bo	Cristofori	Gastone	Lucchesi
Bodrato	D'Alema	Gatto	Lucifredi
Boiardi	D'Alessio	Gessi Nives	Luzzatto
Boldrin	Dall'Armellina	Giachini	Macaluso
Bologna	Damico	Giannantoni	Macchiavelli
Borghì	D'Angelo	Giannini	Maggioni
Borraccino	D'Auria	Giglia	Magri
Bosco	de' Cocci	Gioia	Malagugini
Botta	Degan	Giordano	Malfatti Francesco
Bottari	De Laurentiis	Giovannini	Malfatti Franco
Bova	Del Duca	Girardin	Mancini Antonio
Bressani	De Leonardis	Giraudi	Manco
Brizioli	Della Briotta	Gitti	Marchetti
Bronzuto	Dell'Andro	Giudiceandrea	Marmugi
Buffone	Demarchi	Gonella	Marocco
Busetto	De Maria	Gorreri	Marotta
Buzzi	De Meo	Gramegna	Marraccini
Caiati	De Poli	Granata	Marras
Caiazza	De Ponti	Granelli	Martelli
Calvetti	De Stasio	Granzotto	Martini Maria Eletta
Calvi	Di Benedetto	Grassi Bertazzi	Martoni
Canestrari	Dietl	Graziosi	Maschiella
Canestri	Di Giannantonio	Guadalupi	Masciadri
Capra	Di Leo	Guerrini Giorgio	Mascolo
Caprara	Di Lisa	Guglielmino	Mattalia
Cardia	di Marino	Gui	Mattarella
Carenini	Di Mauro	Guidi	Mattarelli
Cárolì	Di Nardo Raffaele	Gullo	Maulini
Carra	D'Ippolito	Gullotti	Mazzarrino
Carrara Sutour	Di Primio	Gunnella	Mazzola
Carta	Di Puccio	Helper	Mengozi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Merenda
 Merli
 Meucci
 Miceli
 Micheli Pietro
 Milani
 Miotti Carli Amalia
 Miroglio
 Monaco
 Monasterio
 Monti
 Morelli
 Morgana
 Moro Dino
 Morvidi
 Musotto
 Nannini
 Napolitano Giorgio
 Napolitano Luigi
 Natta
 Niccolai Cesarino
 Nucci
 Ognibene
 Olietti
 Olmini
 Orilia
 Padula
 Pajetta Gian Carlo
 Pajetta Giuliano
 Palmitessa
 Pandolfi
 Pascariello
 Passoni
 Patrini
 Pellegrino
 Pellicani
 Pellizzari
 Pennacchini
 Perdonà
 Pica
 Piccinelli
 Piccoli
 Pietrobono
 Pirastu
 Piscitello
 Pischicchio
 Pisoni
 Pitzalis
 Pochetti
 Polotti
 Prearo
 Preti
 Protti
 Racchetti
 Radi
 Raffaelli
 Raicich
 Raucci

Rausa
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Reichlin
 Riz
 Rognoni
 Romanato
 Rossinovich
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Vincenzo
 Sabadini
 Salomone
 Salvi
 Sangalli
 Santagati
 Santi
 Santoni
 Sarti
 Scaglia
 Scarlato
 Schiavon
 Scianatico
 Scotoni
 Scutari
 Sedati
 Semeraro
 Senese
 Sereni
 Serrentino
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Silvestri
 Simonacci
 Sisto
 Skerk
 Spadola
 Spagnoli
 Specchio
 Speciale
 Speranza
 Squicciarini
 Stella
 Storchi
 Sullo
 Tagliaferri
 Tani
 Tantalo
 Tarabini
 Tedeschi
 Terrana
 Terraroli
 Todros
 Tognoni
 Tozzi Condivi
 Traina

Traversa
 Tripodi Girolamo
 Truzzi
 Tuccari
 Turnaturi
 Usvardi
 Vaghi
 Valeggiani
 Valiante
 Valori
 Vassalli
 Vecchi
 Vecchiarelli
 Venturoli

Vespignani
 Vetrano
 Vetrone
 Vianello
 Vicentini
 Villa
 Vincelli
 Volpe
 Zaccagnini
 Zamberletti
 Zanibelli
 Zanti Tondi Carmen
 Zappa
 Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bonomi	Sartor
Compagna	Savio Emanuela
Dagnino	Scalfaro
Donat-Cattin	Scarascia Mugnozza
Fulci	Sgarlata
Montanti	Taviani
Moro Aldo	Terranova
Pavone	Urso
Pintus	Vedovato

(concesso nella seduta odierna):

Azimonti	Magliano
Bemporad	Mitterdorfer
Boffardi Ines	Origlia
Bucalossi	Sangalli
Cattanei	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene i suoi emendamenti 1. 4, 1. 5 e 1, 6, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 1. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi, mantiene il suo emendamento 1. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 1. 8, identico al

successivo emendamento Brizioli 1. 20, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 1. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 1. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge gli emendamenti Manco 1. 4, Sabadini 1. 9, Guidi 1. 10, Manco 1. 5, gli identici emendamenti Coccia 1. 8 e Brizioli 1. 20, gli emendamenti Manco 1. 6, Granzotto 1. 19, Pellegrino 1. 15).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Musotto 1. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 1. 14, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Guidi, mantiene l'emendamento Sabadini 1. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUIDI. Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda al relatore, se cioè la Commissione è disposta a presentare un emendamento che preveda la concessione dell'indulto per reati commessi o determinati da obiezione di coscienza. In tal caso saremmo disposti a ritirare il nostro emendamento Sabadini 1. 11.

PADULA, *Relatore*. Siamo d'accordo.

GUIDI. Allora ritiriamo l'emendamento Sabadini 1. 11.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Guidi 1. 12.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Raucci ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Guidi.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	380
Maggioranza	191
Voti favorevoli	171
Voti contrari	209

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Beccaria
Alboni	Belci
Aldrovandi	Benedetti
Alesi	Beragnoli
Alessi	Bernardi
Alini	Bersani
Allegri	Bertè
Allera	Biaggi
Allocca	Biagini
Amadei Leonetto	Biamonte
Amadeo	Bianchi Fortunato
Amasio	Bianchi Gerardo
Amendola	Bianco
Amodei	Bima
Amodio	Bini
Andreoni	Bodrato
Andreotti	Boiardi
Anselmi Tina	Boldrin
Antoniozzi	Bologna
Armani	Borghi
Arzilli	Borraccino
Assante	Bosco
Avolio	Botta
Baccalini	Bottari
Badaloni Maria	Bova
Balasso	Bressani
Baldi	Brizioli
Ballarin	Buffone
Barberi	Busetto
Barbi	Buzzi
Barca	Caiati
Bardelli	Caiazza
Bardotti	Calvetti
Baroni	Calvi
Bartesaghi	Canestrari
Bartole	Canestri
Bastianelli	Capra
Battistella	Caprara

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Carenini	Di Nardo Raffaele	Imperiale	Miceli
Caroli	D'Ippolito	Ingrao	Micheli Pietro
Carra	Di Puccio	Iotti Leonilde	Milani
Carrara Sutour	Drago	Isgrò	Miotti Carli Amalia
Carta	Elkan	Jacazzi	Miroglio
Caruso	Erminero	La Bella	Monaco
Castelli	Esposito	Laforgia	Monasterio
Castellucci	Evangelisti	Lajolo	Monti
Cataldo	Fabbri	La Loggia	Morelli
Cattaneo Petrini	Fasoli	Lami	Morgana
Giannina	Felici	Lattanzi	Moro Dino
Cattani	Ferrari Aggradi	Lattanzio	Morvidi
Cavallari	Ferretti	Lavagnoli	Musotto
Cebrelli	Ferri Giancarlo	Lenti	Nannini
Cecati	Fibbi Giulietta	Lepre	Napolitano Giorgio
Ceravolo Sergio	Finelli	Levi Arian Giorgina	Napolitano Luigi
Ceruti	Fioret	Lezzi	Natta
Cesaroni	Fiumanò	Lima	Niccolai Cesarino
Chinello	Flamigni	Lizzero	Nucci
Ciaffi	Fornale	Lodi Adriana	Ognibene
Ciccardini	Foscarini	Lombardi Mauro	Olietti
Cirillo	Foschi	Silvano	Olmini
Coccia	Fracanzani	Longoni	Orilia
Cocco Maria	Fracassi	Loperfido	Orlandi
Colajanni	Fregonese	Lospinoso Severini	Padula
Colleselli	Fusaro	Luberti	Pajetta Gian Carlo
Colombo Vittorino	Galloni	Lucchesi	Pajetta Giuliano
Conte	Gaspari	Lucifredi	Palmitessa
Corà	Gastone	Luzzatto	Pandolfi
Corghi	Gatto	Macaluso	Passoni
Corona	Gessi Nives	Macchiavelli	Patrini
Cossiga	Giachini	Maggioni	Pazzaglia
Cristofori	Giannantoni	Malagugini	Pellegrino
D'Alema	Giannini	Malfatti Francesco	Pellizzari
D'Alessio	Giglia	Malfatti Franco	Pennacchini
Dall'Armellina	Gioia	Mancini Antonio	Perdonà
Damico	Giordano	Manco	Pica
D'Angelo	Giovannini	Marchetti	Piccinelli
D'Auria	Girardin	Marmugi	Piccoli
de' Cocci	Giraudi	Marocco	Pietrobono
Degan	Gitti	Marotta	Pirastu
De Laurentiis	Giudiceandrea	Marraccini	Piscitello
Del Duca	Gonella	Marras	Pisicchio
De Leonardis	Gorreri	Martelli	Pisoni
Della Briotta	Gramegna	Martini Maria Eletta	Pitzalis
Dell'Andro	Granata	Martoni	Pochetti
Demarchi	Granelli	Maschiella	Polotti
De Meo	Granzotto	Masciadri	Prearo
De Poli	Grassi Bertazzi	Mascolo	Preti
De Ponti	Graziosi	Mattalia	Protti
de Stasio	Guerrini Giorgio	Mattarella	Racchetti
Di Benedetto	Guglielmino	Mattarelli	Radi
Dietl	Gui	Maulini	Raffaelli
Di Giannantonio	Guidi	Mazzarrino	Raicich
Di Leo	Gullo	Mazzola	Rauci
Di Lisa	Gunnella	Mengozi	Re Giuseppina
di Marino	Helfer	Merenda	Reale Giuseppe
Di Mauro	Ianniello	Meucci	Reale Oronzo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Reichlin	Tagliaferri
Riz	Tani
Rognoni	Tantalo
Romanato	Tarabini
Rosati	Tedeschi
Rossinovich	Terrana
Ruffini	Terraroli
Russo Carlo	Todros
Russo Vincenzo	Tognoni
Sabadini	Tozzi Condivi
Sacchi	Traina
Salomone	Traversa
Salvi	Tripodi Girolamo
Sangalli	Truzzi
Santi	Tuccari
Santoni	Turnaturi
Scaglia	Usvardi
Scarlato	Vaghi
Schiavon	Valeggiani
Scianatico	Valiante
Scotoni	Valori
Scutari	Vassalli
Semeraro	Vecchi
Senese	Vecchiarelli
Sereni	Venturoli
Sgarbi Bompani	Vespignani
Luciana	Vetrano
Simonacci	Vianello
Sisto	Vicentini
Skerk	Villa
Spagnoli	Vincelli
Specchio	Volpe
Speciale	Zaccagnini
Speranza	Zamberletti
Squicciarini	Zanti Tondi Carmen
Stella	Zappa
Storchi	Zucchini
Sullo	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bonomi	Sartor
Compagna	Savio Emanuela
Dagnino	Scalfaro
Donat-Cattin	Scarascia Mugnozza
Fulci	Sgarlata
Montanti	Taviani
Moro Aldo	Terranova
Pavone	Urso
Pintus	Vedovato

(concesso nella seduta odierna):

Azimonti	Magliano
Bemporad	Mitterdorfer
Boffardi Ines	Origlia
Bucalossi	Sangalli
Cattanei	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Guidi, mantiene l'emendamento Coccia 1. 13, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di un comma, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Presentazione di un disegno di legge.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

· salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo — e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi — limitatamente ai sali — sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con la multa non superiore a lire 2.250.000 sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati al numero 3) del precedente comma ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo il n. 3), aggiungere il seguente:

4) per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con una pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva stessa dalle leggi sulle imposte dirette, ferme restando le misure finanziarie e le altre sanzioni eventualmente applicabili.

2. 1.

Riz.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati ai numeri 3 e 4 del presente articolo.

2. 2.

Riz.

Poiché l'onorevole Riz non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti del Governo:

Al primo comma, n. 1), sostituire le parole: salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo, con le parole: , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi.

2. 3.

Governo.

Al primo comma, n. 3), sostituire la parola: puniti, con: punibili.

2. 4.

Governo.

Al primo comma, n. 3), dopo le parole: dalle leggi sulle dogane e, inserire l'inciso: limitatamente ai tabacchi.

2. 5.

Governo.

All'ultimo comma, sopprimere le parole: al numero 3) del.

2. 6.

Governo.

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e nei limiti in esso stabiliti.

2. 7.

Governo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

PADULA, *Relatore.* La Commissione è favorevole agli emendamenti proposti dal Governo, che sono di precisazione tecnica e di coordinamento. È contraria invece agli emendamenti Riz 2. 1 e 2. 2, che tendono ad estendere l'amnistia ai reati previsti dalle leggi sulle imposte dirette.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo insiste sui propri emendamenti. È contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 2. 3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* All'emendamento 2. 5 del Governo è da apportare una aggiunta formale esplicativa, che per errore materiale è stata omessa: si tratta di aggiungere, dopo le parole: « limitatamente ai tabacchi », la parola: « anche ».

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 5 del Governo, nel testo corretto, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Poiché l'onorevole Riz non è presente, i suoi emendamenti 2. 1 e 2. 2 s'intendono ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 7 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi — limitatamente ai sali — sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio della cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a mesi 6 di reclusione e di lire 2.250.000 di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 4 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sulla entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, n. 2), aggiungere, in fine, le parole: e sulle imposte dirette.

3. 1.

Riz.

Al primo comma, n. 3), sostituire le parole: sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, con le parole: sulle dogane, sul monopolio dei tabacchi e sulle imposte dirette.

Conseguentemente aggiungere, nel titolo dell'articolo, dopo le parole: e di monopolio, le parole: e di imposte dirette.

3. 2.

Riz.

Poiché l'onorevole Riz non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti del Governo:

Al primo comma, n. 1), sopprimere le parole: sul monopolio dei sali e dei tabacchi limitatamente ai sali.

3. 3.

Governo.

Al primo comma, n. 1), aggiungere, in fine, le parole: nonché, salvo quanto previsto al successivo numero 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

3. 4.

Governo.

Al primo comma, n. 2), dopo le parole: dalle leggi sulle dogane e, inserire l'inciso: limitatamente ai tabacchi.

3. 5.

Governo.

All'ultimo comma, sopprimere le parole: nei numeri 1) e 2) del.

3. 6.

Governo.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. All'emendamento 3. 5 del Governo è da apportare una aggiunta formale esplicativa che per errore materiale è stata omessa. Si tratta di aggiungere, dopo le parole: « limitatamente ai tabacchi », la parola: « anche ».

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

PADULA, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Riz 3. 1 e 3. 2, che tendono ad estendere l'amnistia. È favorevole invece agli emendamenti del Governo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo insiste sui propri emendamenti ed è contrario agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 3. 3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 5 del Governo, nel testo corretto, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Riz non è presente i suoi emendamenti 3. 1 e 3. 2 s'intendono ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 3. 6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 2 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva non superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al n. 2), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o dalle leggi sulle imposte dirette.

Conseguentemente aggiungere, nel titolo dell'articolo, dopo le parole: e di monopolio, le parole: e di imposte dirette.

4. 1.

Riz.

Poiché l'onorevole Riz non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti del Governo:

Al primo periodo, sostituire le parole: nell'articolo 2 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 3, con le parole: negli articoli 2 e 3.

4. 2.

Governo.

Al n. 2), lettera b), alla seconda riga sopprimere la parola: non.

4. 3.

Governo.

Aggiungere il seguente comma:

Il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

4. 4.

Governo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

PADULA, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Riz 4. 1, ed è favorevole agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo insiste sui propri emendamenti ed è contrario all'emendamento Riz 4. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 4.2. del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Pongo in votazione l'emendamento 4. 3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Riz non è presente, il suo emendamento 4. 1 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 4. 4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla IV Commissione (Giustizia):

« Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali » (2509) (con parere della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BERNARDI e NICOLAZZI: « Concessione di indennizzi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia » (2290) (con parere della V e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che le proposte di legge d'iniziativa dei deputati **MUSSA IVALDI VERCELLI** e **MACCHIAVELLI:** « Modifiche alla legge istituitiva del tribunale per i minorenni e alle relative norme di attuazione » (210) e **FOSCHI** ed altri: « Ristrutturazione dei tribunali e delle procure per i minorenni » (1409), assegnate alla IV Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, trattano materia del disegno di legge n. 2509, testé deferito dalla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le proposte di legge **MUSSA IVALDI VERCELLI** e **FOSCHI** debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

MAGGIONI ed altri: « Norme a favore del personale " trentanovista " dello Stato » (2055) (con parere della V Commissione);

DURAND DE LA PENNE: « Abrogazione delle norme che prevedono la decadenza dal trattamento di quiescenza per effetto della perdita della cittadinanza italiana » (2124) (con parere della V e della VI Commissione);

alla II Commissione (Interni):

NAPOLI ed altri: « Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra » (231) (con parere della V Commissione);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti e dispersi in guerra » (2199) (con parere della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

ALESI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1955) (con parere della I e della V Commissione);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Modifica degli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1968) (con parere della I e della V Commissione);

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 » (2095) (con parere della V Commissione);

ROBERTI ed altri: « Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2408) (con parere della I e della V Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

BALLARIN ed altri: « Revisione della legislazione sulla previdenza marinara » (2502) (con parere della V e della X Commissione);

BERNARDI e **MARCHETTI:** « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati

esclusi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti, in forza del limite di retribuzione per i servizi prestati prima del 1° settembre 1950 » (2503) (con parere della V Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

STORCHI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie » (2508) (con parere della VIII Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, ancorché pluriaggravati, quando concorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale;

c) per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della Pubblica amministrazione;

d) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché al reato previsto dall'articolo 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

Per i reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto è commesso nel normale svolgimento della propria attività da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: tre anni, con le parole: cinque anni.
5. 6. Manco.

Al primo comma, lettera b), dopo la parola: ricettazione, aggiungere le parole: favoreggiamento reale.
5. 7. Manco.

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione, con le parole: per finalità proprie della pubblica amministrazione.
5. 8. Manco.

Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione, con le parole: con finalità strettamente connesse con quelle della pubblica amministrazione.
5. 9. Manco.

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: nel massimo a quattro anni, con le parole: nel massimo a sette anni.
5. 10. Manco.

Sopprimere il secondo comma.
5. 11. Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerli.

MANCO. Sono costretto a ritirare l'emendamento 5. 6 perché, essendo prevalso il principio dell'amnistia dei tre anni, esso appare ormai superato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 7, io spero che il relatore e il Governo siano d'accordo nell'accettarlo. È considerato amnistiabile, secondo alcuni suggerimenti che sono pervenuti in sede di Commissione, il reato di ricettazione quando è collegato col reato di furto che, pure essendo pluriaggravato, è considerato amnistiabile sol che incida su una delle cause attenuanti previste dalla legge. Mi

pare che, assieme al reato di ricettazione per il quale è stabilita una pena edittale fino a 6 anni di reclusione, debba essere amnistiabile il reato di favoreggiamento reale che è o può essere collegato al reato principale di furto, e la cui pena edittale arriva nel massimo a 5 anni. Questa, onorevole ministro, non è una questione politica, ma è una questione tecnica che io mi auguro il Governo possa condividere.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5. 8 e 5. 9, io vorrei impegnare particolarmente l'attenzione del relatore e del Governo, ricordando che questi emendamenti furono accolti in Commissione dal Governo. Stranamente poi l'onorevole ministro, smentendo se stesso, ha finito col respingere questi emendamenti.

Questo punto della legge determinò una serie di vivacissime discussioni attorno al reato di peculato. Vi furono degli emendamenti presentati dal gruppo comunista, con i quali si intendeva sopprimere il reato di peculato — a buon ragione dal loro punto di vista — anche seguendo una certa convinzione morale circa il modo di considerare questi reati. Vi fu anche un emendamento dell'onorevole Vassalli soppressivo dell'amnistia in ordine al peculato.

A seguito della discussione che ebbe luogo in Commissione, ella, onorevole ministro, ricorderà perfettamente come si convenne che spesso accadeva che, purtroppo, moltissimi amministratori di enti locali, in assoluta buona fede, per esigenze straordinarie ed eccezionali commettano questo tipo particolare di reato, cioè il peculato per distrazione, senza evidentemente appropriarsi a fini personali di fondi della pubblica amministrazione, ma per provvedere ad erogazioni rese necessarie da eventi eccezionali.

Signor Presidente, a lei che è giurista mi rivolgerò soprattutto per sottolineare il fatto che la legge prevede che l'amnistia (articolo 5) può essere concessa per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale quando, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione. Su questa dizione « finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione » si accese in Commissione una discussione vivace. Mi sembrò opportuno cercare di chiarire i termini per non determinare un'eccessiva elasticità di interpretazione di questa legge e nello stesso tempo per cercare di amnistiare proprio i reati, perché tali sono considerati, di quegli amministratori che sono necessitati a distrarre del pubblico denaro per vere e

proprie necessità dell'amministrazione stessa. Per questo motivo ho presentato un primo emendamento — che è l'emendamento principale — con il quale si dice « per finalità proprie della pubblica amministrazione » e non più « per finalità non estranee ». La differenza tra i due concetti è evidente. Ma poiché questo termine sembrava eccessivamente rigido in relazione a quella certa elasticità che devono avere i pubblici amministratori, nel maneggiare il denaro appartenente alla pubblica amministrazione, mi sono preoccupato anche di presentare un secondo emendamento subordinato, con la seguente formulazione: « con finalità strettamente connesse con quelle della pubblica amministrazione ».

Dal momento che l'onorevole ministro si dimostrò favorevole a questo secondo emendamento ed anzi aggiunse di ritenere che l'emendamento stesso avrebbe dovuto essere approvato, io insisto per il suo accoglimento, forte anche del giudizio espresso dal Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 10 mi pare che esso non abbia più alcun valore. Io prevedevo infatti il *plafond* dei 5 anni per la pena detentiva massima per la concessione dell'amnistia in rapporto alla pena di 7 anni prevista per i minori degli anni 18 e per i maggiori degli anni 70. Pertanto ritiro questo emendamento.

Per quanto concerne l'emendamento 5. 11, con il quale si propone di sopprimere il secondo comma, mi pare di essere tutto sommato in buona compagnia nel chiedere l'inclusione nell'amnistia di una serie di reati. Infatti questa opinione è stata espressa anche da numerosi altri colleghi. Non è possibile fare una discriminazione ulteriore nei limiti di una discriminazione già fatta. Praticamente si tratta di accogliere il principio di escludere l'ulteriore discriminazione che deriverebbe, nella concessione dell'amnistia, dall'escludere da questo beneficio gli autori di un certo numero di reati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorché concorrano più circostanze aggravanti, nonché per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

5. 4.

Vassalli.

L'onorevole Vassalli ha facoltà di svolgerlo.

VASSALLI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento puramente tecnico che concerne l'opportunità di una migliore redazione del testo per eliminare dei dubbi che potrebbero sorgere nell'interpretazione giurisprudenziale, in relazione al testo proposto prima dal Governo e poi ampliato dalla Commissione.

In sostanza si tratta di includere espressamente i delitti tentati. Infatti tra questi delitti contro il patrimonio che vogliamo amnistiare, quando ricorra la circostanza attenuante del danno di valore lieve, vi sono dei casi in cui lo stesso tentativo supera largamente la misura del massimo edittale dei tre anni. È opportuno prevedere anche la forma tentata accanto a quella consumata. Per il resto non si tratta che di un ritocco formale, diretto a chiarire che la ricettazione, che ha un massimo fino a 6 anni, è prevista — sempre se ricorra l'attenuante dell'articolo 62, n. 4, del codice penale — sia nel caso in cui sia semplice, sia nel caso estremamente più raro e difficilmente ipotizzabile in cui sia aggravata. In altri termini si tratta di correzioni di carattere tecnico che non alterano in alcun modo la sostanza dell'originario intendimento del Governo per quello che riguarda il furto, l'appropriazione indebita e la truffa, e l'intendimento della Commissione per quello che riguarda la ricettazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, quando concorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale, in presenza di una o più circostanze aggravanti, anche speciali.

5. 16. **Bozzi, Biondi, Giomo.**

Al primo comma, sopprimere la lettera c).

5. 17. **Bozzi, Biondi, Giomo.**

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) per i reati commessi col mezzo della stampa inclusi quelli aggravati previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. 18. **Bozzi, Biondi, Giomo.**

All'ultimo comma, sopprimere le parole: dall'articolo 528 del codice penale e.

5. 19. **Bozzi, Biondi, Giomo.**

BIONDI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. L'emendamento 5. 16 è un emendamento di carattere tecnico ed esplicativo; si colloca nel contesto dell'articolo per esigenze di chiarimento, per evitare che quando si parla di pluralità di circostanze aggravanti non si cada, in ipotesi, in una interpretazione restrittiva delle circostanze stesse, sicché si possa ritenere che le circostanze plurime sussistenti siano solo le circostanze comuni previste dall'articolo 61 del codice penale. Riteniamo sia bene specificare che queste circostanze aggravanti, che possono sussistere particolarmente nel reato di furto (articoli 624 e 625 del codice penale) possono essere anche quelle speciali che, qualificando diversamente *quoad poenam*, specie in costanza di più circostanze, devono essere anch'esse assimilabili e soprattutto discriminabili in relazione alla sussistenza dell'attenuante comune dell'articolo 62, n. 4. Mi era parso che l'onorevole Vassalli, nel corso del suo intervento di ieri, avesse anticipato un'esigenza di chiarimento, riconoscendo tale esigenza come valida. Non siamo — lo dico al relatore ed al ministro — particolarmente affezionati alla nostra prosa, e se il Governo o la Commissione vogliono trovare una terminologia più adatta, non abbiano difficoltà ad accettarla. A noi interessa che sia riprodotto il concetto. Nell'emendamento è detto « in presenza di una o più circostanze aggravanti anche speciali »; lo stesso concetto può essere inserito nel contesto che precede l'attenuante dell'articolo 62, n. 4. L'essenziale è che da parte del giudice si tenga presente che le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo 625 sono comprese in questa previsione di pluralità di circostanze. E quindi questo un emendamento di chiarimento, che tende a migliorare ciò che non è molto preciso.

L'emendamento 5. 17 propone di sopprimere al primo comma la lettera c); si tratta, in relazione all'articolo 314 (peculato), di quella un po' eterea indicazione di finalità non estranee. Il collega Manco, poco fa, ha già detto come un chiarimento di carattere più funzionale e strumentale per la pubblica amministrazione sarebbe migliore rispetto a questa non estraneità, che porterebbe, per quanto

riguarda una valutazione, ad una duplice difficoltà: ad una difficoltà di specie sotto il profilo di fatti o avvenimenti che possono essere o no considerati non estranei alle finalità della pubblica amministrazione, e ad una difficoltà, poi, di applicazione, perché questo determinerebbe una valutazione preventiva di carattere processuale con tutte le difficoltà che tale fatto comporterebbe, allorché i giudici dovessero essere chiamati a stabilire non tanto un fatto quanto un legame di ordine giurisprudenziale come una realtà che invece qui viene strutturata come fatto inerente all'applicazione di un provvedimento estintivo del reato. La critica parte da questo concetto, ed arriva ad una realtà superiore, che è quella di rendere un servizio alla pubblica amministrazione, non ritenendo sussistente una ipotesi di fatto, che soppressa darebbe maggiore chiarezza e prestigio.

Secondo me, lo Stato non ha bisogno in questo momento di considerare come beneficiari di un provvedimento di clemenza coloro che hanno commesso dei reati che si inquadrano nell'ambito dell'articolo 314. I problemi di dolo, i problemi di specie, i problemi di distrazione nel senso tecnico-giuridico, o in altri sensi che possano dal giudice essere rilevati, sono problemi che appartengono ai giudici. Non credo che si debba anticipatamente preconstituire una sorta di reato particolarmente discriminato sulla base di valutazioni che, ripeto, per essere estremamente vaghe, come le finalità non estranee, consentirebbero forse abusi e certo non quella chiarezza che, nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, deve sempre essere ricercata. In questo senso si colloca il nostro emendamento, per chiarezza.

L'emendamento 5. 18 è invece estensivo, e si riferisce ai reati commessi a mezzo della stampa, inclusi quelli aggravati previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47. Noi riteniamo sia necessario estendere il beneficio, dal momento che lo si concede, anche ai reati in questione. Non si riesce infatti a comprendere come, in una valutazione di benevolenza o di clemenza per determinate situazioni all'appuntamento ricorrente con questi benefici, non si debba tener presente l'esigenza della stampa che, forse più di altre categorie, non dico che possa essere invogliata, ma può essere indotta — per difficoltà, talvolta, anche di valutazione — a cadere nell'errore, molte volte difficilmente distinguibile dal dolo (perché la colpa lata è equiparabile al dolo). Certe volte un accertamento postumo o tardivo non può essere fatto, e si dà la notizia, magari

per amore dell'arte più che nella valutazione del bene giuridico protetto, che è la reputazione del cittadino. Però, se si arriva a ritenere discriminabili determinate situazioni o circostanze che sono gravi e a volte gravissime, non riesco a capire per quale ragione un giornalista non dovrebbe trarre un beneficio di questo tipo da tale circostanza. Sarebbe, secondo me, discriminatorio non concedere la amnistia anche a questo tipo di reati previsti dalla legge speciale sulla stampa.

L'emendamento 5. 19 si riferisce al reato di cui all'articolo 528 del codice penale, che è inserito come quelli non ammissibili, salvo un'ipotesi, che è stata già dalla Commissione reinserita, e che si riferisce a chi professionalmente esercita l'attività a seguito di regolare licenza di rivendita e distribuzione (sono gli edicolanti, i bancarellisti, ecc.). Ritengo che questa inclusione sia giusta, non la discuto; eliminerei però l'intero articolo 528, perché secondo me una autorizzazione amministrativa o una censura preventiva che è stata esplicita, particolarmente sullo spettacolo cinematografico, rende poi veramente discutibile e difficile da capire come chi pubblici, nel senso che proietti il film che ha superato tutti i limiti, tutti i vagli della censura, risponda per non essere stato più censore del censore, e quindi più realista del re nell'interpretazione dei fatti che altri hanno consentito che si svolgessero tranquillamente.

Si tratta di una valutazione molto soggettiva e, secondo me, disarticolata da un principio che l'articolo 21 della Costituzione mette in chiaro solo sotto il profilo del senso del pudore. Ebbene, il senso del pudore è stato ritenuto molte volte difficilmente inquadrabile nell'ambito di un particolare momento storico, tanto da far ritenere non eccessivamente calibrato il giudizio di chi, soltanto in via successiva, interviene. Ciò significa attribuire ad un cittadino, ad un soggetto che ha limiti di accertamento e di valutazione di un cittadino qualunque, un potere che è sfuggito addirittura a coloro che strumentalmente, funzionalmente e istituzionalmente dovevano avere questo compito. Si tratta di vedere se questa legge può essere rifatta. Siamo nel campo delle modifiche; tutti noi spendiamo più parole che fatti su questi argomenti, sulla modifica dei codici e delle leggi, ma una volta che si attua una amnistia che ghigliottina, lo ripeto, il reato, non si capisce perché debba cadere una testa piuttosto che un'altra, quando la estinzione del reato ha almeno — o dovrebbe avere — il vantaggio di far sì che il cittadino sia uguale

davanti alla legge, specie quando la legge fa retromarcia e si ritira all'appuntamento con la sua funzione punitiva, esplicazione del potere dello Stato di rendere giustizia nei confronti dei cittadini.

Queste sono le ragioni per le quali affidiamo alla considerazione del Governo, della Commissione e della Camera i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per il delitto di rissa nel caso che taluno abbia riportato lesione personale da cui sia derivata malattia di durata non superiore ai 10 giorni.

5. 21. Granzotto, Cacciatore, Lattanzi, Luzzatto.

Al primo comma, sopprimere la lettera c).

5. 22. Granzotto, Cacciatore, Lattanzi, Luzzatto.

L'onorevole Granzotto ha facoltà di svolgerli.

GRANZOTTO. Con il mio emendamento 5. 22 prendiamo nettamente posizione perché il tipo di reato previsto nella lettera c) non venga accolto nel provvedimento di amnistia.

Qualche parola esplicativa per l'altro mio emendamento 5. 21. L'articolo 588, primo comma, del codice penale punisce i partecipanti alla rissa con la pena della multa, delitto che quindi rientra nel provvedimento di amnistia; col secondo comma, per il solo fatto della partecipazione, i rissanti sono puniti con una pena che arriva al massimo fino a 5 anni, ove si sia verificata la morte o la lesione di una persona. Ora, pur non distinguendo la legge, nel caso che taluno, nel corso di una rissa, abbia riportato lesione personale la quale comporti una malattia di durata non superiore ai dieci giorni, che è punibile a querela di parte, ci pare possibile che si configuri una minima entità di reato che dovrebbe essere compresa nell'amnistia. Da qui il nostro emendamento perché la rissa, entro i limiti che ho detto, sia contenuta nel provvedimento di amnistia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie.

5. 23. Coccia, Guidi, Benedetti, Re Giuseppina, Cataldo, Sabadini, Pellegrino.

Al primo comma, sopprimere la lettera c).

5. 12. Coccia, Guidi, Cataldo, Benedetti, Sabadini.

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerli.

COCCIA. Con l'emendamento 5. 23 riproponiamo in forma subordinata le questioni che sottostavano alle altre proposte che sono state respinte allorché all'articolo 1, nella parte iniziale, chiedevamo la estensione della amnistia alle controversie agrarie, individuali e collettive. La maggioranza della Camera non ha approvato il mio emendamento e quello del collega onorevole Brizioli del gruppo socialista.

La dizione del nostro emendamento si è resa necessaria dalla constatazione che l'attuale formulazione della lettera b) dell'articolo 2 non consentirebbe la estensione dell'amnistia ai mezzadri e ai coloni, i quali sono stati tratti a giudizio o condannati (ed è in pendenza giudizio di appello o di cassazione), perché l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale, riguarda la tenuità del danno. È noto che, nella più gran parte, le ragioni per le quali si sono tratti a giudizio mezzadri e coloni derivano dal riparto dei prodotti al 58 per cento per lordo, per esempio; è noto che al riguardo i sindacati dettero, giustamente, l'orientamento ad andare ad un riparto al lordo e in questo senso si pronunciarono numerosi giudici di primo grado e di merito. Siamo pertanto di fronte ad un riparto che non fa sì che l'oggetto materiale dell'appropriazione che si attribuisce al mezzadro sia di particolari tenuità. Si pensi che abbiamo partite di bestiame considerevoli, dell'ordine di centinaia e centinaia di migliaia di lire, per le quali non troveremo alcun giudice che scambi queste cifre per un danno di lieve entità.

Abbiamo quindi sentito il dovere di riproporre, in forma subordinata, la questione. Sappiamo che la formulazione proposta è di ripiego, che in questo senso sviliamo il contenuto che intendevamo dare con il primo emendamento con il quale ancoravamo le lotte mezzadrili alle grandi lotte operaie, pur tuttavia sappiamo anche che questa soluzione, se accolta dalla Camera, costituirà un gesto riparatore nei confronti della categoria dei mezzadri italiani.

Al riguardo, nel corso del dibattito, si sono rivelate posizioni nuove per bocca del relatore onorevole Padula, il quale ha manifestato una sua propensione personale ad accogliere questo emendamento. Non dissimilmente il

ministro Reale ha manifestato altrettanta propensione. Noi comunisti confidiamo che l'Assemblea, per ragioni di giustizia, voglia accogliere la nostra proposta a tutela dei mezzadri e quindi anche a difesa del valore ideale delle lotte che essi hanno condotto.

Quanto all'emendamento 5. 12 - con il quale chiediamo di sopprimere la lettera c) del primo comma - noi riproponiamo in tutta la sua interezza la posizione radicale e ferma che abbiamo assunto nei dibattiti in Commissione e qui in aula attraverso gli interventi dei nostri compagni. Con questa posizione, intendiamo escludere dall'estensione dell'amnistia il reato di peculato per distrazione anche se compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione. Qui ritorna la nostra posizione generale di principio. Proprio per le considerazioni che poi sono anche contenute nel testo della legge - per cui si è ritenuto di escludere danni di rilevante entità sociale - non comprendiamo come non si debba includere nel concetto di danno sociale - e come tali da escludere dalla portata del provvedimento - reati come quello del peculato per distrazione, reati odiosi che indubbiamente incidono e vulnerano il bene della pubblica amministrazione, la quale mai come in questo momento deve essere difesa.

Noi sappiamo altresì, signor Presidente, che indubbiamente, dietro questo reato, vi sono senz'altro casi dolorosi, casi limite; ma tuttavia questi casi limite non possono indurci ad una estensione indiscriminata del provvedimento di clemenza, perché i temi superiori che sono alla base di questo emendamento ci fanno superare anche la considerazione, che sentiamo, di singole posizioni particolari. Noi abbiamo udito qui taluni esempi fatti dal collega onorevole Castelli quando, a sostegno e a conforto della sua posizione, ha ritenuto di affermare che il caso del sindaco che con i soldi dell'ECA ha portato a spasso per il comune il prefetto è tale da meritare comprensione.

CASTELLI. Ho detto che lo ha accompagnato a visitare i sinistrati, non già che lo ha portato a spasso.

COCCIA. Francamente, questo esempio non ci sembra assolutamente felice, perché non vediamo come si possa considerare questa fattispecie come qualche cosa che possa essere sottovalutata. Indubbiamente, i soldi dell'ECA sono soldi della pubblica assistenza; mi sembra che l'utilizzarli per manifestazioni

esteriori a vantaggio e a maggior gloria dei prefetti della Repubblica sia un atto di dissipazione del pubblico denaro, e come tale vada colpito e condannato.

Queste considerazioni vanno aggiunte a quelle di cui ci siamo fatti portavoce nel corso del dibattito e che hanno visto in Commissione un atteggiamento della maggioranza non certo lineare, anzi molto contraddittorio. Infatti, sulla base della nostra denuncia della gravità di questa estensione, abbiamo assistito in un primo momento ad una manifestazione di volontà di ritirare la norma prevista nella citata lettera c), motivandola con l'esigenza di una riforma della figura di questo reato, e con altri nobili discorsi che pure potevano essere apprezzati. Ma, strano a dirsi, dopo questa posizione, che pure sembrava preludere alla soppressione di questa particolare estensione dell'amnistia, abbiamo avuto ad un certo momento - e riteniamo anche per determinate pressioni - uno schieramento quadrato attorno al mantenimento di questa lettera c), dietro al quale ci sono posizioni che non vanno coperte e non vanno difese.

Per queste ragioni, in coerenza con la posizione lineare che noi abbiamo assunto rispetto al carattere e alla natura di questa amnistia, manteniamo salda la nostra opposizione alla estensione dell'amnistia al reato di peculato per distrazione e in questo senso voteremo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: tre anni, con le parole: cinque anni.
5. 1. **Riz.**

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) per i reati commessi con il mezzo della stampa.
5. 2. **Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerli.

RIZ. Signor Presidente, nulla ho da dire sul primo emendamento, perché in sé abbastanza chiaro.

Il secondo emendamento riguarda l'aggiunta all'articolo 5 della lettera e), e precisamente l'inclusione di tutti i reati commessi con il mezzo della stampa. Bisogna considerare che non certo tutti i reati si possono commettere con il mezzo della stampa, ma soltanto i reati di opinione. A noi sembra, allora,

che se il provvedimento di amnistia vuole adempiere veramente alla funzione di una distensione totale, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge stesso, sarebbero proprio questi reati commessi con il mezzo della stampa i più legittimati, vorrei dire i primi a dover essere inclusi nel provvedimento che stiamo per varare. Per queste ragioni ho proposto l'emendamento e lo raccomando all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché per il delitto di cui all'articolo 324 del codice penale quando il pubblico ufficiale non abbia tratto per sé o per altri un profitto ovvero non abbia cagionato un danno alla pubblica amministrazione.

5. 5.

Musotto.

L'onorevole Musotto ha facoltà di svolgerlo.

MUSOTTO. Prima di illustrare l'emendamento da me presentato devo far presente che sono giunto alla determinazione di apportarvi una modifica, nel senso di sopprimere le parole che si riferiscono al profitto tratto dal pubblico ufficiale. Così come è formulato, infatti, il testo dell'emendamento potrebbe far ritenere che si faccia riferimento ad un profitto e, non specificando che si tratta di profitto economico, non si potrebbe più configurare il delitto di interesse privato in atto di ufficio, perché ciò implica sempre trarne un vantaggio, per lo meno morale o di prestigio.

Da uno scambio di idee con alcuni membri della Commissione ho tratto la convinzione dell'opportunità di modificare l'emendamento, nel senso di limitarlo all'ipotesi in cui il pubblico ufficiale non abbia cagionato danno alla pubblica amministrazione. Pertanto intendo che vengano soppresse le parole « non abbia tratto per sé o per altri un profitto ovvero ».

A questa conclusione sono pervenuto muovendo dalla considerazione che è opportuno estendere l'applicazione dell'amnistia all'ipotesi in cui la distrazione di pubblico danaro sia avvenuta per un interesse di natura pubblica, nel senso che sia avvenuto un mutamento nella destinazione delle somme in questione, ma sempre a beneficio della pubblica amministrazione. In questo caso, mancando il danno per la pubblica amministrazione, apparirebbe equo estendere a tale ipotesi l'amnistia a tutti i casi in cui non sia stato

cagionato un danno alla pubblica amministrazione.

La sussistenza o meno del danno per la pubblica amministrazione, al fine della configurazione del delitto di cui all'articolo 324 del codice penale, è problema assai dibattuto e non da tutti la sussistenza del danno è considerata assolutamente necessaria. L'orientamento prevalente della giurisprudenza è tuttavia quello di ritenere sussistente l'interesse privato in atti di ufficio anche quando non vi sia danno per la pubblica amministrazione. In considerazione di questo fatto mi sembra opportuno includere nell'amnistia anche tale fattispecie.

In conclusione, quando il pubblico ufficiale persegue un interesse privato in atto d'ufficio, ma senza arrecare danno alla pubblica amministrazione, dovrebbe trovare applicazione il provvedimento di amnistia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) per i reati commessi col mezzo della stampa, inclusi quelli aggravati dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed esclusi quelli previsti dagli articoli 14 e 15 di detta legge.

5. 3.

Fortuna, Brizioli.

BRIZIOLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIOLI. L'estensione dell'amnistia ai reati commessi a mezzo della stampa solleva indubbiamente questioni delicate e complesse di cui si è preoccupata la Commissione che ha presentato a maggioranza un emendamento.

Il problema, tuttavia, non è circoscritto al delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa, ma riguarda tutti i reati di stampa, compresi il delitto di vilipendio e quelli di cui agli articoli 226, ultima parte, 272, 303 e 304 del codice penale, non inclusi nell'amnistia generale, che al primo comma dell'articolo 5 limita l'applicazione del provvedimento di clemenza ai reati per i quali è prevista una pena non superiore ai 3 anni.

Il problema è quindi squisitamente politico e il legislatore già l'aveva parzialmente affrontato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, e con il successivo decreto 1° luglio 1959, n. 460.

Come presentatore, con l'onorevole Fortuna, di questo emendamento, non sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Padula, relativa soltanto al reato di diffamazione a mezzo della stampa e che prevede le ipotesi del terzo comma dell'articolo 596 del codice penale, in quanto ritengo che una amnistia generale che si estende a reati anche gravi, come certe forme di peculato, non possa ignorare i delitti cosiddetti di opinione, anche se non commessi in occasione di agitazioni sindacali o studentesche.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) reati previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e tutti i reati commessi col mezzo della stampa.

5. 13. **Sabadini, Guidi, Benedetti, Coccia.**

L'onorevole Sabadini ha facoltà di svolgerlo.

SABADINI. L'emendamento in questione ripropone l'amnistia per i reati di stampa e i reati commessi col mezzo della stampa, svincolandoli completamente dalle condizioni e dalle circostanze previste nella prima parte dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Noi pensiamo che questa sia una disposizione giusta e che sia giusto far rientrare l'amnistia nei termini più ampi proprio nell'articolo in cui è stata posta.

Soprattutto ritengo che debba essere presa adeguatamente in considerazione da parte dei colleghi, come ha detto testé l'onorevole Brizioli, la circostanza che questo progetto di amnistia è molto comprensivo nella parte che riguarda i delitti comuni, tanto comprensivo che include forme di peculato per distrazione che poi praticamente, qualora venisse accolto l'emendamento dell'onorevole Musotto, diventerebbero veri e propri peculati.

Abbiamo cioè una applicazione dell'amnistia comune in dimensioni talmente vaste che effettivamente non si comprende come vi sia tanta resistenza — potremmo dire tanta ostinata resistenza — a includere i reati commessi a mezzo della stampa, che effettivamente meritano di essere presi in particolare considerazione; e meritano tale considerazione anche se tra questi reati ve ne sono alcuni, quelli di diffamazione, che possono colpire o ledere l'onorabilità di qualche persona.

Abbiamo visto in Commissione che è stato proprio questo concetto che ha fatto completa-

mente le spese della resistenza della maggioranza a che fossero inclusi nell'amnistia i reati commessi a mezzo della stampa e perciò anche i reati di diffamazione. Se pure certo non sottovalutiamo l'onore e l'onorabilità delle persone, tuttavia dobbiamo tener presente che vi sono altri modi per ottenere il risarcimento e la riparazione ai torti che sono stati arrecati a mezzo della stampa. Non vi è soltanto il procedimento penale, vi è anche il procedimento civile; e non si può dire che il procedimento civile sia più lungo ed estenuante di quello penale, poiché abbiamo visto, anche in questi ultimi tempi, dei procedimenti penali trascinarsi per anni interi.

Il volere sostenere, quindi, che, se venisse applicata l'amnistia ai reati commessi con il mezzo della stampa e perciò anche ai reati di diffamazione a mezzo stampa, vi sarebbero delle persone le quali non potrebbero ottenere la riparazione dei torti subiti, è una tesi che non può assolutamente essere presa in seria considerazione.

Quello che invece la Camera dovrebbe attentamente considerare è la situazione particolare nella quale si trovano i giornalisti e i direttori responsabili di giornali a causa della legislazione sulla stampa, che è vecchia ed arretrata e, per molti aspetti, è stata chiaramente denunciata come incostituzionale.

I recenti convegni indetti dalla Federazione nazionale della stampa italiana, effettuati a Roma, non hanno esitato a mettere proprio il dito su questa piaga e a centrare questi argomenti. L'ultimo in ordine di tempo è stato tenuto il 30 aprile scorso. Nel corso dei lavori è stato messo in evidenza il carattere assurdo del concetto di responsabilità oggettiva e dei criteri con i quali anche da parte della magistratura vengono ravvisate le responsabilità per i reati commessi a mezzo della stampa.

Abbiamo avuto recentemente una sentenza del tribunale di Roma che ha deciso l'assoluzione di alcuni giornalisti, ribadendo la legittimità del diritto di cronaca, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. Sentenze di questo genere sono, però, veramente rare nella giurisprudenza del nostro paese e il giornalista, il direttore responsabile, viene duramente colpito anche in forza dell'articolo 57 del codice penale. Si dirà che sono tutti problemi che devono essere presi in considerazione in sede di riforma della legislazione penale o della legge sulla stampa; però, onorevoli colleghi, già in questa sede si potrebbe esprimere la volontà di rimeditare questi problemi nella sede più adatta, quella politica.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Si può ben dire che il fatto di non voler concedere l'amnistia in questa fattispecie è un segno della cattiva volontà della maggioranza di affrontare questi delicatissimi problemi, che poi vanno collegati anche ad altre situazioni di fatto. Infatti, il redattore che la mattina riceve il « fuorisacco » si trova nell'impossibilità pratica di controllare la notizia, di vagliarne l'attendibilità, di fare quella cernita che è prevista dall'articolo 57 del codice penale. E così vengono instaurati molti processi a carico dei giornalisti. Possiamo dire che il 50 per cento delle cause è portato avanti per situazioni di fatto di questo genere. Molti processi per diffamazione a mezzo della stampa (anche questo è stato denunciato) vengono così intentati e si cerca di giocare e anche di speculare sull'onore.

Noi pensiamo che questa situazione, giuridica e di fatto, debba essere presa in attenta considerazione e che debba essere soprattutto valutata la funzione della stampa. Non si può dire che la stampa non abbia ampiamente ed adeguatamente svolto le sue funzioni di informazione e di maturazione della coscienza civile e morale del nostro paese. La funzione della stampa è decisiva e fondamentale in un paese democratico che sia retto (o che dovrebbe essere retto) dalle norme costituzionali.

Vi sono poi altri reati di opinione che meritano una considerazione non minore. Quando si concede l'amnistia per i delitti di peculato, sia pure per distrazione, e la si nega per i reati di cui all'articolo 272 del codice penale, che prevede ancora il delitto di istigazione all'odio di classe, allora dobbiamo pur dire che vi è ben scarsa sensibilità politica di fronte all'ampiezza e all'importanza di questi problemi. Perciò io penso che questo possa essere il momento della rimeditazione il cui primo frutto sia una votazione favorevole del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) per i reati punibili con la reclusione non superiore nel minimo ad un anno o con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena quando non concorrano aggravanti o queste debbano essere escluse dal computo della pena ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 69 del codice penale.

5. 24. De Poli, Guerrini Giorgio, Perdonà, Canestrari, Bressani, Miotti Carli Amalia, Mattarelli, Erminero.

DE POLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma, dopo le parole: di stampa periodica, aggiungere le parole: o di film.

5. 14. Pellegrino, Coccia, Guidi, Cataldo, Re Giuseppina, Morvidi, Benedetti, Sabadini.

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre non sono esclusi dall'amnistia i reati di cui all'articolo 528 se commessi rispettando le norme della legge 24 aprile 1962, n. 161.

5. 15. Pellegrino, Guidi, Coccia, Benedetti, Sabadini, Cataldo, Re Giuseppina, Morvidi.

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgerli.

PELLEGRINO. Per quanto riguarda il primo emendamento, dirò brevemente che si tratta di equiparare il trattamento che con questo provvedimento viene fatto ai distributori di stampati, libri, giornali, eccetera, a quello che viene fatto ai distributori di film. La posizione degli uni e degli altri dal punto di vista giuridico è uguale: non si capisce, quindi, perché si debba introdurre in questo provvedimento di amnistia una discriminazione tra distributori di stampati, il cui contenuto da parte della magistratura è stato ritenuto osceno, e distributori di film, specialmente se i film sono stati messi in distribuzione dopo che siano state osservate tutte le norme delle leggi vigenti in materia.

Il secondo emendamento, poi, riguarda gli autori cinematografici. Se il film è stato messo in circolazione dopo che ha superato il pesante esame censorio, dopo essere stato, cioè, ritenuto legittimo dal punto di vista amministrativo e anche penale, e tuttavia è sopravvenuto un giudizio dell'autorità giudiziaria difforme dal giudizio della commissione, in questi casi noi riteniamo che gli autori cinematografici, in rapporto ai fatti di cui all'articolo 528, debbano ugualmente usufruire dell'amnistia.

Per queste considerazioni, signor Presidente, noi chiediamo che gli emendamenti vengano accolti dalla Camera.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente

nella attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596, nn. 1, 2 e 3, del codice penale;

Al secondo comma, sostituire le parole: articolo 371, con le parole: articoli 371, 372, 388.

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

PADULA, *Relatore*. La Commissione è contraria ad elevare il tetto dell'amnistia generale estendendola fino ai reati punibili nel massimo con 5 anni di reclusione, secondo l'emendamento Riz 5. 1 per le ragioni generali già illustrate. È invece favorevole all'accoglimento dell'emendamento Vassalli 5. 4, con l'inserimento delle parole « anche speciali » di cui all'emendamento Bozzi 5. 16; cioè nell'emendamento Vassalli 5. 4, dopo le parole: « ancorché concorrano più circostanze aggravanti, » si dovrebbe aggiungere: « anche speciali, ». In questo modo resterebbe assorbito l'emendamento Bozzi 5. 16.

BIONDI. Accettiamo la proposta del relatore.

PADULA, *Relatore*. Il relatore si rimette all'Assemblea per l'emendamento Manco 5. 7. Il favoreggiamento reale indubbiamente è un reato analogo alla ricettazione: il relatore è però perplesso in considerazione del fatto che il favoreggiamento reale non è un reato contro il patrimonio, per il quale possa applicarsi il criterio del danno lieve.

Il relatore è poi contrario all'emendamento Granzotto 5. 21, cioè alla inclusione nell'amnistia generale del reato di rissa, il quale per la pena edittale è già compreso nell'amnistia speciale: quindi, se ha riferimento a fatti di carattere sindacale o studentesco, è già coperto da amnistia.

Per quanto riguarda l'emendamento Coccia 5. 23, come avevo già preannunciato, mi rimetto all'Assemblea: cioè, sono tendenzialmente favorevole ad accogliere questa ipotesi specifica di appropriazione indebita senza l'attenuante del danno lieve, quando si abbia riferimento a controversie agrarie.

Esprimo invece parere contrario agli emendamenti Coccia 5. 12, Bozzi 5. 17 e Granzotto 5. 22, di identico contenuto, tutti soppressivi della lettera c) relativa al peculato per distrazione, per le considerazioni svolte in sede di discussione generale. Per le stesse ragioni sono contrario agli emendamenti Manco 5. 8 e 5. 9 che, per quanto siano sulla stessa linea,

tendono a dare una definizione restrittiva al reato di « distrazione » che, una volta che si è deciso di prendere in considerazione, conviene accogliere nella sua più ampia latitudine interpretativa per dar modo all'interprete di non trovarsi a dover compiere delle ingiustizie qualora si abbiano movimenti tra enti che possono essere anche giuridicamente distinti, ma rientrano sempre nel concetto di pubblica amministrazione. Mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Musotto 5. 5.

Parere contrario agli emendamenti Riz 5. 2, Fortuna 5. 3, Sabadini 5. 13 e Bozzi 5. 18: l'esigenza che li ispira è sostanzialmente recepita dall'emendamento presentato dalla Commissione, che esclude i casi di diffamazione a mezzo stampa quando sia consentita la facoltà di prova, o sia la stessa obbligatoria per legge se il caso riguarda i pubblici ufficiali. Noi riteniamo di dover rilevare, che, se anche sul piano pratico dell'esperienza giurisprudenziale, dal 1966 ad oggi, come ci ha detto con chiarezza il professor Vassalli, purtroppo di fatto quella formula ha incontrato un largo insuccesso, mantengono nondimeno validità i criteri che portarono a quel compromesso politico, distinguendo la diffamazione generica e la stessa diffamazione aggravata con l'attribuzione del fatto determinato nell'ipotesi in cui non sia consentita la facoltà di prova, rispetto all'ipotesi invece nella quale il querelante, l'offeso, colui che è ferito nel bene intimo della reputazione ha, come unico mezzo per difendersi, la possibilità di ricorrere alla querela. Sappiamo bene la totale inefficienza dell'azione civile sostitutiva e quindi non ci sentiamo, nel momento in cui riconosciamo nell'amnistia una certa comprensione anche per i reati di stampa, nella prima ipotesi non aggravata, di privare totalmente di tutela giudiziaria quelle persone che sono ferite nel loro onore; e, d'altra parte, intendiamo riconfermare anche in questa sede che l'esercizio della stampa è un ministero delicatissimo che non può non essere ricondotto entro binari di alta e permanente responsabilità.

Esprimo parere contrario all'emendamento Manco 5. 11 e all'emendamento Bozzi 5. 19; mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento Pellegrino 5. 14, riguardante i distributori di film nella misura in cui si può ritenere che anche i distributori di film siano contrattualmente e professionalmente obbligati a esercitare la distribuzione anche di materiale che può essere riconosciuto in sede penale come configurante il reato di oscenità. Sono invece

contrario all'emendamento Pellegrino 5. 15, che estenderebbe l'amnistia anche agli autori e ai compilatori dei film, quando questi siano stati autorizzati dalle commissioni di censura.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Concordo in sostanza con le conclusioni dell'onorevole relatore. Sono contrario all'emendamento Riz 5. 1 per le ragioni dette. Sono favorevole all'emendamento Vassalli 5. 4 con l'aggiunta delle parole: « anche speciali », dopo le parole: « circostanze aggravanti ». Naturalmente viene così assorbito l'emendamento Bozzi 5. 16.

Per quanto riguarda il favoreggiamento reale, cui si riferisce l'emendamento Manco 5. 7, ho anch'io le perplessità indicate dal relatore circa la connessione del favoreggiamento con le ipotesi considerate. Mi rimetto comunque all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento Granzotto 5. 21 (delitto di rissa), come ha già rilevato l'onorevole relatore e come fu rilevato in Commissione, devo dire che qui siamo nell'ambito dell'amnistia generale, mentre il delitto di rissa è sempre amnistiato nell'ambito dell'amnistia speciale: non c'è perciò ragione di trattamento speciale, cioè di superare il limite della pena edittale prevista per l'amnistia comune.

Mi rimetto all'Assemblea per l'emendamento Coccia 5. 23. Devo dire per altro che, a mio avviso, il delitto, salvo qualche caso che non so se sia poi meritevole di trattamento privilegiato, di cui si parla nell'emendamento 5. 23, sarebbe piuttosto esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quindi non avrebbe bisogno di una previsione speciale perché è contenuto sotto il tetto normale della pena edittale di 3 anni.

Per quanto riguarda gli emendamenti Coccia 5. 12, Bozzi 5. 17 e Granzotto 5. 22, relativi alla soppressione della figura del peculato, ho già detto in Commissione e ho già mi pare implicitamente detto in aula che siccome questo è il testo del Governo, il Governo lo difende.

Per quanto riguarda gli emendamenti Manco 5. 8 e 5. 9, devo precisare che non è che io li avessi accolti; ho detto, a proposito di questi emendamenti, che se la maggioranza fosse stata disposta a questa migliore definizione della parte del delitto di peculato per

distrazione che veniva amnistiata, io sarei stato soddisfatto perché corrispondeva a certe mie idee personali; ma una volta che è stata respinta dalla maggioranza, per le stesse ragioni per le quali io difendo il testo governativo non posso più accogliere questi emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Musotto 5. 5, devo dire che ho più di una perplessità, perplessità che rimangono anche dopo la cancellazione delle parole « non abbia tratto profitto », che erano un po' una contraddizione in termini con il fatto costitutivo del reato di interesse personale. Mi rimetto comunque all'Assemblea.

Il Governo concorda con il relatore nel rimettersi all'Assemblea anche per l'emendamento Pellegrino 5. 14 e accetta i due emendamenti della Commissione.

È contrario a tutti gli altri emendamenti. In particolare per tutti gli emendamenti relativi ai delitti a mezzo della stampa, sia quelli che sono relativi a tutti i delitti commessi a mezzo della stampa, sia quelli, come l'emendamento Fortuna 5. 3, che escludono quelli previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, devo ricordare che di questa questione abbiamo già discusso in sede di amnistia speciale e, se non erro, vi è stata una votazione a scrutinio segreto. Se non si è ritenuto in quella sede di scavalcare il tetto dei 5 anni, non mi pare vi siano motivi per scavalcare il tetto dei 3 anni per i reati comuni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Vassalli, accetta l'aggiunta proposta dalla Commissione al suo emendamento 5. 4?

VASSALLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 4, con l'aggiunta delle parole: « anche speciali », dopo la parola: « aggravanti », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Bozzi 5. 16 è assorbito.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 5. 7, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Granzotto, mantiene il suo emendamento 5. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GRANZOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 5. 23, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 5.12, identico agli emendamenti Bozzi 5.17 e Granzotto 5. 22, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Coccia 5. 12, Bozzi 5. 17 e Granzotto 5. 22.
(Sono respinti).

Onorevole Manco, mantiene i suoi emendamenti 5. 8 e 5. 9, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 5. 8.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 5. 9.
(È respinto).

Onorevole Musotto, mantiene il suo emendamento 5. 5, per il quale Commissione e Governo si sono rimessi all'Assemblea ?

MUSOTTO. Sì, signor Presidente.

COCCIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIA. Dichiaro che noi comunisti voteremo contro l'emendamento Musotto 5. 5, tendente ad ampliare la portata della lettera c) del primo comma dell'articolo 2. Non siamo più in presenza del peculato per distrazione, ma di vere e proprie forme di peculato. Ci rivolgiamo all'Assemblea perché si renda conto che siamo in presenza di una estensione che aggrava ancora di più la situazione che noi abbiamo denunciato nel corso di questo dibattito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Musotto 5. 5.
(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento della Commissione, accettato dal Governo.
(È approvato).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Fortuna, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FORTUNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Sabadini, mantiene il suo emendamento 5. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 5. 18, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 5. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento 5. 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 5. 14, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea ?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti Pellegrino 5. 14 e 5. 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, vorrei motivare brevemente il nostro voto contrario a questi due emendamenti. Di che cosa si tratta ? La Commissione ha ritenuto di poter sgravare da una responsabilità il venditore di stampe, e in questo caso si tratta del venditore di stampe oscene o di stampe che rientrano negli articoli 14 e 15 della legge del 1948, cioè stampe particolarmente raccapriccianti o stampe tali da turbare in modo grave la sensibilità propria degli adolescenti. Il ragionamento della Commissione non è privo di fondamento, quando afferma che l'edicolante (e probabilmente anche il distributore) non è in condizione di mettersi a leggere

quello che viene a lui portato e che in poco tempo viene poi distribuito. Sotto questo aspetto, forse meglio sarebbe riformare le leggi: ma, in attesa di riformare le leggi, ha una sua validità la norma di clemenza dell'ammnistia.

Non altrettanta utilità hanno, a mio avviso, gli emendamenti dell'onorevole Pellegrino, giacché il distributore e il venditore di film non può essere equiparato al venditore e distributore di stampe. E, ripeto, si tratta di film osceni, raccapriccianti o particolarmente lesivi della sensibilità propria degli adolescenti.

PELLEGRINO. Ma se hanno ottenuto il visto della censura...

ANDREOTTI. Dico subito che anche in questo caso (preso in considerazione dall'emendamento 5. 15) non è a mio parere valida la sua opinione, e le dirò subito il perché. Tornando al distributore di film, il suo non è un compito occasionale, puramente commerciale, come è quello del distributore di stampe.

Il distributore di film, che in termine tecnico infatti si chiama noleggiatore, in grandissima parte partecipa anticipando i finanziamenti alla produzione, quindi conosce bene il prodotto e non esiste distributore di questa terra che, prima di prendere in distribuzione un film, non se lo guardi e riguardi. Dirò che il ragionamento a mio avviso vale anche per il cosiddetto rivenditore, cioè l'esercente, perché anche l'esercente non accetta il film come un giornalaio prende i giornali per la vendita, ma se lo va a scegliere e normalmente anzi, quando sceglie film che rientrano in questa poco rispettabile categoria, lo fa per fini di lucro, non certo per fini educativi o di carattere artistico.

Il discorso vale per l'emendamento 5. 14 per quanto riguarda i distributori e per l'emendamento 5. 15 per quanto riguarda i produttori. L'onorevole Pellegrino sostiene che se hanno un visto di censura, cioè se una commissione presieduta da un magistrato e composta da rappresentanti di vari enti, ha dato un visto di censura, non è possibile considerare questo come un reato e punirlo. Il discorso potrà essere fatto in sede di riforma della legge: intanto si verifica che il visto di censura viene dato sulla copia che viene presentata alla commissione e successivamente (talvolta con dei tagli) depositata nella discoteca nazionale, mentre non esistendo una custodia che abbia valore giuridico, altra è la

copia che viene immessa alla distribuzione. Capito a me, alcuni anni fa, quando presiedevo, per mia sventura, la commissione di censura d'appello, di vedere girare in Francia un film, che era passato nella nostra commissione d'appello, in una versione molto diversa da quella che noi avevamo approvato: vi erano cioè state apportate aggiunte in grande quantità.

Allora, anche sotto questo profilo, non è una garanzia il dire che il film è accompagnato da un documento della commissione di censura. Comunque non mi pare che questi problemi possano essere risolti con un provvedimento di amnistia. Riformiamo la legge se vogliamo eventualmente modificare il sistema.

Di fatto poi che cosa accade? Che, poiché la presunzione che chi distribuisce o proietta un film che abbia il visto di censura non versi in dolo è fortissima, nella stragrande maggioranza dei casi i provvedimenti giudiziari iniziati si sono tutti estinti perché non è stata riconosciuta la presenza del dolo. A me tutto questo sembra grave proprio nel momento nel quale, giustamente, tutti ci preoccupiamo non soltanto di combattere ciò che è genericamente osceno, ma soprattutto ciò che turba in modo particolare la sensibilità degli adolescenti. In fondo un provvedimento del genere forse non gioverebbe nemmeno alla categoria, perché se si concede l'amnistia in definitiva riconosciamo formalmente che di reato si tratta. Quello che è importante — e a questo il nostro gruppo certamente non si associa — è che non si dia un voto che suoni in qualche maniera come compartecipazione ad una attività che, diciamo francamente, non è affatto un'attività né culturale, né educativa, ma è veramente, spesso, una speculazione e particolarmente grave, mentre gli articoli 14 e 15 della legge del 1948 mirano a tutelare la sensibilità propria degli adolescenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 5. 14, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

(È respinto).

Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 5. 15, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti con colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: non superiore a due anni, con le parole: non superiore a tre anni.

6. 3. **Manco.**

Sopprimere il secondo comma.

6. 4. **Manco.**

Sopprimere il terzo comma.

6. 5. **Manco.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerli.

MANCO. Signor Presidente, questi emendamenti sono stati già da me illustrati. Mi limito perciò a sottolineare che con essi io chiedo sostanzialmente che il limite di due anni sia portato a tre anni e la soppressione delle esclusioni oggettive che sono incluse nell'articolo 6.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

6. 1. **Riz.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Signor Presidente, con questo emendamento io chiedo la soppressione del quarto comma dell'articolo 6 e precisamente di quella parte con cui si precisa che l'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 ed altri. Secondo noi solo l'amnistia può essere discriminata, cioè nel provvedimento si possono ben prevedere reati esclusi o reati previsti dall'amnistia stessa. Invece quando si parla di indulto, ovviamente ci si riferisce ad una sentenza passata in giudicato, cioè ad una situazione definitiva. In questo caso ci sembra che non si possa più fare distinzione tra reati che possano godere di due anni di indulto e reati che possano goderne di un anno solo. Per noi, di fronte ad una sentenza penale definitiva, praticamente l'indulto dovrebbe essere identico per qualsiasi specie di reato.

Questa è la prima ragione della nostra proposta di soppressione. La seconda ragione è fondata sul fatto che ad un certo punto non vediamo alcuna legittimazione di riduzione alla metà per determinati articoli. Abbiamo ad esempio l'articolo 314 e l'articolo 315 che, per quanto riguarda l'indulto,

sono ridotti alla metà, mentre, come abbiamo visto prima, in altro articolo addirittura viene prevista un'amnistia speciale. È vero che in questo ultimo caso si tratta di casi di peculato per distrazione, ma non si dovrebbero fare distinzioni di questo genere: prevederlo una volta come reato amnestiabile, cioè come caso specifico meritevole di amnistia, e in altro luogo addirittura considerarlo tanto grave da ridurre a metà l'indulto. Lo stesso vale, poi, a nostro modo di vedere, anche per la rapina. Abbiamo dei casi veramente gravi, quali la ricettazione, che sono stati espressamente inclusi nell'amnistia, mentre per la rapina il termine viene ridotto alla metà. Ritengo che questa discriminazione, chiamiamola così, questa specie di indulto ridotto, non sia del tutto accettabile: e quindi insisto per la soppressione dell'intero comma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sopprimere il numero: 528.

6. 7. **Bozzi, Biondi, Giomo.**

BIONDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, ho già espresso in sede di discussione generale i motivi che ci hanno indotto a presentare questo emendamento. Si tratta di una questione di coerenza i cui motivi sono stati, ripeto, già svolti e perciò ad essi mi riferisco.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

È escluso dal condono il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

6. 6. **Guidi, Sabadini.**

L'onorevole Guidi ha facoltà di svolgerlo.

GUIDI. Signor Presidente con questo emendamento tendiamo ad escludere dal condono i reati di bancarotta fraudolenta quando abbiano provocato grave danno sociale. Tendiamo a far sì che non si applichi l'indulto per casi che indubbiamente hanno provocato un danno alla società e agli stessi lavoratori, come è stato recentemente dimostrato da qualche grave e clamoroso processo. Introduciamo

mo questo principio nuovo, se si vuole, e cioè quello del grave danno sociale, che normalmente — come si comprende — non è presente nel codice vigente, ma che la Camera farebbe bene ad introdurre nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

6. 9. Anselmi Tina, Badaloni Maria, Martini Maria Eletta, Castelli, Marchetti, Boffardi Ines, Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Canestrari, Prearo, Perdonà, Cocco Maria.

L'onorevole Tina Anselmi ha facoltà di svolgerlo.

TINA ANSELMI. Signor Presidente, con questo emendamento tendiamo a far sì che l'indulto non si applichi ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Questi due articoli riguardano l'organizzazione della prostituzione. Noi tutti sappiamo che dietro a questo fenomeno si nascondono grossi interessi; vi è chi sistematicamente organizza il reclutamento e l'avvio alla prostituzione di donne, e molte volte di minori. I giornali di sabato riportavano l'episodio relativo a una ragazza di 15 anni di Pordenone che è caduta nella rete di uno di questi organizzatori, che già aveva riportato 27 condanne. Se le avesse espiate tutte, evidentemente non avrebbe fatto in tempo a circuire questa ragazza. L'amnistia comporta una scelta nei confronti di alcuni reati, ed io chiedo che nei confronti di questi reati non siano concessi l'amnistia e l'indulto.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al comma quarto, ottava riga, dopo le parole: nonché dagli articoli 5, 6, aggiungere le parole: escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

PADULA, Relatore. Per quanto riguarda questo emendamento, devo precisare che, in sede di condono, si è inteso riservare un trattamento diverso agli spacciatori rispetto ai detentori e consumatori di droga: la legge,

infatti, prevede la stessa pena minima per gli uni e per gli altri, ciò che ha condotto a conseguenze veramente pesanti. Ridurre l'indulto a metà per i consumatori di droga significherebbe esprimere sfiducia verso una loro possibilità di recupero, che io credo invece molto più facile fuori dalle mura delle carceri che non all'interno delle stesse.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

PADULA, Relatore. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento Manco 6. 3 che, elevando a tre anni la misura dell'indulto, lo porterebbe a livelli tali da annullare, in moltissimi casi, la concretezza della pena.

Parere contrario anche per quanto riguarda gli emendamenti Manco 6. 4 e 6. 5, perché tendono ad eliminare ogni considerazione dei precedenti penali. Parere contrario anche all'emendamento Riz 6. 1, giacché è opportuno che alcuni reati, per la loro particolare gravità, beneficino in misura ridotta del provvedimento di clemenza. Parere contrario anche all'emendamento Bozzi 6. 7.

Per quanto riguarda l'emendamento Guidi 6. 6, esso mira ad escludere totalmente dal condono il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale. Originariamente, nella formulazione con cui esso era stato presentato in Commissione, mirava soltanto a ridurre alla metà la misura del condono, in armonia con quanto disposto con altri reati.

Qualora venga accolto l'emendamento Guidi 6. 6, ritengo che dovrebbe essere accolto anche l'emendamento della onorevole Tina Anselmi, anche se sul piano tecnico l'esclusione totale dall'indulto di questi due tipi di reato mi pare configuri una novità sotto il profilo della formulazione di questi provvedimenti di clemenza.

Per entrambi gli emendamenti, sono in linea di massima favorevole.

La Commissione insiste infine sul proprio emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario agli emendamenti Manco 6. 3, 6. 4 e 6. 5. È contrario anche allo emendamento Riz 6. 1 poiché vuole abolire la riduzione a metà dell'indulto per certi reati; nonché all'emendamento Bozzi 6. 7.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Accetto l'emendamento della Commissione relativo alla discriminazione fra l'uso e la vendita o il commercio di droga.

Per quanto riguarda l'emendamento Guidi 6. 6 rilevo che era stabilito che, per non creare un'altra distinzione nell'ambito del condono, avremmo anche qui ridotto a metà il condono stesso così come per gli altri reati; con l'emendamento si chiede invece la totale esclusione.

GUIDI. Onorevole ministro, accetterebbe l'emendamento qualora venisse modificato nel senso di ridurre a metà il condono ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Senza'altro, onorevole Guidi.

Infine il Governo si rimette all'Assemblea per l'emendamento Anselmi Tina 6. 9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene i suoi emendamenti 6. 3, 6. 4 e 6. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge gli emendamenti Manco 6. 3, 6. 4, 6. 5*).

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Biondi, mantiene l'emendamento Bozzi 6. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIONDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Guidi, accetta la modifica proposta dal Governo al suo emendamento 6. 6 ?

GUIDI. Sì, signor Presidente. Accetto che il mio emendamento venga così modificato:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il condono è ridotto alla metà per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

PRESIDENTE. La Commissione ?

PADULA, *Relatore*. È favorevole a questa modifica dell'emendamento Guidi 6. 6.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento Guidi 6. 6 così modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guidi 6. 6 nel testo così modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Tina Anselmi, mantiene il suo emendamento 6. 9, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea ?

ANSELMI TINA. Sì, signor Presidente.

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Non so se la Camera si sia resa conto che in questo provvedimento è stata fatta una lunghissima enumerazione di reati che vengono esclusi dall'indulto. Poi, come se non bastasse questa lunghissima serie, la onorevole Tina Anselmi ci propone un emendamento che tende ad escludere le due ipotesi di reato previste dagli articoli 3 e 4 della legge Merlin. Non so, signor Presidente, se tutti abbiamo esperienze giudiziarie in questo senso. Desidero ricordare che, per queste diverse ipotesi di reato, ci sono condanne fino a 20 e anche 24 anni di reclusione, cioè a pene addirittura superiori a quelle previste per i reati di omicidio. Ora, per questo tipo di reato non vogliamo l'indulto e non ci rendiamo conto che si tratta di un reato capestro. Basta che ricorrano tre o quattro delle ipotesi previste con una recidiva perché si giunga - e voi lo sapete perfettamente - ai livelli massimi.

Per questi motivi voterò contro l'emendamento Anselmi Tina 6. 9 e invito la Camera a fare altrettanto.

Vorrei anche proporre alla presentatrice dell'emendamento di modificarlo al fine di consentire l'applicazione dell'indulto a questi reati, anche se in misura dimezzata, analogamente alla soluzione ora adottata per l'emendamento Guidi 6. 6.

ZAPPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nelle ipotesi previste dall'emendamento Anselmi Tina vi sono indubbiamente dei casi particolarmente riprovevoli, per cui si comprende benissimo lo spirito che ha animato la presentazione dell'emendamento. Però, l'applicazione di questa legge, nella restrittiva interpretazione che ne viene data, porta a delle sproporzioni e a delle aberrazioni che meritano un'attenta valutazione. Io credo che la soluzione giusta sia quella intermedia, analoga a quella adottata per l'emendamento Guidi 6. 6.

Del resto mi è parso che questa considerazione fosse già implicitamente presente nelle parole del ministro e del relatore. Raccomando quindi alla Camera di usare, come è giusto, severità per i responsabili di determinati reati, ma nello stesso tempo anche comprensione ad evitare che una applicazione eccessivamente restrittiva del provvedimento possa condurre ad evidenti discriminazioni.

BIONDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo lo spirito che ha animato la onorevole Tina Anselmi e gli altri presentatori dell'emendamento sul quale ci accingiamo a votare. Ritengo per altro che sia il caso di chiarire ai colleghi e a noi stessi i reali termini della questione sulla quale siamo chiamati a decidere.

Gli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota come legge Merlin, hanno un'estensione assai lata e contemplano varie ipotesi di reato, ora gravissime ora meno gravi. Per valutare queste ipotesi di reato dobbiamo tenere conto di una certa realtà periferica nella quale certe situazioni sono diverse da quelle alle quali ciascuno di noi vorrebbe ispirare la vita propria ed altrui. Chi ha esperienza di vita forense non ignora che molte volte determinati fatti vengono portati nelle aule giudiziarie per la vendetta di qualche donna tradita, soprattutto quando all'amore o alla soggezione subentrano l'odio o il desiderio di vendetta. Prima di dare una visione, se mi è consentito il dirlo, da « piccola fiammiferaiia » delle cose del mondo, bisogna tenere presente che la realtà dei fatti

è spesso assai diversa da quanto possa a prima vista apparire. Fare di ogni erba un fascio significa veramente non sapere ciò che si cela dietro il richiamo generico agli articoli di una legge.

Non ho alcuna simpatia né per chi sfrutta né per chi è sfruttato, ma ritengo che sia assolutamente necessario distinguere certe ipotesi di favoreggiamento del tutto diverse dal vero e proprio sfruttamento della prostituzione altrui. Ora la legge del 1958 non contribuisce ad operare tali distinzioni e può essere definita una delle peggiori che siano mai state fatte nella storia della legislazione italiana. Colleghi assai più autorevoli di me presenti in quest'aula potrebbero testimoniare quale differenza intercorra tra un'intenzione estremamente elevata e il risultato tecnico-giuridico cui è pervenuta.

Per queste ragioni invito la onorevole Tina Anselmi a prendere in considerazione una soluzione analoga a quella che è stata testé adottata dalla Camera a proposito dell'emendamento Guidi 6. 6. Per la verità questo collega ha voluto dare un'interpretazione « classista » anche del reato di bancarotta fraudolenta, quasi non vi fosse l'articolo 219 della legge fallimentare che stabilisce quando i fatti hanno un carattere di particolare gravità: si è preferito dare una vernice di rosso a quella norma, mentre i termini giuridici dovrebbero essere sempre rispettati. A parte questa formulazione non felice, la stessa conclusione potrebbe essere raggiunta a proposito dell'emendamento Anselmi Tina, nella direzione indicata dal collega Zappa. Se da parte della Camera si dovesse accedere alla richiesta della collega Tina Anselmi, si tenga presente l'estrema varietà delle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4 della legge cui ci si riferisce. In caso contrario questo provvedimento di amnistia — che noi non vogliamo ma che, una volta che sia voluto dalla maggioranza, deve almeno essere formulato in modo tale da non dar luogo a sperequazioni — creerà un'altra ingiustizia nell'ingiustizia.

Mi auguro pertanto che possa essere adottata una soluzione intermedia che consenta alla Camera di non approvare una norma che, nel testo dell'emendamento, a mio giudizio avrebbe effetti negativi.

ANSELMI TINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANSELMI TINA. Signor Presidente, noi insistiamo sul testo dell'emendamento.

GESSE NIVES. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GESSE NIVES. Annunzio il voto favorevole del gruppo comunista all'emendamento Anselmi Tina 6. 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Anselmi Tina 6. 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: le pene accessorie temporanee, *le parole:* e le misure di sicurezza.

7. 1.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Signor Presidente, con l'articolo 7 viene concesso indulto per tutte le pene accessorie temporanee; il mio emendamento tende ad includere anche le misure di sicurezza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Manco 7. 1 ?

PADULA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far considerare al collega Manco che la estinzione delle misure di sicurezza in conseguenza della estinzione della pena è una conseguenza che già ora deriva ai sensi dell'articolo 210 del codice penale dall'applicazione dell'indulto, qualora l'indulto estingua tutta la pena. Qualora invece non estin-

gua tutta la pena, evidentemente rimane la garanzia delle misure di sicurezza.

Essendo comunque le misure di sicurezza un istituto che risponde a finalità completamente diverse da quelle della pena, siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo sia evidente che si debba essere contrari, per una ragione sistematica.

MANCO. Non è evidente affatto! Faccia una valutazione politica, ma se fa una valutazione giuridica non dica che è evidente.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Se permette, io esprimo la mia opinione, che vale almeno quanto la sua. (*Interruzione del deputato Manco*). Le misure di sicurezza, tranne alcune - legga pure l'articolo 210 del codice penale - non sono revocabili a seguito d'indulto e neanche in base ad un provvedimento di grazia. Tali misure possono revocarsi solo in relazione alla cessazione della pericolosità sociale per la quale furono applicate. Vi sono del resto misure di sicurezza che, come lei sa onorevole Manco, possono essere inflitte indipendentemente dalla inflizione della pena. Per queste ragioni ritengo che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di ele-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

zioni politiche, regionali, provinciali e comunali » (già approvato dalla I Commissione permanente della Camera e modificato da quella I Commissione permanente) (2475-B).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) per i soli reati di cui al precedente articolo 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera d).

8. 1.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Anche qui, signor Presidente, si ritorna sempre al problema delle esclusioni; chiedo la soppressione di una esclusione che non ritengo debba essere attuata.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Manco 8. 1 ?

PADULA, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Manco 8. 1 perché qui non si tratta di una esclusione, bensì delle aggravanti per i reati di cui all'articolo 1; quindi, della possibilità di far rientrare nell'amnistia speciale anche quei fatti che siano più gravi quanto alla pena edittale prevista, ma siano commessi nel corso delle agitazioni sindacali e studentesche.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e che l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

9. 1.

Manco.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. La legge prevede che l'amnistia e l'indulto non debbano essere applicati ad una serie di persone (delinquenti abituali, per tendenza, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, coloro che abbiano riportato una o più precedenti condanne). Anche qui l'indulto subisce un'ulteriore limitazione, come se di esso dovessero beneficiare dei galantuomini. È evidente che dell'indulto dovranno beneficiare coloro che hanno commesso dei reati: noi stiamo varando un'amnistia ed un indulto per i reati comuni commessi da coloro che delinquono per la prima volta, senza capire che in fondo l'indulto è applicato anche a coloro che si sono già resi colpevoli di reati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: né a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. 4.

Biondi, Bozzi, Giomo.

L'onorevole Biondi ha facoltà di svolgerlo.

BIONDI. L'argomento si riferisce ad una parte delle cause di esclusione dal provvedimento di clemenza di determinati soggetti. Noi riteniamo che sia il caso di non fare un'altra distinzione, come quella che è stata fatta poco fa. Delinquente professionale, abituale o per tendenza è una cosa; persona assoggettata a

norme di prevenzione è un'altra cosa. Anche queste norme di prevenzione sono di portata e di struttura diversa, a seconda dei casi, per cui a determinati soggetti viene attribuito, sotto questa nomenclatura generica, un titolo di esclusione che invece dovrebbe essere riservato soltanto a chi già nel codice penale, per struttura e categoria sociale, viene indicato come un delinquente assistito da un dolo particolare, in fatto di intenzione e di perseveranza nel reato, che già trova nei titoli dell'abitudine, della tendenza e della professionalità una indicazione precisa.

Arrivare a escludere dal provvedimento di clemenza anche chi è sottoposto alle misure di sorveglianza significa applicare un'altra distinzione restrittiva che poco si comprenderebbe anche dal punto di vista della qualificazione in senso negativo del soggetto.

Devo rilevare che vi è un altro emendamento, presentato dai colleghi del gruppo comunista, che presenta un contenuto parzialmente analogo; pertanto dichiaro che, in via subordinata, voterò a favore di questo ultimo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: foglio di via obbligatorio, aggiungere le parole: la sorveglianza speciale.

9. 3.

Pellegrino, Guidi, Coccia, Sabadini, Benedetti, Morvidi, Re Giuseppina, Cataldo.

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgerlo.

PELLEGRINO. Noi proponiamo che a coloro i quali sono stati sottoposti alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale sia eventualmente applicata anche l'amnistia o l'indulto, come a coloro che sono stati sottoposti alla misura della diffida. Ricordo a me stesso che le misure di prevenzione previste dalle leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965 riguardano in particolare alcuni fenomeni di grave banditismo e di arretratezza sociale, quali il banditismo sardo e la mafia siciliana.

La legge del 1965 addirittura si intitola: « Misure contro la mafia ». Ai banditi qualificati ed ai mafiosi non viene irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, bensì quella del divieto o dell'obbligo del soggiorno. Lo sanno i colleghi sardi e lo sappiamo noi siciliani. La sorveglianza speciale, invece, viene applicata alla delin-

quenza minuta, a pastori per pascolo abusivo, a piccoli contrabbandieri, agli autori di piccoli furti. Noi riteniamo, quindi, che costoro possano beneficiare dell'amnistia e dell'indulto.

Per queste ragioni, noi chiediamo alla Camera di esprimere un voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

9. 2. Cataldo, Assante, Coccia, Benedetti.

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

CATALDO. Con questo emendamento ci rifacciamo alla legge del 1959, la quale espressamente prevedeva l'amnistia per i reati militari di diserzione e renitenza alla leva a condizione, però, che si siano realizzate due condizioni: o che il cittadino si sia presentato entro il periodo di tempo previsto dalla legge stessa, o che egli appartenesse a una delle classi che erano state poste in congedo. Praticamente con l'emendamento chiediamo che anche nel caso in cui l'amnistia non sia stata applicata perché queste due condizioni non si sono verificate, quanto meno non si tenga conto di questi precedenti penali ai fini appunto dell'applicazione dell'amnistia o del condono di cui al presente provvedimento di legge. Trattandosi di reati per cui già il Parlamento ha ritenuto in passato di concedere il massimo, amnistiandoli, pensiamo che oggi possano essere oggetto, considerato il periodo in cui sono avvenuti, che va dal 1943 al 1945, quanto meno di quest'atto di clemenza in ordine alla valutazione di precedenti penali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

PADULA, Relatore. Signor Presidente, prima di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti, mi consenta di presentare il seguente emendamento aggiuntivo che potrebbe venire spostato, in sede di coordinamento, all'articolo 8 che appare la sede più propria:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati previsti dal

codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza ».

La Commissione è contraria all'emendamento Manco 9. 1; è contraria pure all'emendamento Biondi 9. 4 che tende a reinserire nel novero dei beneficiari del provvedimento di clemenza coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione definitive scaturenti dalla legge sulla mafia; mentre si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Pellegrino 9. 3 relativo alla sorveglianza speciale, salvo sentire il parere del Governo sulla effettiva incidenza di questo fenomeno.

La Commissione è invece favorevole all'emendamento Cataldo 9. 2, suggerendo per altro, ai fini del coordinamento, una dizione che precisi meglio il periodo temporale in questione, che deve andare dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946. Questo è infatti anche periodo preso in considerazione dalla legge del 1959 relativa all'amnistia ed indulto, a cui appunto si richiama il collega Cataldo.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Esprimo parere contrario all'emendamento Manco 9. 1; parere contrario pure all'emendamento Biondi 9. 4. Mi rimetto anch'io all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Pellegrino 9. 3, e sono spiacente di non poter fornire in questo momento al relatore elementi precisi circa il numero dei sorveglianti speciali.

Per quanto riguarda l'emendamento Cataldo 9. 2, credo che i casi in esso contemplati si possano contare forse sulla punta delle dita; comunque sarei favorevole ad esso anche se si trattasse solo di qualche eccezione; ma non mi pare di poter essere d'accordo con il relatore circa la data perché l'amnistia fu concessa con il decreto-legge 29 marzo 1946, n. 132, per coloro che si fossero ripresentati entro 30 giorni. Quindi mi pare che i termini siano proprio quelli che sono stati indicati nello emendamento presentato. Il Governo accetta l'emendamento 9. 2 e mi pare che esso possa essere mantenuto anche per quanto attiene alle date, nel testo indicato dal presentatore.

Esprimo inoltre parere favorevole sullo emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore insiste per la data del 15 aprile 1946 in riferimento allo emendamento Cataldo 9. 2?

PADULA, *Relatore*. No, signor Presidente. Dopo il chiarimento del Governo ritiro quel suggerimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Biondi, mantiene il suo emendamento 9. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIONDI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 9. 3, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

BIONDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Pellegrino, sebbene lo avessi ritenuto in un primo momento subordinato al mio 9. 4, testé ritirato, sia più preciso perché individua quel tipo di misura che io avevo enunciato genericamente con la soppressione di tutta quanta una parte del primo comma dell'articolo 9. Mi era parso dalle parole del relatore di cogliere un senso non sfavorevole, chiedendo al Governo una valutazione di ordine sistematico e quantitativo. Ora qui non è un problema di sistemazione o di quantità, ma è un problema di dimensione. Siccome i fatti ed i soggetti che vengono esclusi andrebbero squalificati per questa loro condizione di sorvegliati speciali, il problema viene limitato ad un ambito così ristretto che a mio modo di vedere una esclusione ulteriore renderebbe veramente inspiegabile una configurazione e un avvicinamento di questi soggetti minori, dal punto di vista penale, con altri più importanti, come i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e ci sarebbe anche una indebita e arbitraria parificazione di soggetti e di fatti in una realtà già

così magmatica, già così difficilmente comprensibile, come sta diventando questa legge.

Ecco perché voterò a favore dell'emendamento Pellegrino, emendamento che per lo meno individua una entità di livello inferiore per cui l'esclusione non sarebbe a questo titolo accettabile senza introdurre delle discriminazioni uguagliando posizioni che sono sostanzialmente diverse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 9. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cataldo 9. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della Commissione, salvo diversa collocazione in sede di coordinamento, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, *con le parole:* condanna a pena detentiva non inferiore a un anno.

10. 1. Sabadini, Benedetti, Coccia.

L'onorevole Sabadini ha facoltà di svolgerlo.

SABADINI. L'emendamento si illustra da sé. Vorrei soltanto mettere in evidenza ciò che significa in concreto: nel caso di condanna superiore ai 6 mesi, perciò per un rea-

to che secondo il nostro codice penale non è sostanzialmente molto grave, viene tolto al reo un beneficio notevole; infatti, praticamente, a colui che viene condannato ad una pena che potrebbe essere anche di 6 mesi e un giorno, viene aggiunta in sostanza una pena di 2 anni, attraverso la revoca del beneficio del condono precedente.

Ora, tenuta presente l'entità delle pene che vengono irrogate in forza del nostro codice penale, ritengo invece che, data la gravità delle conseguenze del provvedimento in questione, sia più opportuno elevare il minimo previsto per la pena irrogata e portarla da 6 mesi ad un anno.

PRESIDENTE. Onorevoli Caprara e Bronzuto, do atto della presentazione del seguente loro articolo aggiuntivo 10-*bis*, che però non è ammissibile in questa sede, non essendo corredato dal prescritto numero di firme ai sensi dell'articolo 86 del regolamento:

« L'amnistia e l'indulto di cui ai precedenti articoli sono applicabili ove il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva non superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio ».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

È concesso il condono delle punizioni disciplinari, inflitte prima del 31 dicembre 1969, compresa la dispensa dal servizio permanente effettivo, agli ufficiali di carriera delle forze armate, attualmente nella posizione di congedo assoluto per età, per inosservanza delle disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali.

10. 0. 1. **De Lorenzo Giovanni, Cuttitta.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato ad illustrarlo.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo presentati all'articolo 10?

PADULA, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento Sabadini 10. 1. Anche se può apparire motivato da considerazioni genericamente umanitarie esso infatti non ci pare ispirato ad una *ratio* coerente a quella dell'amnistia. Qualora intervenga una nuova condanna, anche soltanto per una pena non inferiore a 6 mesi, senza il limite dell'anno, riteniamo che debbano venir meno i

benefici dell'indulto. Parere contrario anche all'articolo aggiuntivo De Lorenzo Giovanni 10. 0. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo concorda con il relatore, sottolineando come l'articolo 10 faccia riferimento all'entità della condanna in concreto e non alla pena edittale, e ciò in riferimento all'emendamento Sabadini 10. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sabadini mantiene il suo emendamento 10. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SABADINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Poiché i firmatari dell'articolo aggiuntivo De Lorenzo Giovanni 10. 0. 1, non sono presenti, tale articolo aggiuntivo s'intende ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 11.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970 ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, vorrei far presente che do-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

mani mattina la Commissione giustizia sarà impegnata nella discussione di importanti provvedimenti.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Chiedo che la Commissione giustizia, convocata per domattina, tenga invece seduta nel pomeriggio per consentire ai deputati commissari di partecipare alla fase conclusiva del dibattito sul provvedimento di amnistia.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Manco: riterremmo infatti opportuno che non si tenga domani mattina riunione della Commissione giustizia, perché anche se in Assemblea vi saranno soltanto le dichiarazioni di voto, sarebbe pur sempre desiderabile la presenza di tutti i colleghi, per attribuire alle dichiarazioni di voto quella importanza politica che esse meritano. Pertanto, signor Presidente, la pregheremmo di voler fare in modo che la seduta della Commissione non abbia luogo domattina.

PRESIDENTE. Sta bene: la Presidenza accede a questa proposta.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

TERRAROLI, *Segretario*, legge le interrogazioni e la interpellanza pervenute alla Presidenza.

BIAMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAMONTE. Signor Presidente, vi è a Battipaglia una situazione esplosiva, pericolosa e densa di imprevedibili conseguenze. Da 10 giorni si susseguono delegazioni a Roma per sollecitare la soluzione di alcune questioni riguardanti i lavoratori di Battipaglia. Fin dal 17 aprile abbiamo presentato una interpellanza in proposito e mi permetto per la seconda volta di sollecitarne lo svolgimento, che

chiederei avesse luogo prima del prossimo aggiornamento dei lavori della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, mi riservo di precisare la posizione del Governo in proposito nella seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 20 maggio 1970, alle 9,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

NICOLAZZI ed altri: Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole elementari e secondarie (1489);

CATTANEI ed altri: Finanziamento delle opere di completamento dell'aeroporto di Genova-Sestri (2009);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

GIAMPAGLIA e CECCHERINI: Modifica della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali (2192);

BADINI CONFALONIERI: Estensione ai professori universitari ammessi al godimento del diritto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dei benefici di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 498 (443);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (2288).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2474);

— *Relatore:* Padula.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento) (2495);

— *Relatore:* Mussa. Ivaldi Vercelli.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*Approvato dal Senato*) (1249);

— *Relatore:* Riccio.

Discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CHINELLO e FREGONESE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti delle aziende di trasporto private SVET e FAP con sede rispettivamente a Venezia e San Donà di Piave che, violando gli obblighi della concessione, hanno determinato una grave situazione di disagio ad un gran numero di utenti, soprattutto lavoratori e studenti.

Come è noto, è in atto la vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro del settore per cui i lavoratori dipendenti attuano un programma di scioperi articolati. Le aziende hanno reagito volendo imporre i servizi di noleggio e turistici non di linea (evidentemente molto più profittevoli) nei cui confronti però i lavoratori hanno apertamente dichiarato « la lotta permanente fino alla soluzione della vertenza nazionale in corso per il rinnovo del contratto di lavoro ». La risposta dei lavoratori è stato lo sciopero totale ad oltranza, fino a quando cioè le aziende desisteranno dall'imporre i servizi di noleggio e turistici. In questo caso i servizi di linea potranno riprendere immediatamente ferme restando le modalità di lotta nazionali per il contratto.

Contro questa situazione irresponsabilmente provocata dalla SVET e dalla FAP si sono pronunciati molti consigli comunali e organizzazioni sociali e politiche e sono state adottate anche forme di lotta e di solidarietà in molti comuni della provincia. (4-12218)

COMPAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrisponda al vero che è stata decisa, dalla presidenza dell'ONMI, la chiusura dell'asilo materno di Ischia, destinato alle gestanti nubili o bisognose, unico di tali asili localizzato in una regione dell'Italia meridionale. L'interrogante fa presente, ricollegandosi ad una sua precedente interrogazione, che già nel 1967 l'ONMI ha chiuso a Napoli l'unico asilo permanente per bambini, localizzato nell'Italia meridionale, e che mai, di tale chiusura, sono state fornite plausibili giustificazioni, onde sembrerebbe lecito parlare di un assenteismo dell'ONMI proprio là dove il problema della mortalità infantile risulta più grave di quanto non lo sia altrove. (4-12219)

D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere quando daranno corso all'intesa, già intercorsa mesi orsono coi sindacati di categoria interessati, concernente la riforma del fondo speciale di previdenza per i dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.

I trattamenti pensionistici a carico del fondo di previdenza in oggetto, a differenza di quelli a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali e degli altri fondi speciali di previdenza, non hanno subito alcun miglioramento negli ultimi dodici anni, risultando attualmente nettamente sperequati rispetto a quelli percepiti dalle altre categorie di pensionati, e insufficienti alle minime esigenze di vita dei pensionati già dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte.

L'immobilismo di oltre un decennio nei confronti di questa categoria di pensionati; le continue promesse; gli studi e le diverse e costose elaborazioni di schemi di riforma senza esito alcuno, richiedono, ancora, la pronta attuazione degli impegni assunti dal Governo coi sindacati, per porre fine all'attuale incresciosa e insostenibile situazione cui è sottoposta una benemerita categoria di lavoratori, nonostante i sacrifici economici che essa ha sopportato e sopporta con il versamento di gravosi contributi previdenziali.

(4-12220)

SKERK. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza che la SNAM progetti dell'AGIP (Gruppo ENI), con sede a Padova, nell'espletamento della costruzione del metanodotto Mestre-Trieste, abbia finora lasciato impraticabili diverse strade interpoderali. Questo fatto rende in molti casi impossibile, o perlomeno difficoltoso, l'accesso alle proprietà agricole. Ciò si riscontra prevalentemente sul tratto che attraversa i comuni di Doberdò del Lago, di Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino e Trieste. Inoltre detta società non ha rispettato gli accordi con i proprietari dei terreni circa gli indennizzi per gli espropri ed altri danni arrecati.

L'interrogante chiede pertanto se i Ministri non intendano intervenire a favore degli agricoltori onde ottenere un sollecito ripristino delle proprietà danneggiate e l'eliminazione degli altri inconvenienti sopra esposti.

(4-12221)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

GRAMEGNA E GIANNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che da oltre una settimana la società ATM, proprietaria dello stabilimento Tubificio di Bari, ha effettuato la serrata della predetta fabbrica impedendo ai lavoratori di proseguire il rapporto di lavoro;

se è informato che alla base del grave ed ingiustificato provvedimento ci sono motivazioni lesive ai diritti costituzionali dei lavoratori che, attraverso un'azione articolata, rivendicano la soluzione di alcuni problemi di carattere economico e normativo riguardanti l'azienda (cottimi, qualifiche, mensa, ecc.);

se, di fronte alla gravità della situazione, non intenda intervenire per determinare la più rapida ripresa dell'attività produttiva con l'accoglimento delle rivendicazioni operaie.

(4-12222)

GRAZIOSI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere a quale punto dell'istruttoria si trova la pratica della « società San Giorgio » intesa ad ottenere le provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1962, n. 68 per la costruzione di un albergo in zona di grande avvenire turistico, come quella del comune di San Giorgio Monferrato, meta di migliaia di turisti che visitano il castello medievale con la Galleria d'arte antica.

Alla « società San Giorgio » erano pervenute assicurazioni in merito dal Ministero fin dal lontano 1966.

(4-12223)

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se nel prossimo bando di concorso per l'ammissione di personale insegnante nei ruoli della scuola materna statale (primo concorso bandito dopo la istituzione di questa scuola), non ritenga opportuno di elevare il limite massimo di età per l'ammissione al concorso stesso di tanti anni quanti sono gli anni di servizio prestati senza demerito dai candidati quali insegnanti in scuole materne comunali o gestite da enti morali o in scuole private autorizzate purché non si superi il 50° anno di età. E ciò allo scopo di consentire l'immissione nei ruoli del personale docente della scuola materna statale di elementi forniti di provata esperienza.

(4-12224)

CASOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — richiamandosi alla precedente interrogazione del 15 settembre 1969 ove l'interrogante chiedeva di conoscere i motivi che avevano indotto il Ministro del tesoro a

sciogliere gli organi elettivi della Banca popolare di Secondigliano nominando apposito commissario straordinario —:

1) se il Ministro, all'atto della nomina del commissario straordinario alla predetta banca nella persona del dottor Giuseppe D'Orso, era a conoscenza che a carico di questi era in corso indagine da parte della magistratura, per l'accertamento di reati che sarebbero stati dallo stesso commessi in relazione alla sua carica di funzionario presso la Banca nazionale del lavoro;

2) se, allo stato dopo che a carico del predetto funzionario sono stati rubricati dal giudice istruttore i reati di falsità in cambiali, estorsione continuata aggravata, malversazione, truffa ed interessi privati in atti di ufficio continuati e pluriaggravati, come ampiamente diffuso dalla stampa cittadina napoletana, non ritenga opportuno, se non doveroso verso gli azionisti della Banca popolare di Secondigliano, la revoca della nomina di tale commissario, cogliendo così l'occasione di restituire alla Banca stessa i suoi organi istituzionali elettivi.

(4-12225)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è venuto a conoscenza dei continui furti perpetrati a Napoli a danno di numerosi depositi di prodotti farmaceutici, alcuni dei quali sono stati ripetutamente presi di mira dai ladri che vanno proseguendo nella loro azione con sempre maggiore frequenza.

Se non ritenga che oltre che per il danno economico derivante alle ditte che subiscono tali furti, anche per gli effetti psicologici che colpiscono la benemerita categoria degli operosi professionisti che gestiscono i depositi per conto delle case farmaceutiche, si debba disporre per l'immediata intensificazione delle azioni di vigilanza da parte degli organi di polizia, allo scopo di stroncare questa criminosa attività che deve essere energicamente repressa, per restituire a tutti la fiducia che lo Stato è in grado di tutelare gli interessi di quanti con il proprio lavoro contribuiscono al civile progresso della nazione.

(4-12226)

SPECCHIO, MASCOLO E PISTILLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dell'entità elevata dei danni che le varie colture olivicole, orticole, i frutteti, i seminativi, i vigneti e le piantagioni di barbabietole da zucchero hanno subito a causa del nubifragio e della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

violenta grandinata che in provincia di Foggia, e in special modo negli agri dei comuni di Cerignola, S. Ferdinando, Ortanova e Stornara, si sono abbattuti nel pomeriggio di domenica 17 maggio 1970;

per conoscere quali interventi di carattere immediato e urgente intende disporre a favore di migliaia di contadini coltivatori diretti per le gravissime difficoltà che la calamità atmosferica ha cagionato, indipendentemente dalle provvidenze legislative cui andranno a usufruire i lavoratori danneggiati, disponendo a tale proposito la procedura burocratica più sollecita possibile. (4-12227)

LIZZERO, DAMICO, FREGONESE, SCAINI e SKERK. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e aviazione civile e della difesa.* — Per sapere se siano informati in ordine ai fatti di cui segue.

In occasione dello sciopero delle ferrovie dello Stato del 28 aprile 1970, alle ore 21, ora d'inizio dello sciopero indetto dai sindacati, il capostazione titolare della stazione Tarvisio centrale (Udine), cav. Renato Malapelle, rimasto in servizio per accordo intervenuto tra i sindacati come solo dipendente, notava nella stazione due soldati i quali, a sua domanda, affermavano di essere stati mandati presso la stazione di Tarvisio dalla caserma Spaccamela di Udine, reparto genio trasmissioni militari, col compito di assolvere al servizio telegrafico presso la stazione durante lo sciopero. Richiesti dal capostazione, dichiararono di non avere documenti o credenziali; che erano stati mandati per quel servizio e basta.

Il cav. Malapelle allora telefonava alla caserma Spaccamela di Udine per chiedere notizie sui due militari. Rispondeva dapprima un maresciallo di servizio che dichiarò di non saperne nulla, poi un capitano che non ne sapeva nulla, infine il tenente colonnello Astolfi che dichiarò di non saperne nulla neppure lui, ma che sembrò fortemente indispettito ed anche offeso che non si fossero accettati i due soldati per il servizio telegrafico durante lo sciopero, benché il capostazione sostenesse che egli stesso e solo lui era responsabile del servizio di fronte ai superiori delle ferrovie dello Stato.

Risulta infatti che il tenente colonnello si sia rivolto al comando dei carabinieri di Udine per questo fatto, poiché il giorno seguente quello dello sciopero, il 29 aprile, il tenente dei carabinieri di Tarvisio, comandante la locale stazione dei carabinieri, si recava a « interrogare » il cav. Malapelle e tra l'altro volle

sapere se fosse stato proprio lui a telefonare il giorno prima al colonnello Astolfi del genio trasmissioni, se fosse vero che egli era candidato al consiglio comunale di Tarvisio nella lista del PCI e se ne andò dopo aver avuto risposta affermativa per l'una e per l'altra domanda. E le rappresaglie non sono mancate.

Il giorno 7 maggio 1970 un cognato del cav. Malapelle, carabiniere in servizio a Tarvisio al confine di Coccau (o per servizio specialistico come sciatore impegnato al Passo del Predil), è stato trasferito al posto di frontiera più disagiato e lontano, presso il punto di confine di Stupizza. E ciò senza alcuna giustificazione, in contrasto con l'impegno di farlo rimanere in servizio a Coccau di Tarvisio, proprio in considerazione dell'ottimo servizio sempre prestato e per il fatto che là vive la sua famiglia di cui fanno parte nove fratelli dei quali altri due carabinieri in servizio come lui e una sorella suora; famiglia di cui il carabiniere trasferito in questo modo è il capofamiglia; famiglia alla quale è legato uno zio maresciallo dei carabinieri. Una famiglia sana, come si suol dire.

Si deve aggiungere che il giorno 12 maggio 1970 che ci fu sciopero, altri due soldati del servizio genio trasmissioni di Udine, questa volta accompagnati da un sergente, si sono presentati alla stazione di Tarvisio (ma non solo a quella come è ben noto), dichiarando di essere in possesso del foglio viaggi e di ordine di assolvere al servizio telegrafico della stazione ferroviaria di Tarvisio centrale; per cui sono stati accolti dal capostazione cav. Malapelle.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti i Ministri intendano adottare per rimandare al suo posto di servizio il carabiniere ingiustamente trasferito per rappresaglia intollerabile di carattere politico, per tutelare il diritto di sciopero e quello del servizio di lavoratori senza intromissioni inconcepibili di militari comandati da colonnelli che hanno altri compiti a cui far fronte e senza intimidazioni, assolutamente in contrasto con la Costituzione e con la legge, di funzionari delle ferrovie.

(4-12228)

DEMARCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se risponde al vero che la regione siciliana abbia proposto una modifica sulla regolamentazione per la produzione del vino marsala Italia, approvata

con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, nonché dei marsala speciali, nel senso di vietare l'uscita di tale vino dalla zona tipica, se non imbottigliato sul posto.

La innovazione, a parere dell'interrogante, sarebbe in contrasto con la legge speciale sul marsala e con la stessa legge sulla denominazione di origine dei vini tipici, non essendo stata seguita la preventiva istruttoria pubblica, culminante col parere del Comitato nazionale delle denominazioni di origine dei vini.

Oltre alle eccezioni di carattere costituzionale, sulla legittimità dell'eventuale provvedimento, l'interrogante deve segnalare i gravi danni che deriverebbero agli operatori industriali e commerciali del settore viticolo, ed in ultima analisi agli stessi viticoltori siciliani, in quanto sarebbe materialmente impossibile, oltre che anti economico, sostituire la vasta ed efficiente organizzazione commerciale da decenni insediata sul territorio continentale, con una da crearsi *ex novo* in Sicilia.

(4-12229)

ALPINO E DEMARCHI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere:

se non ritengono che la nuova massiccia emissione del consorzio di credito opere pubbliche per 200 miliardi al 7 per cento, a 93 lire e quindi con uno scarto *record* rispetto al valore nominale, come giustamente rilevato dalla stampa, sarà causa di ulteriori ribassi della quotazione degli altri titoli del consorzio predetto e degli enti similari emessi al 6 per cento, già crollata fin sotto 80 lire e poi attestatasi sulle 82 lire, per non parlare dei titoli emessi a tasso inferiore;

se non ritengono, dopo quanto già disposto a favore delle cartelle fondiarie e dopo le iniziative dell'IMI, di pronunziarsi sulle proposte, già formulate in precedenti interrogazioni, per un almeno parziale riparo alla gravissima falceida subita dai troppo fiduciosi risparmiatori, in possesso delle molte migliaia di miliardi di titoli a reddito fisso, emessi a tutto il 1969 dal consorzio citato, dall'ICIPU e dal Tesoro.

Si ritiene che anche a tali risparmiatori debba applicarsi la concessione del « premio di fedeltà » o della maggiorazione di un punto nell'interesse dei vecchi titoli, onde assicurare a questi una quotazione non rovinosamente inferiore al prezzo d'acquisto.

(4-12230)

ALPINO E DEMARCHI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per sapere:

se e quali valutazioni siano state fatte circa i danni inflitti alle proprietà di enti e cittadini italiani dai recenti provvedimenti di « somalizzazione », cioè di effettiva nazionalizzazione di aziende, adottati dal governo somalo;

se non si ravvisa l'incompatibilità di siffatti provvedimenti, gravanti in misura preponderante sui beni e proprietà italiani, con la politica di aiuti generosi e sistematici, per giunta senza alcuna contropartita politica, praticata dall'Italia in appoggio allo sviluppo economico, civile e amministrativo della Somalia;

se non si ravvisa l'opportunità di sospendere i previsti versamenti al governo somalo, bloccando precauzionalmente gli importi a copertura di un corretto risarcimento dei danni subiti dai nostri connazionali. (4-12231)

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza del fatto che, la sera del 15 maggio 1970, bande fasciste facevano cordone al comizio dell'onorevole Almirante a Lucca e provocavano cittadini antifascisti, sotto gli occhi di una polizia inerte;

2) se sono a conoscenza che dette bande sono formate da persone in uniforme paramilitare, con insegne fasciste, con caschi, armati di bastoni, di mazze ferrate e di pugni di ferro, che si spostano nei vari centri della Toscana, dove il MSI tiene i comizi elettorali;

3) se sono a conoscenza che ai carabinieri di Lucca sono stati consegnati bastoni e spranghe di ferro abbandonate, poi, per la strada dai provocatori fascisti;

4) il motivo per cui le forze di polizia assistono passive di fronte alla presenza ed all'azione di tali bande, consentendo la provocazione per poi inferire contro i lavoratori e i cittadini di sicuri sentimenti antifascisti e democratici, anziché contro i provocatori;

5) se tale atteggiamento delle forze dell'ordine non corrisponda ad un preciso disegno delle autorità di governo, per far degenerare la campagna elettorale in una rissa, al fine di farne trarre vantaggio alla democrazia cristiana e a quant'altri pretendono di presentarsi come i partiti dell'ordine;

6) se conoscono la norma della Costituzione che vieta il risorgere del vecchio partito fascista sotto qualsiasi forma;

7) quali misure immediate intendono prendere per mutare radicalmente l'atteggiamento delle autorità di polizia ed impedire che tali bieche manifestazioni fasciste si ripetano e la coscienza antifascista e democratica dei cittadini non venga più turbata ed offesa.

(4-12232)

MAULINI E GASTONE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se siano a conoscenza delle disposizioni emanate dalla SIP per il trasferimento delle telefoniste da Arona a Novara, conseguente alla soppressione di quella centrale manuale.

Gli interroganti fanno notare che nel testo della convenzione fra la SIP e il Ministero delle poste e telecomunicazioni (*Gazzetta ufficiale* del 10 marzo 1958, n. 60; *Gazzetta ufficiale* del 9 febbraio 1965, n. 34; supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 19 marzo 1968, n. 100) si prevede che nelle località di interesse turistico le centrali di comuni manuali devono svolgere un servizio continuato di 24 ore su 24, mentre ad Arona l'orario precedente, dalle sette alle ventidue, è stato ridotto in data 1° marzo 1970 dalle nove alle dodici e trenta e dalle quindici alle diciotto e trenta, contro la volontà sia dei sindacati sia delle telefoniste.

Nelle rimanenti ore il servizio è svolto, per ora, dalla centrale di Novara ed in un futuro vicino sarà svolto dalla centrale di Milano.

Ne consegue, che il massimo del lavoro turistico di Arona che in estate, con l'ora legale, si svolge tra le ore 19 e le 22 è effettuato dall'ufficio di Novara, già operato di lavoro, e che le persone chiamanti devono recarsi non nel posto telefonico pubblico che è chiuso, ma nei bar sussidiari, con l'aggravio delle consumazioni da pagare e spesso in condizioni tutt'altro che onorevoli per la SIP stessa.

Rilevano inoltre, gli interroganti, il contrasto tra il pensiero espresso dal Ministro per le partecipazioni statali in data 13 aprile 1970, in risposta alla interrogazione del senatore Brusasca e il pensiero espresso dal direttore generale della Società italiana per l'incremento telefonico, in data 13 aprile 1970, in risposta al sindaco di Acquiterme, relativamente ai modi e ai tempi della chiusura di alcune centrali manuali.

In particolare chiedono un intervento diretto dei Ministri interessati affinché sia meglio valutata l'opportunità o no di sopprimere la centrale di Arona in considerazione del notevole sviluppo turistico della zona.

(4-12233)

FLAMIGNI E BOLDRINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i moventi che hanno indotto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad approvare ed inoltrare a Bruxelles la pratica di finanziamento per circa 7 miliardi per la costruzione di uno zuccherificio della capacità trasformativa di trentamila quintali di bietole al giorno, sotto il nome della cooperativa zuccherificio romagnolo;

per sapere per quali motivi, prima di prendere tale decisione non abbia consultato il Comitato regionale della programmazione economica dell'Emilia-Romagna, l'unico organismo che, di fronte alla sordità e alle negligenze degli organi ministeriali governativi a convocare la promessa e necessaria conferenza nazionale per la ristrutturazione del settore, ha organizzato la conferenza regionale sui problemi bieticoli-saccariferi da cui sono emersi orientamenti ed impegni unitari che affermano l'esigenza della proprietà e della gestione cooperativa contadina e pubblica degli impianti industriali di trasformazione in alternativa e per la liquidazione del potere monopolistico;

per sapere se si rende conto delle conseguenze negative che avrà per la necessaria ristrutturazione del settore, il finanziamento di uno zuccherificio a dimensioni superate ed antieconomiche, in condizioni subalterne ai complessi Eridania e Italzuccheri per la impossibilità di coprire costi di gestione e ammortamenti;

per sapere se è consapevole che le aspirazioni dei contadini e gli interessi della collettività richiedono una presenza cooperativa unitaria che per dimensione sociale, peso economico e politico possa porsi in alternativa alla presenza del monopolio nel settore e che invece l'iniziativa approvata dal Ministero poggia su una ristretta base sociale con uno statuto antidemocratico ed è stata promossa con criteri di discriminazione nei confronti della cooperativa bieticoltori ravennati e della cooperativa bieticoltori romagnoli (Forlì), costituite per decisione delle conferenze agrarie comprensoriali;

per sapere quali misure intenda prendere per evitare l'attuarsi del progetto dell'Eridania di costruire una società per azioni con la cooperativa zuccherificio romagnolo per assorbirne i finanziamenti FEOGA, costruire un nuovo impianto industriale, chiudere gli zuccherifici di Forlì, Classe e Mas-salombarda, valersi del nome della cooperativa per compiere una operazione specula-

tiva ai danni dei produttori, delle maestranze occupate e dei consumatori;

per sapere se non intenda intervenire per dare vita ad un unico organismo cooperativo dei bieticoltori romagnoli a favore del quale avanzare richiesta al FEOGA e disporre i necessari finanziamenti pubblici; anche per evitare investimenti ripetitivi e dispendio di danaro pubblico e per realizzare, in accordo con la regione, la ristrutturazione del settore, basata sulle caratteristiche agronomiche della Romagna e rispondente agli interessi dei produttori, dell'occupazione operaia e dei consumatori. (4-12234)

FLAMIGNI E MAULINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le risultanze dell'inchiesta disposta dopo l'eccidio di Avola dove sotto il fuoco della polizia furono uccisi due braccianti: Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona; e feriti numerosi altri lavoratori siciliani;

per conoscere quali responsabilità sono state accertate secondo l'impegno assunto dal Ministro, da oltre un anno e mezzo, durante la riunione congiunta delle Commissioni interni e lavoro dopo l'eccidio;

quali provvedimenti sono stati presi a carico di quanti hanno dato l'ordine di sparare od hanno sparato. (4-12235)

FLAMIGNI E MAULINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i risultati dei lavori della Commissione consultiva per i problemi dell'ordine pubblico, costituita dopo i fatti di Battipaglia su deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 aprile 1969 e insediata al Viminale il 21 maggio 1969. Secondo quanto enunciato la Commissione doveva formulare proposte per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei servizi di polizia, l'uso di metodi e mezzi più adeguati alla tutela dell'ordine pubblico, formulare proposte per rendere più idonea e tempestiva la conoscenza delle cause delle tensioni sociali e per garantire sempre più il libero e pacifico esercizio dei diritti di manifestazione e di riunione. La Commissione era anche chiamata a formulare proposte al fine di migliorare la posizione giuridica e il trattamento economico degli appartenenti alle forze di polizia. Inoltre, secondo quanto dichiarato dallo stesso Ministro alla Camera nella seduta del 30 aprile 1969, uno degli obiettivi essenziali del lavoro della Commissione di studio era quello di cercare con ogni mezzo come evitare dolorose perdite di vite umane.

Per conoscere il lavoro svolto dalla Commissione durante l'anno trascorso dal suo insediamento.

Per sapere se la Commissione abbia preso in esame la proposta di smilitarizzare le forze di polizia ed abbia, in qualche maniera, esaminato misure e formulato proposte concrete per addivenire al disarmo della polizia in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e studentesche, come richiesto da molti parlamentari, rivendicato dalle tre grandi confederazioni sindacali, e dal Governo riconosciuto soltanto come un traguardo di alto valore ideale. (4-12236)

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde a vero che sia stata decretata la istituzione di un liceo classico a Petilia Policastro e ciò per la sollecitazione di un candidato locale a fine elettorale.

A qualche chilometro di distanza da Petilia Policastro vi è un avviato liceo classico a Santa Severina con 256 alunni; ma l'istituzione del nuovo liceo giova soltanto a mettere in crisi quello di Santa Severina ed a fare nascere male il nuovo.

Pertanto se non ritiene di revocarne l'istituzione ed a provvedere, previo un responsabile esame della struttura scolastica della zona, alla istituzione di un tipo di scuola più utile alle esigenze scolastiche di quella zona. (4-12237)

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che a Salerno lo stabilimento della società per azioni Italcementi, sito nel centro abitato, da circa un anno, ha aggravato le condizioni igienico-sanitarie della zona circostante sia per la diffusione della polvere sia per la rumorosità delle operazioni, che variano di intensità, secondo gli interessi della produzione e secondo l'uso di un elevatore meccanico a tazze, danneggiando lo stato di salute di centinaia di cittadini, in particolare dei bambini, soprattutto dei fabbricati che si affacciano sullo spazio praticato dalle autobotti — quali provvedimenti intenda prendere, dopo avere disposto una accurata indagine igienico-sanitaria, ascoltando anche gli abitanti interessati. (4-12238)

MATTARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale provvedimento intende adottare per risarcire i gravissimi danni arrecati alle colture orti-

cole e legnose specializzate dalle brinate dal 30 aprile al 3 maggio 1970 nelle zone della pianura e della collina cesenati comprese nei comuni di Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano, Montiano, Longiano, Roncofreddo e Borghi, oltre ad altri comuni del comprensorio riminese in provincia di Forlì.

L'interrogante fa presente che le colture ortofrutticole costituiscono la principale fonte del prodotto agricolo e del reddito globale delle zone colpite e pertanto confida in adeguati provvedimenti che prevedano indennizzi contributivi e sgravi fiscali proporzionati alla entità dei danni, estesi all'orticoltura oltre che alla frutticoltura. (4-12239)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per cui non sono state ancora revisionate le zone di recapito di Mazara del Vallo, Alcamo e Castelvetrano in provincia di Trapani, nonostante le ripetute richieste degli uffici interessati sovraccarichi di lavoro.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intenda autorizzare la istituzione ad Alcamo di n. 4 zone di recapito ed assegnare il terzo agente addetto ai servizi interni, tenuto conto che l'ultima revisione risale a circa tre anni mentre le attività commerciali e turistiche della città di Alcamo hanno subito, in questi ultimi anni, forti indici di incremento.

In considerazione di quanto sopra, l'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per la apertura della succursale n. 2 ad Alcamo-centro ed una agenzia temporanea nell'importante stazione turistica di Alcamo-Marina.

In merito a Mazara del Vallo, l'interrogante desidera conoscere per quando è prevista l'istituzione delle 3 nuove zone di recapito richieste e del terzo agente per i servizi interni, per meglio rispondere alle esigenze di traffici marittimi e commerciali di detta città.

Per Castelvetrano, infine, l'interrogante, considerato la espansione urbanistica di detta città, lungo la direttrice del viale Roma, i nuovi insediamenti dei terremotati nelle baraccopoli di Belvedere, conseguenti al trasferimento a Castelvetrano di numerose famiglie provenienti da altri comuni terremotati del Trapanese, chiede di conoscere se il Ministro non intenda provvedere all'immediata istituzione di nuove zone di recapito.

Infine, l'interrogante chiede se il Ministro non intenda provvedere all'assegnazione di un congruo numero di ore di straordinario all'attuale personale addetto al servizio di recapito delle zone di Alcamo, Mazara del Vallo e Castelvetrano, in attesa che vengano adottati i provvedimenti di cui sopra. (4-12240)

MONASTERIO. — *Al Ministro della marina mercantile e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano informati del profondo malessere esistente fra i pescatori della provincia di Brindisi che hanno in corso pratiche di contributi richiesti ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) per la esasperante lentezza con la quale le domande vengono evase (quando giungono a buon fine!) e per l'inadeguatezza dei contributi stessi, non di rado di entità quasi derisoria.

Risultano, in particolare, all'interrogante i fatti che seguono. Il pescatore Guadalupi Teodoro (Villaggio pescatori, palazzina A, Brindisi) presentava nel 1967 istanza di contributi per la sostituzione del motore della sua motobarca *Lucia Antonietta* con altro commissionato alle Officine meccaniche e fonderie Fausto Arona e figli di Voghera. La domanda veniva inoltrata dalla Capitaneria di Porto al Ministero della marina mercantile il 24 luglio 1967, con foglio n. 11227. Alla concessione del contributo si procedeva dopo circa 2 anni ed 8 mesi (provvedimento n. 17054 del 20 marzo 1970) e nella misura di lire 912 mila, su una presunta spesa fissata in lire 2.280.000 a fronte della spesa reale, come da documentazione in possesso dell'interrogante, di lire 4.199.445 (contanti: lire 500.000; effetti cambiari comprensivi degli interessi: lire 3.447.930; altre spese, in contanti, per imballo, bolli, imposte, ecc.: lire 251.515) cui sono da aggiungere gli interessi sugli effetti prorogati. Il contributo che, raffrontato alla spesa arbitrariamente presunta, raggiunge il 40 per cento (il massimo previsto dalla legge), in confronto di quella reale risulta invece pari al 22 per cento e per la gran parte assorbito dagli interessi corrisposti alla ditta produttrice (in lire 555.280) o da corrispondere. Sarebbe, inoltre, da calcolare l'incidenza che, sull'importo degli interessi, hanno avuto i 32 mesi occorsi per la liquidazione del contributo. In tali circostanze appare lecita la domanda che numerosi pescatori si pongono se

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

le « provvidenze » previste dalle vigenti leggi non siano essenzialmente destinate a rendere più agevoli e vantaggiose le vendite alla industria del settore nonché a « finanziare » le lungaggini burocratiche che comporta la definizione delle pratiche.

Il citato pescatore Guadalupi Teodoro, nel successivo anno 1968, con istanza inoltrata dalla Capitaneria di Porto di Brindisi il 15 maggio 1968 (foglio n. 5258) al Ministero della marina mercantile chiedeva altro contributo per la sostituzione del motore alla motobarca *Maria Teresa*. L'istruttoria di questa seconda pratica ha richiesto circa 23 mesi, se è vero che il Ministero della marina mercantile ha potuto trasmetterla alla Cassa per il mezzogiorno, per le decisioni di competenza, solo il 7 aprile 1970. Risultano, infine, tra le altre, non ancora definite le pratiche promosse dai seguenti pescatori di Brindisi: Libardo Pietro (acquisto celle frigorifere - pratica trasmessa il 2 agosto 1966 con foglio n. 17717/65P); Tedesco Antonio (nuovo scafo per la motobarca *Speranza*: 13 dicembre 1967, foglio n. 15948/192, ed altre due pratiche); Guadalupi Antonio (nuovo scafo per la motobarca *San Cosimo*: 12 luglio 1968, foglio n. 8969); Cafarella Giovanni (nuovo motore per la motobarca *Esperia*: 29 marzo 1968, foglio n. 2606); Guadalupi Cosimo (nuovo scafo per la motobarca *Anna*: 26 marzo 1968, foglio n. 4240). Si aggiunga, infine, che, per decisione del Consiglio d'amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, come l'interrogante ha fatto rilevare con precedente interrogazione, sono state accantonate tutte le richieste di contributi per sostituzione o miglioramento di attrezzature.

E per conoscere quali interventi intendano effettuare per porre fine al lamentato inammissibile andazzo, che non concorre certamente ad infondere fiducia nella efficienza e nella equanimità della pubblica amministrazione, e per corrispondere agli aventi diritto, nel più breve tempo ed in misura adeguata, i contributi richiesti. (4-12241)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere su quali elementi il Ministro si sia basato nell'affermare, in risposta ad una interrogazione dell'interrogante (n. 4-10000), che il professor Giugni Gino non ha rapporti di consulenza con l'associazione Intersind, quando nella pubblicazione *Associazione Sindacale Intersind* del 1° aprile 1969 e del 1° novembre 1969, il professor Giugni Gino, capo

dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e ordinario del diritto del lavoro presso l'università di Bari, figura nell'elenco del personale dell'Associazione Intersind in qualità di consulente, insieme con Blasi dottor Mario, Branca professor Giorgio, Graziani dottor Antonio, Guidotti professor Franco, Levi dottor Emanuele, Marazza avvocato Maurizio.

Per sapere se le bugie, grazie alle quali il Ministro si trova a fare brutte figure, rientrano fra i molteplici compiti (tutti stipendiati) del professor Giugni Gino. (4-12242)

ALLEGRI, CAPRA, FRACANZANI E LA LOGGIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del mancato completamento a tutt'oggi dopo circa tre anni decorsi dall'appalto dei lavori della costruzione della banchina facente parte del programma di ammodernamento di Porto Empedocle in provincia di Agrigento.

Al disagio creatosi a causa di tale ritardo nell'economia locale si aggiunge il danno dei materiali che ingombrano una parte della vecchia banchina di levante, per cui è impedito anche il traffico, con perdita di lavoro e pericolo di disoccupazione delle maestranze portuali. (4-12243)

LEZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vero che in occasione dello sciopero dei funzionari direttivi dello Stato al Ministero dell'interno si è svolta opera di intimidazione con minacce di sostituzioni e di trasferimenti.

Se è vero che, a seguito di tali pressioni, uno dei più attivi esponenti del sindacato è stato costretto a riprendere il lavoro, sia pure con la finzione di non firmare il foglio giornaliero di presenza. (4-12244)

ARZILLI E GIACHINI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che a Chiessi e Pomonte, due paesi della costa sud-ovest dell'isola d'Elba, nel comune di Marciana (Livorno), causa la loro bassa ubicazione, non ricevono le trasmissioni della TV.

Per sapere, quindi, quali provvedimenti intendano prendere per venire urgentemente incontro alle giuste richieste più volte avanzate — direttamente ai Ministri interessati e alla stessa direzione della RAI-TV — dalla popolazione con petizione pubblica (novembre 1965), dallo stesso sindaco del comune

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

(novembre 1968), e da altre sollecitazioni firmate da tutti i possessori di apparecchi televisivi e nelle quali si precisava il netto rifiuto a continuare a pagare — come sempre fatto fin dal lontano 1963 — il canone di abbonamento.

Le valide ragioni di risentimento delle popolazioni interessate, a giudizio degli interroganti, si connettono altresì allo stesso sorprendente contenuto delle due risposte formulate dalla sede legale della RAI-TV in data 7 gennaio 1969 e 9 gennaio 1970, con le quali si fa presente che nei piani concordati con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è previsto alcun intervento per le zone di Pomonte e Chiessi perché non presentano determinate consistenze demografiche.

D'altra parte, però, non si può ignorare che, nonostante la non ricezione dei programmi televisivi (su una popolazione di 700 unità pari a circa 200 famiglie) vi sono oltre sessanta abbonati ed altrettanti potenziali, considerando che nei mesi estivi la popolazione residente aumenta di quasi mille unità giornaliere, e che, in queste zone, non esiste nessuna sala cinematografica.

Inoltre non si è tenuto conto che avendo queste due zone un valore turistico, l'assenza dei programmi TV non le giova economicamente e che gli stessi alunni delle scuole, come per altre località, non possono utilizzare le trasmissioni TV per i loro programmi scolastici; e i giovani del luogo, i turisti, ecc. non possono seguire gli avvenimenti sportivi, culturali e di altro genere.

Gli interroganti, pertanto, facendo presente che sul piano tecnico il problema è risolvibile — esistendo già un rudimentale esempio realizzato da un privato (ma il cui costo per l'impianto del «ripetitore», della sua manutenzione e consumo di energia elettrica grava sulla popolazione), ritengono che la questione possa essere prontamente risolta, valutando la riferita ragione demografica un non senso e la negazione d'intervento risolutore una manifestazione di burocratismo, privo di ogni sensibilità sociale e civile, purché i Ministeri competenti non intendano eluderla trincerandosi dietro il poco brillante paravento della direzione generale della RAI-TV. (4-12245)

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che fino ad oggi hanno impedito l'espletamento del concorso per il conferimento di farmacie vacanti e di nuova istituzione in

Palermo e provincia, bandito il 13 febbraio 1969, e se risponde al vero che il mancato espletamento sia dovuto alle pressioni di proprietari locali di farmacia e quali provvedimenti si intendono adottare perché il concorso segua il suo corso. (4-12246)

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se si ha intenzione di procedere a perequare la grande situazione di ingiustizia derivante agli operai della Difesa anziani per l'applicazione della legge numero 90/1961.

In sostanza i predetti operai chiedono che i contributi pagati presso l'INPS vengano incamerati dallo Stato ed a loro venga riconosciuto come utile a pensione il periodo passato alle dipendenze dello Stato come avventizi. (4-12247)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è stato esaminato l'esposto inviato dalla popolazione delle frazioni di San Romano e di Motrone in comune di Borgo a Mozzano (Lucca), relativamente alla costruenda strada rotabile in detta località.

Le ragioni esposte da quella popolazione sono esatte come è altresì esatta la valutazione onestamente fatta circa le recenti scelte di finanziamenti per altre località di quel territorio.

Chiede pertanto l'interrogante di sapere se il Ministero ha la possibilità di fare i finanziamenti per le predette opere alla più breve scadenza. (4-12248)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sarà sottoposto all'approvazione del CIPE il richiesto finanziamento del primo tronco del tratto ferroviario Avenza-Pontremoli, per la rettifica ed il raddoppio dell'attuale strada ferroviaria.

Tale sistemazione dovrebbe costituire il primo tratto della realizzazione della direttissima Tirreno-Milano. (4-12249)

MONASTERIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della marina mercantile e della sanità.* — Per sapere quali risultanze abbiano dato — e con la adozione di quali provvedimenti — le indagini tecniche e giudiziarie che il comando della capitaneria di porto di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

Brindisi ha provocato dopo che, la mattina del 9 gennaio 1970, un proprio servizio di vigilanza aveva colto, in flagrante, personale dello stabilimento industriale « Aminova » mentre, da bordo di una brettina, scaricava in mare rilevanti quantitativi di sostanze chimiche residue del processo di produzione del glutammato monosodico.

Risulta all'interrogante che già da tempo le periodiche imponenti morie di pesci (particolarmente rovinosa quella della fine del mese di marzo 1967), verificatesi nel porto di Brindisi ed in prossimità del litorale antistante erano state attribuite, negli ambienti portuali e particolarmente dei pescatori, a delittuosi scarichi di sostanze chimiche venefiche, di cui era stata sospettata la citata industria. Gli accertamenti effettuati dagli organi sanitari locali nonché dall'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario dei prodotti della pesca (del cui esito veniva data notizia all'interrogante, dal Ministro della marina mercantile dell'epoca, in risposta ad una interrogazione del 7 aprile 1967) mettevano, difatti, in evidenza che le acque del porto di Brindisi avevano « subito una condizione transitoria di tossicità acuta, dannosa agli ecosistemi naturali » ed attribuivano la moria di pesci ad « un fatto del tutto accidentale ed eccezionale, estraneo alla normale e regolare attività che si svolge nel porto di Brindisi ».

La gravità sia dei rischi cui è esposta la salute pubblica, sia del danno che ne hanno ricevuto e ne ricevono i pescatori, gli allevatori di mitili e le attività turistiche impone la adozione di misure preventive molto rigorose e la punizione veramente esemplare dei responsabili. Non può evidentemente accettare la pubblica opinione che, mentre si perseguono, talvolta con severità, pescatori rei (non di rado per estrema necessità) di ben minori infrazioni alle leggi ed ai regolamenti, restino impuniti i responsabili di fatti delittuosi di tanta rilevanza, fatti, consapevolmente e freddamente perpetrati, solo per realizzare assurde economie aziendali, ai danni della collettività, e conseguire maggiori profitti.

L'interrogante chiede, infine, se siano in grado di confermare la notizia di stampa secondo la quale proprietari o direttori tecnici di 15 grandi industrie, responsabili dello scarico di sostanze tossiche nei corsi d'acqua e nei canali collegati nel porto di Ravenna, sarebbero stati chiamati a rispondere dei delitti previsti dagli articoli 439 e 452, comma terzo, del codice penale.

(4-12250)

GUNNELLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso:

che il giorno 9 agosto 1969 alle ore 5,20 circa, a 15 miglia a nord dell'isola di Pantelleria il motopesca *Antonino Padre*, del compartimento marittimo di Trapani, mentre si trovava in pesca, veniva investito da una grossa nave mercantile. Nell'urto, il motopesca affondava trascinando nel fondo un giovane marittimo, mentre la nave investitrice continuava la sua navigazione, senza minimamente curarsi di quanto aveva causato;

che a nulla sono valse le ricerche effettuate dagli organi marittimi per individuare quel natante;

che il 25 febbraio 1970 nel medesimo punto e circa alla medesima ora, scompariva, senza lasciare traccia, il motopeschereccio *Sant'Ignazio Bono* con tutto l'equipaggio. Nessuna traccia è stata più trovata di quel natante, sebbene fossero state predisposte ricerche accurate in tutto il canale di Sicilia;

che la soluzione dell'angosciosa domanda che preoccupati, si pongono le migliaia di marittimi che in tale zona svolgono la loro attività lavorativa, va ricercata nella dinamica del primo avvenimento.

Infatti, dalle dichiarazioni rese dai marittimi, che sono stati salvati dalle navi russe che si trovavano occasionalmente in quella zona, e da quelle rese dagli equipaggi che, per un fortunato caso, hanno potuto sfuggire ad un incidente analogo e dalla coincidenza degli orari notturni si può arguire che le grosse navi mercantili e petrolifere che navigano in quella zona, nelle ore notturne, non predispongano adeguata sorveglianza, o addirittura si affidano al pilota automatico, incuranti delle gravi conseguenze che possano apportare alle centinaia di pescherecci di diversi compartimenti che pescano in quella ristretta zona —

quali provvedimenti sono stati predisposti a salvaguardia della vita dei marittimi e dei loro beni, per quelle cause, e chiede preoccupato dell'allarme, che si è diffuso in tutta la marineria e nella cittadinanza di Mazara, che vengano richiamate le nostre autorità portuali in Italia e all'estero perché venga sollecitata l'attenzione responsabile dei comandanti delle navi italiane e straniere sulla necessità di prestare una maggiore attenzione durante la navigazione e soprattutto allorché attraversano il canale di Sicilia.

(4-12251)

LUCCHESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come mai non vengono applicate in favore degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia le disposizioni di cui alla legge 9 marzo 1970, n. 57.

Si fa presente che il Corpo degli agenti di custodia fa parte delle Forze armate e di quelle in servizio di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

È il caso dell'ex capo nocchiere della marina militare, ora agente di custodia, Guido Anselmi in servizio alla casa penale di Porto Azzurro, cui è stata negata l'equiparazione del grado in base alla suddetta legge.
(4-12252)

LUCCHESI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai è stata autorizzata l'operazione di acquisto da parte dell'amministrazione provinciale di Livorno dell'immobile di proprietà della società cooperativa La Proletaria di Piombino, sito in via Corsica di detta città, per destinarlo — dopo adeguate opere di ripristino — a sede del liceo scientifico.

Tale acquisto è stato fatto per lire 165 milioni.

Tale nuova sistemazione è stata giudicata inidonea dal preside del liceo scientifico di Piombino ed è avversata dagli alunni e dalle famiglie.

La via Corsica è infatti situata a ridosso degli stabilimenti siderurgici e quindi in zona del tutto inadatta dal punto di vista igienico e sanitario.

Si osserva negli ambienti responsabili di Piombino, specialmente in quelli scolastici, che una più adeguata e efficiente sistemazione per tale istituto la provincia poteva realizzarla in un edificio di sua proprietà, adiacente alla attuale sede.
(4-12253)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai l'INPS opera la detrazione nell'attribuzione della pensione sociale a favore delle persone indicate nella legge 30 aprile 1969, n. 153, del soprassoldo per le medaglie al valore militare.

Tale ritenuta appare del tutto iniqua!
(4-12254)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale, per sapere —

considerato lo squilibrio che va riproducendosi a danno delle varie categorie di pensionati che godono della pensione minima e contributiva a seguito del considerevole aumento del costo della vita che ha riassorbito gran parte degli aumenti di pensione concessi con la legge 30 aprile 1969, n. 153;

considerate le differenze di trattamento pensionistico che si vanno riproducendo anche all'interno delle categorie di pensionati che godono della pensione retributiva a seguito degli aumenti salariali verificatisi dal 1° gennaio 1970;

considerato il particolare stato di disagio dei lavoratori autonomi e particolarmente dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli in generale, causato anche dalla notevole inferiorità di trattamento previdenziale e assistenziale riservato ai lavoratori delle campagne;

tenuta presente la possibilità di incremento del gettito contributivo prevedibile per il 1970, in misura certamente superiore alla cifra di 350 miliardi indicata nel bilancio di previsione dell'INPS —

se il Governo intende impegnarsi:

1) a condurre una politica che persegua, in tempi ravvicinati, una completa riforma del sistema previdenziale che consenta, tra l'altro, la elevazione dei minimi e della pensione sociale a 35.000 lire mensili nonché la revisione profonda del congegno di scala mobile in modo che le pensioni possano automaticamente aumentare in rapporto all'aumento del costo della vita e dei salari;

2) a prendere i necessari provvedimenti amministrativi affinché l'INPS applichi il congegno di scala mobile previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, a partire dal 1° gennaio 1970 anche in attuazione di pubbliche dichiarazioni in tal senso rese dal Ministro del lavoro;

3) ad emettere immediatamente i provvedimenti di legge delegata previsti dall'articolo 32 della legge n. 153, concernenti la inclusione dei coloni mezzadri nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria in modo da garantire a questa categoria lo stesso trat-

tamento previdenziale degli altri lavoratori dipendenti;

4) ad emettere, entro il 31 dicembre 1970, i provvedimenti delegati di cui all'articolo 33 della legge 30 aprile 1969 per realizzare la parificazione del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti e delle altre categorie di lavoratori autonomi con i trattamenti dei lavoratori dipendenti.

(3-03187) « TOGNONI, INGRAO, IOTTI LEONILDE, BARCA, D'ALESSIO, MASCHIELLA, RAUCCI, MALAGUGINI, GRAMEGNA, POCETTI, ALDROVANDI, ARZILLI, BRUNI, CAPONI, DI MARINO, PAJETTA GIULIANO, PELLIZZARI, SACCHI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, SULOTTO, ROSINOVICH, BARDELLI, BO, BONIFAZI, ESPOSTO, GESSI NIVES, LIZZERO, MARRAS, MICELI, OGNIBENE, REICHLIN, SCUTARI, SERENI, VALORI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se il Governo non ritenga di dover intervenire, nel modo più ampio e rapido possibile, per scongiurare la minaccia (gravissima per la stessa dinamica politica e democratica del nostro paese) di uno sciopero di 7 giorni dei giornali, anche per la coincidenza con l'attuale importante delicata fase elettorale regionale.

(3-03188)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se è a conoscenza della preoccupante situazione che si va determinando nel campo venatorio a seguito del costante aumento della superficie di territorio idoneo alla caccia coperta dalle riserve.

« Infatti tale superficie è cresciuta negli ultimi 4 anni di oltre 400 mila ettari di territorio superando i 2 milioni e 100 mila ettari complessivi.

« Risulta inoltre che negli ultimi tempi da parte del Ministero sono state costantemente concesse riserve di caccia anche quando il parere dei comitati provinciali della caccia era nettamente contrario.

« Risulta inoltre che le decisioni dei Comitati provinciali della caccia di revocare le Riserve non funzionali sono state e vengono

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

costantemente disattese dal Ministero dell'agricoltura.

« Se non ritiene opportuno, anche in vista del passaggio dei poteri in materia di caccia alle istituende Regioni, ed in prossimità della apertura della stagione venatoria 1970-1971, al fine di non compromettere ulteriormente la situazione in tal campo bloccare ogni concessione di riserva di caccia e revocare tutte quelle non idonee all'assolvimento dei compiti che la stessa legge le affida.

(3-03189) « CESARONI, BERAGNOLI, MILANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per sapere se sono a conoscenza di un'ispezione ordinata dal prefetto di Viterbo e concretata in una relazione al vice prefetto ispettore in data 11 marzo 1970 con la quale si contestano alla amministrazione dell'Università agraria di Tarquinia (Viterbo) strani addebiti che dovrebbero anzitutto colpire la stessa prefettura come quelli, ad esempio, di non avere aggiornato, per effetto del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, il regolamento dell'Ente approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 9 settembre 1924 e di non avere osservato, nell'assegnazione delle terre, una nozione di coltivatore diretto escogitata per la occasione dall'ispettore e di non avere provveduto ad inserire, nel contratto di affitto della pineta Spinicci, stipulato nel 1967 con la società Sistem, la clausola della revisione triennale del canone.

« In particolare se sono a conoscenza che con l'ispezione suddetta viene disposta la revoca dell'assegnazione di terra a 762 quotisti, su un totale di 888 e come pertanto si intenda provvedere — ove la detta disposizione ispettorale venisse fatta obbligatoriamente applicare, ai detti 762 soci e famiglie che rimarrebbero senza possibilità di lavoro e di adeguato sostentamento.

(3-03190)

« MORVIDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dell'attentato al sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali Francesco Principe.

« Domenica 17 maggio 1970, mentre stava svolgendo un comizio a Lamezia Terme, una squadra di teppisti iniziava a disturbare con interruzioni continue per poi tentare,

al termine, di aggredirlo. Costretto a restare rinchiuso nella sezione socialista per lungo tempo ed uscito quando sembrava che la situazione fosse tornata calma, non lontano dalla sezione stessa veniva raggiunto da pietre e da bottiglie Molotov fortunatamente inesplose.

« La gravità dell'episodio che si inserisce nel disegno di alimentare, durante la campagna elettorale, un clima di terrore di marca tipicamente squadrista, richiede, a giudizio degli interroganti, una severa inchiesta al fine di consegnare alla giustizia i responsabili e di reprimere immediatamente tali velleitarie e delinquenziali azioni il cui ricordo non è ancora spento nell'animo dei democratici e degli anti-fascisti italiani.

(3-03191) « DI PRIMIO, DELLA BRIOTTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei responsabili dell'ordine pubblico di Piacenza a causa dell'omissione da parte di essi di ogni e qualsiasi serio ed energico intervento contro la gazzarra inscenata da gruppi di estrema sinistra nel corso del comizio elettorale tenuto in piazza Cavalli dal Segretario nazionale del MSI Giorgio Almirante.

(3-03192) « TRIPODI ANTONINO, DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza dell'ordine di servizio n. 2 del preside della scuola media Giusti di Monsummano, comunicato a tutte le classi "a riparazione", sgrammaticato e persecutorio nonché ossessionato da una parossistica paura di quanto è "sinistro", giacché in poche righe si parla di "sinistri elementi notturni", di "sinistra ignoranza plateale", di "sinistro delinquente dei sinistri bassi fondi nazionali", di "sinistre idee", di "tristi, sinistri notturni, e quindi vili, accolti", di "lordare in modo sinistro e schifoso"; in tale ordine di servizio lo sciopero viene definito "infelice e deprecabile manifestazione inutile di protesta" e minacciosamente si conclude "valga il presente a far conoscere attraverso gli alunni alla popolazione di Monsummano che la scuola non si tocca, non fa politica, vuole il rispetto del codice penale. per cui il preside reagirà denunciando alla autorità giudiziaria, senza pietà e distinzione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1970

di persone, chiunque attentasse all'onore della scuola e degli insegnanti, come ha fatto in altre occasioni, a proposito della didattica. Chi ha orecchie per intendere intenda!"; quale ritiene sia il rispetto della libertà di insegnamento con tale preside, quale il clima nella scuola e il concetto della educazione civica; quale valore, se non persecutorio, possano avere le qualifiche rilasciate da tale "capo di istituto"; se, in considerazione di ciò, non intende intervenire con i mezzi prescritti a garantire la libertà nella scuola media di Monsummano.

(3-03193)

« RAICICH ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere se è a conoscenza che:

la sera del 18 maggio 1970 in Piacenza, durante un comizio dell'onorevole Almirante, un facinoroso al seguito dell'oratore, ha colpito per ben due volte, con una arma da taglio — una ronca curvina di centimetri 15 — una signorina che sostava sulla pubblica piazza dove si svolgeva il comizio, provocandole ferite all'addome e a tre dita della mano sinistra (la medicazione effettuata presso l'ospedale civile di Piacenza ha richiesto 8 punti di sutura);

che altri energumani neofascisti hanno colpito con corpi contundenti, persone presenti alla manifestazione procurando loro ferite non lievi;

che al seguito dello stesso oratore erano alcune decine di individui provenienti da varie province limitrofe dotati, con grossolana evidenza, di grossi bastoni, catene ed altri corpi contundenti;

se nei confronti delle manifestazioni promosse dal MSI non ritiene opportuno impartire alle autorità di pubblica sicurezza precise disposizioni affinché la presenza di attivisti neofascisti in possesso di arnesi e strumenti di offesa all'integrità fisica dei cittadini sia immediatamente stroncata. E ciò al fine di evitare che la campagna elettorale si traduca in una permanente provocazione di tipo fascista con seri e reali pericoli per l'incolumità dei cittadini e con grave turbamento allo spirito democratico che deve animare la campagna elettorale.

(3-03194)

« TAGLIAFERRI ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere i motivi per cui il Governo nazionale non ha dato corso all'impegno assunto con voto della Camera dei Deputati del luglio del 1968 per la localizzazione in Sicilia del quinto centro siderurgico dell'IRI;

se ritengono che le decisioni di un comitato di consulenza tecnica, influenzabile nelle sue decisioni in termini politici, possa superare, nella sostanza, un impegno del Parlamento;

se ritengono che l'IRI possa decidere in difformità di quanto deciso dalla Camera, il cui orientamento è stato determinato da considerazioni non solo sociali ma anche economiche di riequilibrio di tutte le regioni meridionali;

se e quale valore intendano attribuire al voto della Camera, dal momento che si creerebbe il grave precedente costituzionale e politico di un Governo che disattende un voto del Parlamento in un ben preciso ordine del giorno sulle condizioni della Sicilia;

quali i motivi per cui fino ad oggi non si è portato in Parlamento il problema sebbene sollecitato da due interrogazioni e da una interpellanza degli interpellanti;

per richiamare la loro attenzione sul fatto che né il CIPE, né l'IRI, né il Governo potranno decidere al riguardo prima che la discussione non venga portata in Parlamento perché solo un voto del Parlamento può mutare un impegno del Parlamento e del Governo, sottolineando che sarebbe una gravissima violazione del diritto del Parlamento e del diritto di ispezione se il problema venisse discusso dopo una non auspicabile, né sul piano politico né dei rapporti Stato-Sicilia, decisione che possa essere difforme da quanto stabilito solennemente dopo un grande dibattito in un momento di lacerazione nazionale.

« Gli interpellanti chiedono formalmente che per il problema in esame sia fatta subito una riunione con il presidente della Regione siciliana per concordare i termini della realizzazione della iniziativa.

(2-00495)

« GUNNELLA, MONTANTI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO